STORIA

DELLA

LEGISLAZIONE ITALIANA

STORIA

DELLA

LEGISLAZIONE ITALIANA

DI

FEDERIGO SCLOPIS

VOLUME PRIMO

ORIGINI

Nuova edizione riveduta ed accresciuta dall' Autore

TORINO

UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE

1863.

AVVERTIMENTO

Il primo volume di questa Storia comparve in Torino nel 1840, il secondo nel 1844, il terzo nel 1857.

Dei due primi volumi si fece una ristampa a Napoli senzachè l'editore di colà siasi menomamente curato d'informarne l'Autore.

Nel 1861 si pubblicò a Parigi la traduzione in francese dei tre volumi con molte aggiunte e correzioni fatte dall'Autore; la stampa essendosene eseguita senza che l'egregio traduttore signor Carlo Sclopis nè l'Autore potessero assistervi personalmente, trascorse in essa una gran copia d'errori tipografici.

Ora a questa nuova edizione torinese che si compone non più di tre, ma di due soli volumi di maggior mole e di più elegante forma che non erano i primi, l'Autore ha pure fatto notevoli aggiunte e considerevoli correzioni, sperando di rendersi così meno immeritevole della benigna

attenzione del pubblico che già gli fu largo di tanto incoraggiamento.

Conforme a quanto l'Autore annunziava fin dal 1840, a questa pubblicazione terrà dietro quella di un altro volume che comprenderà le vicende della legislazione italiana ne' tempi a noi più vicini. Facendo ragione delle gravissime mutazioni avvenute negli ultimi anni, delle quali non è ancora possibile il narrare la verità intiera e sgombra d'ogni parzialità, quel volume comprenderà la *Storia della Legislazione italiana dall'epoca della rivoluzione francese a quella delle riforme italiane* (1789-1847). Questo lavoro che ad un tempo farà seguito ai due volumi che ora si pubblicano e potrà stare da sè, verrà condotto in modo alquanto diverso dal precedente. Anzichè un sommario di punti principali quale appresenta l'opera che ora viene in luce, esso conterrà una esposizione di fatti concatenati, non senza qualche lume di giudizio critico mercè dei quali si potrà conoscere il movimento della legislazione con un corredo che si crede sufficiente di particolari.

Resta che gli studiosi di queste dottrine vogliano serbare all'Autore per l'ultima parte, e certo non la più facile dell'opera sua, quella benevola inclinazione d'animo che fu il premio più ambìto delle sue prime fatiche.

ALLA CARA E VENERATA MEMORIA

DI MIA MADRE

CHE CON TANTA E COSÌ AMOREVOLE CURA

A QUESTI STUDII M'INFERVORAVA.

INDICE

E

SOMMARIO DEI CAPI

CAPO I.

IL DIRITTO ROMANO. — I DOTTORI.

Qualità del diritto romano. — Suo svolgimento. — Influenza del Cristianesimo sul diritto romano. — Prime compilazioni di leggi appartenenti a quel diritto. — Compilazioni Giustinianee. — Giudizio sulle medesime. — Leggi dei Barbari attinte alla fonte romana. — La notizia del diritto romano non mai smarrita affatto tra gl'Italiani. — Vicende dei libri delle compilazioni Giustinianee durante la barbarie. — Prove della continuata esistenza del diritto romano. — Autorità attribuita alla lunga consuetudine. — Risorgimento dello studio delle leggi romane. — Contessa Matilde; Irnerio. — Scuola di Bologna. — Rivalità tra lo studio del diritto ecclesiastico e quello del diritto romano. — Quest'ultimo si estende; motivi della sua diffusione. — Scuole nei monasteri; origine delle università di studii. — Università le più celebri d'Italia; ordinamento delle medesime. — Importanza di siffatti stabilimenti scientifici anche in ciò che riguarda le emergenze politiche. — Diritto pubblico, come fosse trattato dai giureconsulti.

CAPO II.

LE LEGGI DEI BARBARI. — I FEUDI.

CAPO III.

LE LEGGI ECCLESIASTICHE.

CAPO IV.

I COMUNI. — LE LEGGI MUNICIPALI.

CAPO V.

LE LEGGI MARITTIME E COMMERCIALI.

CAPO VI.

LE LEGGI PENALI — IL PROCESSO CRIMINALE.

CAPO VII.

TEORIE DI DIRITTO NATURALE E POLITICO INVALSE NEI SECOLI XIII, XIV, XV.

APPENDICE

PREFAZIONE

posta nella prima edizione

L'Italia è fornita a dovizia di documenti e di memorie ragguardanti alla Storia delle sue leggi e de' suoi civili istituti. Ad un copiosissimo deposito di diplomi imperiali, di decretali pontificie, di statuti municipali che si conserva nei varii archivii della Penisola, e già per la miglior parte illustrato, si aggiungono le narrazioni di scrittori contemporanei, curiosi indagatori delle cose concernenti gli ordini interni e il reggimento degli Stati. È noto che da nessuna nazione moderna la Storia fu più felicemente coltivata che dagli Italiani. E nessuna regione parimente più dell'Italia poteva rappresentare alla Storia fortunose vicende, alternazioni di sventure e di glorie.

Nelle rozze cronache dei bassi tempi non meno che nelle prime storie apparse colla prima luce dei rinati studii, noi troviamo descritti colla nativa schiettezza i primordii delle moderne società politiche, le quali messe a confronto colle antiche ci raffigurano non una rinnovazione soltanto ma un vero progresso.

Accresciutesi le arti dell'ingegno umano e divenute le menti più esperte nella disamina delle leggi che assecondavano la ragione dei tempi, si fece avanti quella schiera di storici che sul finire del XV e sul cominciare del XVI secolo accordarono così maestrevolmente l'eleganza delle lettere colla sapienza civile. Si venne infine collo svolgersi degli studii ad interrogare le antiche memorie al fine precipuo di bene intendere le qualità degl'istituti per i quali si governano le nazioni. Il Machiavelli conosceva l'utilità di codeste investigazioni, di cui porgeva nobilissimi saggi in varii luoghi delle sue opere. Dopo, e divisi da lunghi intervalli, si mostrarono, il Paruta, il Baronio, il Pallavicino, il Sarpi, il Giannone, il Grimaldi, i Verri, il Sandi, il Galluzzi, il Valetta, il Giulini, l'impareggiabile Muratori ed alcuni altri, e composero quella che io chiamerei scuola di Storia civile italiana, fatta maestra a tutti gli stranieri cotanto operosi oggidì nell'allargarne i confini.

Non mancano pertanto gli elementi che possono quando che sia comporre una buona storia generale della legislazione italiana. Sotto nome di storia della legislazione io intendo la narrazione degli ordini che costituiscono i Governi civili e degli atti esposti in forma di precetto comune, ed intenti a regolare le relazioni reciproche nell'umano consorzio. Questi atti, che non sono altro se non la manifestazione dell'azione propria dei Governi, vengono necessaria-

mente promossi e determinati dalle varie occorrenze dei tempi e dei luoghi: ondechè le cause e gli effetti delle leggi non possono mai considerarsi disgiunte dal corso degli avvenimenti politici che segnano le grandi fasi della vita delle nazioni.

Quantunque oggi sia tra molti invalso l'uso di spartire in due la storia del diritto, che è l'assunto principale della legislazione, seguendo la distinzione ideata dal Leibnizio tra la storia *esterna* e l'*interna*, io non ho creduto potermivi adattare. Oltre all'incertezza che esiste tuttora nell'assegnare i giusti confini all'una parte ed all'altra, parmi che non sia guari possibile il disgiungere affatto quelle due qualità quando si desidera di aver sott'occhio il processo della legislazione combinato colla storia civile di un popolo.

Affinchè sia tolto tuttavia qualunque dubbio potesse sorgere sul mio modo di definire ed intendere la storia della legislazione, io la ravviso specialmente nella forma esterna, lasciando alla giurisprudenza storica il trattare partitamente e in disteso dei dettami delle singole leggi secondo l'ordine dei tempi.

Ho detto che gli elementi della storia per me additata sono in pronto tra noi; anzi riguardo al regno di Napoli, ella si ha compiuta, e nelle più estese proporzioni, nell'opera di Pietro Giannone, e rispetto a Venezia ne furono già posti in ordine tutti i fondamenti nei libri di Vettor Sandi. Per le altre contrade quasi dappertutto è la materia disposta, nè altro si

aspetta che la paziente diligenza del compilatore per raccoglierla, e la mente perspicace dello storico per infonderle vita. Conviene adunque, come Iside, raccogliere le sparse membra di Osiride per farle adorare.

Io non mi sento colpevole di quella che non chiamerei già presunzione ma piuttosto incomportabile arroganza, di credermi sufficiente ad ordinare ed a colorire così ampia materia; so quanto sieno le mie forze ineguali all'intento, nè ho voluto far altro che preparare le vie a così grande impresa col disegnare un breve prospetto di quel vasto orizzonte. Mi sono attenuto a quelle linee che mi parvero le più importanti, senza ricusare di estendermi in particolari colà dove l'occasione portava di penetrare nelle cause e nell'indole dei nostri istituti da cui procedettero le principali nostre leggi. Se non ho potuto esporre la storia in tutta la sua magnificenza, spero almeno di non essere caduto in quell'asciutta e così spesso ingannevole maniera dei compendii, a ragione da Bacone chiamati *tarli e tignuole che riducono in sozza polvere il corpo delle più nobili storie.*

Tale si fu il mio intendimento nell'attendere a questi studii, di cui oggi rassegno ai lettori il tenue frutto. Il metodo da me tenuto fu, secondo che mi pareva, il più naturale e pieghevole alla tanta varietà di cose che mi si paravano davanti. Lasciare che i fatti parlino da sè, senza cerchiarli di considerazioni atte a preoccupare l'animo del lettore, mi è ognor

sembrato, non che pregio, stretto dovere dello storico. Non ignoro che molti porgono precetti contrarii; nè questo è luogo di disputare sopra siffatte dottrine che girano per l'astratto, nè potendolo fare io lo vorrei, perocchè tali questioni si rimettono in fin di conto all'arbitrio ed alla coscienza del giudice, e giudice inappellabile diventa in ciò ogni discreto ed assennato lettore. Ma non debbo tacere di una opinione che sovra ogni altra grandeggia fra quelle dispute, e che muove da un principio vero in sè, ma a mio credere non applicabile al soggetto di storia. « Le « parole storia e legislazione (dicono molti) coi pro« gressi delle scienze morali hanno acquistato un « senso profondo e trovansi associate alla scienza « della perfettibilità umana. Quindi il concetto di « tale storia racchiude essenzialmente idea di un mo« vimento vitale del consorzio umano diretto da leggi « invariabili. Quindi gli avvenimenti, le istituzioni, « le scienze e le arti di un popolo non sono feno« meni isolati che si succedano a caso, ma intima« mente collegati fra di loro non sono altro che le « conseguenze inevitabili delle relazioni sussistenti « fra l'uomo, la natura e la società.

« E la storia » aggiungono i medesimi « vuole es« sere descritta dietro la cognizione di quel procedi« mento ordinariamente progressivo che dipende da « tali moltiplici combinazioni ».

A me pare che il più eloquente storico dei nostri

tempi, Carlo Botta, mirasse appunto alle dottrine accennate quando prorompeva in queste parole: « Costoro sono veramente ingegni maravigliosi e po-« tentissimi, perchè pruovano, secondo che credono « o forse non credono, di pruovare che i secoli per « tre o quattro mila anni lavorarono appostatamente « per rinvergare appunto e prodursi in quel punto « di fatto o di dottrina che è di moda in quel pre-« ciso dì, e che fa il loro capriccio, e nutre il loro « umore ».

Lasciamo tuttavia da parte queste risentite parole che sanno più dell'amarezza del rimprovero che non della gravità dell'esame, per attenerci alla regola che le precede, volersi cioè nelle storie *adattare i pensieri ai fatti, non i fatti ai pensieri*. Questo è sicuro ammaestramento agli storici d'ogni età e d'ogni paese.

A me pure è di conforto il pensare che la perfettibilità umana non debba annoverarsi tra le illusioni di una benevola filosofia, ma sia una felice condizione imposta dalla provvidenza di Dio ai consorzi degli uomini. Ma impossibile sarà sempre il segnare tutti i passi, il descrivere minutamente le cause assolute e generali dei progressi, per i quali l'umanità nel giro di pochi secoli si avvicina alla sua indefinita perfezione. L'umanità procede per ampie rivoluzioni, soggiace a perturbazioni moltiplici, si rialza e si deprime seguendo leggi che rifuggono dal calcolo degli uomini; o, se si vuole pure introdurre in ciò il calcolo,

esso non potrà essere altro se non quello dipendente dalla legge universale dei grandi numeri, e si dovrá in conseguenza istituire non già per astrazione, ma per i risultamenti generali positivi e tra sè conformi della storia, un calcolo di probabilità. Con esso si potrà dalle considerazioni del passato trarre argomento onde prevedere nello avvenire i fenomeni storici, e si cercherà, per quanto è permesso ad occhio mortale, di scoprire la combinazione degli effetti della doppia legge di provvidenza e di libertà, che regge l'umanità tutta.

Ora questa applicazione di calcoli e di raziocinii generali alla storia non può farsi se non comprendendo periodi estesissimi, e sempre dee venir dopo, non andar compagna alla sposizione degli avvenimenti. Che se lo storico si è già persuaso di certe conclusioni generiche sorgenti dai fatti che egli imprende a narrare, non potrà più questi descrivere se non tinti del colore che egli ha in mente, e che non di rado può pregiudicare alla imparzialità che è il suo primo ed essenzialissimo ufficio. Tutto questo dee intendersi delle investigazioni delle cause occulte e generali, come si è detto; poichè quanto alle particolari che si collegano direttamente coi fatti, lo storico non può trascurarle senza rendere difettiva la sua narrazione.

Era obbligo mio il non omettere ciò che si è detto sin qui intorno all'intima qualità de' nostri studii, af-

finchè non credasi per avventura non aver io posto mente alle regole da molti tenute per primarie in cotesta scienza così difficile della storia. Del resto fin d'ora io mi dichiaro avverso ad ogni specie di scritta polemica anche su tal punto, e quanto sarò grato ed arrendevole ai buoni ed amorevoli consigli che mi si daranno, altrettanto sarò restìo ad entrare nell'ombratile palestra delle letterarie tenzoni.

L'opera mia sarà divisa in tre parti. La prima contiene *le origini* della legislazione italiana. Con questo nome io intendo le fonti principali delle leggi che ressero le varie contrade della nostra penisola dal secolo XIII insino a noi. La sposizione delle origini ricerca naturalmente che si parli degli ordini anteriori a quell'epoca, epperò io mi sono fatto a descrivere il più brevemente ed il meno imperfettamente che ho saputo, gli avvenimenti e gli ordini che diedero poi forma alle leggi proprie dell'Italia. Ho studiato anzitutto ad osservare bene l'indole di alcune idee che mi sono parute caratteristiche di tutta quanta la nostra nazione, e per rappresentarle al lettore ho scorso liberamente quanto spazio si richiedeva, risalendo ai tempi più remoti o discendendo alle età a noi più vicine. Volli in una parola che il primo volume servisse a iniziare il lettore in tutte le notizie generali di quella legislazione che governò per tanti secoli le cose italiane. E siccome è opera questa che mi sembra poter comparire da se

sola, mi sono deliberato di pubblicarla separata dalle altre che le faranno seguito, onde venisse esploratrice dell'indulgenza del pubblico a mio riguardo.

La seconda parte comprenderà i *progressi* della legislázione; dicendo progressi non accenno già soltanto ai passi verso la perfezione, ma al procedimento naturale dei fatti, allo svolgersi delle istituzioni, così in bene come in male. Procurerò di racchiudere in essa una narrazione concisa della serie delle leggi più memorabili fattesi in ogni parte d'Italia nel corso di sei secoli, cioè dal XIII sin verso il fine del XVIII, non che dei più essenziali effetti che di là derivarono all'universale.

Se nella prima parte ho dovuto toccare parecchie disputazioni storiche, e discutere alcune opinioni speciali, nella seconda mi atterrò alla schietta narrazione dei casi della legislazione, collegandola strettamente colle vicende politiche che vi ebbero influenza. Le cose ragionate nella prima mi daranno agio a compiere nella seconda un quadro, che altrimènti richiederebbe più vasto campo.

Nella terza parte poi, che intitolerò *Stato presente della legislazione italiana*, esporrò lo sconvolgimento degli ordini antichi accaduto per la terribile rivoluzione di Francia, e come di là sgorgassero nuovi desiderii, nuovi errori e nuovi consigli. Ricorderò come l'Italia aspirasse a miglioramenti di leggi proprie e fosse invece assoggettata a quelle dei vinci-

tori; come poi, sfasciatosi e tornato in pezzi il colosso dell'impero di Napoleone, si pensasse a ricomporre la legislazione dei varii Stati, e come si riuscisse nell'intento.

In quest'ultima parte largheggierò alquanto nei particolari, e mi farò a proporre le considerazioni che mi sembrano le più atte a mettere in luce i veri bisogni della vivente generazione in materia di leggi civili, criminali e commerciali.

Così io mi confido, se pure non è questa una vana lusinga, che l'opera mia potrà giovare a tutti quelli, i quali, senza attendere di proposito allo studio della scienza della legislazione, bramano nullameno di aver contezza delle vicende delle varie leggi principali onde far giudizio di ciò che vi è e di ciò che vi fu in questo ramo importantissimo di nostra storia civile.

Vorrei sopratutto che quel che scrivo servisse ad istruire la gioventù a cui è raccomandato il nostro avvenire, e mi terrei avventurato se io potessi in qualche modo avviarla ai preclari studii delle leggi, custodi della pubblica e della privata felicità.

E poichè mi è dato opportunità di parlare ai giovani, pregherolli di badare a due punti essenzialissimi per chi coltiva la nostra scienza; l'uno riguarda alla eccellenza di tali studii, l'altro alla disposizione d'animo di chi vi attende.

L'eccellenza delle dottrine appartenenti alla scienza

della legislazione si appalesa ogni dì più per l'ardore con cui presso tutte le nazioni incivilite si ricerca, si esamina, si promuove tutto che può rafforzare e diffondere i principii di legalità. Quanto più divengono frequenti e molteplici le relazioni tra gli uomini, tanto maggiore è la necessità di mantenere tra di loro l'ordine e l'egualità morale; e ciò non si ottiene se non mercè della retta ed universale osservanza delle leggi, in che consiste la legalità. L'esperienza dei tempi passati e il desiderio di serbare la pace, e con lei tutti i beni che ne derivano, consigliano la tranquillità e la sicurezza per ogni ordine di persone; e tranquillità e sicurezza non vi ha negli Stati, se non sotto lo scudo della legalità che impedisce gli arbitrii e gli scontri, regolando ogni cosa secondo norme giuste, uniformi, e prestabilite. La legalità e la legittimità sono due potenze sorelle proteggitrici d'ogni bene della società civile (1).

Chi coltiva la scienza della legislazione della sua patria, si dee premunire contro le istigazioni di coloro che dicono non doversi attendere a quello che fu, ma piuttosto a ciò che dovrebbe essere: lo studio

(1) Piacemi di qui riferire la definizione che un rinomato scrittore di teoriche di legislazione ha dato di queste due potenze. *La légitimité des actions humaines consiste dans leur conformité à la loi générale, et leur légalité dans leur conformité aux lois locales. Légitimité est perfection, bonté absolue, nécessité: légalité est convenance, bonté relative, utilité. L'état meilleur de société est celui où l'état légitime est légal, et où l'état légal est légitime.*

De Bonald — *Législation primitive, liv. 2, chap. 2.*

collocarsi meglio sulle leggi dell'universale progresso, che non sulle grette memorie di tempi, le quali se pure non sono vanità, sono almeno sempre un fastidio ad udire.

Ma i bene avveduti giovani porranno mente che la strada per la quale cammina l'umanità non è mai interrotta, epperò tutti gli avvenimenti si collegano insieme, e quello che sarà non può essere altro che la conseguenza, se non talora la ripetizione, di ciò che è e che fu. Il passato è la causa dell'avvenire. Fallace presunzione è quella di rigettare le tradizioni dei tempi andati, che sono le fonti dai cui rampollano molti miglioramenti futuri.

La morale e la scienza non sono circoscritte da limiti, ma le leggi dei consorzii umani non possono statuirsi senza un'applicazione continua di riguardi alle circostanze dei tempi e dei luoghi. Senza affetti alla famiglia e senza eredità di ricordanze non vi è patria. Sventurato chi s'infastidisce dei racconti del popolo di cui è parte! Per quanto si aspiri al progresso, non si dee dimenticare che tutti i secoli e tutti i popoli concorrono a compiere i destini imposti all'umanità. Non è lecito nè agli uomini nè alle nazioni di disprezzare nessuna parte di quei periodi che formano la loro vita.

Con questi pensieri io credo si possa collegare molto agevolmente il rispetto al passato e la speranza dell'avvenire.

PREFAZIONE

posta dall'Autore nella traduzione francese di questa Storia, da lui voltata in italiano.

Quest'opera sull'istoria della legislazione italiana non fu che un esperimento. Ho voluto rammentare agl'Italiani quanta importanza si dovesse da loro attribuire al conoscere le istituzioni e le leggi del proprio paese. Io desiderava che i miei compatrioti si rendessero ragione di ciò che avevano fatto i loro maggiori onde dedurne ciò che a loro medesimi spettava di fare.

Non era questo nè un lamento nè un'apologia; troppo di ciò già abbiamo in Italia; era un semplice studio, e non se ne farà mai tanto che basti.

Volevasi destare la curiosità disegnando un quadro che colpisse al vederlo; non altro che lineamenti ma fortemente segnati.

Mi s'è dato rimprovero di non aver svolto sufficientemente il mio tema. A ciò non posso rispondere altro se non che io mi rivolgeva a lettori ai quali per lo più la prolissità non piace; mi premeva anzitutto

di procacciarmi attenzione dalla gioventù italiana. L'accoglienza fatta al mio libro oltrepassò ogni mia speranza.

La grandezza del soggetto coprì i difetti del lavoro. Le circostanze dei tempi in cui pubblicai i due primi volumi (1840-44) assai giovarono a procurare ad essi benigna accoglienza dal pubblico.

Cominciava allora a spingersi in alto nella mia patria il sentimento di nazionalità; eravamo stanchi dell'oppressione straniera; più non si voleva sopportare l'umiliazione di udire chiamarsi l'Italia *terra dei morti*, ovvero *semplice espressione geografica.*

Quando un popolo è conscio del suo diritto e della sua forza, egli è in procinto di rivendicare l'uno coll'altra; ed è questo appunto che non si è fatto guari aspettare tra noi.

Facendosi innanzi a lettori francesi il mio libro ha tanto più d'uopo d'invocare la loro indulgenza quanto esso è meno sicuro d'interessarli. Non è più desso un ritratto di famiglia che ci è caro anche co' suoi difetti, ma sibbene un'opera d'arte che a tutti indistintamente s'appresenta e da tutti può venire con severità giudicata.

Come si trarrà il mio libro da tale cimento? Lo ignoro.

Quello che io so soltanto si è che tra Francesi ed Italiani corrono del pari simpatia di cuore, ed affinità di carattere. E le une e le altre non stanno ora certamente per affievolirsi.

Volgiamo uno sguardo al passato e scorgeremo

che allo spuntare del risorgimento della civiltà le due nazioni già erano unite per intendimento e per interessi.

Parigi centro di moto intellettuale vedeva giungere nelle sue mura per cercarvi istruzione, o darvi insegnamenti Tommaso d'Aquino, Dante, Pietro Lombardo, Arrigo di Susa. Brunetto Latini mentre stava in Francia vi scriveva in francese il suo libro detto il *Trésor*, una specie d'enciclopedia dove parla della *nascita d'ogni cosa*. A giustificare la scelta da lui fatta della lingua francese egli dice ch'esso era il più dilettevole ed il più sparso fra tutti i linguaggi (1).

Lione centro d'attività commerciale era divenuta la principale sede di negozio dei banchieri italiani.

Perfino i miserandi casi delle guerre valsero a ravvicinare l'uno all'altro i due popoli.

Per ultimo egli è dai re di Francia che mossero due memorabili divisamenti di ricostituzione politica dell'Italia; prima il gran disegno di Enrico IV, poscia il piano proposto da Luigi XV poco prima del Congresso d'Aquisgrana.

Non mi estenderò più oltre nelle citazioni. Non si è dimenticato in Italia ciò che accadde sotto gli occhi dei nostri padri; nè si dimenticherà ciò che al nostro tempo è ivi avvenuto.

(1) « Se alcuno domandasse perchè questo libro è scritto in lingua « francesca, poichè noi siamo d'Italia? io gli risponderei, che ciò è per « due cose, l'una perchè noi siamo in Francia, e l'altra perchè la parlatura « francese è più dilettevole e più comune che tutti gli altri linguaggi ».
V. Tiraboschi, *Storia della letteratura italiana*, lib. III.

S'egli è vero secondo che disse il d'Aguesseau « che « la costituzione del loro governo e le varie rivolu- « zioni che ne provennero hanno fatto divenire gli « Italiani più profondi nella politica che è l'anima « della storia (1) » convien pur dire che quel governo e quelle rivoluzioni hanno spesso impedito che si stabilisse in Italia una buona amministrazione della giustizia.

E così ci tocca ancora d'invidiare alla Francia lo splendore della sua magistratura giudiziaria colle tanto onorande sue tradizioni, e coll' esercizio così costantemente utile dell'officio suo proprio.

Noi non potremo a meno d'imitare la Francia nella elaborazione dei codici, poichè, e checchè ne dicano ingegni preoccupati e critici interessati, il Codice Napoleone non cesserà di godere d'una autorità morale ben meritata, e d'esercitare una sensibile influenza sullo svolgimento delle legislazioni europee (2).

Non istancherò il lettore collo spiegargli in qual modo io abbia proceduto nel mio lavoro; sta a lui il giudicarne l'effetto generale. Basterà che io dichiari non essermi attenuto scrupolosamente alla distinzione di storia interna ed esterna ammessa secondo i principii di Leibnitz.

Se qualche incertezza rimane sempre intorno ai limiti assegnati all'una ed all'altra specie di narrazione non è del pari facile l'attenersi rigorosamente

(1) *OEuvres completes*, Paris 1819, tom. XV, p. 197.
(2) Zachariæ — *Cours de droit civil français*. — Introduzione, N. 12.

ad una di queste due qualità quando si vuole esporre l'andamento della legislazione insieme coi fatti principali della storia civile d'una nazione. Ho tuttavia il più spesso seguito la forma esterna lasciando alla giurisprudenza storica la cura di esporre gli interni particolari di ciascuna legge.

La principale difficoltà del mio lavoro proveniva dall'impossibilità di ridurre ad un centro comune serie di fatti analoghi ad un tempo e distinti, di tenere un'ordine cronologico sufficientemente regolare senz'avermi ad appoggiare sul sincronismo degli avvenimenti.

Se non mi venne fatto di evitare le ripetizioni e forse anche qualche confusione, il lettore sarà probabilmente più disposto a perdonare a quei difetti pensando che io doveva stringere in un sol fascio le istituzioni e le leggi di sette regioni diverse (1), ciascuna delle quali può di per se sola fornire i materiali di una copiosa istoria. Ne viene quindi un' impedimento per troppa ricchezza, ed un pericolo per lo scrittore.

Altro più qui non m'occorre di notare se non che non è una semplice traduzione questa comparsa del mio libro in lingua francese. Molte correzioni vi ho fatte e considerevoli aggiunte al testo originale italiano. L'ho corredato di parecchie note e di alcuni documenti che mi sembrano curiosi.

Ell'è adunque in parte un'opera nuova più compiuta sotto ogni aspetto.

(1) Piemonte, Lombardia, Venezia, Toscana, Roma, Napoli, Sicilia.

Il traduttore istruito, capace e cortese che ho avuto la sorte di rinvenire (1) merita non meno la fiducia del pubblico che la gratitudine dell'autore, e piacemi il dargli questa pubblica testimonianza non potendo in miglior modo riconoscere tutto ciò che egli ha fatto per rendere questa traduzione degna del pubblico illuminato a cui viene destinato.

Torino, 12 di novembre 1860.

FEDERIGO SCLOPIS.

(1) Il signor Carlo Sclopis di Petreto nell'isola di Corsica.

STORIA

DELLA

LEGISLAZIONE ITALIANA

VOLUME PRIMO

ORIGINI

CAPO I.

IL DIRITTO ROMANO.—I DOTTORI.

Gli antichi Romani, i quali meglio d'ogni altro popolo seppero in che consiste la forza e la stabilità di un governo, non tardarono a conoscere di quanta importanza fossero le leggi che reggono l'interno dello Stato e che oggi chiamiamo civili, prendendo questa parola nel più largo significato.

Tenevano essi per cosa sagra la proprietà e l'egualità dei diritti privati; il vero ordine pubblico era da loro riposto nella giusta distribuzione dei diritti degli individui. « Nessuna cosa vuol essere più gelosamente custodita nella città che il diritto civile. « Che se lo togli, più non si saprà ciò che all'uno, « ciò che all'altro appartenga; più non serberassi « egualità di ragioni nè tra gl'individui nè verso l'universale ». Così parlava Marco Tullio (1).

(1) V. Guil. Budeus: *Annotationes in Pandectas*: Lugduni 1541, p. 24.

Appena è necessario il notare che ci riferiamo a' tempi posteriori alle XII Tavole; quando, per valerci delle parole del giureconsulto Pomponio, Roma era già *civitas fundata legibus*.

Il diritto civile non si spiegò se non lentamente tra i Romani. Stretto da prima a certo ossequio quasi religioso verso le XII tavole, si venne poi via via accomodando al tardo e successivo svolgersi delle applicazioni della ragione umana, ed alle cresciute esigenze de' tempi. Quindi coll'editto del Pretore non altro si fece che obbedire alla imperiosa necessità dei progressi sociali, e nelle scuole dei giureconsulti si chiamò la filosofia stoica a supplire ai difetti che per le leggi imperfette si lasciavano.

Nelle svariate vicende per cui dovette passare questo diritto non fu mai turbato nè per mutazione improvvisa, nè per commozione violenta. A gradi giunse alla sua perfezione scientifica, e si dilatò coll'allargare la sua circonferenza senza mai smuoverne il centro (1).

Il maggior rivolgimento morale che si ricordi nella storia dell'umanità, la comparsa della Religione Cristiana e l'autorità di essa riconosciuta solennemente nell'Impero, non cangiò l'ordine nè l'aspetto del diritto romano. La divina dottrina di Cristo non s'ingerisce nei governi del mondo, e i precetti su cui riposa la morale filosofia di quel diritto punto non si scostano dalla morale evangelica. Che anzi i Padri della Chiesa, lungi dal muover guerra a quel grande apparato di pratica filosofia desunto dalla ragione umana, non ricusarono di valersene a conferma delle

(1) Warnkœnig: *Histoire externe du droit romain*: Bruxelles 1836, p. 55-97.

verità che insegnavano (1). E quando Teodorico re dei Goti stanziati in Italia prese a sostenere e a conservare il diritto romano, ebbe dal Pontefice distinte congratulazioni.

Ma col dire che il Cristianesimo non ha fatto mutare il diritto romano, non si debbe intendere che dei principii filosofici che ne formano, a così parlare, l'anima ed il morale elemento; chè all'incontro, per poco si svolgano le constituzioni imperiali da Costantino in poi, bene scorgerassi che tutte le relazioni esterne della loro legislazione di là si fossero modificate.

Così pure debbesi avvertire che l'ammirazione in che si levò tra gli uomini il diritto romano non si stende a quelle parti di esso, che ragguardano alle sanzioni penali, ed agli ordinamenti politici. Ivi non è la ragione che regni, non è l'equità che trionfi, ma all'incontro tutto vi si dimostra improntato o della ferocità dei costumi, o del dispotico arbitrio dei Cesari.

Ed appunto l'età presente, mentre venera la sapienza dei giureconsulti antichi, pone ogni studio a cancellare le vestigia d'ordini non raccomandati da altro che dal potere di chi gli aveva prescritti.

Gli scritti dei giureconsulti andavano vagando per le scuole e nelle curie; ma cresciute di numero le leggi degli imperatori, si fece tosto sentire la neces-

(1) Lattanzio nel libro intitolato: *Divinæ institutiones*, l. 1, c. 1, segue cotesto esempio dicendo: *Quidam prudentes et arbitri æquitatis institutiones civilis iuris compositas ediderunt.*

sità di averle insieme raccolte. Tra il fine del regno di Diocleziano, ed il principio di quello di Costantino uscirono alla luce due compilazioni, opera di studio privato, e dai nomi dei loro autori ebbero titolo di Codici Gregoriano ed Ermogeniano.

Più d' un secolo trascorse ancora prima che dal governo si pensasse a compiere quello, che la diligenza dei sudditi aveva divisato e intrapreso. Nell'anno 438 il Codice Teodosiano fu promulgato in Roma; comprendeva esso specialmente le leggi sopra l'amministrazione, e gl' interessi del governo, lasciando la maggior parte delle regole del diritto privato nella medesima condizione in che erano alle scuole degli antichi giureconsulti. Egli è bensì vero che nove anni prima (nel 429) Valentiniano III aveva con particolare constituzione definito l'uso che degli scritti di quei giureconsulti far si doveva dai giudici. Coll'ordinare una preferenza decisa ad alcuni di loro si era giunto a sgombrare il foro da un gran numero d'opinioni divenute per uso autorevoli, ma poco atte ad accrescere la scienza o ad illuminare la coscienza del giudice.

Finalmente Giustiniano venne non solamente a compiere, e a dichiarare quelle compilazioni cui eransi accinti i suoi predecessori, ma a raccogliere insieme ad un tempo le varie parti dell'antica giurisprudenza, la serie delle constituzioni imperiali, e la sommaria teorica del diritto per istruzione della gioventù. Questo triplice scopo fu raggiunto mercè delle tre compo-

sizioni, il Digesto, il Codice, e le Istituzioni (1). Volle dipoi mutare parecchie fra le leggi anteriori, e promulgò le constituzioni non comprese nel suo Codice, chiamate Novelle, perchè novellamente erano apparse.

La critica non si rimase dal muover contro a queste compilazioni alle quali il Sovrano aveva dato forza di legge. Si cercò di mettere in luce tutti i difetti che vi s'incontravano. E per vieppiù screditare l'opera non si risparmiò il biasimo a' suoi autori, e si confusero nel giudicio le scorrezioni nel nuovo corpo di leggi ed i vizii del Principe che l'aveva ordinato, e di Triboniano suo principal ministro nel comporlo (2).

(1) Il *Digesto* ovvero la compilazione dei precetti e dei consulti degli antichi giureconsulti romani si divide in cinquanta libri, ognuno dei quali si suddivide in titoli. Si vuole che sienvi gli estratti di circa duemila libri quasi intieramente ora perduti. Gli si dà pure il titolo di *Pandette* ossia Comprensione generale di dottrine. Il Digesto fu pubblicato nell'anno dell'era cristiana 533. Nell'anno medesimo comparvero le *Istituzioni* o primi erudimenti della giurisprudenza civile. Nel 534 si pubblicò il *Codice* Giustinianeo che conosciamo pure oggidì, contenente le constituzioni ed i rescritti degli imperadori, diviso in dodici libri che comprendono varii titoli. Già prima di questo, nel 529, erasi pubblicato un altro Codice, il quale poi venne accresciuto e corretto con quello testè citato, cui si diede perciò nome di *Codex repetitæ prælectionis*. Per avere un'idea concisa ad un tempo ed esatta delle compilazioni di Giustiniano non parmi vi sia libro migliore di quello di Jacopo Gotofredo, intitolato *Manuale iuris seu parva iuris mysteria*. Cito l'undecima edizione fattasi in Ginevra nel 1726. Ved. anche Hugo: *Histoire du droit romain*, §. 391, trad. di Jourdan.

(2) Francesco Otomanno, giureconsulto francese del XVI secolo, raccolse tutte le accuse contro la compilazione Giustinianea nell'opuscolo intitolato *Anti-Tribonien*.

Un giureconsulto tedesco, lo Schulting, prese a difendere l'opera di Triboniano nella sua *Jurisprudentia Ante-Justinianea*.

Ma per quanto si voglia essere severi e non perdonare ad errori inevitabili in tanta mole di lavoro, ed in quella non certo ottima condizione di tempi, non si torrà a Giustiniano la lode d'aver voluto mettere le leggi in una forma, secondo che pareagli, più opportuna, e d'aver procurato la conservazione di que' preziosi frammenti dell'antica sapienza che nella barbarie tosto dopo avvenuta si sarebbero perduti, se insieme raccolti sotto la tutela del nome imperiale non avessero acquistato autorità maggiore al cospetto del pubblico.

Mal si apporrebbe il lettore, che, vedendo tutta questa serie di compilazioni e di codici si argomentasse essere quelli l'espressione di un vero progresso nella civiltà dei popoli, od almeno nell'arte di dettar leggi. Dessi non furono, a nostro credere, se non materiali istromenti apprestati per disbrigare con più facilità le quistioni forensi e per rinvigorir l'osservanza degli ordinamenti degl'imperatori. Se ne avvantaggiò forse Giustiniano per far scomparire certi vecchi simulacri di libere opinioni che potevano, se non inquietare, offendere almeno la sua assoluta potenza ; ma nella sostanza tutte siffatte compilazioni non furono che riduzioni di antiche farragini di libri e di registri in un sol corpo semplice, in un sistema composto di parti, non omogenee veramente, ma meno disformi ed incerte da quelle che erano prima (1).

(1) La sposizione, come oggi si usa dire, dei principii direttivi delle compilazioni Giustinianee, trovasi nelle prefazioni ad esse premesse. Ved. in proposito il famoso capo XLIV della Storia della decadenza e della

Non era la sola corte di Costantinopoli che si pigliasse pensiere di far rivivere i documenti della legislazione romana. I principi de' Barbari signoreggianti le più belle province dell'impero d'occidente ordinavano collezioni di leggi attinte alla fonte romana pel reggimento dei sudditi avvezzi a quella temperie di equità. Così si videro apparire l'editto di Teodorico re degli Ostrogoti (nel 500), il Breviario di Alarico re dei Visigoti (nel 506), il codice dei Borgognoni detto *Papiano* (poco dopo il 500), l'editto di Atalarico re degli Ostrogoti (circa il 530).

Così avvenne che quella ragion civile, che aveva messe profonde radici nei costumi e nelle abitudini del popolo, più non si svelse per impèto di contraria fortuna.

Al giungere dei Longobardi parve dovesse spegnersi ogni memoria della civiltà antica. Ignoranti e inflessibili come i selvaggi, essi ridussero in povertà i nuovi sudditi e li spogliarono d'ogni diritto politico. Dirassi poi che ogni notizia delle leggi romane si sia quindi affatto smarrita tra i Latini? che al caso del ritrovamento delle Pandette in Amalfi debbasi unicamente riferire il risorgimento di quelle leggi? (1)

Da assai tempo si è dimostrato che il diritto romano non era mai intieramente scomparso dalla fac-

caduta dell'impero romano, del Gibbon, e il §. 394 della citata istoria esterna del diritto romano, di Gustavo Hugo.

(1) Dicesi che i Pisani abbiano avuto quell'in allora unico codice insieme col bottino fatto nell'espugnazione di Amalfi nel 1135.

cia di questa terra che gli fu madre. Nella storia di quel diritto nel medio evo il signore di Savigny ha messo in più chiara luce tale verità, e già l'Italia ha fatto plauso alle dotte investigazioni di quel nobilissimo ingegno (1). Ma non si dee per ciò dimenticare che la quistione della non interrotta esistenza delle leggi romane fu mossa e decisa da alcuni illustri italiani moltissimi anni prima che si conoscesse l'opera del professor di Berlino.

Ci tocca di ricordar questo punto di nostra storia letteraria, poichè lo vedemmo singolarmente travisato dagli stranieri. Leggesi diffatti in uno degli scritti del signore E. Lerminier (2), parlando appunto dei libri del Savigny, che da *lungo tempo, sopratutto in Germania, i veri giureconsulti avevano rigettato cotal tradizione* (della totale interruzione del diritto romano)... *ma essa otteneva tuttavia qualche credenza presso la moltitudine, e non era mai stata peranco vittoriosamente confutata*. Tale asserzione non è punto provata. — Non solamente già erasi dagl'Italiani (3) sostenuta l'opinione di cui si dà merito speciale ai giureconsulti Tedeschi, ma erasi anche accesa, or fa più d'un secolo, una viva polemica sovra quel punto. Contrarii pareri si tennero da uomini di gran dottrina; Guido Grandi e Bernardo Tanucci, illustre il

(1) Ved. gli articoli intorno a quest'opera, scritti dal sig. professore Capei ed inserti nell'*Antologia* di Firenze.

(2) Nell'appendice alla *Introduction générale à l'histoire du droit*, p. 367.

(3) Donato Antonio d'Asti: *Dell'uso e dell'autorità della ragion civile* ecc. libro 2.

primo per gli studii matematici, chiamato il secondo al ministero di Napoli sotto il re Carlo III, furono i principali contendenti (1). Lo statista fu vinto dal geometra, e si ebbe per accertato che il diritto romano non era mai intieramente scomparso tra i Latini sotto lo scettro dei Barbari. Era dunque dovere che chi si occupava intorno alle vicende della nostra antica legislazione, non passasse sotto silenzio il merito di quegli Italiani che i primi destarono tal controversia. Nè poteva dirsi difficile l'averne contezza; perocchè la controversia è narrata in disteso nella storia della letteratura italiana del Tiraboschi (2), che non è lecito ignorare quando si vuol parlare di cose accadute in Italia.

Si è detto che il signor di Savigny aveva portato all'evidenza la dimostrazione che l'osservanza del diritto romano non era cessata in Italia sotto il governo dei Longobardi e dei Franchi. Vuolsi ora aggiungere che a lui non mancarono, nel condurre quel riputatissimo lavoro, materiali preziosi preparati e disposti da parecchi dotti italiani. Ed egli valendosene con accurata critica e con fino accorgimento ha grandemente giovato alla storia particolare della scienza delle leggi, non meno che a quella dell'universale umano incivilimento. Importantissimi documenti a lui vennero forniti dalle più ragguardevoli

(1) Tanucci sosteneva essersi smarrita durante la dominazione barbarica ogni traccia di diritto romano. Grandi il contrario.

(2) Lib. 4, cap. 6.

biblioteche d'Italia, e singolarmente da quella di Torino (1).

I limiti dell'opera nostra non consentono che si entri nell'analisi delle prove addotte a dimostrare che sia a Roma, sia nell'esarcato di Ravenna, sia perfin nei paesi soggiogati dai Longobardi sempre si conservò la tradizione di molte parti del diritto romano. Il signor di Savigny svolse siffattamente questa parte di storia, che oggidì non rimarrebbe più che a spigolare nel campo dov'egli ha abbondantemente mietuto. La continuazione delle idee romane, benchè coperte dalla caligine dei tempi e sformate dalla ignoranza degli uomini, è il fatto che sovra ogni altro serve a spiegare come in Italia meno fitta che altrove sia sempre stata la barbarie, e come qui più presto che altrove sia risorta dalle tenebre la luce della civiltà, che poscia rischiarò tutta Europa.

Non sarà inutile per avventura il far parola del modo, nel quale si riprodussero tra le mani degli studiosi i varii libri delle compilazioni Giustinianee. E meglio che io non potrei fare, ciò fu descritto da uno scrittore versatissimo in questa parte di storica erudizione, del quale riferirò le parole (2).

(1) Savigny: *Storia del diritto romano nel medio evo* — nell'appendice. V. la traduzione accuratissima dell'opera dell'illustre Tedesco fattasi dal sig. cav. avv. Emmanuele Bollati, stampata in Torino (1854-57). Nel 3° volume il traduttore aggiunse note importanti ed una prefazione alle chiose tratte dal manoscritto torinese. — Nell'appendice a questo nostro primo volume si troveranno altre chiose antichissime ed inedite sul diritto romano che non furono conosciute dal sig. di Savigny.

(2) Articolo del sig. conte Carlo di Vesme, inserto nel giornale in-

« Il libro delle Istituzioni solo fra i volumi della giurisprudenza Giustinianea ne pervenne quale era uscito dalle mani de'suoi autori. L'opera del Digesto poco intesa, e meno adoperata, fu maggiormente negletta, e sembra che sarebbe in gran parte perita se la fortuna non ne avesse conservato colle Pandette fiorentine (1) un esemplare presso che intero ed antichissimo di quel monumento della romana civile sapienza (2).

Vieppiù guasto e scemato ne pervenne il Codice, il quale, per le istesse cagioni che rendettero nel medio evo meno frequente l'uso dei Digesti, fu, da tempi antichissimi ed anteriori alla scuola di Bologna, di cui parlerassi più sotto, diviso in due parti; sicchè i soli primi nove libri comunemente si trascrivevano, e servivano agli usi della scuola e del foro, ommet-

titolato: *Annali di giurisprudenza,* che si pubblica in Torino. Fascicolo di novembre 1838.

(1) Ved. l'opuscolo intitolato: *Quatuor folia antiquissimi alicuius Digestorum codicis rescripta, Neapoli nuper reperta, nunc primum edita ab erud. Theod. Gaupp U. J. D. et P. P. E. in universitate Vratislaviensi:* Vratislaviæ 1823.

L'editore ascrive questo palimsesto a un tempo di poco posteriore all'epoca presunta delle Pandette fiorentine, cioè alla metà circa del VII secolo.

(2) Una capricciosa divisione del Digesto s'introdusse nelle scuole dopo il risorgimento degli studii della giurisprudenza, e fu tenuta nelle edizioni del 15° e del 16° secolo. Si disse *Digestum vetus* la parte compresa tra il primo libro ed il titolo 2° del ventiquattresimo; *Infortiatum* quella contenuta tra il titolo 3° di detto libro sino al fine del libro trentottesimo; di là sino al compimento della compilazione si disse *Digestum novum.*

Ved. sovra questa distribuzione il Savigny al cap. 22 del l. c.

tendosi nondimeno anche in questi le leggi duplicate, e le numerose costituzioni greche.

Gli ultimi tre libri, riguardanti principalmente il diritto pubblico e quindi meno utili all'esercizio della giurisprudenza privata, e poco intesi, erano al tutto abbandonati, e rimasero ignoti per modo che dal VII secolo fino al tempo delle scuole di Bologna non se ne trova alcuna citazione od altra distinta memoria.

È incerto d'onde al risorgere dello studio della giurisprudenza romana si traessero questi ultimi libri da sì lungo intervallo perduti, ma è verisimile che si avessero dagli archivii della chiesa di Roma o forse da Ravenna.

Non solo in Occidente, ma anche in Oriente subito dopo la morte di Giustiniano le *Novelle* di lui andarono confuse, e vi si aggiunsero parecchie costituzioni dei suoi successori ».

Dopo di aver parlato de' testi del diritto romano, non aggiungerò l'indicazione di tutte le opere di giurisprudenza, vale a dire compilazioni ed epiloghi (1), che eransi conservati al tempo del risorgimento di questi studii. Nell'istoria del Savigny e nella citata sposizione del Vesme chi brama di aver piena contezza di quei molti particolari, che troppo lungo

(1) Nel libro pubblicato dal sig. C. E. Zachariæ col titolo: *Historiæ iuris Græco-Romani delineatio*: Heidelbergæ 1839, cap. II, p. 56, leggesi: *leges in Basilica atque enchiridia ab imperatoribus edita relatas, et novellas constitutiones Leonis et insequentium imperatorum iudices inde a sæc.* X *in causis decidendis unice sequebantur.*

sarebbe qui l'inserire, troverà ampio corredo di non volgare dottrina.

Alcune considerazioni sovra tutte valgono a chiarire i mezzi, co' quali il diritto romano si conservò frammezzo a tanta varietà di costumanze straniere introdottesi in Italia. Primieramente è da rammentare l'uso costante tenuto dagli ecclesiastici di attenersi a quella legge nel regolare gli atti civili sottoposti dai fedeli al loro giudizio. Di ciò fanno ampia testimonianza le lettere di san Gregorio il Grande, nelle quali si leggono alcuni tratti intieri del diritto romano, e la legge centesima del sesto libro (1) di Liutprando re de' Longobardi, che dà per ammesso, che il vedovo entrato negli ordini sagri passa all'osservanza di una nuova legge, la quale non può essere altra fuori che la romana (2); per ultimo la costituzione di Lodovico il Pio, che ordina espressamente, tutto il clero ed il patrimonio della Chiesa doversi reggere colle leggi romane. Eranvi, è vero, alcune eccezioni o d'individui ascritti al clero che rinunciavano a quella legge, o di monasteri per titolo di fondazione assoggettati alla tutela de' principi Longobardi, come quel di Farfa, che ubbidivano al diritto Longobardo. Ma l'eccezione appunto confermava la regola, e cessava nel caso che si dovesse far lite con altri ecclesiastici viventi secondo la legge

(1) È la legge 155 nell'edizione inserta ne' *Monumenta historiæ patriæ* dal conte di Vesme.

(2) Ved. Grandi: *Epistola de Pandectis ad Averranium* nº 10. Muratori nella nota alla citata legge di Liutprando.

romana. Di più i Longobardi avevano con espresse parole riconosciuto l'esistenza legale dell'antico diritto romano, mentre lo stesso Liutprando, alla legge 37 del libro sovra citato (1), ordinava che i titoli e le obbligazioni si avessero a ridurre in iscritti secondo la legge romana se ad essa riguardavano, ponendo sulla stessa linea il diritto Longobardico e quel di Roma.

Vuolsi inoltre por mente all'autorità attribuita alla lunga consuetudine, che pigliava forza di vera legge ogni qual volta non venisse a contrasto cogli interessi degli stranieri dominatori; anzi Carlo Magno con una costituzione espressa riconobbe la potenza delle usanze nazionali (2), ed infuse novella vita in quegli istituti, che non erano stati validati, ma solo si tolleravano dai Longobardi. Questa è forse la legge che rinnovò il fondamento della civiltà italiana, e che congiunse ciò che era stato con quello che doveva venire. Ed il più dei problemi, che ancor rimangono a sciogliersi nella storia dei bassi tempi in Italia, si faranno meno oscuri, se si avvertirà alla potenza delle consuetudini riconosciute.

Quantunque non si fosse perduta ogni notizia di diritto romano, fu per altro maraviglioso spettacolo quello dello studio risorto ad un tratto della ragione civile. Non mancarono a far più illustre quell'epoca nè il corredo dei molti codici poco prima scoperti,

(1) Che è la 91 nella citata edizione del conte Vesme.

(2) *Ut longa consuetudo, quæ auctoritatem publicam non impedit, pro lege servetur*. Ap. Muratori R. I. S., T. 1, P. 2, l. 148.

nè la voce solenne di un venerato maestro, nè la condizione di tempi in cui si anelava a stringere i legami di fratellanza fra tutti gli Italiani desiderosi di ridursi agli antichi esempii romani, e mossi da quell'istinto di independenza, che precede sempre il momento della rigenerazione di un popolo.

La cronica dell'abate di Ursperg, che visse in tempi non molto lontani dal risorgimento degli studii del diritto romano, così narra l'istituzione della scuola di Bologna. — « In quel tempo » si legge « il signor « Irnerio (1), alla richiesta della contessa Matilde, « rinnovò lo studio dei libri delle leggi che da lungo « tempo erano stati negletti. Egli li divise secondo « l'ordine osservato nella compilazione dell'impe- « ratore Giustiniano di santa memoria, facendosi « appena lecito d'interporvi qualche parola. Vi si « trovano le Istituzioni di quell'imperatore, che « formano come il principio dell'introduzione al « diritto civile. Gli editti dei Pretori e degli Edili « curuli, che ampliarono la ragione e l'autorità di « quel diritto, sono contenuti nel libro delle Pandette, « cioè nel Digesto. Conviene aggiungere il libro del « Codice, nel quale stanno registrate le costituzioni « degli imperatori. Il quarto libro si è quello delle

(1) Non dubitiamo di riconoscere Irnerio qual vero ristauratore degli studii della giurisprudenza romana. Molti gli danno per compagno in quella gloria Lanfranco, che poi divenne abate del monastero del *Bec* in Normandia. Forse questi fu il primo a tentare la grande impresa della rinnovazione di cotali studii, ma poscia, abbandonato il mondo, lasciò che Irnerio la compisse; e chi la compì si ebbe a capo della scuola.

« Autentiche (1) che Giustiniano fece ancora per « correggere e supplire le leggi imperiali ».

Raccogliesi da questo racconto, che il rinnovamento della legislazione mercè del ripreso studio della giurisprudenza romana fu promosso da una principessa che per la coltura dell'ingegno, e per l'alleanza tenuta colla Sede di Roma era più d'ogni altro in grado di giudicare l'indole dei tempi, e la qualità degli elementi scientifici di che si poteva allora disporre. Cotale invito spiega eziandio facilmente, come un semplice privato, quale era Irnerio, siasi ad un tratto trovato in capo ad una scuola che da se solo non avrebbe potuto istituire. Dunque egli è da Matilde contessa di Toscana che la posterità dee riconoscere l'immenso beneficio del risorgimento della ragion civile (2), senza nulla però scemare della lode dovuta

(1) Cioè la collezione delle Novelle, dalle quali si cavarono le Autentiche che ancor di presente si leggono aggiunte ai varii titoli del Codice.

(2) « Credette il Sigonio che s'ingannasse l'Urspergense nell'attribuir « questa gloria alla contessa Matilda che era già defunta. Ma l'Ursper- « gense, che aveva all'anno 1115 riferita la morte d'essa contessa, ben « sapeva ch'essa nell'anno 1126 non era in vita. Però volle dire che « Guarnieri fioriva in questi tempi, ma che molto prima, ad istanza di « Matilda aveva intrapreso di spiegare i Digesti e le altre leggi di Giu- « stiniano ».

Così il Muratori (*Annali d'Italia* all'anno 1116), col quale noi pienamente consentiamo.

Ved. Fiorentini: *Memorie della gran contessa Matilde*, p. 336 della 2da edizione: Lucca 1756.

Due recentissime opere debbonsi ancora ricordare intorno a questa famosa Principessa: *La contessa Matilde e i Romani Pontefici, per Don Luigi Tosti cassinese.* — Firenze 1859.

La grande italienne, Mathilde de Toscane, par Amédée Renée. — Paris 1859.

ad Irnerio, che si mostrò atto a rispondere alla necessità dei tempi, ed all'impulso di un principe che voleva obbedirvi.

Anche nella scuola di Ravenna erasi ripreso lo studio del diritto romano. San Pier Damiano narra le dispute animatissime che ivi si facevano sopra il modo di computare i gradi di parentela secondo la ragione civile, od il gius canonico; ed adduce le citazioni di varii tratti delle istituzioni di Giustiniano (1).

Appena è poi necessario che qui si aggiunga essere suppositizio il decreto dell'imperatore Lotario II che nel 1138 serbava in vigore il solo diritto romano. L'esame critico (2) che se n'è fatto ha dimostrata la falsità di quel documento.

Nessun più esteso ragguaglio ne tramandò l'istoria di quell'importantissimo avvenimento della rinnovazione della giurisprudenza. E non è meraviglia che poco siasene lasciato scritto dai contemporanei in tempi rozzi ed agitatissimi, se anche in età assai più incivilite e tranquille poco si badò dagli storici alle mutazioni che occorrevano nell'ordine civile. Anzi può dirsi quasi proprio dei tempi nostri il merito di avere chiamato la Storia ad occuparsi del progresso

(1) V. tra le opere di S. Pier Damiano quella intitolata: —*De Parentelæ gradibus ad Joannem episcopum.*

Il Santo scrisse questo libro mentre stava in Ravenna, nel quale fa conoscere doversi osservare i gradi della parentela a tenore delle leggi canoniche e non secondo l'opinione dei giureconsulti de' suoi tempi. A questo libro è unita una sua dissertazione *de gradibus cognationis.*

(2) Lindenbrog, Brenckmann, Grandi.

sociale, piuttosto che di sterili descrizioni di battaglie, d'intrighi e di genealogie.

La celebrità della scuola di Bologna s'alzò in breve siffattamente, che in essa si venne a fermare il centro del pubblico insegnamento di tutta l'Italia. Crescevano colà que' dottori di leggi, che furono poco dopo chiamati a sedere nei consigli dell'imperatore. I quattro dottori che assistevano Federigo nella dieta di Roncaglia se non seppero ordinar bene i fondamenti del diritto pubblico italiano, posero almeno in onore la giurisprudenza con farla divenire arbitra degli ordinamenti politici. Ma di ciò tratteremo in appresso parlando degli istituti feudali.

Allo studio del diritto romano non tardò ad opporsi quello delle leggi canoniche. Eransi gli ecclesiastici giovati nei tempi più antichi delle leggi di Roma, come si è detto, ma quando ebbero una legge loro particolare, questa anzichè quelle presero a favorire.

Siffatta rivalità si mostrò apertamente allora quando l'insegnamento del diritto civile s'introdusse nell'università di Parigi. Sebbene questa parte di storia tocca specialmente alla Francia, conviene nondimeno ragionarne per la stretta connessione che essa tiene coll'Italia, sede principalissima del diritto canonico.

Già fin dall'anno 1163 nel concilio di Tours Papa Alessandro III aveva proibito ai religiosi professi di studiare ragione civile in Parigi. Papa Onorio III cominciò ad allargare cotale proibizione a tutti i preti che avevano cura d'anime, e dopo colla famosa decretale *Super specula* vietò all'Università di

Parigi di tenere cattedra di diritto civile romano (1).

Dispiacque grandemente in Francia il divieto, e non fu se non col tempo che vi si acquietarono gli animi (2).

Degnissimo dell'attenzione dei politici e degli storici è il modo pronto e spedito, con che tosto dopo il suo risorgimento il diritto romano penetrò nei più lontani paesi d'Europa, non mai stati soggetti all'imperio di Roma. Così alla sapienza civile si aprirono quelle vie, che erano rimaste chiuse alle aquile vincitrici del popolo conquistatore. In molti di tali luo-

(1) Capit. 28 *de privilegiis* nelle Decretali di Gregorio IX. Vedasi l'edizione procuratane dal Richter, dove questo e moltissimi altri testi di decretali, trovansi in aspetto diverso da quel che hanno nelle volgari edizioni, essendo restituiti all'originale loro composizione senza veruna lacuna.

(2) Come ne accerta Stefano Pasquier dicendo che la *promotion du droit des Romains en France doit beaucoup à l'opiniastreté du peuple, encore que par traicte de temps il se soit rangé dans Paris aux défenses du Pape Honoré.*

Recherches de la France, liv. 9, chap. 37.

Un uomo privilegiato delle più belle doti della mente e del cuore, e la cui morte immatura potè per più d'un rispetto chiamarsi pubblica sventura, monsignor Giovanni Corboli-Bussi mi fu cortese di varie e profonde osservazioni su questo punto della Storia dei Papi e scostandosi in parte dalla mia opinione, mi volle comunicare i fondamenti della sua. Io credo pregio dell'opera il riferire nell'appendice a questo primo volume quanto mi scrisse l'illustre e compianto amico e congiunto, di Roma il 19 maggio 1839. I lettori, non ne dubito, mi sapranno grado di porgere loro una serie di preziose notizie e di gravi considerazioni sopra la ragione degli studii del diritto civile sotto il governo dei Papi. E ciò pare non sarà senza frutto anche confrontandolo con ciò che intorno alle Università di Roma e di Perugia scrisse il Savigny nel capitolo XXI della lodata sua Storia del Diritto romano nel medio evo (traduzione del Bollati, vol. I, pag. 621 e seguenti).

ghi quel diritto diventò legge generale del paese, in tutti ebbe autorità morale di tanta forza, che alle leggi positive potevasi pareggiare. Arturo Duck nel suo libro *de usu et auctoritate iuris civilis Romanorum in dominiis Principum Christianorum* ha raccolto con gran diligenza le prove di questa generale diffusione. Noi ci restringeremo in due esempii di paesi sovra ogni altro ritrosi a cedere agli usi stranieri, i quali accolsero la legge romana come precetto di ragione assoluta. L'Inghilterra l'annovera tra le fonti della sua giurisprudenza, come costumanza immemoriale (1); la Francia sino dai primi giorni del risorgimento dello studio delle leggi accolse il testo romano con grande ossequio, e diedegli l'autorità anche frammezzo a quelle *costume* tanto da esso diverse. Così il più caldo difensore dei vecchi usi di Francia, Carlo Du Moulin, ebbe a riconoscere che conveniva attenersi in molte parti a quel testo (2).

Si notino le due qualità di *ragionevole* e di *compiuto*, che sono appunto quelle per cui la legge romana si solleva sulle giurisprudenze d'antica origine germanica, le quali molti punti lasciavano indecisi,

(1) Da un passo di S. Bernardo nella vita di S. Malachia (nº 8) si ricava come già d'allora la notizia delle leggi romane si fosse spinta fino nell'ultima Irlanda di cui era vescovo S. Malachia: *Fiunt de medio barbaræ leges, romanæ introducuntur* ecc. Onde si vede che l'introduzione delle leggi romane riputavasi qual mezzo di salutare incivilimento.

(2) *Sed quia ius* (*iustinianæum*) *a sapientissimis viris ordinatum, tam est æquum, rationabile et undequaque absolutum ut omnium fere Christianorum gentium usu et approbatione commune sit effectum.*

Commentar. in Consuetud. Parisiens. tit. 1, n. 110.

e alla costanza dell'uso deferivano assai più che non all'intimo senso della ragione.

Crescendo la civiltà, crebbe anche dapertutto la stima delle leggi romane, che parvero adatte ad ogni condizione di stati e di popoli. Così la corrispondenza morale tra tutti gli uomini, caldamente raccomandata dagli Stoici, si pose in effetto anche col mezzo della giurisprudenza composta da uomini addetti a quella filosofia. Così, per quanto siensi mutate e migliorate le forme delle leggi civili, la moralità loro si spiega anche oggidì coi principii del diritto romano.

Il moto attivissimo degli studii procedeva in quei tempi dalle università, nelle quali convenivano i più sublimi intelletti ad ammaestrare la più ardita gioventù. Al desiderio della dottrina s'accoppiava l'amor della patria, emersa dalle tenebre della barbarie.

Le ultime scintille dell'umano sapere eransi conservate nelle scuole monastiche. Di gran rinomanza era stata quella del monistero di san Colombano a Bobbio. Oltre a quel santo, che fu uomo di molte e profonde lettere, stettero in Bobbio varii monaci, fra i quali il celebre Dungallo, partiti dal monistero di Jona nelle Ebridi, e vi portarono alcuni manoscritti rarissimi. Di Bobbio vennero que' preziosi *palimsesti,* della cui scoperta giustamente l'età nostra si onora. L'illustre Gerberto, divenuto poscia pontefice col nome di Silvestro II, aveva colà chiamato un gran concorso di scolari. Attone vescovo di Vercelli, dottissimo per il tempo in cui visse (nel se-

colo x), aveva stabilito parecchie scuole nella sua diocesi, ed ordinava che nelle ville i ragazzi del popolo dovessero dai preti venir istruiti gratuitamente negli elementi delle lettere (1).

Credono alcuni che la prima origine delle università si abbia a dedurre dall'ordinamento della istruzione pubblica fatto dall'imperatore Lotario dopo l'anno 823. Ma la vera restaurazione degli studii non mosse se non dal tempo in cui si ridestarono gli spiriti della comunale indipendenza, quando rinàcque l'ordine sociale, e l'italica autonomia (2).

Con vivi colori e con lineamenti precisi si ritrasse dal signor di Savigny (3) il quadro delle vicende delle famose scuole d'Italia e di Francia, cui davansi nome d'*Università di leggi*. Non mi attenterò di crescer lume a così splendido prospetto, ma solo ne ritrarrò quel tanto che è indispensabile a sapersi da chi attende alla storia generale della legislazione.

Le due più celebri università per la scienza delle leggi furono senza dubbio in Italia quelle di Bologna e di Padova. La prima fu per così dire la madre patria dell'insegnamento, e di là si trasse una colonia di professori è di scolari, che fondarono verso il

(1) Ecco le autorevoli parole del venerabile vescovo di Vercelli nel *Capitolare* che contiene l'ordine anzidetto: *Ignorantia mater cunctorum errorum maxime a sacerdotibus Dei vitanda est qui docendi officium in populis susceperunt;* cito l'edizione di Vercelli del 1768 in-fol. vol. 2.

(2) Ved. *Lezione accademica di Prospero Balbo intorno alla storia dell'università di Torino*, nel volume 29 degli atti della R. accademia delle scienze di Torino.

(3) *Storia del diritto romano nel medio evo*, cap. 21.

1222 l'università di Padova. Di spesso accadeva che i maestri e gli studenti passassero dall'una all'altra, sopratutto in quei tempi, nei quali per le acerbe discordie civili le parti nemiche, secondo la vicenda dei casi, o cacciavano dalla patria i loro avversarii o ne erano cacciati. In questo variar di fortuna s'avvolgevano anche gli stranieri. Così Dante, esule da Firenze, venne a studio in Bologna, e ne partì pochi mesi dopo, al momento in cui quella città stringeva alleanza colla parte a lui contraria, signoreggiante Firenze. Rifuggiossi quindi in Padova (1), donde poscia si condusse in Parigi a udire Sigieri riputatissimo lettore di teologia.

Dopo queste università più famose, alle quali stette di paro per le scienze mediche la scuola di Salerno, furono in Italia molti studii generali, come quelli di Pisa, di Vicenza, di Vercelli, d'Arezzo, di Ferrara, di Roma, di Napoli, di Perugia, di Piacenza, di Modena, di Reggio, di Pavia e di Torino. Vi fu pure studio in Novara, secondo che l'additano gli statuti di quella città (2); tale studio non ricordato dal signor di Savigny fioriva singolarmente verso il 1400.

E per aggiungere ancora qualche tratto non abbastanza discorso dal medesimo autore, rammenteremo che lo studio di Vercelli ebbe tra' suoi professori Uberto di Bobbio, giureconsulto chiamato a consul-

(1) Cesare Balbo: *Vita di Dante*, vol. 2°, capi 3 e 4.

(2) Si ha presso il Morbio: *Storie dei municipii italiani* (vol. 2, p. 27), lo statuto di che parliamo.

tare sul diritto di reggenza pretesa da Bianca di Castiglia madre di san Lodovico re di Francia. Il parere di lui, favorevole alla regina, fu seguito, e non è guari che in una discussione politica se n'è invocata l'autorità (1).

Nè per me si tralascierà dal notare a lode della mia patria, che fin dal suo nascere l'università di Torino non tardò a far di sè bella mostra per il grido de' professori che in essa leggevano ragion civile. Bertolino de' Bertoni abbandonò lo studio di Pavia per tener cattedra in Torino nel 1404. Vi ebbero pure seggio i due illustri giureconsulti Cristoforo Castiglione e Signorino degli Omodei (2), amendue compresi nel novero aggiunto alla storia del Savigny. Il papa e l'imperatore, seguendo l'usanza che voleva raccomandati gli studii alle due supreme podestà del mondo, fregiarono de' loro privilegii l'università di Torino, alla quale i principi di Savoja, ad imitazione di quel che facevasi dai re di Francia rispetto all'università di Parigi, diedero titolo di figlia.

Succedeva talvolta che si aprissero università all'intento di accrescere il numero degli abitanti e gli agii delle città. Con somma facilità si provvedeva allora onde invitar gente d'ogni maniera, che per applicarsi agli esercizii delle lettere si partivano dalle native contrade ed accorrevano colà dove si raccoglieva maggior frutto di dottrina.

(1) Prospero Balbo: *Lezione intorno alla storia dell'università di Torino.*

(2) Datta: *Storia dei Principi di Savoia del ramo d'Acaia:* lib. 4, cap. 2.

Narra Matteo Villani (1) che « valicata la mortalità,
« e rassicurati alquanto i cittadini che avevano a go-
« vernare il comune di Firenze, volendo trarre gente
« alla nostra città in fama ed in onore, e dare ma-
« teria a savii cittadini di essere scienziati e virtuosi,
« con buono consiglio il Comune provvide e mise in
« opera che in Firenze fosse generale studio di ca-
« duna scienza, di legge canonica e civile, e di teo-
« logia. Ed a ciò fare s'ordinò ufficiali, e la moneta
« che bisognava ad avere i dottori delle scienze .....
« e piuvicossi lo studio per tutta Italia ..... e man-
« dato il Comune al papa e a cardinali a impetrar
« privilegio di potere conventare in Firenze in ca-
« duna facoltà di scienze, ed avere la immunità e
« onori che hanno gli altri istudii generali di santa
« Chiesa, il papa Clemente VI con suoi fratelli car-
« dinali..... concedettero al nostro comune privilegio
« che nella città di Firenze si potesse dottorare e
« maestrare in teologia, e in tutte le facultadi delle
« scienze generalmente, e attribui tutte le franchigie
« e onori al detto studio che più pienamente avesse
« da santa Chiesa, Parigi, Bologna o alcuna altra
« città di cristiani ».

Imparasi da questo racconto quali norme si osservassero nell'ordinare le università e gli studii generali a mezzo il secolo XIV (1348).

Così si aggiunge al numero delle università italiane quella di Firenze, che fu di breve durata, poichè, venuta Pisa in potere de' Fiorentini, lo studio che

(1) *Istorie*: lib. 1, cap. 8.

ivi era più frequentato e famoso attrasse a sè quello della città dominante, e di due un solo se ne fece, nel 1472.

In questi splendidi alberghi della scienza non si cercava solamente l'insegnamento della dottrina, ma l'autorità eziandio della legge. Poichè fu risorto lo studio del diritto romano ed in esso per comune consentimento venne riconosciuto il principio unico ed universale della vera legislazione italiana, si dovette ricorrere a coloro che lo intendevano e lo spiegavano per avere le regole necessarie alle occorrenze dei casi.

I soli dottori o maestri della facoltà di leggi potevano adempiere quell'ufficio; onde essi divennero i soli depositarii della ragion civile di cui interpretavano solennemente i precetti. E veggiamo che fin dal 1158 in quella famosa dieta di Roncaglia, nella quale Federico I volle riordinare il governo e rassodare la sua podestà nelle provincie italiane, come diremo in appresso, le scuole erano tenute per l'organo vero della legge, e l'imperatore s'affidava nei professori come in egregii ministri del suo reggimento (1).

Rarissime erano le constituzioni imperiali che provvedessero per l'università dei casi, e mutassero od aggiungessero alcuna cosa al testo delle leggi antiche; ma quando accadeva di farne, l'imperatore, per promulgare i nuovi suoi ordini, li mandava

(1) Constitut. *Habita*, cod. *Ne filius pro patre... quorum scientia totus illuminatur mundus, et ad obediendum Deo et nobis eius ministris vita subiectorum informatur.*

all'università, commettendo ai dottori di registrarli nel volume del codice Giustiniano in appendice alle novelle. La stessa forma usarono i Pontefici per la promulgazione delle loro collezioni di decretali. Furono quindi per molti secoli le grandi università di leggi il centro d'ogni moto di legislazione generale, da cui si dipartivano soltanto gli statuti municipali, che spogli del carattere d'universalità si ristringevano a provvedere sulle emergenze particolari di ciascun comune.

Ma non che a Bologna o a Padova o in altrettali sedi di studii generali, in quasi tutte le città di maggior riguardo v'era un collegio di giureconsulti privilegiato di singolari diritti. Costituiva esso un vero tribunal civile, al quale chi voleva ricorrere lo poteva liberamente, e talvolta somministrava gli arbitri sulle liti pendenti nel foro ordinario. Gran soccorso veniva dal voto di questi uomini istruiti nella scienza delle leggi quando i più dei tribunali consistevano in un sol giudice spesso sfornito d'ogni sapere, ed accessibile per ogni lato alle voglie di chi aveva interesse a farlo prevaricare.

La giurisprudenza civile, anzichè riputarla semplice oggetto di pratica, era allora coltivata ed applicata con precisione scientifica. Essa poi in tanto maggior pregio tenevasi quanto più frequente era l'uso di adoperarla nei negozii di stato. Al giudizio dei giureconsulti erano sottoposte le più ardue quistioni sul governo dei popoli. Troviamo per esempio che Baldo definiva i casi nei quali la guerra può

ravvisarsi giusta (1); che Alciato esaminava i diritti di sovranità e d'independenza di varii principati di Italia e di Germania (2). Sappiamo che i collegii dei dottori di Perugia, di Bologna e di Padova, richiesti dalla Casa de' Farnesi, consultarono sulla vertenza della successione al trono di Portogallo. E per parlare di cose a noi più vicine, la causa del Monferrato tra il Duca di Savoia e quel di Mantova fu trattata intieramente secondo i principii del diritto da valenti giureconsulti. Nè pare che allora gli affari procedessero in tal parte men bene di quel che vanno oggidì, anzi i fondamenti dell'ordine sociale europeo furono posti appunto in que' secoli.

La scienza cui si dà nome di diritto pubblico e di diritto delle genti, non si era ai tempi di che parliamo disgiunta peranco dalle nude teoriche del diritto romano. Fu un italiano, Alberico Gentile, quegli che, come vedremo nel seguito di questa storia, sul finire del XVI secolo sgombrò il primo le vie della dottrina propria singolarmente a quegli usi, e scrisse un libro che porta lo stesso titolo e comprende ad un dipresso le proporzioni medesime che quel di Grozio pubblicato nel secolo seguente (3).

(1) 5 *Consil.* 429.

(2) 9 *Consil.* 132.

(3) Schilter nella prefazione al commentario di Boeclero sul libro *de iure belli et pacis* di Grozio, così scrive (p. 24): *Covarruviæ et Vasquio inter recentiores iureconsultos Grotius plurimum debet, ut fatetur, neque parum Bodino et Hotomanno; sed in primis Alberico Gentili qui serio institit hanc viam, collectis diligenter veluti in communes locos, quamquam non adeo accurate digestis, huius argumenti copiis.*

Poichè abbiam pronunziato il nome di alcuni interpreti del diritto romano, egli è omai tempo di parlare di quegli uomini che tutta impiegarono la vita nello studiare e nello insegnare le leggi antiche di Roma in mezzo alla società moderna. Grande fu la loro autorità, nobile quant'altra mai la loro vocazione. Furono dessi i primi tra gli scrittori, i primi tra i maestri, i primi tra i difensori della rinata civiltà. Da loro fu diffusa la voce della vera ragione civile, e sparso il seme dell'utile erudizione (1).

Debbesi in essi ammirare, ripeterò con un chiarissimo giureconsulto Tedesco nostro contemporaneo (2), non solamente l'acume dell'ingegno, ma anche la costanza d'animo, mentre, sprovveduti di tutti quasi i soccorsi che ora si posseggono, cercavano in voluminosissimi, e spesso scorrettissimi manoscritti le sparse membra della scienza, e le ordi-

(1) Il signor E. Quinet nella sua opera sopra le rivoluzioni d'Italia volle dimostrare *come perì la coscienza del diritto*. Sotto questa rubrica di non precisa, anzi d'elastica intelligenza, e fatto per isvegliare certe curiosità l'autore dice « Que la science des glossateurs « ingénus du XI et du XII siècle était une intuition; elle naissait de « l'idée que l'Empire Romain durerait toujours, et qu'ils interpretaient « la justice en son nom. Ce qui a été pour les modernes le résultat « d'une immense travail, était pour les glossateurs italiens le fruit im- « médiat d'une inspiration naïve ». Non so qual giudizio faranno i severi giureconsulti di queste spiegazioni dell'arguto scrittore francese.

L'idea, o se meglio piace, la memoria della signoria di Roma antica formava in que' tempi il concetto legale primitivo dello stato politico. L'uso delle glose interlineari fu preso dai teologi che se ne servivano per l'interpretazione delle sagre Scritture.

(2) Gustavo Haenel nella prefazione al libro intitolato: *Dissensiones dominorum, controversiæ veterum iuris interpretum qui Glossatores vocantur*: Lipsiæ 1834.

navano insieme; e quelle parti, che apparivano tra sè contraddicenti conciliavano con tale perizia che anche oggidì nelle controversie del diritto e nelle forensi discussioni molte delle loro opinioni, senza che se ne citi l'autore, ci servono di guida. Così bene poi studiavano i testi delle antiche leggi, che li ritenevano nella memoria, e li spiegavano con sì grande dottrina e piacevolezza, che alle loro scuole concorrevano i più nobili giovani da ogni parte d'Europa.

Nelle scuole de' glosatori sta rinchiusa per così dire tutta la prima età della moderna legislazione. Il metodo di far glosa per ispiegare i testi, siccome il più ovvio ed il meno complicato, è antichissimo. Si sa che fin dai tempi più remoti si usava apporre note ai codici; le glose della biblioteca di Torino e dell'archivio capitolare di Vercelli che addurremo nell'appendice, ce ne porgono esempio. In un manoscritto del Codice nell'archivio del capitolo di Verona si leggono antiche postille scritte in greco, ed è a lamentare che finora sieno rimaste per la maggior parte inedite. Perchè una volta non si comunicherebbe a tutta Italia quell'intenso desiderio di scoprire i letterarii tesori, che muove tanti egregi Tedeschi ad intraprendere viaggi, ed a non risparmiare fatica per arricchire la scienza? Perchè noi possessori del campo dove sta nascosta tanta dovizia, lascieremo neghittosi che altri la tragga fuori con maggior lode, mentre noi potremmo cavarla con minore disagio e con non dissimile felicità? (1)

(1) Il meritamente lodato sig. cavaliere avvocato Bollati pubblicò in

Ma il discorrere di que' manoscritti appartiene piuttosto all'istoria dell'antica filologia legale, che non a quella della moderna legislazione. Sotto cotal rispetto basta il risalire ad Irnerio, vero capo della scuola della risorta giurisprudenza.

Le glose dapprima erano semplici note interlineari o marginali, intese più che ad altro a porgere la spiegazione grammaticale e specifica di una parola o di una frase. Quindi si allargarono, e si fecero ad indicare i parallelismi delle regole; di poi furono destinate a dichiarare il senso della legge. Queste ultime essendosi moltiplicate, se ne formò un comento continuo. I dottori poscia presero a trattare distintamente delle varie materie del diritto in forma di consulti (*consilia*). Finalmente occupando più vasto spazio si diedero a compilar trattati, a distendere commentarii, ed a proporre ingegnose e non sempre accurate interpretazioni.

Ognun de' giureconsulti più antichi facevasi a glosare per uso proprio, e gli scolari serbavano le glose de' loro maestri. Accorso Fiorentino intorno all'anno 1230 raccolse insieme tutte le glose de' giureconsulti da Irnerio in poi, e vi aggiunse le proprie (1).

calce al terzo volume della Storia del Savigny una glosa tratta da un manoscritto della R. Università di Torino. Forse questa glosa appartiene ad Irnerio, certo alla prima scuola di Bologna. Ivi, dice il sig. Bollati si rivela nel chiosatore una profonda cognizione dei fonti e per via di questa egli riesce molte volte ad una larga sintesi.

Nell'appendice si leggeranno importanti particolari sovra tali glose, che ci vennero forniti dalla somma cortesia dello stesso signor Bollati.

(1) Non dispiacerà, speriamo, ai lettori che si ponga nell'appendice un nostro scritto sulla glosa d'Accorso già stato pubblicato molti anni

Accorso, divenuto infatuato dell'antico diritto romano al punto di asserire che con esso potevasi supplire anche alla teologia (1), pose uno studio incredibile nel compiere quella raccolta, che ottenne per antonomasia il nome di *glossa*. Fra i glosatori, l'epoca dei quali sta rinchiusa tra i due sommi Irnerio ed Accorso, ebbero fama particolare Bulgaro, Martino Gosia, Jacopo ed Ugo, chiamati per eccellenza *i quattro dottori* per avere assistito Federigo I nella dieta di Roncaglia dianzi accennata, Rogerio, Alberico, Guglielmo da Cabriano, Placentino che dicesi essere stato il primo a portare in Francia lo studio delle leggi romane, Giovanni Bassiano, Pillio, Cipriano, Galgosio, Ottone, Lottario, Bandino, Burgondio, Vacario il primo a introdurre l'insegnamento del romano diritto in Inghilterra, Azone riputato ai suoi di per oracolo della giurisprudenza, Ugolino, Cacciavillano, Jacopo d'Ardizzone, Jacopo di Colombo, Jacopo di Baldovino, Tancredi, Carlo di Tocco, Rofredo d'Epifanio, e Pier delle Vigne illustre e sventurato cancelliere di Federico II.

sono negli Annali di Giurisprudenza che si stampavano in Torino sotto la direzione di uno dei più chiari intelletti che onorarono il foro torinese; vogliam dire Agostino Biagini a cui non mancò che il tempo e l'occasione per farsi conoscere quale egli era uno tra i più distinti giureconsulti filosofi d'Italia. Così ci è caro il consegnarne il nome in questo libro, a scrivere il quale egli ci confortava colla sua benigna attenzione e col suo savio consiglio.

(1) « *Ridicula est Accursii gloriatio in glossa ad l. 10, §. 2, ff.* « *de I. et I., nihil opus esse theologiæ studio ad cognoscenda divina,* « *ut quæ ex legum romanarum libris affatim queat peti* ».

Herman. Conringius de civili prudentia: cap. 3.

Chi fosse vago di conoscere alquanto delle opinioni di questi glosatori ne' punti più dubbiosi del diritto senza por mano alla farragine della glosa, troverà nel libro che abbiam citato poc'anzi delle *dissensioni dei dottori* ciò che basta a dare un idea dell'indole del loro stile, e della sottigliezza dei loro argomenti.

Dopo i glosatori comparvero i commentatori, meno acuti nello investigare, più prolissi nello scrivere. Quella schiettezza, dirassi anche un po' nuda, dei primi aveva con sè un certo vigore, che svegliava gl'ingegni; il metodo scolastico e la sterile abbondanza de' secondi gli assonnò. Non è a dire tuttavia che non sieno stati fra loro alcuni che anche oggidì si possono studiare con gran frutto, perchè svolsero alcune quistioni di diritto civile con tanta attenzione che non si ebbe l'eguale dai moderni. Celeberrimi furono tra i commentatori Bartolo e Baldo, e non ebbero scarsa lode tra altri molti, Bartolomeo Saliceto, Paolo di Castro, Luca di Penna, Giason del Mayno, Cino da Pistoia, Oltrado, Pietro di Bella Pertica, Raffaele Fulgosio, Raffaele Cumano ed Ippolito Riminaldo.

I giureconsulti di quella età, e quei che dopo presero ad imitarli, cercando meno di ricorrere al pretto testo della legge, come facevano i glosatori, che ad esporre complessi di dottrine pratiche, introdussero le loro opinioni nel foro. Esse vi furono ricevute con tale ossequio, che supplivano in certa guisa al diritto romano, ed agli statuti municipali.

Le opinioni conformi di molti dottori avevano forza

di legge. Odasi quello che scriveva Giovanni Nevizano (1), versatissimo in questa materia, sul principio del secolo XVI, al momento appunto in cui primeggiava l'autorità dei dottori. = « Il giudice » egli dice « debbe seguire l'opinione comune; non deve « cambiar la legge, ma osservarla strettamente. = Le « opinioni comuni nascono, crescono, invecchiano « nelle scuole; di là passano ne' giudizii e si cimen« tano. Così accade che durante un certo spazio di « tempo vi avrà un'opinione comune, che lascierà « poscia il campo ad un'opinione contraria. = Chia« masi opinione comune quella che raccoglie l'uni« versale suffragio nel caso in cui non apparisce chiaro « il senso della legge (2). Ma perchè questa opinione « prevalga alle dottrine particolari dei dottori, con« viene che si regga su qualche legge, sopratutto « bisogna entrare ben addentro nello spirito della « legge, poiché egli è in tal guisa unicamente che « se ne potrà bene afferrare il concetto. Incapperebbe « in vergogna chi ponesse mano alla glosa quando vi « è in pronto una legge. = Il glosatore pone insieme « la verità, ed il giudice debbe attenersi a quella (3). « L'opinione comune prevale anche ad una opinione « diversa che sembrasse più consona alla verità, e « non si distrugge per autorità di cose giudicate in

(1) *Sylva nuptialis*: Lugduni 1556, nella parte quinta intitolata: *Quomodo iudicandum.*

(2) *Et dicitur communis opinio de iure non apertè ab omnibus probata sententia:* l. c., lib. 5, n. 3.

(3) « Chi non sa cavalcare tengasi a l'arzone. *Ita debet iudex* tenersi « a le glose ». Id. ibid. n. 25.

« senso contrario. = Il giudice che la segue, va esente « da ogni rimprovero: essa lo assolve da qualunque « obbligo ».

Tutta quanta questa teoria dell'opinione comune, che sorge dalla pluralità delle opinioni individuali, che s'accomoda al movimento impresso nelle società umane, e che può mutarsi secondo il variar de' casi, riscontra assai bene col sistema di legislazione da alcuni dottissimi tedeschi ideato, che ricusa di assoggettarsi alla rigorosa precisione dei codici. Chi non s'accorda alla regola scritta e definita che s'incontra in que' codici, ma cerca invece d'istituire una certa tal quale specie d'equazione tra il moto degli affari, la varietà dei costumi e la disposizione della legge dovrà senza dubbio ricorrere in fine allo spediente dell'opinione comune, per evitare le irregolarità che di continuo sorgerebbero all'applicare la legge.

L'insufficienza dei testi di legge scritta, o per meglio dire, il non avere quelli ridotti in principii generali ed astratti fu la cagione per cui si aprì l'adito alla strana teoria dell'opinion comune. *Giustiniano ha per siffatto modo ristretto il nostro diritto*, soggiungeva lo stesso Nevizano, *che se fosse mancato il soccorso dei dottori, infiniti casi occorrenti alla giornata sarebbero rimasti indecisi* (1).

Quanto più crescevano di numero le opinioni dei dottori, tanto più nelle scuole si moltiplicavano le fazioni e le sêtte. Parteggiavasi animosamente da tutti

(1) L. c. n. 24.

i lati. Ma per sedare le caldezze degli animi e schivare le confusioni, si trovò un mezzo che nulla più aveva che fare colla ragione. La preferenza fu determinata coll'aritmetica; la quantità numerica delle opinioni era la sola considerata nel decidere da qual parte stesse il diritto. Il numero superiore era la ragione vincente.

A stabilire i gradi di maggiore o minore fiducia nelle allegazioni dei dottori si venne a distinguere l'*opinion comune*, dalla *più comune*, e dalla *comunissima* (1). Era una sragionevole combinazione di due principii opposti, l'incertezza e l'autorità.

Finalmente alcuni dei più illustri tribunali d'Italia videro che non si poteva più tollerare quel pessimo andazzo, e ch'era forza di ritornare all'esame razionale. Si fecero quindi non più a numerare i dottori, ma a pesar le ragioni ed i fatti. Fece allora mostra di sè la giurisprudenza de' giudicati, e se crediamo al cardinal De Luca, spositore erudito della pratica di un tribunale famoso, la Rota Romana, non rimanevano quasi più al suo tempo, cioè al secolo XVII, quistioni dubbiose in punto di diritto, giacchè l'opinione decidente trovavasi confermata col suggello della cosa giudicata (2).

Quella farragine di citazioni, quelle *litanie d'autorità* come le chiama lo stesso De Luca, andarono per buona sorte in disuso, ed in alcuni Stati d'Italia per non lasciare che il mal seme ripullulasse, si fece

(1) De Luca: *Relatio Romanæ Curiæ forensis:* disc. 46, n. 34.
(2) L. c. nn. 35 e 36.

espresso divieto agli avvocati di allegare nel foro i dottori (1).

Nell'istoria di questi interpreti e di questi dottori, non altrimenti che in tutto il corso delle istituzioni e delle opinioni che si associarono allo svolgimento della società umana, sempre si vede la causa del bene corrompersi via via, e discendere nel male. Il male a sua volta producendo necessità di riforme e di rimedii, fece risorgere con maggior forza il bene. E fra questo avvicendarsi di moti alternativamente progressivi e retrogradi l'umanità non si rimane dal migliorarsi, ma, come fu da altri ingegnosamente notato, ella si muove descrivendo una continua spirale.

Sul cominciar del XVI secolo spuntò in Italia la prima luce di quella giurisprudenza forbita dagli studii critici e filologici, che poi salì in tanto onore in Francia e in Olanda. Andrea Alciato, milanese, entrò in tale strada, ma vi fu seguito da pochi italiani, nè per noi si può vantare chi pareggi nella acuta investigazione e nella erudita illustrazione dei testi un Guglielmo Budeo, un Jacopo Cuiacio, un Gherardo Noodt, e tutta la scuola che camminò sulle tracce dei due Gotofredi.

Mal si confarebbe all'intento di quest'opera l'estendersi in notizie particolari e diffuse sulle vite e sugli scritti dei nostri dottori, non meno che sulle vicende dei varii sistemi da loro introdotti nel foro. Simile lavoro è già stato condotto con lunga cura e con

(1) Costituzioni di S. M. il re di Sardegna del 1729.

inestimabile diligenza dal signor di Savigny, il quale più che in nessun'altra parte, stimò con provvido accorgimento di soffermarsi su questa. Il libro di lui ne porge in sugosa brevità quanto più importa sapere a tale proposito. Egli ha in novella foggia disposta la storia letteraria del nostro diritto, e l'ha spiegata in parecchi punti difficili. Nè ha egli dissimulato le sorgenti italiane alle quali attinse felicemente, quali sono i libri del Pancirolo, del Sarti e del Facciolati, che contengono notizie molto estese sulle scuole, o su i professori, ed i giureconsulti i più celebri di Bologna e di Padova.

Quantunque non sia questo il luogo di parlare degli illustri spositori italiani delle vicende del diritto romano, non possiamo tuttavia a meno di nominare quasi per anticipazione il dotto, ingegnoso ed elegante autore de' tre libri delle origini del diritto romano, che fu come il precursore di questo genere di studii oramai tanto diffuso in Europa.

Già dagli stranieri venne osservato, che in *Germania non si tiene il Gravina in quella stima che pur si merita* (1). E veramente fu quegli il primo che tolse a discorrere la storia delle vicende del diritto romano, congiungendo le antichità di Roma colle scuole moderne, ed innestandovi non poche considerazioni piene della più sublime filosofia del diritto. Basta in prova citare i titoli dei primi capi del libro secondo di quella sua opera. Le quistioni

(1) Lerminier, citata *introduction générale* ecc. p. 185-86.

che ivi si trattano sono tutte di gran momento, e comprendono ogni parte dell'ordine morale e dell'ordine sociale. Ivi si parla diffatti della natura del bene e del male, ossia della giustizia e dell'ingiustizia naturale; della duplice legge di natura, vale a dire della legge comune a tutte le cose, e della legge propria dell'umanità; del maggior bene; dell'origine delle virtù secondo le leggi di natura; dei vizii; dei diritti dell'umana ragione; dell'origine della società degli uomini ecc. Se l'opera del Gravina fosse in oggi studiata quanto sel merita, varrebbe senza dubbio a chiarire quelle interminabili dispute che si aggirano intorno alla misura dei diritti e dei doveri degli uomini viventi in società. Le brevissime notizie delle vite dei dottori che si racchiudono in que' libri delle origini, non adempiono certamente i voti dei critici e degli eruditi, ma sono abbellite da tanta eleganza di concetti e di stile, che sotto tale aspetto possono proporsi a modello.

La rapida sposizione che abbiamo fatto delle principali considerazioni, che si affacciano alla mente di chi studia la storia del diritto romano al tempo del suo risorgimento basterà a persuadere il lettore del pregio in che vuol esser tenuta quella giurisprudenza.

La memoria dell'antica Roma fu l'alito di vita che trasse gli Italiani dal sonno mortale in cui gli avrebbero sepolti per sempre le invasioni barbariche.

L'idea romana è quella che domina ancora di presente la maggior parte delle legislazioni europee.

CAPO II.

LE LEGGI DEI BARBARI. — I FEUDI.

I barbari prendono stanza in Italia senza che la loro presenza muti l'aspetto delle antiche leggi, e distrugga affatto i vecchi istituti. Il governo dei Goti era troppo imbevuto delle idee romane per introdurre fogge novelle, e diverse da quelle colle quali essi secondando i desiderii degli indigeni avevano cercato di rassodare l'acquistato dominio. Le bande raccogliticce di Odoacre non ritenevano alcun carattere di nazione propria, e di forza congiunta per legame d'interessi durevoli; onde non fu regno, ma invasione il loro soggiorno in Italia. Si mostrano alla fine i Longobardi; non molti di numero, ma fieri ed ardimentosi quant'altri mai, essi non durarono lunga fatica a conquistare le province italiane dove il popolo era avvilito, il governo male disposto ed improvvido.

Non è questo il luogo di sciogliere una difficile quistione istorica molto agitata da moderni autori, e che non sembra ancora svolta in ogni sua parte,

quella cioè di sapere quale sia stata la vera condizione dei Latini durante il regno dei Longobardi. Si può tuttavia notare come un fatto non contestato, che dopo i primi impeti e le subite ire della conquista, i Longobardi si volsero a riformare il loro interno reggimento, a statuire leggi, o per meglio dire, a ridurre in iscritto ed a riordinare e compiere le vecchie consuetudini, e le tradizioni solenni delle loro tribù. Il re Rotari fu il primo a dare l'esempio di tali riforme; Grimoaldo, Liutprando, Rachis, Astolfo camminarono sulle tracce di lui.

L'editto Longobardico, che tale è il nome proprio del complesso di tale legislazione, contiene un sistema di leggi discretamente ordinate, semplice nella disposizione delle parti, e singolarmente espressivo di quell'indole germanica così mirabilmente descritta da Tacito.

Ma prima di toccare dei particolari delle leggi introdotte dai popoli settentrionali stanziati in Italia, sarà bene che si accenni qual fosse la costituzione comune a quelle genti nelle antiche loro terre. Così avremo un'idea generale dell'indole della società primitiva germanica, e ci sarà poi facile lo scorgerne le vestigia negli istituti ordinati dai conquistatori nelle nuove lor sedi.

A due fini precipui mirano tutte le società, alla sicurezza esterna, ed alla interna tranquillità. Questi due fini si comprendevano dalle nazioni germaniche in una sola parola, *fredum* ossia pace. La pace considerata nell'interno stato del popolo era raccoman-

data a chi ne reggeva il governo, e la sanzione penale con che essa si manteneva dicevasi *bannum*, voce che poi rallargatasi a varii uficii, nell'ampiezza del suo significato servì ad indicare ogni maniera d'ordini che si pubblicassero dall'autorità suprema.

Il procedimento legale con che si facevano eseguire le leggi si riduceva sostanzialmente a tre atti, vale a dire al *mannire*, cioè la citazione, al *bannire*, che era lo stesso che il giudizio, ed al *pandire*, che significava il sequestrare.

A mantenere la pace interna servirono efficacemente le multe o composizioni, delle quali parleremo più a lungo al capo VI di questo libro. Tutti i liberi Germani stando sempre armati, facili e prontissime tra loro erano le vendette delle ingiurie private, tanto più che per la stretta unione delle famiglie, i congiunti tutti pigliavan cura di vendicare il torto fatto a uno di essi. E quindi per impedire le guerre intestine che di leggieri sarebbero nate, si pensò a determinare un modo di risarcimento che il colpevole avrebbe dato all'offeso; non era desso una pena, ma un danno imposto al delinquente che bastasse a soddisfare i danneggiati da lui. Era quasi una transazione, mercè della quale non toglievasi già la facoltà della privata vendetta (chè gli spiriti liberi di quelle genti non avrebbero aderito a tanto sagrifizio contro loro volontà), ma una specie di contratto dalla legge proposto a tutti, e non validato che dalla volontà individuale.

Il prezzo della composizione cedeva in parte a

vantaggio dell'offeso, in parte a pro del fisco; facevasi con esso l'accordo, o la pace tra le parti che si chiamava *sunium*, ossia riconciliazione, e in seguito l'offeso dava all'offensore un breve o carta di sicurtà.

Alla sicurezza esterna della nazione si provvedeva dai Germani colla guerra (*wehr*), nome che gli Italiani impararono da loro e non dimenticarono mai più. Guerra era la spedizione militare in cui si muoveva tutta la nazione, e che per comune consenso s'intraprendeva. — Le spedizioni particolari fatte da alcuni dei maggiorenti in compagnia dei loro proprii seguaci, dicevansi *faide*, derivato dal tedesco *fehde*, che significa inimicizia.

Le guerre essendo frequenti tra quelle nazioni, principale dovere dei Germani era il recarvisi, principale onore il distinguervisi. Uomo di guerra (*heermann*) era quello che godeva di tutti i diritti politici e civili, il *civis* dei Romani, lo *statuale* degli Italiani. Ed anche dopo di essersi stabiliti in Italia i Longobardi davano il nome di esercito al corpo intiero della loro nazione.

I terreni presso gli antichi Germani non si possedevano se non da chi colle armi potesse difenderli. L'art. 5 del tit. 6 delle antiche leggi degli Angli dichiara espressamente cotale intenzione, prescrivendo che *a quello a cui verrà l'eredità della terra debbe pure spettare la veste guerresca e la lorica*. E questa è la ragione per cui l'esclusione assoluta, od almeno parziale, delle femmine dalle successioni ai congiunti

si trova essere precetto comune a tutte le legislazioni d'origine germanica.

Il governo dei Longobardi era talmente solido ed omogeneo, che si sarebbe potuto dire fuso in un sol pezzo: le loro idee, i loro costumi, le loro leggi si rispondevano reciprocamente in ogni parte. Era una maniera di disciplina militare osservata rigorosamente da un esercito che posava sulle armi. Si può credere che se quel regno fosse durato più a lungo, allorchè i vincitori sarebbonsi intieramente accomunati coi vinti, e l'unione delle famiglie avrebbe formato delle due generazioni d'uomini un popolo solo, le sorti d'Italia sarebbero state al tutto diverse da quel che furono dappoi. Sarebbe forse surta una nazione forte e gagliarda, atta a resistere agli stranieri, e munita d'ogni soccorso per promuovere da se sola un rapido incivilimento. La mescolanza delle stirpi nordiche con quelle delle genti meridionali ha prodotto le più vigorose nazioni moderne.

Ricercasi se il dominio dei Longobardi non contenesse certi spiriti d'inimicizia contro gli indigeni? Il Machiavelli ed il Muratori, l'uno guidato da un intimo senso di squisitissima sagacità, avvalorato l'altro dal maggior corredo di storica erudizione che forse mai siasi da un sol uomo posseduto, portano lo stesso giudizio rispetto al governo longobardico. Credono amendue che i due popoli si erano quasi intieramente congiunti nelle interne loro relazioni; pensano che il governo di quegli stranieri, deposta l'antica minaccia, in sè racchiudeva il germe di

vigorosi istituti, e la speranza di un grande avvenire.

Uno scrittore nostro contemporaneo di grandissima e ben meritata fama tiene una opinione assolutamente contraria (1). A lui aderiscono alcuni gravi istorici venuti dopo.

Non ci spetta, come abbiam detto, il farla da giudici in tal controversia; ma per aggiungere la nostra opinione sul tema in discorso, diremo che non sappiamo vedere, come la condizione d'Italia siasi mutata in meglio dopo la distruzione del trono di Desiderio ultimo re dei Longobardi.

La costituzione del governo Longobardico era senza dubbio più energica che non quella dei Franchi. Carlomagno introdusse veramente qualche lume di lettere colà dove l'ignoranza dei Longobardi aveva sparso profonde tenebre; ma quei lumi non tardarono a spegnersi tosto dopo la morte di Carlo. E lungo tempo dopo lui ancora si mantenne la primiera ignoranza, la quale forse sarebbesi diradata ugualmente per l'accresciuta industria del popolo, e per il moto naturale degli ingegni.

Senza entrare a riferire i particolari della compilazione delle leggi longobardiche meno importanti al nostro assunto, ne accenneremo soltanto quattro capi atti a dare l'idea del carattere del popolo al quale erano destinate.

Tutto il sistema delle pene aggiravasi, come si disse, sulle *composizioni* ovvero multe pecuniarie,

(1) Manzoni: *Discorso sopra alcuni punti della storia Longobardica in Italia.*

mercè delle quali si redimeva in quasi tutti i casi il colpevole dalla pena corporale. La porzione di quelle multe era determinata dalla varia qualità dei delitti, e soprattutto dalle diverse condizioni delle persone offese.

A parlare però rigorosamente non si vuol confondere la *composizione* colla *multa* di cui è così frequente menzione nei Capitolari di Carlomagno e de' di lui successori. La *composizione* propriamente detta pagavasi all'offeso od a' suoi congiunti; la *multa* si esigeva in proporzioni ineguali a profitto del re e del conte (1).

Il duello giudiziario, quella prova cui un errore comune diede il titolo di *Giudizio di Dio*, ci venne portato colle istituzioni longobardiche. La legge 198 di Rotari stabilisce, che colui il quale chiamerà impudica o fattucchiera una donna posta sotto l'altrui potere, sarà tenuto di sostenere coll'armi alla mano la sua accusa contro il campione eletto a difendere

(1) Con ciò non si esclude però che la legge propria del governo serbasse il carattere di territoriale ammettendo tuttavia le varie eccezioni di altre leggi personali.

Il signor Prospero De Hauteville nella sua pregevolissima *Storia dei Comuni Lombardi*, sulla quale fra poco ritorneremo, propone un suo particolare sistema: « Je crois » egli dice « que la loi lombarde fut une loi « territoriale, applicable au clergé comme aux laïcs; qu'elle ne poursuivit « pas le droit romain, et je dirai en quel sens il faut l'entendre, mais « qu'elle ne lui accorda aucune reconnaissance publique et générale; que « le système des droits personnels ne fut introduit dans le royaume des « Lombards qu'avec la conquête des Francs » ecc.

Histoire des Communes Lombardes depuis leur origine jusqu'à la fin du XIII siècle, Paris 1857-58, vol. 1, p. 60.

l'innocenza dell'accusata. Ed ecco come riguardo all'onestà pubblica delle donne i barbari non la intendessero altrimenti che i popoli inciviliti, o per meglio dire, ecco l'origine della dottrina del punto d'onore invalsa in quel tempo, e che dura tuttora, non ostante ogni legge intesa a mutarla. Della prova o giudizio per mezzo del duello non che di quelle di tempra analoga, che si compivano cogli esperimenti del ferro rovente, dell'acqua bollente, ed altre simili, parleremo di proposito, quando si tratterà del processo criminale usitato a quei tempi. Non si dee tacere tuttavia, che il duello fu tenuto anche nei secoli posteriori quale prova privilegiata in ogni maniera di controversie di gran momento. E si venne a tale di far cimento col duello eziandio delle regole di semplice diritto civile. Così nell'anno 942 essendo insorta questione tra i signori della corte dell'imperatore Ottone il Grande per sapere se i nipoti di figli premorti potessero concorrere co' loro zii alla successione dell'ascendente comune, Ottone volle che il dubbio si sciogliesse colla spada, e per non mettere in pericolo la vita dei suoi baroni, ne commise ai gladiatori la decisione, e la vittoria rimase con quelli che sostenevano il concorso dei nipoti coi figli, vale a dire il diritto di rappresentazione. Fu gran danno che que' cortigiani non avessero notizia del titolo del digesto *de verborum significatione*, poichè le risposte di Modestino e di Callistrato (1) avrebbero impedito lo spargimento del sangue.

(1) LL. 104 e 220 ff. de V. S.

Nei negozii civili la legge de' Longobardi richiedeva che le donne fossero soggette ad una perpetua tutela, il cui uffizio appellavasi *Mundio o Mundeburdio* (1).

Finalmente nelle successioni ab intestato le femmine non godevano diritti uguali a quelli dei maschi. Si raccoglie dalla legge 1 di Liutprando che esse non erano eredi del padre, se non in mancanza di discendenti maschi. E perfino i figli naturali si vantaggiavano nel concorso colle figliuole legittime.

Non altrimenti che presso gli altri popoli d'origine germanica, la cognizione del fatto cadente in litigio era commessa ad un certo numero di *esercitali*, ordinariamente dodici, che pigliando nome dal giuramento che erano tenuti di dare, dicevansi in longobardo *Aidos*, in latino *Sacramentales*. Per le cause di minor conto bastavano sei e talvolta tre di questi giurati; in essi si comprendeva lo stesso reo. I sacramentali essere dovevano di condizione pari all'accusato od anche maggiore della sua. Ecco l'origine diretta del giudizio dei pari e dell'istituzione dei giurati di cui tanto si parla oggidì. Ma se si cercassero semplici analogie e sopratutto si guardasse alla distinzione della cognizione del fatto da quella del di-

(1) Questa tutela era una conseguenza del fondamento di ogni costituzione Germanica consistente nella *Wadia* o fideiussione. I capi delle varie divisioni in cui si spartivano quelle popolazioni prestavano alla intiera nazione sicurtà pe' loro dipendenti. Cotal guarentigia o tutela era il *Mundeburdio*. Così il *Mundualdo* o tutore della donna ne era il fideiussore legale e politico.

ritto, se ne trarrebbero esempi anche dall'ordine dei giudizii praticati dai romani.

Sotto la dominazione dei barbari in Italia le varie leggi a cui obbedivano gli uomini si riputavano personali, vale a dire, non già comprensive di tutte le genti poste sovra un territorio, ma ristrette alle singole famiglie, e talvolta agli individui secondo le diverse origini, o la professione speciale di ciascuna di esse. Vedesi sovente, scriveva Agobardo ai tempi di Lodovico il Pio, conversare insieme cinque persone, fra cui nessuna obbedisce alle stesse leggi dell'altre.

Si disputa tra gli storici sulla causa prima di questo sistema affatto *personale* di diritti. Il Montesquieu la desume dagli antichi costumi dei popoli della Germania, e crede che colà fosse in uso molto prima ch'essi muovessero alla volta delle regioni meridionali.

Il signor di Savigny all'incontro pensa che il bisogno e la possibilità di siffatto istituto non esistettero se non dal dì, in cui le varie nazioni si trovarono insieme frammiste sopra una medesima terra. In quell'occorrenza ogni popolo aveva ragione di attenersi alla sua legge particolare. Ma affatto inverosimile, egli conchiude, sarebbe il dire che quell'uso siati introddtto prima, e frammezzo a genti che vivendo distinte in separate tribù, non erano in pericolo di confondere gli usi proprii cogli altrui.

Rispetto all'Italia il signor di Savigny crede che sotto al governo longobardico sia stato in vigore

insieme colla legge dei vincitori il solo diritto romano e che sovraggiunti i franchi vi abbiano portato le varie leggi, che per loro s'erano già in Francia riconosciute.

Non dubitiamo di attenerci all'opinione del Savigny. Diffatti si ricava dalle leggi dei longobardi, che il sistema della *personalità del diritto* non si reggeva che sopra particolari concessioni, mentre la regola generale della loro legislazione prescriveva a tutti gli stranieri sudditi al dominio longobardico di osservare le leggi comuni dello Stato, se non avevano impetrato privilegio particolare dal principe (1). E quando si volle dichiarare come si dovesse tenere dagli antichi abitatori l'osservanza del diritto romano, ciò si ordinò con legge espressa (2).

È noto che non furono le sole genti germaniche, che diedero ai vinti la facoltà di serbare le loro leggi proprie ed antiche. I saraceni fecero lo stesso nei paesi da loro conquistati (3). E se l'intiero si-

(1) Ecco il testo della legge Longobardica quale, tratto da un codice dell'archivio capitolare di Vercelli, venne pubblicato da' signori Vesme e Fossati al capo 7, lib. 2 delle *Vicende della proprietà in Italia* p. 199: — *Omnes vuaregang qui de exterras fines in regni nostri finibus advenerit, sequens sub scutum potentiæ nostræ subdederint, legibus nostris Longobardorum vivere deveant nisi si aliam legem ad pietatem nostram meruerent.* Questa lezione tutta propria della rozzezza longobardica è assai più esatta che non quella consegnata nelle edizioni del Muratori e del Canciani.

(2) L. 37 del 6º libro dell'editto di Liutprando presso il Muratori.

(3) Oltre all'esempio di quanto i saraceni permisero in Sicilia, è da notarsi un decreto fatto nella prima metà del secolo VIII da un governatore saraceno di Coimbra, col quale si statuisce « che i cristiani di Co- « imbra avranno il loro Conte particolare che li reggerà saviamente e

stema di *personalità del diritto* vuol ridursi nella sua vera considerazione, si dirà che tutti i popoli conquistatori di qualsivoglia nazione essi fossero, fondando unicamente il loro governo sopra la forza dell'armi, non d'altro si curarono che della conservazione di quella. Le relazioni interne dei popoli conquistati, le loro fogge di vivere, le costumanze locali rimanevano intatte, e direi quasi custodite dalla tolleranza del vincitore; ma guai a chi ne avesse toccato la spada!

La costituzione dei franchi dava assai più adito agli stranieri che non quella dei longobardi; e Carlomagno, largheggiando nelle concessioni di diritti politici a pro' del clero, preparò la mutazione dei destini dell'Italia.

Come fu rassodato tra noi il sistema dei *diritti personali* si contarono in Italia sei specie diverse di leggi tutte d'origine germanica, cioè la longobarda, la salica, la ripuaria, l'alemanna, la bavara e la burgundica.

« secondo gli usi loro proprii. Il Conte provvederà sopra le loro liti.
« Solamente gli sarà vietato di sentenziare pena di morte senza l'ordine
« del magistrato musulmano. Egli avrà l'obbligo di condurre l'accusato
« davanti a quel magistrato; leggerassi la legge dei cristiani, e se il
« magistrato consente, infliggerassi la pena ».

Ved. Reinaud: *Invasions des Sarrazins en France et de France en Piémont et dans la Suisse etc.* Paris 1836, p. 272.

Nell'atto di guarentigia data dal Soldano di Babilonia al Comune di Pisa il 25 settembre 1173 (*Diplomi arabi del R. Archivio Fiorentino* pubblicati ed illustrati da Michele Amari, p. 257 e seguenti) si legge *et fecimus tali precepto ad illi qui tenet nostram legem, ut christianus et Saracenus in unum modum maneret in iusticiam, sic christianus quomodo Saracenus.*

Il diritto longobardico primeggiava tra tutti, e formava a così dire la legge comune, dalla quale si dipartivano, quasi altrettante eccezioni legali, le altre cinque summominate.

I capitolari promulgati dai re e dagli imperatori non entravano tra i diritti personali, ma erano leggi universali che obbligavano tutte le varie generazioni d'uomini viventi sotto il loro scettro.

Dell'esistenza e dell'importanza del diritto romano, che vuol essere considerato come elemento affatto disgiunto dalle leggi testè riferite, si è ragionato abbastanza nel capo precedente. Ma qui deesi por mente alla influenza che ebbero reciprocamente l'uno sull'altro il diritto romano ed il longobardico; era dessa il naturale effetto del confondersi che facevano insieme dopo lunghi anni i vincitori ed i vinti. Il Canciani (1) ed il Savigny (2) discorsero già questa materia con sufficiente chiarezza, e lo studioso potrà vedere nei loro libri allegati gli esempi della narrata combinazione di elementi diversi.

Ognuno si persuaderà facilmente che il diritto romano, siccome il più antico, il più morale, il più adatto alle circostanze degli uomini e della contrada, fu quello che sopravanzò in efficacia la legge longobardica; questa tuttavia non fu spenta se non molti secoli dopo la distruzione del regno dei Longobardi.

Il Muratori propose formalmente la quistione, se

(1) *Leges Barbarorum antiquæ*, vol. V, pag. 5, 6, 7.
(2) Citata *histoire* del D. R. ecc.

ai tempi suoi (nella prima metà del secolo XVIII) il diritto longobardico si dovesse avere per abrogato; senza decidere, egli si mostra disposto ad ammetterne la continuazione. E veramente non fu se non al comparire dei moderni codici che si dileguarono tutte le vecchie ombre della italiana legislazione, fra cui era pure l'editto dei longobardi. E non solamente nel testo antico quello si rinveniva, ma se ne trovavano le tracce evidentissime ed assolute in tutti gli statuti dei comuni concernenti alle successioni, coll'intento precipuo dell'esclusione delle femmine. In nessun luogo tuttavia questi avanzi dell'antico conquisto si conservarono con più riverenza che nel regno di Napoli. Quivi il diritto longobardico stette in pieno vigore di legge comune sino ai tempi della dinastia d'Aragona. E se dopo parve abbandonato, nol fu che per consuetudine contraria, ma la sua abrogazione espressa non avvenne che al momento in cui furono introdotte nel regno le leggi francesi. Più esteso che non nelle altre parti d'Italia era il diritto longobardico colà osservato, perchè in esso, oltre al testo delle leggi dei re, si racchiudevano anche le leggi fatte dai principi di Benevento e dai conti di Capua (1).

Egli è un accidente curioso il vedere la lingua greca destinata a diffondere la notizia delle leggi longobardiche. Un giureconsulto che aggiunse nuovo splendore alla gloria del nome paterno, il signor

(1) Giannone; *Storia civile del regno di Napoli*, lib. I, cap. I. — Camillo Pellegrino: *Historia principum Langobardorum*.

Edoardo Zachariæ, pubblicò alcuni frammenti di tali traduzioni, che egli crede usciti tra il IX e il X secolo per comodo dei giudici, e dei litiganti avvezzi a parlar greco ed obbedienti al gius longobardico (1).

Con gran diligenza, e con non minore erudizione molti dotti, tra i quali Heroldo, Muratori e Canciani si mossero a cercare e ad illustrare documenti ragguardanti alla legislazione dei Longobardi. Frutto abbondante si conseguì mercè delle loro fatiche, ma molto ancora si può sperare di raccogliere, anzi s'è già raccolto continuando gli studii intorno a quel soggetto. Importanti scoperte si fecero non è gran tempo negli archivi del Capitolo di Vercelli e nel monastero della Cava, nella biblioteca Vaticana e nella biblioteca reale di Parigi. Già son venuti a luce frammenti degni di fermar l'attenzione d'ogni studioso, ed è già comparsa una nuova edizione del corpo delle leggi longobardiche notevolmente accresciuta, ed accuratamente corretta (2).

Sullo scorcio del secolo XI le leggi longobardiche furono insieme con alcune de' successivi dominatori d'Italia ridotte in una nuova forma di compilazione

(1) *Fragmenta versionis græcæ legum Rotharis Langobardorum regis primus edidit Carolus Eduardus Zachariæ:* Heidelbergæ 1835.

(2) Non volendo inframmettere nel corso veloce di questa storia una lunga digressione intorno alla storia esterna delle leggi longobarde, ma non credendo neppure superfluo il darne particolareggiata contezza ai lettori, abbiamo aggiunto, nell'appendice, una dissertazione a ciò relativa nella quale si sono riprodotte varie parti di un articolo dell'autore di questa storia, stato nel 1857 inserto nella *Revue historique de droit français et étranger* che si stampa a Parigi.

per ordine di materie. Ignorasi chi sia stato l'autore di essa che destinata all'uso de' forensi in breve fu ricevuta per ogni dove, e pigliò nome di *Lombarda*.

Ove si giunga a raccogliere ancora un numero considerevole di documenti spettanti a quelle epoche oscure, e non scemi l'ardore di proseguire le fastidiose ricerche intorno alle leggi ed alle costumanze dei barbari fatti signori d'Italia, si verrà a capo di spiegare la vera condizione politica e legale dei popoli nei secoli che si possono chiamare l'età eroica della nostra storia moderna. Non fallirà certamente la meta a tanta perseveranza di studii, e si vedrà allora come la sbagliasse il Robertson quando chiamò disperata impresa ogni investigazione istorica rivolta a rischiarare quella remota età (1).

Sotto il regno dei franchi nacque una confusione grande nella distribuzione delle forze politiche, ed un disordine non minore nella disciplina dell'amministrazione pubblica. Carlomagno facendo, come si è detto, entrare il clero a parte della costituzione pubblica, tentava ad un tempo di estendere la propria autorità sulla gerarchia ecclesiastica (2). Questa

(1) *Tableau des progrès de la société en Europe etc. traduit par Suard*, p. 16.

(2) Ved. il canone 22 della 63 distinzione presso Graziano dove si narra come papa Adriano ed il concilio da lui adunato avessero dato a Carlomagno facoltà d'eleggere il pontefice e di ordinare la sede apostolica, prescrivendo ad un tempo che nessun vescovo potesse venir consecrato se prima non avesse ricevuto l'approvazione e l'investitura dal re. Lodovico il Pio rinunciò in favore del popolo romano al diritto di eleggere il pontefice. Non si dee tacere però che da alcuni, come p. e. da Natale Alessandro, questo fatto viene contestato.

duplice innovazione riuscì dannosa alla religione non meno che allo Stato; così sempre addiviene quando si vogliono scambiare i precetti eterni della religione colle versatili convenienze della politica, le divine speranze del cielo co' materiali desiderii della terra.

Nell'uso di conferire ai capi dell'esercito gran parte dell'autorità pubblica e delle ricchezze territoriali, in che consiste uno dei caratteri dei governi barbarici, si rinviene l'idea primitiva dei feudi. Così i terreni divennero dipendenti dalla qualità politica, come questa dipendeva a sua volta dalla potenza

Ecco come oggi si giudica questa dipendenza da uno dei più dotti scrittori di storia ecclesiastica, il P. Agostino Theiner dell'Oratorio, prefetto degli archivi segreti del Vaticano.

« La dignité du patriciat des romains conférée par Adrien I à Charle-
« magne toute sublime qu'elle fut dans son origine apporta des consé-
« quences funestes pour la papauté en entravant malheureusement du
« vivant même de Charlemagne le libre exercice du pouvoir temporel.

« Par un égal malheur, les empereurs s'attribuèrent dans leurs con-
« firmations des donations de Pepin, les mêmes droits sur l'élection
« et la confirmation des papes que les empereurs de Bysance avaient
« déjà exercée. Les papes durent fléchir sous cette nécessité en atten-
« dant des temps plus propices qui leur ménageassent la possibilité de
« briser cette chaîne aussi pesante que dangereuse.

« La confirmation des papes révendiquée par les empereurs était un
« reste sans doute de l'ancienne coutume de l'Eglise des premiers
« siècles, où les évêques furent élus presque généralement par le con-
« cours du clergé et du peuple. Tout vénérable que fut ce principe il
« n'en a pas moins apporté les plus grands maux à l'Eglise au sortir
« même des catacombes ».

« *Codex diplomaticus dominii temporalis Sanctæ Sedis* — recueil
« des documents pour servir à l'histoire du gouvernement temporel
« du Saint-Siège extraits des archives du Vatican — tome I, preface
« pag. VII-VIII — Rome, imprimerie du Vatican 1861-62.

militare, che era il perno su cui volgeva l'intiera macchina di quei governi. Si unirono quindi in una sola istituzione gli ufizii pubblici e le possessioni. I principi, colla speranza d'infievolire le forze dei grandi vassalli militari, fecero larghe concessioni di simil tempra ai prelati. Speravano essi di librare su pesi eguali di resistenza il loro governo; invece dell'equilibrio si produssero i contrasti, pei contrasti s'indebolirono le molle della monarchia, e se ne trasse fuori la libertà dei popoli.

Credesi da molti che la causa rimota delle istituzioni feudali si debba ripetere dai longobardi; ma se guardiamo alla pretta e distinta indole dei feudi, che sta nell'assegnamento dei terreni, congiunto coll'obbligo del servizio dell'armi, se ne dovrà piuttosto ascrivere ai franchi l'origine (1). Epperò non ci sapremmo accomodare all'opinione di quelli che non ravvisarono nel feudo nulla più che una specie di cui l'enfiteusi sarebbe il genere; opinione che non potrebbe a nostro giudizio essere vera se

(1) Anche gl'imperatori greci nei bassi tempi usarono di fare ai benemeriti guerrieri certe liberalità che hanno aspetto di feudo. Ma i feudi italiani non trassero di là l'origine loro.

Noi non ragioniamo degli *onori* o ufizii conferiti a vita con carico di governo pubblio e usufrutto di fondi, perchè questi non ebbero vera qualità feudale, quale da noi si considera.

Il signor Championnière nel suo trattato *de la propriété des eaux courantes* sostiene la tesi della distinzione da farsi tra gli *onori* ed i *benefizii*.

Il signor Laferrière, di cui la scienza lamenta la morte, nella sua *Storia del diritto francese* crede che durante l'epoca dei barbari quella distinzione non esistesse.

non se nell'ultima fase del feudalismo, quando cioè il feudo aveva cessato di essere parte essenziale di un sistema politico.

Si sa che tra gli antichi germani vi erano quei fidi seguaci, che volonterosi accompagnavano i principi delle tribù nelle spedizioni guerresche. Tacito gli accenna co' nomi di compagni (*comites*); la legge salica dà loro il titolo d'uomini posti nella fede del re (*antrustioni*). I più antichi tra gli storici francesi li chiamano *leudi* e fedeli; gli scrittori posteriori danno loro nome di *vassalli* e di *signori*. La parola vassallo procede da *vassus*, che significa servo, famiglio, dipendente, che vive nella casa di un principe o d'un barone (1). Così l'idea primitiva e sustanziale del vassallaggio non si dee cercare altrove che nei servigi di corte.

Ai fedeli ed ai leudi non si dava in principio per ricompensa de' loro servigi che cibi, armi, ed opportunità di pericoli e di preda nelle battaglie. Quelli erano, se così è lecito di parlare, i feudi degli antichi germani. Divenuti questi popoli conquistatori delle nostre regioni mutarono opinioni e costumi. I principi divenuti padroni di terreni ne fecero parte ai loro fedeli. Tali concessioni di poderi furono detti *benefizii* sotto la prima dinastia dei re di Francia, *feudi* verso il secolo XI (2).

(1) Ducange *Lexicon*, ad voc. — Da *vassus* si derivò la parola valvassori, quasi *vassi vassorum*.

(2) Avverte il dottissimo Jacopo Durandi che in Italia nemmeno il nome di feudo si conobbe innanzi il 1040: nell'annotazione XXXI all'e-

I feudi cominciarono coll'essere amovibili ad arbitrio del signore, e tali rimasero tanto che il trono fu occupato da principi d'alti spiriti e di mano ardita quali erano Pipino e Carlomagno. Sotto il regno di Lodovico il Pio, e dei deboli successori di lui, i vassalli possenti pe' loro dominii e vieppiù ancora per la debolezza dei re, confusero i feudi coi loro beni patrimoniali, e li lasciarono in eredità ai loro figliuoli. I duchi, i conti, tutti i grandi ufiziali della corona usarono nella stessa guisa riguardo alle loro cariche. Carlo il Calvo, vedendo il male incurabile, pensò di validare un abuso che più non poteva correggere; con un capitolare dell'anno 877 egli dichiarò gli ufizii ed i feudi ereditarii, e la rivoluzione fu compiuta.

Vi ha oggidì una scuola storica che vorrebbe ristringere in un solo complesso tutte le relazioni di clientela e di dipendenza sociale che si praticarono tra gli uomini sino dalla più antica età che per istoria sia nota. Giambatista Vico volse il primo lo sguardo a quelle sublimi indagini, e ponendosi a spiegare il *ricorso che fanno le nazioni sopra la natura eterna dei feudi*, quando egli non vi dimostra la verità, almeno, per servirci di una felicissima frase del Manzoni, vi fa pur sentire di avervi condotti in quelle regioni dove soltanto si può sperar di trovarla (1). I disce-

logio del presidente Antonio Favre inserto nel tomo II de' *Piemontesi illustri*.

(1) Ved. Cataldo Jannelli; *Saggio sulla natura e necessità della scienza delle cose e delle storie umane*: Napoli 1817, sezione 2, cap. 9.

poli della scuola di Vico studiando a raunare tutti i fatti entro le ipotesi del maestro, e sostituendo le sottigliezze alle generalità da lui proposte, ne scemarono lo splendore, e ne rendettero forse meno certa l'applicazione.

Molte verità spontanee, lucide e sublimi sgorgano al certo dalle induzioni e dalle divinazioni della *Scienza nuova*, ma per meglio apprezzare quelle dottrine uopo è ancora di molti esperimenti di critica. In tutte le tradizioni primitive della vita dei popoli s'incontrano simboli ed allegorie, pure di là non se ne debbe inferire che l'istoria antica, quando è descritta in termini precisi, schietti e ragionevoli, debba sempre riputarsi allegorica.

Degne di particolare attenzione sono le induzioni del Vico intorno ai principii politici sopra la natura dei feudi. — « Tutti i giureconsulti » egli dice « che « hanno scritto *de jure publico*, devono riconoscere « questa eterna natural legge regia, per la quale la « potenza libera d'uno Stato, perchè libera, deve « attuarsi; talchè di quanto ne rallentano gli otti- « mati, di tanto vi debbano rinvigorire i popoli, « finchè vi divengano liberi; di quanto ne rallen- « tano li popoli liberi, di tanto vi debbano invigo- « rire li re fin tanto che vi divengano monarchi. — « Se il diritto feudale è nato dalle scintille dell'in- « cendio dato da' barbari al diritto romano, il di- « ritto romano è nato dalle scintille dei feudi.... « e si è veduto dentro la natura eterna dei feudi « ritrovarsi le origini dei nuovi reami d'Europa. —

« Ma finalmente con gli studii aperti nelle univer-
« sitá d'Italia insegnandosi le leggi romane comprese
« nei libri di Giustiniano, le quali vi stanno conce-
« pute sul diritto naturale delle genti umane, le
« menti già più spiegate e fattesi più intelligenti, si
« diedero a coltivare la giurisprudenza della natu-
« rale equità, la quale adegua gli ignobili co' nobili
« in civile ragione, come lo sono uguali in natura
« umana — e si venne alle repubbliche libere, ed
« alle perfettissime monarchie, le quali forme di
« stati, perchè entrambe portano governi umani,
« comportevolmente si scambiano l'una con l'altra:
« ma richiamarsi a stati aristocratici egli è quasi
« impossibile in natura civile (1) ». Ci sarà perdonato
se abbiamo dato luogo ad una sì lunga allegazione,
ma tanto autorevole ci è paruta, e tanto ricolma di
storica luce, che avremmo creduto temerità l'espri-
merne con altre parole il profondo concetto.

Alcuni scrittori dei nostri tempi, calunniatori della
civiltà presente, si sforzano di fare elogii delle usanze
feudali, e vorrebbero contrapporne i vantaggi ai
beni di che godono oggidì gli uomini. Essi lodano a
cielo la valentìa dei baroni, i costumi della famiglia
rinchiusa nelle turrite castella, la docilità dei servi
aggravati ancora da personali soggezioni. Ma se
si ricorre alla schietta autorità della storia, essa
c'insegnerà di quali miserie fosse allora ingombra la

(1) Vico: *Principii di scienza nuova:* Milano, Silvestri tom.
p. 136-37.

vita; essa ci dirà che il valore era quasi sempre guasto da una fredda, inflessibile crudeltà; che l'ignoranza convertiva in ozio tutto il tempo che non si consumava in cacce ed in combattimenti; che i costumi erano divenuti lordi e scellerati anche tra quelli chiamati pel proprio ministero a dare altrui l'esempio d'un vivere incontaminato; derelitta l'agricoltura, stremato il popolo, negletto ogni culto di arte gentile. Questo era il frutto di una infelice condizione di tempi che dobbiamo sperare e possiamo credere non siano mai più per rinascere.

Se si vuol giudicare rettamente delle istituzioni feudali convien riandarne tutte le vicende; seguirne tutti i rivolgimenti. Poichè l'epoca comunemente chiamata feudale, non ci si appresenta come un ordinamento compiuto, ed un sistema regolare, ma anzi ci raffigura una transizione terribile dalla civiltà antica alla civiltà moderna, una sorta di crisi sociale, diremmo quasi una consistente anarchia. Le virtù che si vogliono proprie degli uomini di quei tempi, non sono altro che la nuda espressione della natura umana, la quale in se contiene i germi delle virtù, non altrimenti che i semi dei vizii; ma, come crescono a dismisura i vizii non costretti da freno, così anche talvolta grandeggiano le virtù senza conforto di sociali precetti. E chi niegò all'Arabo e all'Indiano il vanto di superare i popoli inciviliti nell'esercizio di alcuni atti di nobilissima virtù? Ma chi ardirebbe proporre qual cambiamento utile ai progressi della morale e della scienza il mutare il consorzio europeo

colle usanze dell'abitatore del deserto o delle foreste d'America?

Conforme al nostro pensiero fu quello del signor Guizot quando disse, che *dal seno della barbarie non poteva nascere altro che il feudalismo, ma che appena questo fu adulto, si videro nascere e crescere nel suo seno la monarchia e la libertà* (1). Il libro da cui ricaviamo queste parole merita di essere attentamente letto dagli Italiani, perchè spiega con elegante precisione le istituzioni di Francia e d'Inghilterra, che diedero norma ai feudi in Italia. L'impulso agli ordini feudali ci venne dagli stranieri, e straniero in certa guisa ne rimase sempre tra noi l'aspetto. Ove si eccettui il Piemonte tutto atteggiato d'usanze francesi per la prossimità della Francia e per la politica de' conti di Savoia discosta ancora dalle cose italiane, e gli stati di Napoli e di Sicilia piegati alle costumanze dei normanni loro conquistatori, le istituzioni feudali non mai dominarono pienamente in Italia (2). Opponevansi loro la potenza del clero e l'indole democratica di tutti i governi municipali.

Il territorio italiano non era mai stato occupato in ogni sua parte per diritto di conquista e si teneva

(1) V. *Essai sur l'histoire de France.*

(2) Parliamo della prevalenza del sistema feudale anzichè della esistenza di maggiore e minor numero di signorie feudali. Se di questa si dovesse tener conto quanto al numero sarebbe da aggiungere anche la Lombardia dove siffatte signorie eransi moltiplicate. V. Benaglia — *Relazione istorica dei Magistrati delle Ducali entrate straordinarie dello Stato di Milano.* — Milano 1711.

per fermo che dove una volta aveva allignato la libertà romana la terra doveva sempre essere riputata franca; anzi da tal presunzione si formò un adagio di diritto feudale (1). Mentre dunque in altre contrade si aveva la regola *non esservi terra senza signore*, in Italia il feudo stava a modo d'eccezione. È questo uno dei caratteri generali della legislazione italiana, al quale è d'uopo avvertire, perchè appalesa l'effetto di una libertà civile assai più robusta qui che non altrove.

Lo stabilimento dei feudi non ebbe subito a compagna un' analoga giurisprudenza. Le istituzioni feudali governate sul principio da soli interessi politici, non prendevano norma che dalle svariate occorrenze dei tempi. — *Il disordine di quelle età*, diremo ancora col signor Guizot, *la scarsa popolazione, i pochi mezzi di comunicazione, l'ignoranza degli uomini, il difetto di principii e di vedute generali nelle istituzioni, nelle idee e nelle opere aprirono l'adito ad ogni maniera di casi e di anomalie*. L'uso fu riconosciuto come maestro per sciogliere i dubbii che s'appresentavano nel possesso e nella successione dei feudi; ma l'uso mutavasi col variare dei paesi e delle investiture.

La parola *feudo* considerata nella sua origine eti-

(1) *Dans tout pays régi par le droit écrit* (diritto romano) *tous fonds et héritages sont réputés francs et allodiaux, et en conséquence exemts d'hommages, droit de lods et ventes et autres servitudes, s'il n'y a titre au contraire, dont la preuve est rejetée sur celui qui prétend sujétion:* Salvaing, *De l'usage des fiefs*, chap. 53.

mologica dicesi da alcuni composta delle due voci antiche germaniche *fehe* che significa *mercede*, *stipendio*, ed *ode* che indica *possesso*, perchè i feudi appunto cominciarono dalle concessioni che si facevano a modo di stipendio militare ai fedeli dai principi; da altri si trae dal *fides* dei latini, perchè mercè del beneficio ricevuto s'impegnava solennemente la fede del beneficato verso il benefattore. Ai feudi si contrapponevano gli *allodi*, vale a dire le terre tenute per antico possesso nelle famiglie, i patrimonii aviti; e l'origine di tal nome è tutta intiera nell'*alode* adoperato perfin dalle leggi saliche e ripuarie in senso di proprietà antica e riservata nella famiglia (1). Coll'andar del tempo poi si chiamò feudo ogni possesso tenuto in ragione di vassallaggio, allodio ogni possesso di che si abbia libera disposizione.

Un dotto ed ingegnoso giureconsulto toscano al quale andiamo debitori di un' opera egregia sulle leggi relative all'agricoltura, il signor Enrico Poggi avverte molto a proposito nelle sue *Considerazioni intorno alle prime origini ed alle principali vicende degl'Instituti feudali in Italia* che la base del sistema feudale si riduceva in ultima analisi ad un vincolo che stringeva l'uno coll'altro due individui, vincolo politico anzichè contrattuale. In questo modo di relazione si prestavano i servizii al signore, come prima si pagava il tributo al sovrano. Così egli soggiunse

(1) Struvio: *Historia iuris feudalis*, §. 2. — Meyer: *Esprit, origine et progrès des institutions judiciaires*, tom. 1, p. 73, 186-87.

che per ben comprendere le storie dello stabilimento dei feudi in Italia convien tener d'occhio le consuetudini giudiziarie ed economiche che si osservavano nell'impero d'Oriente prima dell'invasione dei barbari. Quindi si trasse alimento all'albero novellamente piantato tra noi.

La più breve e semplice definizione del feudo nel suo vero significato legale si è: essere desso un beneficio di cosa non mobile conceduto ad alcuno in ragione di fedeltà (1). Quindi il vassallo ricevendo dal signore diretto l'utile dominio di beni stabili, contraeva verso di lui obblighi certi ed analoghi alla qualità del beneficio.

Allorchè Federigo I volle rafforzare l'autorità dell'impero in Italia, cercò tosto d'imporre leggi ordinate ai feudi, e di ricuperare quei diritti che si riputavano inerenti alla corona imperiale. Nei campi di Roncaglia, luogo consueto dei comizii feudali, lungo la sponda del Po, e presso la chiesa di san Pietro di Conturbia, il dì 23 di novembre 1158 raccolse egli i suoi vassalli, ed intimò loro di restituire ciò che pretendeva da essi usurpato a danno dell'impero. Per procedere giuridicamente in sì

(2) Noi manteniamo la definizione del feudo quale l'abbiamo posta nella prima edizione con maggiore sicurezza ora dopo aver letto nel riputatissimo saggio sulla feudalità pubblicati dal signor Edoardo Secretan (Losanna 1858) essere il feudo *un contrat d'une nature particulière d'après lequel la possession et la jouissance d'une certaine terre est assurée à quelqu'un moyennant l'engagement que prend le possesseur de rendre au propriétaire direct de la terre certains services compris en général dans le devoir de fidélité.* L. c. p. 2.

difficile vertenza, Federigo commise ai quattro più celebri dottori che vantasse a quei giorni la scuola di Bologna, cioè Bulgaro, Martino Gosia, Jacopo ed Ugo, di determinare quali, e quanti fossero i diritti regali usurpati dai vassalli, e che dovevano ritornare all'imperatore. I quattro dottori non ardirono di assumere da se soli cotanto carico, e l'imperatore chiamò ventotto giudici, due per ciascuna delle città principali del regno italico, affinchè congiuntamente ai dottori indicassero tutti quei diritti. Si rispose da loro che ogni specie di diritti regali spettava all'imperatore, tranne quelle formali rinuncie che le città dimostrassero essere state fatte in loro special favore.

Biasimata severamente fu la risposta dei dottori quasi ella non fosse se non un colpevole atto di servile condiscendenza e d'ossequio cortigianesco. Ed un giureconsulto (1) loro contemporaneo accusò a viso aperto i *miseri Bolognesi* di avere porto contro il dettame della propria coscienza un empio e falso consiglio a Federigo, e di aver tradito l'Italia rendendola di libera qual era prima, tributaria al trono. Le antiche accuse furono a' nostri dì rinnovate da gravissimi storici (2). Non mancò tuttavia ad essi un difensore (3), che sostenne giusta la loro decisione a tenor della legge, sebbene fosse improvvido il desiderio dell'imperatore di avere quello che per

(1) Placentino.
(2) Sismondi, Raumer.
(3) Savigny.

lunghissimo tratto di tempo era stato disgiunto dal dominio del principe. Checchè ne sia della giustizia dell'opinione della dieta, la battaglia di Legnano mutò aspetto alle cose, ed il suono dell'armi nazionali fece tacere la voce dei giuristi.

Questa deliberazione della dieta di Roncaglia non parmi essere stata sotto un particolare aspetto abbastanza dagli storici considerata, cioè per quanto ragguarda alla chiamata dei dottori alla dieta ed all'ufficio loro commesso di giudicare delle ragioni dell'impero. Questo sol fatto basta a spiegare come un cangiamento immenso già si fosse operato, come la vecchia constituzione già avesse ceduto il luogo al nuovo ordinamento prima che ad esso si fosse tolto quel velo che lo copriva. Dal punto in cui l'idea del diritto civile s'introdusse nell'esame delle cose feudali, il vero sistema dei feudi fu sciolto. Alla podestà della forza, al titolo della conquista, sottentravano la ragione e l'equità; non più la spada ponevasi sulla bilancia per farla traboccare a pro di chi la impugnava, ma si ricercava da giudici, in apparenza imparziali, un libero consiglio che togliesse dal giudicio ogni sospezione di violenza. Saranno state queste, anzi erano al certo, vane formole e nudi raggiri per ingannare l'inesperto popolo, ma la necessità di adoperare tali inganni appieno dimostra che i tempi chiedevano trattamento diverso da quel che si usava allorchè il potente armato non si credeva tenuto a verun riguardo verso il debole inerme. Le savie concessioni in politica non sono

sempre contratti di beneficenza, ma non di rado divengono atti di sapienza governatrice, che calcolando le forze prevede i pericoli e prepara i rimedii. Federigo restìo al concedere parte di ciò che pretendeva essere stato posseduto da' suoi predecessori, non andò più in là delle nude forme, e credette che la sua autorità confermata dall'assenso dei giudici e dei dottori sarebbe senza contrasto riconosciuta dai popoli. Le vicende delle replicate spedizioni da lui fatte contro gli Italiani chiariscono con quanto suo danno abbia egli continuato a negare ciò che già per gli altri si possedeva, e che fu poi con maggiore larghezza ratificato col suggello della vittoria. Una mente più accorta, un cuore meno impetuoso, ed una volontà meno inflessibile, avrebbero mantenuto l'Italia nell'antica devozione all'impero.

Sotto il regno di Federigo le regole del diritto feudale vengono ridotte in corpo di giurisprudenza. I feudi non sono più pertanto l'energica espressione di un sistema politico e militare, ma un semplice modo di possesso di beni vincolati a certe prestazioni verso il patrimonio dello stato.

Per dare un'idea delle principali regole del diritto feudale considerato sotto questo aspetto entrerò in alcuni particolari, che mi sembrano necessarii almeno pe' lettori che non hanno avuto occasione di vedere questa materia altrove trattata.

Tre erano i principali doveri imposti al vassallo verso il signore da cui aveva ricevuto un feudo. Doveva cioè serbargli una fede incorrotta, essergli

compagno in guerra, e seguirlo nelle generali adunanze dei vassalli chiamate *placiti* o *malli*, nelle quali tenevasi supremo tribunale di giustizia (1).

La fedeltà che stava come fondamento d'ogni altro dovere, si distingueva in due specie, la semplice (2), e la ligia, che si definiva quella per cui la fede dell'uomo è impegnata al signore, sovra e contro qualsivoglia persona che possa nascere e morire nel mondo. Essa di regola non si serbava che al principe.

L'obbligo e la promessa di fedeltà si esprimeva dagli uomini o dai vassalli al signore mercè d'un atto solenne che fuori d'Italia chiamavasi omaggio, e da noi per lo più fedeltà, o talvolta *fio*.

(1) *Placiti* generali si chiamavano le adunanze nelle quali convenivano tutti gli ordini dello Stato, a cui il re medesimo presiedeva e dove si consultavano le più gravi faccende del governo pubblico, e le liti di altissimo momento. Gli ecclesiastici non altrimenti che i laici facevano parte di queste adunanze, nelle quali pure si trattavano i negozii della Chiesa. Tutti i prelati ed i vassalli erano obbligati d'intervenire a questi placiti generali che per lo più si tenevano tre volte l'anno, cioè dopo il Natale, dopo la Pasqua di risurrezione e dopo la festa di S. Giovanni: vi concorrevano pure gli uomini liberi sia per proporre le loro doglienze, sia per essere presti ad eseguire gli ordini del sovrano. Opportunamente avverte il Ducange (*ad voc.*) che non da altra origine se non da questi placiti è venuta la formola usata dai re di Francia del chiudere i loro editti, *quia tale est nostrum placitum*: la traduzione francese, *car tel est notre plaisir*, fu una mutazione da quel che significava da prima. I placiti minori si tenevano dai vassalli maggiori, e v'intervenivano i loro dipendenti. Oltre ai placiti generali, si adunavano di spesso placiti particolari maggiori o minori per casi ed occorrenze speciali.

(2) Presso il Pithou all'art. 25 della *Coutume de Troyes*, leggesi in una lettera di papa Adriano: *episcopos Italiæ solum sacramentum fidelitatis sine hominio facere debere domino superiori, idest sine personarum subiectione.*

Tuttochè questi due nomi sembrino a prima giunta sinonimi, essi si disferenziavano nullameno in modo che omaggio pareva avesse più stretta significazione.

A compiere tale atto solenne erano stabilite certe forme particolari, per le quali indicavansi l'umiltà e la fiducia in che stava il vassallo al cospetto del suo signore.

L'obbligo di far parte dell'oste del signore quando si rompeva la guerra era imposto alla persona del vassallo; ma ove questi ne fosse legittimamente impedito, doveva invece pagare certa somma di danaro detta *cavalcata* od *ostendizia*, la quale secondo le consuetudini di Lombardia era di dodici denari per ogni moggio di terreno posseduto dal vassallo nel feudo, e secondo il costume di Germania si contava in ragione della terza parte dei frutti dei beni feudali in quell'anno in cui si faceva la guerra.

I diritti dei vassalli dipendenti dal dominio utile che avevano ricevuto col feudo, erano larghissimi, perchè muovevano anche dal predominio della forza dalla quale s'intendeva acquistato il terreno conceduto poscia in ragione di beneficio.

Nei feudi maggiori il vassallo trovavasi investito dell'alta e bassa giurisdizione tanto civile che criminale, aveva esercizio di diritti esclusivi, come della caccia, della pesca, del tener molini, ed altri somiglianti; riscuoteva la maggior parte dei proventi del territorio tenuto in feudo, con tutte le infinite dipendenze, che si leggono per lo minuto narrate nelle investiture di que' tempi.

Nè ciò bastava pur anche, ma le persone istesse dei terrazzani pativano difetto di libertà a pro del loro signore, sia per quella maniera di servitù che della gleba si disse, per cui si vietava al colono il dipartirsi dal fondo alla cui coltivazione era stato ascritto per nascita, sia per il divieto che si faveva agli uomini del feudo di disporre liberamente delle cose loro, sia per l'autorità data al vassallo di costringere i suoi uomini a valersi per ogni loro uso unicamente de' molini e de' forni a lui spettanti.

I giuristi disferenziavano talvolta gli abitatori di una terra data in feudo in due classi, cioè d'*uomini* del signore del feudo che a lui dovevano l'omaggio, e con feroce spiegazione si dicevano *portare alle ossa attaccata la servitù* (1); e di *giustiziabili*, ovvero persone che vivendo sulla terra feudale, erano soggette alla giurisdizione del signore, senz'altr'obbligo personale che di fargli giuramento di non offenderlo.

L'imperatore, i re, ed i principi forniti di piena sovranità concedevano i feudi maggiori. I minori si conferivano dalle dignità inferiori, quali erano gli arcivescovi, i vescovi, gli abati, le badesse, i preposti, i duchi, i marchesi, i conti, i quali appunto per questo *diritto* in Lombardia si chiamavano *capitani del regno;* quelli che da loro ricevevano feudi si dicevano *valvassori del re*, i quali a loro volta davano feudo a coloro che quindi pigliavano nome di *val-*

(1) Salvaing: *De l'usage des fiefs*, Grenoble 1668, p. 129.

vassori minori, o di *valvassini*. Così in mille modi si ramificavano e s'intralciavano le fila di un sistema di dipendenza e di protezione.

I comuni divenuti liberi e potenti usarono pure di concedere feudi come i capitani del regno.

Il carattere di precario da principio impresso nei feudi, come si disse, andò perdendosi; se ne fece meno incerto il dominio, ed i dottori notano otto principali variazioni, che occorsero in essi; primieramente cioè i feudi divennero annui, poscia rimasero a vita del vassallo, passarono quindi a quello tra i figli di lui che meglio fosse piaciuto al signore; di là divennero di pien diritto ereditarii ugualmente tra i figli; dopo ne fu permessa l'eredità anche ai nipoti di figli, e mancando discendenti, eziandio al fratello dell'investito. Sovraggiunse in seguito l'esclusione delle femmine dalla successione in essi, qualunque volta per patto speciale o per qualità espressa del feudo elleno non s'ammettessero. Si chiamarono finalmente anche i collaterali a queste successioni, e si fissò in regola generale che i discendenti maschi vi succedessero in infinito. Così veniva ordinata la trasmissione dei feudi in generale, ma quand'essi portavano aggiunti nomi ed uffizii di dignità si cercava sempre l'investitura del supremo signore a renderne valida la successione all'erede.

Divenuta in tal guisa irrevocabile la concessione dei feudi maggiori, e tosto dopo ancora dei minori, si statuirono i casi speciali nei quali si faceva luogo

a devoluzione di essi. E ciò avveniva qualunque volta il vassallo avesse mancato alla fedeltà, o alla riverenza debita al suo signore, ovvero avesse operato contro la legge del feudo.

Tre specie di giurisdizione troviamo stabilite sopra le controversie feudali; la prima si esercitava dall'imperatore come supremo signore, dai capitani del regno o dai valvassori del re: ritenevano la seconda i pari, ovvero i vassalli di grado uguale a coloro tra cui si era levato la controversia; se il signore comune dei pari assisteva con essi al giudizio, il tribunale dicevasi *curia*; ma se per la qualità del negozio, il signore non poteva sedere insieme con loro, essi prendevano nome di pari della curia: il terzo grado di giurisdizione era quello del giudice ordinario della terra, o dell'arbitro nel quale i litiganti avessero compromesso.

Secondo la varia qualità della lite che occorreva a decidersi spettavane la cognizione all'una od all'altra delle tre specie di giurisdizione che abbiamo accennato. Così, per esempio, se fosse stata controversia tra l'imperatore ed i Comuni di Lombardia, il deciderla toccava ai pari, cioè ai vassalli maggiori della città, e della contea, tranne quando l'imperatore era presente, chè allora egli pronunziava da se solo. Se la vertenza agitavasi tra i capitani dell'imperatore, questi solo ne poteva essere il giudice. Ventilandosi la lite tra gli altri vassalli, si distinguevano le specie; poichè se amendue i litiganti in altri feudi, su cui non cadesse dubbio di sorta, fossero stati sog-

getti ad uno stesso signore, a lui dovevano ricorrere; ma se l'uno o l'altro teneva feudo da signore diverso, interveniva il giudizio dei pari. Ove incerta pendeva la qualità del vassallagio, la cognizione s'apparteneva al giudice ordinario od all'arbitro scelto a tal uopo. Nelle quistioni di feudo antico sentenziava la curia; ma se cadeva dubbio sulla qualità del feudo, sostenendosi dall'una parte quello essere antico, dall'altra dicendosi nuovo e proprio, i soli pari della curia ne pigliavano cognizione. Vedremo tra poco che cosa significassero tali diverse qualità. I giudizii nei quali dovevansi rappresentare varie investiture spettavano al giudice ordinario, come pure quelli che si agitavano tra il signore ed il vassallo od altra persona che non avesse simile grado. Apparteneva finalmente alla cognizione dei pari della curia ogni lite vertente tra il signore ed il vassallo per titolo d'investitura, per devoluzione, per causa di sofferta violenza o di niegata giustizia, o per sussistenza di vassallaggio.

Qualunque volta poi la quistione trattavasi in via criminale per applicazione di pena, o in giudizio civile per causa d'ingiuria, di danno, o d'interdetto, il solo giudice ordinario doveva prenderne cognizione, salva ragione alla parte che si credesse gravata dalla sentenza di lui di provocare in appello al tribunale superiore.

Le principali divisioni di feudi che troviamo accennate nelle leggi che li reggevano, sono le seguenti.

Erano *retti*, *puri*, *semplici* e *proprii* i feudi in cui

si seguiva la pretta ragione feudale; *non retti* ed *improprii*, o come altri dicono *condizionati*, quelli nei quali si osservavano patti non conformi alla vera indole dei feudi. Avevansi i feudi *personali*, che si estinguevano colla morte dell'investito; quelli che spettavano per titolo di successione agli eredi legittimi che si dicevano *ereditarii*; altri che si trasmettevano *ex pacto et providentia* anche agli estranei; i *temporarii*, e i *perpetui*: i *mascolini* trasmessibili ai soli maschi; i *patrimoniali* ed i semplici *fruttuarii*, nei quali il vassallo riteneva la piena proprietà, o soltanto l'utile dominio dei beni; il *comprato* (*emptitium*), ed il *gratuito*; il *franco* che era immune da qualsivoglia soggezione particolare.

Eranvi feudi consistenti in proventi di qualità speciale apparente dagli stessi loro nomi, come *di gastaldia*, *di guardia*, *di soldata*, *di avvocazia*, *di cavena* e *di camera* (1).

Secondo che si conferivano da prelati o da laici, i feudi si chiamavano ecclesiastici, o secolari. Il feudo *nobile* era quello che attribuiva grado di no-

(1) I feudi di *Camera* è di *Cavena* consistevano in pensioni pagate dal tesoro pubblico o *Camera*, o dalla dispensa del signore detta *Cavena:* quelli di *soldata* in prestazioni di danari o *soldi*, oppure d'annona. La *guardia* era l'oficio di governatore d'un castello; la *gastaldia* l'oficio di un agente per l'amministrazione; l'*avvocazia* consisteva nell'oficio di difensore in giudicio. Tutte queste specie di feudi erano personali, e furono dall'uso abolite.

Intorno a questi particolari di diritti e di doveri feudali si potrà consultare la Bolla di Clemente VIII che regolava le investiture dei baroni romani *(Bulla baronum romanorum)* col commento fattovi dal cardinale De Luca.

bilità a chi ne era investito, o non poteva essere posseduto se non da un nobile: a questo si contropponeva il *plebeo*.

Divisibili od *indivisibili* erano i feudi se potevansi o non dividere nella famiglia per successione; *ligi* o *piani* (*plana*) secondo la varia qualità della fedeltà richiesta, come sopra si disse.

Quando il primo vassallo dava ad altri parte del feudo da lui tenuto, rispetto al secondo investito quella diveniva un sotto feudo (*sub feudum*), che talvolta chiamavasi anche *feudo serviente*, riguardo all'altra parte che aveva titolo di *dominante*.

In *curia* e *fuori di curia* erano i modi di significare i feudi che stavano entro o fuori il territorio del feudo dominante. Feudi *corporali* eran detti se il benefizio consisteva in stabili; *incorporali* se in diritti o ragioni semplici. E qui è da notare, che sebbene per la propria loro natura i feudi non potessero consistere fuori che in cose immobili, avvenne tuttavia che si diedero in feudo non che diritti incorporei, cariche ereditarie, ogni cosa insomma che non fosse un semplice mobile, e per l'utile che produceva si potesse alienare. E fra gli strani abusi dell'istituzione dei feudi merita attenzione quello di averla estesa perfino ai monasteri (1).

Finalmente i feudi si distinguevano in *antichi* e *nuovi*; quelli provegnenti dai maggiori, questi acquistati dal primo investito.

(1) Muratori: *Antiquit. Italic.*, Dissert. 77.

Assai difficile ed inopportuno al sommo in questo luogo sarebbe il tener dietro alla infinita varietà delle regole feudali, le quali accomodandosi, come si disse, alle diverse condizioni dei tempi, delle persone, dei beni, e dei luoghi, si mutavano in mille guise dalle consuetudini particolari, e da' personali privilegii.

Per quanto riguarda all'Italia, un corpo di giurisprudenza feudale si ha nei libri *dei feudi*, in cui si trovano descritte le costumanze di Lombardia. Costumanze molto antiche erano coteste, in parte fondate sopra la semplice autorità dell'uso, in parte composte con ordini imperiali, chè alcuni, sebben radi, eransi promulgati nei secoli precedenti. Principal legislatore era stato Corrado il Salico, bramoso di togliere le incertezze per acquetare il suo regno componendo le discordie tra i signori ed i militi, che perturbavano insieme colla pubblica tranquillità l'autorità imperiale (1). Gherardo il Nero detto anche

(1) *De feudis*, lib. 1, tit. 1, §. 2; lib. 2, tit. 40; lib. 5, tit. 1. La costituzione di Corrado in intiero colle sottoscrizioni si legge presso il Canciani *Barbarorum leges antiquæ*, vol. V, p. 43. La data dell'anno 1038 che ivi si legge dee correggersi in quella di 1037 secondo l'opportuna avvertenza fattane dai signori Vesme e Fossati nel libro: *Vicende della proprietà in Italia*, lib. 3, cap. 8. Altre costituzioni feudali eransi pure fatte da Federigo I in Roncaglia, e le abbiamo presso Radevico nell'appendice ad Ottone di Frisinga (lib. 2, cap. 7).

Gli atti del Parlamento di Roncaglia sono stati ripubblicati dall'illustre sig. Pertz nella Collezione intitolata; *Monumenta Germaniæ historica*, tom. 2, Annover 1837. — Essi sono i seguenti: — *Oratio Imperatoris: Oratio archiepiscopi mediolanensis: Constitutio de regalibus: Constitutio Pacis: Constitutio de iure feudorum: Privilegium Scholasticum.*

Capagisti, ed Oberto dell'Orto furono i primi compilatori di questa collezione. Erano dessi consoli milanesi sotto il regno di Federigo I; la loro opera fu di semplice studio privato, ma non tardò ad essere di grande uso per il comodo che faceva ai giuristi di avere così riunite insieme le consuetudini dianzi sparte e confuse. Federigo II avendo pubblicato parecchie costituzioni feudali, le mandò ai dottori di Bologna affinchè le aggiugnessero al Codice Giustinianeo, cercandosi allora che le antiche e le moderne leggi degli imperatori formassero un sol corpo. Convennero i dottori bolognesi nella chiesa cattedrale di san Pietro, luogo destinato alle loro solenni adunanze, e fecero quello che l'imperatore aveva prescritto. Il giureconsulto Ugolino, uno dei più famosi di quel collegio, collocò i libri de' feudi e le costituzioni testè citate dopo la IX collazione delle novelle imperiali. La compilazione dei consoli milanesi e le giunte testè citate composero i due primi libri dei feudi, ai quali s'aggiunsero poi capitoli straordinarii e varie glose. Fra i glosatori di questa parte dell'italiana legisla-

La dieta di Roncaglia era un vero Parlamento: non si era spenta la memoria dell'antica regola dei re Franchi: — *Lex consensu populi fit et constitutione regis.* — (V. Karoli II edictum Pistense presso Pertz Monumenta Germaniæ historica, tom. III).

Ed Ottone di Frisinga narra: *Igitur rege apud Roncalias per quinque, ut aiunt dies, sedente et ex principum ac de universis pene civitatibus consulum, seu maiorum conventu curiam celebrante.* De gestis Friderici I Imperatoris lib. 2, cap. 13, nel qual capo si espone la condizione politica dell'Italia verso l'impero quale l'intendevano i Tedeschi.

zione sono commendati singolarmente Bulgaro, Pileo, Ugolino, Vincenzo e sopratutto Jacopo di Ardizone. Minuccio de Pratoveteri per ordine di Sigismondo imperatore verso l'anno 1431 dispose in nuovo ordine le leggi feudali. Non è ben certo che tutti questi libri feudali abbiano ottenuta confermazione espressa dagli imperatori, ma non è dubbio che ebbero per l'uso autorità inconcussa nel foro. Bartolomeo Barattieri, giureconsulto piacentino, diede novella forma ai medesimi libri, che fece approvare da Filippo Maria Visconti duca di Milano. Finalmente Jacopo Cuiacio mandò fuori una nuova edizione delle stesse leggi feudali composta in modo diverso e divisa in cinque libri.

Le consuetudini italiane si stesero pure presso gli stranieri, perchè l'antica equità delle nostre scuole aveva impresso anche in tali discipline un carattere degno di essere imitato dalle altre nazioni. E le consuetudini di Lombardia colle aggiuntevi costituzioni imperiali presero nome di ragion comune de' feudi.

Nel regno di Sicilia e di Puglia sotto il reggimento de' principi normanni fu stabilito a guisa di eccezione, ed in favore principalmente dei molti francesi che si recavano agli stipendi di que' novelli signori, un diritto feudale somigliante a quello di Francia. Secondo la varia qualità del loro istituto i feudi si dicevano *de iure Langobardorum* o *de iure Francorum*; la principal differenza tra l'una e l'altra specie, consisteva in ciò, che nei feudi alla francese dovesse succedere il primogenito, esclusi tutti gli altri fra-

telli minori, i quali nei feudi longobardi erano tutti chiamati a dividerne la successione. Tale particolare istituto fu conservato espressamente da Federigo II allorchè volle che in ogni altra parte cessassero le distinzioni feudali di origine francese (1), e lo vedremo poi in vigore anche in altre parti d'Italia, dove le investiture feudali portavano unita la clausola di primogenitura.

In Sicilia non v'erano feudi all'uso longobardo che frequenti s'incontravano a Napoli. I principi aragonesi introdussero varie modificazioni nelle istituzioni feudali così per l'ordine delle successioni come per la facoltà conceduta ai Siciliani di alienare i feudi senza il consenso del sovrano (2).

Al termine di questo generale prospetto dei più antichi ordini feudali, noi dobbiamo rammentare che la loro esistenza continuata per tanti secoli riuscì a danno dell'agricoltura, dell'industria, e di ogni progresso di sociale felicità. Scomparsi ora dalla faccia della nostra terra più non rimane vestigio di loro se non per i mali che hanno prodotto, e per la triste memoria che se ne è serbata.

Analoghe, affini, o coordinate di fatto coll'indole delle possessioni feudali furono alcune tenute di beni che per certe qualità particolari loro impresse formarono una classe a parte di proprietà modificate

(1) Colla costituzione che porta il titolo: *De iure Francorum in iudiciis sublato*.

(2) V. Dragonetti: *Origine dei feudi nei regni di Napoli e Sicilia*. Napoli 1788.

che presero o ritennero anche da più antica origine, nomi diversi, come le enfiteusi, i precarii, i livelli ecc. (1).

Concentratasi mercè delle istituzioni feudali la proprietà territoriale in mano di pochi vassalli, e dei prelati mercè delle ampie largizioni alle chiese, il popolo minuto si trovò posto ad arbitrio non che a discrezione dei signori che avevano le armi in mano, possedevano tutti gli onori, e si godevano quasi tutte le terre....

Quanto più i poveri s'innoltravano nella servitù, tanto più i ricchi cercavano di diventare possessori di *benefizi* onde avvicinarsi alla condizione de' signori, e per ciò fare offerivano i loro allodii ad un vassallo maggiore dal quale loro venivano restituiti coll'espressa qualità feudale.

Non eravi allora altro spediente per sottrarsi dalle vessazioni e dai pericoli che soprastavano di conti-

(1) Questa importante materia che fu trattata nelle sue diverse parti da tanti e così valenti pubblicisti e giureconsulti, tra cui mi piace di nominare particolarmente Girolamo Poggi autore di un'opera lodatissima sul sistema livellare toscano, si trova riassunta sotto il punto di vista storico con sugosa brevità sotto il titolo *De quelques possessions distinctes du fief qui se rattachent au système féodal* nel citato libro del sig. E. Secretan *Essai sur la féodalité*, p. 375.

Ciò che di sopra s'è detto vuolsi intendere del sistema feudale in genere, ed in particolare delle soggezioni personali. Quanto a' vincoli feudali relativi ai beni, essi durarono ben più a lungo, e nell'isola di Sardegna p. e. non disparvero che da poco tempo; ve n'ha pure traccia in quella parte di territorio italiano che è ancora sottoposto all'Austria.

V. il libro del sig. G. B. Sartori, intitolato: *Storia, legislazione e stato attuale dei feudi: norma pel miglioramento e per lo svincolo totale di essi.* Venezia, 3.a edizione 1857.

nuo ai deboli, se non di ricorrere alla protezione dei forti, mettendosi sotto una particolare soggezione che provocasse una particolare tutela. Diversi modi si avevano di ottener quell'intento; uno consisteva nel *commendarsi* al potente od alla Chiesa colla promessa di un'opera o d'una prestazione, per essere difesi; secondo la varietà delle opere o delle prestazioni pattovite i *commendati* prendevano varii nomi, dicendosi *recommendati*, *affidati*, *extaliati*, *decimarii*: altre volte l'uomo per assicurarsi il vitto si offeriva in volontaria servitù; questi chiamavansi *oblati*, e sono quelli che specialmente accrebbero il numero dei servi delle chiese (1).

Non di rado l'uomo invece di donarsi si vendeva intieramente, oppure concedeva al signore diritti tali sulla persona e sulle cose proprie che entrava in uno stato medio fra la libertà e la servitù, come quando privavasi della potestà di disporre in morte del proprio patrimonio per far più pingue il diritto di caducità in pro del signore. Coloro che in tal guisa altrui si raccomandavano appartenevano alla classe delle così dette *mani-morte* (2). I limiti e le distinzioni fra tutte queste specie di *commendati* dipendevano dal semplice uso, ed essendosi confuse insieme col trascorso del tempo, si ridussero poi nella classe dei servi e degli angarici che nel x e nell'xi secolo componeva quasi intieramente l'infimo popolo.

(1) *Storia degli abusi feudali*, di Davide Winspeare, lib. 1, cap. 8. — *Donatio de se ipso* dicevasi quest'atto.

(2) Winspeare, l. c.

Tali erano i frutti prodotti da tanta miseria, tali i passi per cui le generazioni italiane sprofondavano in quella barbarie che, per valermi delle parole dell'ottimo Muratori (1), nel secolo decimo ruppe gli argini, e da lì innanzi impunemente trionfarono i vizii, le guerre, le prepotenze, i tiranni e i tirannelli, e dopo di essi il furor delle parti.

(1) *Della pubblica felicità*, capitolo 7.

CAPO III.

LE LEGGI ECCLESIASTICHE.

Non è come teologi nè come critici, che ci facciamo a parlare delle leggi della Chiesa cattolica, dette anche canoni, da una voce greca che significa regola. Noi prendiamo a considerarle come un ramo di diritto positivo, che s'intralcia nel sistema generale della legislazione italiana. Suggetto di caldissime controversie, il diritto canonico fu secondo la diversità dei luoghi e dei tempi assalito con cieco furore, difeso con devota costanza. Immobile da molti secoli questa legge non mutò aspetto per variar di fortuna, o per avvicendarsi di tempi; nella forma esterna da lei serbata scorgesi anche di presente il primitivo intendimento de' suoi autori. È dessa un quadro compiuto e fedele delle istituzioni del medio evo, dentro il quale ben si discerne il più antico disegno semplice e nobilissimo della primitiva Chiesa.

Lo studio dei canoni può essere utilmente coltivato non solamente da chi ne procura l'applicazione in que' paesi, dove essi sono ancora in vigore di legge,

ma da quelli eziandio che attendono alla storia generale dell'umano incivilimento di cui furono instromento validissimo le discipline canoniche.

Uno scrittore francese dotto del pari che ingegnoso deplorava varii anni sono, la trascuranza in che si erano lasciati in Francia gli studii del diritto canonico, e tacciava d'imprevidente l'indifferenza che vi si mostrava. Lo spirito moderno, egli diceva, va debitore al diritto canonico della sua emancipazione, e di quella spinta vigorosa che trasformò i giureconsulti in pubblicisti (1).

Ma della forza civilizzatrice non sempre usata con moderazione, si abusa anche talora, ed è dovere dello storico il segnare con imparzialità il carattere dei fatti ch'egli viene svolgendo.

Sebbene può bastare all'intento dell'opera nostra la sposizione delle leggi ecclesiastiche quali esistevano nel secolo XIII, al momento cioè in cui avendo toccato l'apice della loro potenza influivano gagliardamente su tutte le parti dell'intiero ordine sociale, non tralascieremo tuttavia di risalire alquanto per afferrare certi punti della loro storia anteriore che possono dar lume a tutta questa materia.

Dopo che uscita dalle persecuzioni la Chiesa fu riconosciuta legalmente nello Stato, si venne via via formando una serie di regole di polizia interna ed esterna, colle quali essa si reggeva e si associava agli atti del governo civile.

(1) Il sig. Carlo Giraud: *Essai sur l'histoire du droit français au moyen âge.*

Di già nel Codice Giustinianeo, e particolarmente sotto il titolo *de Episcopali audientia*, troviamo le leggi che sino dal quarto secolo dell'era cristiana conferivano ai vescovi il diritto di giudicare sopra le cose e le persone appartenenti alla Chiesa e di esercitare una volontaria giurisdizione anche rispetto ai laici, che al loro tribunale di pace ricorrevano. Abbondavano i beni alla Chiesa cui lo acquistare era libero assai più che l'alienare.

Nè col mutarsi di signoria si mutò guari la condizione degli ecclesiastici. Anche sotto i Longobardi, tranne in alcuni tempi più tribolati dalla prima ferocia dei conquistatori, grande ed aperta fu l'autorità della gerarchia cattolica sopra i fedeli. Anzi quasi dee credersi fatta maggiore, perchè i capi di quella nazione alieni da ogni volontà d'ingerirsi nelle cose del culto, queste lasciavano camminar più spedite nel santo loro istituto. Noi troviamo diffatti che sotto i Longobardi la giurisdizione ecclesiastica si spiegava liberamente; non i soli chierici ma i laici eziandio potevano portare le loro quistioni davanti al tribunale del vescovo, dal quale a foggia di lodo, e sommariamente si proferivano le sentenze che senza difficoltà venivano eseguite. La semplice qualità chiericale non induceva presso i Longobardi privilegio di foro nelle cause meramente civili, ma per la qualità della causa che fosse ecclesiastica anche i non soggetti alla giurisdizione dei vescovi erano obbligati di piatire ai loro tribunali. Sebbene in genere cotal giurisdizione si dovesse ravvisare semplicemente volontaria,

col progresso del tempo, e sopratutto nelle cause ragguardanti alle chiese, essa divenne necessaria.

Il rito giudiziario si compiva a somiglianza del processo longobardico della cui forma abbiamo parlato nel capo precedente. Volendosi portar querela di gravami inferti dai vescovi, non al gastaldo od al duca, come ne' casi ordinarii, ma al re istesso si doveva ricorrere.

I luoghi pii ed i monasteri erano direttamente sottoposti alla tutela o *mundio* del re.

Tale era l'aspetto esterno delle relazioni della Chiesa collo Stato in Italia, prima che venissero i Franchi, dai quali poi la podestà ecclesiastica ebbe nuovi ed insigni favori, fra cui notevolissimo quello delle immunità (1). Vediamo ora con quali regole si governassero allora gl'interni negozii della Chiesa per quanto spettava alle ragioni del temporale, traendone notizia da documenti autentici, appunto del-

(1) « Les immunités ou exemptions des droits du Comte, accordées « soit à des évêques et abbés, soit même à des seigneurs laïques avaient « commencé déjà sous les Francs ; mais Othon le grand et ses successeurs « multiplièrent systématiquement les immunités ecclésiastiques et cela « par un motif de haute politique. Le roi des Allemands pour gouverner « plus aisément un pays qui n'était pas sous sa main, et où l'on avait « perdu l'habitude d'obéir à un gouvernement régulier, voulut créer un « contrepoids à la puissance des grands seigneurs laïques, qu'une longue « anarchie avait rendu presque indépendants. Par ces immunités le roi « se rendait les évêques favorables, et profitait de l'influence que ceux- « ci exerçaient. Des *Corpora Sancta*, ou territoires ecclésiastiques « pourvus d'immunités, furent érigés dans presque toutes les villes mu- « nicipales en Italie ainsi qu'en Allemagne ».

E. Secretan: *Essai sur la féodalité*, p. 174.

l'ottavo secolo (1). Il sommo pontefice tosto dopo la sua elezione prometteva di mantenere ed osservare tutti i decreti fatti da' suoi predecessori, le loro sinodali costituzioni e l'integrità dei beni della Chiesa. I vescovi si obbligavano parimente (2) a non alienare le proprietà ecclesiastiche, a rimettere ogni anno il quarto dei proventi delle possessioni ecclesiastiche ai chierici ed alle fabbriche; a non distrarre gli uffizii ecclesiastici a pro di persone non ascritte al clero; a non mai dare in pegno per qualsiasi titolo cotali uffizii; a non abbandonare la loro residenza per causa di viaggi, o per recarsi dal Conte della provincia, senza averne ottenuto licenza dalla sede apostolica.

Promettevano pure espressamente i vescovi che nel caso avessero una successione od una donazione da persona loro non congiunta di sangue, quelle rilascierebbero alla Chiesa, ed in difetto la Chiesa istessa ed il clero avevano titolo per rivendicare tutti quei beni dalle mani di chi li riteneva.

Finalmente i vescovi dichiaravano solennemente di non consentire giammai a cosa che potesse riuscire di danno al Principe ed allo Stato, e di dar prove anzi in ogni occorrenza della loro fedeltà.

(1) *Liber diurnus Romanorum pontificum*. Secondo l'opinione che pare la meglio fondata questa compilazione di formole e di riti, in cui si racchiudono preziose notizie dell'ordine antico ecclesiastico, fu distesa sotto il pontificato di Gregorio II, poco dopo il 714. Cito l'edizione data dall'Hoffmann nel secondo volume della raccolta intitolata: *Nova scriptorum ac monumentorum partim rarissimorum, partim ineditorum collectio*. Lipsiæ 1733.

(2) *Cautio episcopi*.

Frequente s'incontra in que' documenti la menzione della divisione quadripartita dei proventi dei beni ecclesiastici da assegnarsi al vescovo, al clero, ai poveri, ed alle fabbriche delle chiese.

Eleggendosi il procuratore del patrimonio delle chiese se gli dava il mandato insieme col precetto ai coloni ed ai massari di prestargli obbedienza; pregavansi ad un tempo il patrizio della provincia di proteggerlo, il giudice di assisterlo nelle cause dei poveri, ed il vescovo di soccorrerlo.

Raccomandavasi caldamente ai procuratori dei patrimonii di non essere troppo severi nelle riscossioni verso i coloni. E per ogni dove s'inculcava il dovere di servirsi, e di disporre dei beni della Chiesa all'unico scopo di sovvenire agli altrui bisogni e di attendere alla salute delle anime.

Sorge insomma dal tenore delle regole inserte nei documenti citati l'idea degli usi schietti e soavi di una patriarcale autorità, e ne esala per così dire il profumo della carità evangelica, eterna base su cui è fondata la Chiesa d'Iddio.

Mentre la podestà spirituale così provvedeva al governo interno della società de' fedeli non tralasciava essa tuttavia di valersi delle leggi civili come di diritto comune che obbligava tutti i sudditi senza distinzione (1). Poco a poco dipoi si allargò l'appli-

(1) Vedansi le lettere di S. Gregorio Magno dalle quali si scorge come quel gran pontefice fosse in uso di decidere le liti secondo le leggi comuni, e raccomandasse ai giudici ecclesiastici di conformarvisi, lib. 1, epist. 9; lib. 5, epist. 88; lib. 4, epist. 25; lib. 6, epist. 56; lib. 7,

cazione ai canoni, ed i giudici ecclesiastici ne promossero la osservanza tanto più facilmente quanto meno si teneva in vigore il diritto romano, non estinto ma oppresso dal dominio straniero dei barbari. Non omisero con ciò gli Ecclesiastici di conservare il deposito delle leggi di Roma antica, siccome già si è veduto, ma piuttosto in qualità di consuetudine savia e provata, divenuta in certa guisa loro propria, che non come vero precetto di legge viva e munita di efficace sanzione.

Risorto dopo in tutta la sua pienezza lo studio delle leggi romane, non mancarono le gelosie tra queste ed i canoni, siccome abbiamo veduto nel capo I. Fuvvi peraltro sempre tra gli uni e le altre un'apparente alleanza, giovandosi, come scriveva Lucio III al vescovo di Padova, i sagri canoni delle leggi ordinate dai principi, e queste pure reciprocamente di quelle (1). Ma più che alleanza dir si potrebbe derivazione dell'uno dall'altro, avvegnachè la maggior parte delle regole fondamentali furono dal diritto canonico attinte alla fonte del diritto romano; e per scegliere un esempio importantissimo, osserveremo che la dottrina di quegli impedimenti che hanno forza di sciogliere il matrimonio, e provengono dai vincoli di parentela si trasse intieramente dal diritto

epist. 23 e 39; lib. 9, epist. 6, 7 ecc. Si osservi sopratutto l'istruzione data a Giovanni Difensore inviato in Ispagna, che sta nella *epistola* 45 del lib. 13, ed è tratta in gran parte dal Codice e dalle Novelle.

(1) Cap. 1, *de novi operis nunciat.* cap. ult. *de transact. Decretal. Gregorii IX.*

civile, come l'attesta Papa Nicolò III nella sua seconda risposta ai Bulgari. Lo stesso dir si potrebbe della maggior parte degli altri impedimenti del matrimonio, della teoria dei contratti, e delle regole principali del processo civile.

A tre possono ridursi le fonti del diritto ecclesiastico positivo; a' canoni dei concilii, alle costituzioni de' sommi pontefici, alla consuetudine.

De' concilii generali, otto se ne annoverano celebrati nella chiesa orientale, cioè due di Nicea, quattro di Costantinopoli, uno d'Efeso, ed uno di Calcedonia: l'ultimo che è il quarto Costantinopolitano fu celebrato nell'869 sotto l'impero di Basilio il Macedone.

Dodici furono i concilii generali tenuti in occidente cominciando dal primo Lateranense celebrato in Roma nel 1123 sotto il pontificato di Calisto II, cioè cinque Lateranensi, due di Lione, uno di Vienna, uno di Pisa, uno di Costanza, uno di Basilea, ed uno di Trento.

Noi, come dicemmo, ci ristringiamo nell'ufficio di semplici storici, epperò non entreremo a discorrere delle ragioni per le quali si nega da alcuni la legittimità degli atti dei concilii di Pisa, di Costanza, e di Basilea. Aggiungeremo soltanto in genere che l'autorità dei canoni, dei concilii generali fu sempre al sommo venerata nella Chiesa cattolica, che in tal forma ebbe i suoi ordinamenti fin dal tempo degli Apostoli, i quali tre volte si raccolsero insieme per deliberare intorno a gravi emergenze della nascente società dei fedeli.

Oltre ai concilii generali furono moltissimi concilii nazionali e provinciali, i cui ordinamenti, tuttochè non estesi all'universalità della Chiesa, avevano forza di legge in quelle contrade nelle quali eransi celebrati.

I provvedimenti fatti nei concilii generali della chiesa d'Oriente non uscivano dal rigoroso cerchio della potestà spirituale; statuivansi in essi articoli di fede, condanne d'eresia, correzioni di scandali, regole di disciplina. Ma quando cominciò a tenersi un concilio ecumenico in Occidente si vide che erano mutate le condizioni dei tempi, che le due podestà supreme si erano urtate, e che la Chiesa assumeva la direzione di atti per natura propria appartenenti al governo politico (1).

Ho detto che le due podestà si erano urtate, e per ispiegare questo fatto convien rammentare le dissensioni pochi anni prima levatesi tra il sacerdozio e l'impero. L'imperatore rammentando ciò che si era fatto per Carlomagno voleva ingerirsi nell'esercizio della pastorale autorità, ed attribuire a sè l'elezione del pontefice.

Non tardò a destarsi la controversia dei giusti limiti delle due podestà. Una voce robusta si alzò a sostenere l'independenza del pontificato; era quella di Pier Damiano, uomo di santa vita, di raro ingegno, e per la qualità di quei rozzi tempi letteratissimo. Il libro da lui pubblicato in quell'occasione raccoglie in sè la somma delle quistioni, e delle dispute che dessa

(1) Si ordinarono soccorsi per le spedizioni dei crociati in Oriente.

aveva eccitato (1). Una discussione, quale essa fu, di principii religiosi e politici verso la metà del secolo XI merita attentissima considerazione. Erano le prime mosse di quella potenza di razionale disamina che or signoreggia tutti gli affari del mondo incivilito.

Crebbero i mali. I re di Germania e di Francia facevano pubblicamente traffico delle dignità ecclesiastiche. Il santo papa Gregorio VII s'adoperò a tutto potere per svellere quell'abuso. L'imperatore metteva a prezzo le investiture ai prelati, nè lasciava che quei di loro che non avessero da lui ricevuto l'anello ed il bastone pastorale pigliassero possesso delle ragioni

(1) L'opuscolo di S. Pier Damiano è intitolato: ***Disceptatio synodalis de electione pontificis romani inter regis advocatum et romanæ Ecclesiæ defensorem, missa ad synodum habitam super electione Honorii II papæ, qui vulgo cadaloüs dicebatur.*** Si cita l'edizione pubblicatane dal Goldasto nel 2° volume della raccolta ***Monarchiæ S. Romani imperii.*** Al fine di quell'opuscolo (l. c. pag. 65, n. 30 ad 45) l'avvocato del re si dà per vinto, e dopo di aver riassunto tutte le parti della discussione, conchiude nelle seguenti parole: ***Evidenti clarescat iudicio quia in eo quod sibi pontificem populus romanus elegit, maiestati regiæ potissimum ministravit, nec ei, sicut dicebatur, privilegium tulit, sed potius roboravit.***

V. quanto a proposito di questa scrittura di S. Pier Damiano si legge nella elegante recentissima ***Storia di S. Pier Damiano e del suo tempo*** per Alfonso Capecelatro prete dell'Oratorio di Napoli. Firenze 1862, vol. 2, p. 377 e seguenti.

« Il nostro santo « così dice l'autore » meno assoluto, meno rigido « d'Ildebrando nell'agitare la quistione delle elezioni papali, meno severo « di lui all'Impero e a chi lo tiene, difende ciò non pertanto a tutto po- » tere quei nobili principii onde la Chiesa vive e cresce liberamente « autonoma e non captiva o soggetta ad alcuno. Uomo di grande intel- « letto e di gran cuore, ei comprende e sente che la Chiesa non sarà « mai interamente libera signora degli animi insino a che non sia inte- « ramente libera signora di se medesima ».

temporali dei vescovati. Gregorio proibì assolutamente ai prelati di ricevere l'investitura dalle mani di un laico. Arrigo per due volte fece vista di cedere non già con animo ravveduto, ma soltanto per destreggiarsi e dar tempo al tempo. Tosto che gli parve l'occasione propizia assale il pontefice; ne segue una lunga ed aspra guerra. I grandi vassalli dell'impero parteggiano da varii lati. Si confondono nella mischia gli interessi politici e le ragioni della Chiesa; le armi spirituali e temporali si cozzano, e così si riempie quello spazio di tempo indicato nelle storie col nome di guerra delle investiture.

Non so con quanta precisione siasi detto che per la quistione delle investiture vi erano state settantotto battaglie (1), ma è certo che molto male ne nacque, che turbò il corso di sei pontificati, e non terminò se non coll'accordo conchiuso in Vormazia tra Calisto II ed Arrigo V, nel 1122. Ed il concilio Lateranense celebrato l'anno seguente confermò solennemente la libertà delle elezioni.

Di già sul finire del secolo precedente papa Urbano II aveva chiamato all'armi i principi ed i popoli cristiani, e avevagli avviati alla liberazione del Santo Sepolcro. A questa prima impresa dell'Occidente contro l'Oriente, altre erano succedute, e se Iddio non permise che si conseguisse il premio sperato, volle però che mercè di queste spedizioni si agevolassero le vie all'incivilimento europeo.

(1) *Histoire du droit canonique et du gouvernement de l'Eglise par M.r ** (Brunet) avocat au parlement.* Paris 1720, 1 vol. in-8°.

Senza toccare al quesito dei danni e dei vantaggi prodotti dalle crociate, che fu già da molti e in vario senso esaminato, si può francamente asserire essere state le crociate un fenomeno maraviglioso dell'efficacia dell'opinione sulla moltitudine, ed il più pronto veicolo a portare gli uomini al beneficio della comunanza sociale.

Ma l'esempio dei passaggi di Terrasanta accese altri desiderii rivolti a mire diverse. Si bandirono le crociate non più contro i maomettani perchè invasori del territorio dov'erano seguiti gli augusti misteri della redenzione del genere umano, ma contro gli eretici per esterminarli se non si convertivano (1).

All'intento di estirpare le eresie furono istituite certe forme investigatrici cui si diede il nome d'*inquisizione*. E la podestà secolare fu quella che apprestò il nerbo a tali giudizii. Federigo II in uno de' non lunghi intervalli di concordia ch'ebbe coi papi, stando in Padova, addì 22 di febbraio 1224 (2), mandò fuori quattro editti, per i quali commise ai giudici laici di punire gli eretici, come tali condan-

(1) Il canone 3º del concilio Lateranense celebrato sotto Innocenzo III parla così: *Catholici vero, qui, crucis assumpto charactere, ad haereticorum exterminium se accinxerint, illa gaudeant indulgentia illoque privilegio sint muniti quod accedentibus in terrae Sanctae subsidium conceditur.*

Non è a dire però che prima di quest'epoca andassero impuniti i casi d'eresia. Ma le pene corporali non s'infliggevano che dalle podestà temporali direttamente. Vedasi il titolo de *haereticis et manichaeis* nel Codice Giustinianeo.

(2) Altri appongono ad alcuni di tali editti anche la data del 1231.

nati dagli ecclesiastici; gli ostinati erano arsi vivi, i penitenti rinchiusi in carcere per tutta la vita. Confermò lo stesso imperatore tutte le leggi civili e canoniche fatte contro gli eretici, estese inoltre il delitto di lesa maestà ai casi d'eresia, e prese sotto la sua custodia gl'inquisitori (1). Innocenzo IV salito nel 1243 alla sedia pontificale, raccomandò alle cure de' due ordini religiosi poco prima creati da san Domenico e da san Francesco l'adempimento degli ufizii inquisitorii, e con bolla del 15 di maggio 1252 indiritta a tutti i rettori, i consigli ed i comuni della Lombardia, dell'Emilia, e della Marca Trivigiana, stabilì trentun articoli di legge, che vennero fedelmente inserti negli statuti di que' comuni. In virtù di tali articoli l'uficio inquisitorio rendevasi proprio e principal dovere dei pubblici magistrati, i quali se nell'entrare in carica non avessero giurato di adempierlo erano privati della loro dignità, e tenuti per sospetti d'eresia. Questa costituzione, alquanto mitigata, si rinnovò dallo stesso pontefice, e dopo di lui da Clemente IV nel 1265 (2), e stette per alcun tempo a modo di regola di pubblico diritto nella legislazione municipale.

Ma se da un lato il ministero della forza secolare serviva all'incremento della giurisdizione ecclesiastica, non mancavano dall'altro argomenti proprii

(1) Di tutte queste leggi si ha larga traccia nelle nuove costituzioni apposte al citato titolo del Codice Giustinianeo *de hæreticis et manichæis*.

(2) *Institutiones iuris ecclesiastici Claudii Fleury*, par. 3, cap. 9, n. 2.

alla Chiesa stessa per innalzarsi alla sovranità del temporale dominio.

Dichiarava papa Stefano IX in una bolla del 1058 (1), che per l'autorità dei sagri canoni, e per le leggi di Ottone e de' successori di lui nell'impero, i chierici non dovevano riconoscere altro giudice che il proprio vescovo, e che i laici non avevano ragione di riscuotere tributo da chiunque fosse insignito degli ordini sacri.

Pochi anni dopo cingeva il triregno Gregorio VII, pontefice, come già abbiamo accennato, d'alti spiriti e di coraggio inflessibile. Vedendo egli la Chiesa lorda di pravi costumi e di peste simoniaca, volle mondarla, e riuscì nell'intento. Temendo che la podestà laica usurpasse il diritto di eleggere i vescovi, non dubitò d'impegnarsi in guerra coll'imperatore, e n'ebbe trionfo. Non ci faremo al certo difensori di quell'universale sovranità della terra, cui pareva aspirasse quel papa, e dalla quale tanto sono lontani la lettera e lo spirito del vangelo, ma a lui non negheremo la dovuta lode per aver impedito che l'arbitrio della forza non prevalesse alle ragioni della morale.

Sotto questo aspetto vogliono esser considerate le azioni di un pontefice, che da molti furono indegnamente travisate. Ma nella età nostra i giudizii istorici si sono fatti sgombri dalle preoccupazioni che più gli offuscavano, ed anche i meno ligi alle

(1) Muratori, *Antiquit. med. ævi*, dissert. LXX.

dottrine promosse da Gregorio VII, riconoscono ora in lui la qualità di un uomo illustre, che spese la vita in un magnanimo intento (1).

Si è già notato che le discipline canoniche avevano giovato al progresso dell'umano incivilimento e ne abbiamo la prova nello insistere continuo dei concilii e dei sommi pontefici sopra gli eterni principii della giustizia, e dell'ordine morale, alloraquando i principi laici ferocemente li disprezzavano.

L'autorità dei canoni fu quella che introdusse intervalli di pace in tempi agitati senza posa da guerre e da scorrerie. E la *tregua di Dio* che osservar si doveva dalla sera del mercoledì sino all'alba del lunedì in ogni settimana, dalla prima domenica dell'avvento sino all'ottavo giorno dopo l'Epifania, e dalla domenica settuagesima sino all'ottavo dì dopo la Pasqua (2), era tal benefizio a prò dell'umanità che allora non sarebbesi potuto sperare il maggiore. Congiunta alla tregua andava una piena sicurtà non solamente per le persone ecclesiastiche, ma anche pe'mercatanti, i forestieri, i contadini e gli animali necessarii alla coltivazione delle terre, cosicchè la

(1) Valga per tutte la testimonianza del Grégoire (*Essai historique sur les libertés de l'Église gallicane*, p. 9. (Paris 1818). *Ce pape* (Gregoire VII) *eut de grandes qualités: les historiens s'accordent à reconnaitre l'élévation de son génie, à louer son zèle contre la simonie, l'incontinence des clercs, et pour le maintien de la discipline* ecc.

Ved. inoltre: *Histoire du pape Grégoire VII et de son siècle par J. Voigt: traduction de l'abbé Jager.*

(2) Ved. il titolo *de tregua et pace*, nelle Decretali di Gregorio IX.

conservazione di tutte le industrie e di tutti i commerci potè dirsi collocata sotto la salvaguardia di quella tregua.

La Chiesa che aveva raccolte le tradizioni della più valente amministrazione che avesse governato il mondo antico si mostrava sola capace di ben comprendere fra la confusione di memorie e la distruzione d'istituzioni che caratterizzano i secoli barbari, l'importanza sociale della proprietà, e l'effetto possente delle leggi e delle consuetudini regolari (1).

Nella cognizione ordinaria del foro ecclesiastico si tenevano per compresi tutti gli atti in cui si contenesse un peccato, ed ogni caso che richiedesse supplimento di giustizia. Così Innocenzo III ordinava al vescovo di Vercelli di mantener nella sua diocesi l'uso che le appellazioni dalle sentenze dei giudici municipali si devolvessero ad esso vescovo e poscia al papa, vacando l'imperio (2).

Il papa inoltre si aveva per giudice supremo in tutte le liti dove per la varietà delle sentenze occorresse difficoltà inestricabile, ad esempio della legge mosaica, la quale prescriveva che essendo dubbiosi e diversi i pareri dei giudici si dovesse ricorrere ai leviti (3).

Nè la giurisdizione temporale dei sommi pon-

(1) « La conquête du sol était une suite de la conquête des âmes. « L'empire de l'esprit était voisin de l'empire de la terre ».

Il sig. C. Giraud: *Essai sur l'histoire du droit français au moyen âge*, p. 585.

(2) Capit. 10, *de foro competenti*, nelle Decretali di Gregorio IX.

(3) *Deuteronomio*, cap. 17.

tefici si limitava alle quistioni di diritto privato. Innocenzo III prese a regolare apertamente il modo dell'elezione dell'imperatore, affermando che spettava al papa l'esaminare, approvare, ungere, consacrare, e coronare l'eletto al trono imperiale se n'era degno, il rigettarlo se n'era indegno, perchè sacrilego, scomunicato, tiranno, fatuo, eretico, pagano, e spergiuro, o persecutore della Chiesa; che ad esso pure apparteneva il diritto di supplire agli elettori che ricusassero di eleggere un imperatore, o fossero sulla scelta divisi con uguaglianza di voti (1).

Per l'effetto di queste dottrine si vide bentosto un imperatore eletto prender titolo *di re per la grazia del papa* (2).

Preparate così le vie, si venne a dichiarare un primato universale, e Bonifacio VIII lo definì in aperte parole, — « Amendue le spade » egli disse (3) « stanno in potere della Chiesa; ma questa in fa-

(1) Capit. 34, *de electione et electi potestate*, nelle Decretali di Gregorio IX.

(2) *Histoire du pape Innocent III*, *par M.r Frédéric Hurter: traduction des MM. de S.t Chéron et Haiber*, liv. XII, tom. 2, p. 293, édition de Paris 1838.

L'idea della subordinazione della sovranità laica all'autorità ecclesiastica era talvolta espressa in modi assai strani. Così, per esempio, si vedono nella cattedrale di Magonza varii bassorilievi sulle tombe di arcivescovi che avevano consacrato imperatori, dove l'immagine del prelato consacrante è molto più alta del principe consacrato; volendosi così colpire la vista del pubblico con questa disuguaglianza di proporzioni.

(3) Nel capitolo 1, tit. 8, lib. 1 delle estravaganti comuni che è dell'anno 1302.

« vore della Chiesa, quella dalla Chiesa stessa si « adopera. L'una è propria del sacerdote, l'altra « in mano dei re e dei militi, ma all'ordine e colla « licenza del sacerdote, epperò la spada dee essere « sottoposta alla spada, e l'autorità temporale dee « soggiacere alla spirituale ».

Prima ancora che a sì alto grado giungesse la giurisdizione della romana sede erano cresciute le ricchezze alla Chiesa mercè della liberalità dei principi e del fervor dei fedeli.

Alle volontarie oblazioni, ed ai piccoli patrimonii delle chiese eransi aggiunte nel IX secolo le decime, una specie di tributo introdotto a imitazione della legge mosaica, che si riscuoteva sopra ogni specie di proventi di beni e d'industria. E verso il secolo XI essendosi sparsa tra i popoli l'opinione che il fine del mondo fosse imminente, facevano a gara i doviziosi di donare parte delle loro ricchezze alla Chiesa per ottenere misericordia alle loro colpe.

Il modo di usare dei beni ecclesiastici erasi mutato sin dal regno di Carlomagno, sotto il quale cessò quella quadripartita distribuzione di proventi raccomandata come stretto dovere dalla disciplina anteriore, e dall'autorità dell'esempio dei tempi apostolici. Si distinsero quindi dominii speciali di terreni aggiunti in perpetuo all'esercizio di sagri ufizii, e ne nacquero i beneficii. La causa di tali mutazioni si ascrive da taluni alla necessità, perchè, crescendo colle ricchezze i vizii che le accompagnano, fosse divenuta impossibile quella prima foggia di riparti-

gione tanto conforme all'indole delle istituzioni evangeliche. Altri all'incontro credono che siccome ai militi in quella età cominciarono a darsi i feudi, chiamati anche beneficii, in simile guisa si conferissero agli ecclesiastici i loro speciali beneficii onde collegarli più strettamente col sistema del governo politico che usava loro cotanta liberalità.

Un carattere affatto particolare assunsero le concessioni in enfiteusi di beni di Chiesa; concessioni che valsero a diminuire d'assai le funeste conseguenze della inalienabilità imposta a que' beni, e corressero le durezze delle movenze feudali (1).

Coll'aumentarsi i beni nel patrimonio ecclesiastico, renduto inalienabile, si videro le conseguenze della immunità estesissima loro attribuita, e del vincolo che ne inceppava il commercio. Tentarono allora i governi laici d'impedirne gli acquisti, e di agevolarne le vendite. Ci occorrerà talvolta descrivendo i progressi della legislazione civile di notare ordini molto sottili fatti a quell'uopo. Vuolsi qui soltanto allegare un testo delle rubriche delle *Assise* del regno di Gerusalemme, compilate al principio del secolo XIV nelle quali si trovano epilogate tutte le più antiche

(1) È curioso il vedere come sul declinare del medio evo si giudicasse di queste variazioni. In un poema citato dal La Thaumassière nelle sue note sulle Assise di Gerusalemme si leggono a proposito dell'enfiteusi spregiate dai nobili questi due versi:

La spurienne emphitèose
Que contemne la noble gent.

L'odore di latinità ch'essi spandono accenna che l'autore sia stato un chierico.

consuetudini portate dai crociati in Oriente (1). Si parla ivi di persone che possono vendere ma non comprare stabili, siccome sono *cavalieri*, *preti*, *clerici*, *gente de religion et de li communi* (2).

Grande aiuto alla potenza ecclesiastica testè descritta veniva anche dagli ordini regolari introdotti nella Chiesa appunto in que' tempi. Agli antichi monaci dell'ordine di san Benedetto s'erano aggiunti i Cisterciensi saliti in onore per opera singolarmente di S. Bernardo. Un altro istituto di specie alquanto diversa si era creato nell'XI secolo, quello dei chierici viventi raccolti sotto regole comuni, chiamati anche canonici regolari. Finalmente nel secolo XIII apparvero gli ordini de'mendicanti istituiti da san Domenico e da san Francesco d'Assisi e gli eremiti del Carmelo e di sant'Agostino.

A somiglianza de' regolari si videro comparire al tempo delle crociate gli ordini equestri, i quali congiungevano col mestier dell'armi l'uso della preghiera e la cura degli infermi. Principalissimi furono tra loro i militi dell'ordine di S. Giovanni di Gerusalemme detti anche Spedalieri, che rimangono pure oggidì, e i militi del Tempio, ovvero Tempieri, che non parvero chiamati ad una smisurata potenza,

(1) *On n'ignore pas que la source des Assises n'est ni dans les lois dites barbares, ni dans les capitulaires; elle est dans les coutumes locales qui régissaient alors toutes les parties de l'Europe.* Così la *Revue de législation étrangère et française* (fascicolo di febbraio 1840), annunziando la edizione delle *Assise* procurata da S. E. H. Kausler.

(2) Canciani, *Barbarorum leges antiquæ*, vol. II.

se non per esserne con terribile esempio precipitati (1).

Altri ordini di cavalieri religiosi furono istituiti per imitazione di que' primi, ma si voltarono all'ozio anzi che alle sante fatiche, come i frati di Madonna volgarmente chiamati *godenti* (2).

Descritti così i progressi della podestà ecclesiastica ritorniamo a discorrerne la serie delle leggi. Ai ca-

(1) L'attenzione nostra essendo rivolta particolarmente all'Italia, non si è creduto dover qui parlare dei cavalieri Teutonici istituiti sul finire del XII secolo ad esempio degli Spedalieri, e che ebbero grande fama e non minore potenza nelle parti di Germania. Non si è neppur parlato qui degli *Umiliati*, un altro ordine religioso misto che ebbe strane vicende, perchè non ci è sembrato di tal riguardo da venir annoverato tra i principali ordini religiosi. Tuttavia vogliamo ancora accennare, che al dire del Fauriel i più antichi vestigi dei due ordini di cavalleria, il religioso cioè ed il libero, dovrebbero cercarsi presso gli Arabi di Spagna che avrebbero avuto simili istituzioni prima dell'origine dei Templarii e degli Spedalieri.

(2) Ecco ciò che narra il Landino nel suo comento al canto 23 dell'Inferno di Dante, in proposito de' frati Gaudenti. « Furono nei tempi di « Urbano IV S. P. alcuni nobili uomini e di non mediocre stato e ric- « chezze, massime in Bologna e in Modena, i quali per poter vivere in « ozio, ed esenti da pubblici carichi e gravezze, si congregarono insieme, « e di comune consiglio mandarono al sommo pontefice, e impetrarono « di costituire nuova religione....... Urbano costituì un ordine, il cui « titolo fu frati di S. Maria: l'abito era onorevole, non molto dissimile « da quello dell'ordine dei Predicatori, e portavano uno scudo bianco « con la croce rossa, nè poteva essere alcuno di quest'ordine se non era « cavaliere, ma non poteva portar sproni d'oro, nè aver freni dorati. « Stavano nelle loro proprie case con le loro mogli e figliuoli, facevano « professione di essere pronti a combattere contra gli infedeli e chi « violasse la giustizia. E benchè fossero nominati frati di Madonna, non- « dimeno per la loro splendida e copiosa vita, erano chiamati dal volgo « frati *Gaudenti*, e massime perchè erano immuni da ogni piccolo « tributo e gravezza ».

noni dei concilii vanno aggiunte le costituzioni dei sommi pontefici, le quali sono generali, o particolari. Le prime distese anticamente per lo più in forma di lettere, che dicevansi *epistole encicliche* ovvero *universali*, e *tractorie* allorchè si mandavano in quel tratto di paese dove dovevasi celebrare qualche concilio, o con nome generico chiamate *Decretali*, sono leggi generali ordinate le une e le altre dal Pontefice di moto proprio pel governo di tutta la Chiesa. Le seconde, conosciute più comunemente col nome di *rescritti*, sono provvedimenti fatti sopra casi particolari tanto di privati negozii, quanto di affari comuni e pubblici.

Finalmente nel terzo fonte del diritto ecclesiastico che abbiamo accennato, cioè nella consuetudine, si pongono tutte le regole che si osservano o per costante tradizione tenutasene nella Chiesa, o per dottrine da' santi Padri ricevute, o per autorità di legge analoga ammesse, quali sono parecchi capitolari dei re di Francia applicati anche agli affari ecclesiastici, e varie leggi civili secondo che di sopra si è detto.

Nei tempi più antichi, quando poco frequenti erano le relazioni fra le diverse chiese, e meno certa la disciplina comune, si raccoglievano separatamente da ciascuna chiesa gli ordinamenti dei concilii o dei pontefici non che tutti gli altri precetti, che o le erano stati particolarmente indiritti, o per degni riguardi si reputavano proficui e venerabili. Non sempre si procedeva con ordine e con critica sufficiente, e se

un canone anche nuovo (1) si presentasse, bonariamente accoglievasi.

Non è maraviglia adunque se frammezzo a testi sinceri si sono insinuati anche gli apocrifi, tanto più che l'antico metodo di scrivere i canoni, così in oriente come in occidente, non lasciava intervallo nè distinzione di tempi o di rubriche tra i capitoli desunti da fonti diverse.

Ma troppo manifesto era il bisogno di avere una forma di legge definita e stabile, perchè non si tardasse ad unire insieme i canoni, e le decretali di maggiore momento, e di uso più frequente.

Senza parlare delle collezioni particolari conservate nelle chiese più antiche, che non furono altro che parziali depositi, ricorderemo il nome del più antico raccoglitore approvato di canoni nella Chiesa occidentale che è la sola di cui qui dobbiamo occuparci. Questi fu Dionigi il piccolo (*exiguus*) il quale nella prima metà del secolo VI, a' tempi di Boezio e di Cassiodoro tolse a comporre un corpo di diritto canonico. Sufficiente nello studio della lingua greca, egli tradusse in latino e insieme raccolse ciò che si rinveniva nelle precedenti collezioni, i canoni cui fu dato il titolo di apostolici, e le costituzioni pontificie da papa Siricio fino ad Anastasio II. La compilazione di Dionigi fu così pregiata a Roma, che per antono-

(1) Eccone un esempio tratto dalle istorie di Gregorio di Tours, lib. 5, cap. 19. *Ipse (rex) vero ad metatum discessit, transmittens librum canonum, in quo erat quaternio novus adnexus habens canones quasi apostolicos* ecc.

masia chiamavasi il *corpo dei canoni*, quasi che nessun altro ve ne fosse; e l'uso se ne continuò fino al tempo che uscirono in luce il decreto di Graziano e le decretali di Gregorio IX.

Molti collettori di canoni furono dopo Dionigi come Martino Bracarense, Reginone Prumiense, Burcardo Vormaziense ed Ivone Carnotense, oltre a parecchi altri, i quali avendo atteso a compilazioni meno estese non è neppur necessario di qui nominare. Bensì si debbe fare menzione di una collezione comparsa nel secolo VIII ai tempi di Carlomagno, in cui si contenevano molte false decretali, che ammesse dall'uso mutarono in varie parti la polizia ecclesiastica (1). Si credette in sulle prime che tale collezione fosse opera di s. Isidoro di Siviglia, perchè Isidoro era in essa chiamato il collettore coll'epiteto di *peccator* o *mercator*. Ma si scoprì poscia l'inganno, e sebben alcuni dottissimi scrittori siensi travagliati a rintracciarne l'autore, non ne vennero a capo. Quello che pare certo si è che egli non apparteneva alla Chiesa Romana (2).

(1) Credono alcuni peritissimi nella ragion canonica che le Decretali di cui si parla sieno bensì apocrife, ma contengano principii di già per uso più antico nella Chiesa approvati, poichè se le Decretali Isidoriane avessero contradetto al diritto vigente, o se ne sarebbe tosto scoperta la frode, o si sarebbero tenute in conto di leggi antiquate per desuetudine, e ad ogni modo non ne sarebbe seguito niun effetto. Onde conchiudono che poca o nessuna novità s'introdusse per i decreti del Mercatore.

Per le fonti del diritto canonico anteriori a Graziano è da vedersi il terzo volume della edizione delle opere di S. Leone procurata ad istigazione di Benedetto XIV dai dotti fratelli Ballerini (1753-57).

(2) Il Brunet autore della citata *Histoire du droit canon*, difensore quant'altri mai delle opinioni gallicane, così scrive: *Je proteste que*

Quale sia stato lo scopo d'Isidoro nel supporre falsi documenti per veri, è controverso tra gli storici. Credono gli uni che egli fosse mosso dal desiderio di accrescere autorità alla sede apostolica; altri fra i quali il dottissimo Fleury (1), pensano che il compilatore abbia avuto in animo di favorire i vescovi, forse perchè egli fosse tale o perchè avesse dovuto difendere qualche vescovo accusato.

Di grande uso divenne la collezione d'Isidoro, e servì quasi d'esemplare alla insigne compilazione di Graziano conosciuta sotto il nome di *Decreto*, di cui ora dobbiamo parlare (2).

je n'ai garde de croire l'Eglise Romaine coupable de cette supposition. Sa grandeur et sa primauté est fondée sur l'Écriture et sur la tradition la plus incontestable. Son autorité n'a pas besoin de fables et de suppositions pour se soutenir. C'est d'Espagne que ces fausses pièces sont venues sans que les papes s'en soient mêlés, et si on les trouve dans les codes de l'Eglise Romaine, c'est que personne ne doutait dans ces temps là de leur authenticité.

(1) *Histoire ecclés. liv. 44. « La principale matière de ces décrétales sont les accusations dés évêques: il n'y en a presque aucune qui n'en parle et qui ne donne des règles pour les rendre difficiles. Aussi Isidore fait assez voir dans la préface qu'il avait cette matière fort à coeur ».*

Ved. inoltre l'*Introduzione alla giurisprudenza canonica* di Giuseppe Antonio Bruno. Torino 1769, p. 211.

(2) A molti che in Italia considerano come divenuto di nessun momento lo studio del diritto canonico noi riferiremo le seguenti parole che si leggono nel discorso *de studiis iuris civilis et canonici in Germaniæ universitatibus medii ævi*, pronunziato il 22 di novembre 1861 dal professore Corrado Eugenio Francesco Rosshirt giureconsulto di chiara fama nella Università di Eidelberga.

« Fuerunt tantum doctores decretorum, jusque canonicum quasi « unicum et quidem commune habebatur per Galliam æque atque per

Verso la metà del XII secolo fioriva Graziano; ebbe i natali in Chiusi, e si fece monaco dell'ordine di S. Benedetto in Bologna nel monastero de' santi Felice e Naborre. Tale fu il grido levatosi tra le genti pel suo sapere, che il volgo volle chiamarlo fratello di due altri chiarissimi uomini di quel secolo, Pietro Lombardo e Pietro Comestore. Ma la favola nata dalla somiglianza della fama e per quel certo amor dello strano che si vuol far compagno al mirabile, è stata appieno smentita. La compilazione di Graziano, nella quale eransi collocati gli antichi documenti del diritto canonico e non pochi tratti dalla collezione d'Isidoro testè citata, fu applaudita come cosa divina; si paragonò all'immensa opera del Digesto de' giureconsulti romani, e divenne poco meno che il simbolo di una possente fazione che contrastava all'impero (1). Sebbene non consta che la collezione di Graziano sia stata espressamente approvata dai sommi pontefici (2), essa ottenne tuttavia per consentimento universale autorità grandissima e quasi suprema nelle scuole e nel foro.

« Germaniam. Bene enim intellexerunt in Decreto Gratiani non solum « juris naturalis fundamentum ex jure divino quasi traditum vel sum- « tum et derivatum, sed notiones quoque regulasque juris romani « reperiri. Id vero nostro tempore non solum in codice gallico repe- « ritur, sed per totum orbem cognoscitur. De hac re, idest, de vi, am- « bitu et auctoritate tam juris canonici quam juris romani testatur car- « dinalis Wiseman vir doctissimus in dissertatione nunc edita *de eccle- « sia et scientia*».

Il cardinale Wiseman leggeva quella dissertazione il 29 giugno in Londra in un'accademia di religione cattolica colà fondata.

(1) Struvius, *Historia juris canonici*, §. 19.

(2) Bruno, citata introduzione, p. 238 a 242.

Il titolo dato dall'autore a quest'opera fu *Concordia discordantium canonum,* d'onde si può inferire essere stato suo intendimento di farla non solamente da spositore, ma da conciliatore eziandio; nell'uso si voltò il primiero nome in quello di *Decreto.*

Dividesi la collezione in tre parti, secondo la diversità delle materie; vale a dire in *distinzioni,* in *cause* e nel trattato *de consecratione.* La prima parte contiene in cento ed una distinzione i principii, le divisioni, e le specie del diritto canonico, non che i diritti e i doveri delle persone ecclesiastiche. La seconda composta di trentasei cause ragguarda ai giudizii ed ai negozii ecclesiastici, avendo aggiunto nella causa trentesimaterza un trattatello *de pœnitentia*; la terza divisa in cinque distinzioni concerne alle cose sagre ed appartenenti al culto divino.

Nel *Decreto* più di cento capi s'incontrano inscritti colla parola *palea.* Molto si discorse, per non dire si folleggiò, sopra l'origine di questo nome apposto a siffatte giunte. Per non sprecare il tempo in considerare cosa di pochissimo momento, avvertiremo che da un frammento di manoscritto del XIII secolo pubblicato dal Savigny (1) pare con più ragione potersi riferire cotal titolo al nome di *Paucapalea,* che portava uno studioso ed oscuro correttore del Decreto.

La compilazione di Graziano comparve al tempo, in cui risorgendo lo studio della giurisprudenza romana maggior impulso si dava agli studii forensi, ed i tribunali ecclesiastici nulla ommettevano per non

(1) *Histoire du droit romain au moyen âge*: tom. 2, p. 362, n. a.

lasciarsi sopraffare dalle giurisdizioni civili. Alla curia romana era tale affluenza di liti, che pareva tutto il mondo venisse a piatire colà (1). Mentre i sommi pontefici non ristavano dal provvedere con nuove leggi e con pronte dichiarazioni alle nuove emergenze ed alle incalzanti dimande, crescevano ad un tempo le collezioni delle loro costituzioni e de' loro rescritti, così che nell'intervallo di tempo trascorso tra Graziano e Gregorio IX, che non oltrepassa i settant'anni, non se ne contano meno di sette. Fu quella l'epoca più luminosa della legislazione canonica, alla quale posero mano con tanta altezza di spiriti Alessandro III, Innocenzo III, Onorio III, e Gregorio IX (2).

Innocenzo III nell'anno duodecimo del suo pontificato aveva fatto raccogliere per cura di Pietro Beneventano una quantità di canoni, che fu la prima raccolta di gius pontificio che si facesse con pubblica autorità, ed ispirò forse il pensiero di una maggiore compilazione a Gregorio IX.

Nel 1230 quest'ultimo pontefice pubblicò solennemente la collezione di decretali che aveva fatto compilare da Raimondo di Pennafort, spagnuolo, suo cappellano. Essa è divisa in cinque libri, e contiene oltre a molte costituzioni de' suoi predecessori, moltissime da lui ordinate. Tale raccolta, cui si è dato il titolo di *Decretali* quasi per eccellenza sovra le al-

(1) Ved. l'opera di s. Bernardo, *de consideratione ad Eugenium P.*

(2) Vedasi nell'appendice a questo volume una importante e molto diligente notizia intorno alle decretali di questi quattro papi che mi venne favorita dall'egregio monsignor Giovanni Corboli-Bussi di cui già si fece menzione.

tre, è divisa in cinque libri che si suddividono in titoli. Nel primo si tratta degli uffici e delle persone ecclesiastiche, nel secondo dei giudizii, nel terzo dei beni della Chiesa e delle regole sopra la vita de' chierici, nel quarto delle leggi spettanti al matrimonio, nel quinto dei delitti e delle pene.

Non altrimenti che il Decreto era stato assomigliato al Digesto, le Decretali furono paragonate al Codice Giustinianeo. Nè Raimondo di Pennafort potè schivare quegli stessi rimproveri, che si erano fatti a Triboniano, di aver lasciato la confusione e il disordine colà dove in ogni parte si aspettava regolarità e chiarezza.

Gregorio IX nella lettera posta in fronte alla sua compilazione delle Decretali aveva espressamente vietato che altre collezioni se ne facessero per l'avvenire senza licenza della Sede Apostolica. Ma Bonifacio VIII, che non doveva essere inferiore a nessuno de' suoi predecessori in tutto che riguardasse all'esercizio della sovranità, ordinò nel 1298 che una nuova collezione si eseguisse, la quale, considerata come appendice Gregoriana, si chiamò il *Sesto* libro delle Decretali. In esso si racchiudono, oltre alle ultime costituzioni di Gregorio IX, le più recenti d'Innocenzo IV, di Gregorio X, di Alessandro IV, di Niccolò IV, e specialmente quelle fatte dal medesimo Bonifacio VIII. Molti provvedimenti si leggono fra le mentovate decretali, che ricordano le lunghe discordie tra quel pontefice e 'l re di Francia Filippo il Bello, onde in quel reame non venne il *Sesto* libro

ricevuto. Foggiata esattamente sulla Gregoriana, questa compilazione è composta di cinque libri a norma della medesima, ciascun de' quali segue anche lo stesso ordine di titoli come nella precedente.

Nel 1313 Clemente V aveva ordinato un'altra collezione di Decretali, e fattala leggere in concistoro; ma la morte avendolo impedito di pubblicarla, non fu se non circa quattr'anni dopo che il successore di lui le appose il piombo, e mandolla alle università degli studii per esservi insegnata (1); cotali solennità tenevano allora il luogo di positiva promulgazione. La collezione delle *Clementine* è divisa parimente in cinque libri, e nello stesso ordine di titoli come nelle decretali di Gregorio IX.

Era uso comune degli studiosi dei canoni il chiamare *estravaganti* tutte le costituzioni pontificie che non erano inserte nel decreto di Graziano o nelle tre insigni collezioni, che siamo venuti citando. Così *estravaganti* si dissero le venti costituzioni che Giovanni XXII stando in Avignone pubblicò nel 1325 distinte in quattordici titoli, e le altre cui si diede nome di *comuni*, le quali hanno per autori varii de' sommi pontefici, che ressero la Chiesa pel corso di circa dugento vent'anni, cioè da Urbano IV nel 1262 sino a Sisto IV nel 1483. Tutte queste *estravaganti* si leggono nel corpo del diritto canonico divise pure in cinque libri (2).

(1) Bernardi Guidonis, *Vita Clementis V, apud Baluzium: Vita Paparum Avenionensium*, tom. 1, pag. 80.

(2) Non parlo della compilazione chiamata libro settimo delle Decretali

Ho notato l'anno 1483 perchè ad esso appartiene la più recente delle costituzioni che compongono il vero corpo di diritto ecclesiastico. In quell'anno appunto nacque a Islebe in Germania Martino Lutero, acerrimo avversario del diritto canonico. Così appena compiuta l'opera sorgeva chi a tutto potere sforzavasi di scomporla, e fra il tumulto della scolaresca e i rimproveri dei dottori si videro ardere in pubblico nella città di Vittemberga il 10 dicembre 1520 le compilazioni del Decreto e delle Decretali. Ma tutti gli sforzi dell'eresiarca non bastarono a svellere neppure tra i protestanti l'autorità del diritto canonico, che anzi essa fu da loro conservata, sopratutto nelle materie ragguardanti ai beni della Chiesa, ai giuramenti, ed alle regole de' giudizii (1), e con più larghezza forse che non altrove presso gl'Inglesi (2).

Dopo le perturbazioni che afflissero la Chiesa sul principio del secolo XVI si venne alla correzione degli abusi ed alla riforma della disciplina. L'una e l'altra furono operate dal generale concilio adunato in Trento, del quale dovremo poi ampiamente ragionare nel corso della nostra storia.

che comprende le costituzioni dei papi da Sisto IV sino a Sisto V, perchè non fu collezione approvata, ma opera soltanto di un privato dottore detto Pietro Mattei che la mandò fuori circa il 1590, dedicandola al cardinal Gaetano.

(1) Struvius, *Historia iuris canonici*, §. 38. Bohemerus *in iure ecclesiastico*, lib. 1, tit. 2, §. 71 e 74.

(2) Blackstone, *Commentaire sur les lois anglaises, Introd., section III: traduction de Chompré.*

Basta per ora l'avere disegnato un prospetto generale delle fonti del diritto canonico. Noi ci riserviamo però nel corso dell'opera nostra di entrare in particolari sull'andamento di questo ramo di legislazione indicandone le fasi principali, e sopratutto l'influenza di tale diritto sovra le varie parti della legislazione civile (1).

(1) L'accademia di Legislazione di Tolosa che adempie con sì nobile zelo la sua missione contribuendo largamente a' progressi della scienza storica del diritto aveva messo al concorso nel 1854 il seguente quesito: *Apprécier l'influence que le droit canonique a exercée sur les progrés, et la formation de la Législation française.* Il premio fu dato ad una memoria del sig. G. d'Epinay, stampata poi in Tolosa nel 1856. Un lavoro analogo col titolo: *Jus canonicam ad civilem jurisprudentiam perficiundam quid attulerit* era stato precedentemente, cioè nel 1839, pubblicato in Palermo dal sig. Giovanni Rocco.

CAPO IV.

I COMUNI. — LE LEGGI MUNICIPALI.

Due periodi conosciuti di civiltà può vantare l'Italia; il primo che risale alle più remote origini della sapienza e dell'industria degli Etrusci, e si stende a tutte le età della potenza romana; l'altro di cui i nostri anni sono parte, e che rinacque sul termine del medio evo. Frammezzo a questi due periodi v'ha a così dire un deserto; è quello il tempo della barbarie. Ma in quel deserto non rimasero affatto perdute le vestigia del primiero incivilimento, non si estinsero tutte le memorie della romana grandezza, non fu sepolto il desiderio degli antichi istituti. Anzi l'idea della civiltà romana fu lo stimolo morale al risorgimento d'Italia.

Questo è un punto che abbiamo di già toccato, e che riputiamo principalissimo a ben chiarire le origini del presente incivilimento.

Ora ci conviene esaminare se qualche avanzo degli antichi istituti municipali siasi conservato frammezzo ai secoli d'ignoranza e di distruzione, o a parlare più

chiaramente, se gl'Italiani allorchè al tempo del risorgimento fondarono i loro governi municipali si attenessero a regole affatto nuove, oppure richiamassero a novella vita certi ordini di che non si era smarrita ogni traccia.

Tre modi di sciogliere questo storico problema si propesero da tre diverse scuole, che indicherò col nome dei loro capi — Sigonio (1), Muratori (2), e Leo (3):

Il Sigonio attribuisce ad Ottone I l'onore di aver restituito alle città italiane quell'indipendenza che le pareggiava alla condizione dei municipii romani. Molti scrittori di diritto pubblico hanno seguito questo sistema, cui pure s'accostarono alcuni illustri eruditi, fra gli altri il Maffei (4) ed il Lupo (5), ed un celebre moderno storico il signor di Sismondi (6).

Il Muratori sostiene che quantunque non gli sia venuto fatto di scoprire verun documento del tempo dei Longobardi e dei Franchi che provi l'esistenza in Italia di un reggimento municipale, non si può tuttavia negare che quello abbia allora esistito. Le dotte indagini del signor di Savigny (7), e del signor

(1) *De regno Italiæ.*

(2) *Antiquit. ital. med. ævi dissert.* XVIII. E in altri luoghi delle eruditissime sue opere.

(3) *Vicende della costituzione delle città Lombarde*, trad. del conte Cesare Balbo, Torino 1836.

(4) Nella *Verona illustrata.*

(5) *Cod. dipl. Bergom.*

(6) *Histoire des républiques Ital.*, tom. 1.

(7) *Histoire du droit romain au moyen âge.*

Pagnoncelli (1) hanno accresciuto fede all'opinione del Muratori. E si può dire che oggi vi aderiscono quasi tutti coloro, che di proposito attendono a questa parte di storia. Siffatto ordine municipale nelle città italiane stette disgiunto da ogni principio di governo politico. Fu un'oscura e forse piuttosto tollerata che non riconosciuta forma d'interna amministrazione; ma tanto bastò perchè l'ultima linea di quel reggimento comunale non si cancellasse, e si serbasse un germe da svolgersi a tempi migliori.

La memoria dell'antica Roma mai non fu spenta, come abbiamo detto. La religione cristiana adempieva il divino suo ufficio raccogliendo tutti gli uomini in un pensiero comune di egualità fraterna appiè della croce. L'ignoranza e l'alterigia dei barbari li distoglieva dalle cure comuni de' municipali interessi. In questi tre fatti si hanno le ragioni principali della continuazione d'un ordine di municipii in Italia.

L'opinione del signor Leo intorno all'origine dei Comuni italiani si accosta a quella spiegata dall'Heichorn rispetto ai comuni di Germania. Egli crede che l'autonomia comunale dopo la barbarie sia proceduta principalmente dalle immunità concedute dagl'imperatori ai vescovi, donde sursero i privilegii territoriali, chiamati immunità di *corpi santi*.

In seguito alle guerre suscitate dalle discordie dei vescovi e dei conti per tali concessioni, la potenza

(8) ***Sulla antichissima origine e successione dei governi municipali nelle città Italiane.***

ecclesiastica vinse gli ostacoli opposti dai laici ufiziali dell'impero. Ma il popolo che aveva militato sotto il vessillo dei vescovi, non tardò a voltarsi contro di essi tosto che s'avvide essere in sua balía il sottrarsi colle proprie forze da ogni maniera di servitù (1).

Se ora ci si chiedesse quale dei tre sistemi che

(1) Tutta questa vasta ed intricata quistione dell'origine dei Comuni italiani fu svolta con grande accuratezza e con pari dottrina dal lodato signor Prospero de Haulleville nella sua *Histoire des Communes Lombardes*.

Il signor de Haulleville si dichiara contrario a' sistemi esclusivi in fatto di storia; egli si avvalora d'ogni maniera di autorità che gli sembrino sincere ed opportune, ed il suo libro può tener luogo di molti, così bene egli ha saputo riassumere le controversie e moltiplicare le citazioni. Fu giudicato con qualche severità in Italia, ma noi vorremmo che in Italia appunto fossero molti che pigliassero a trattare le quistioni istoriche con tanta profondità di pensieri e con tanta abbondanza di erudizione, come fece il signor De Haulleville. — È difficile il fare un sunto di un'opera di questo genere, e noi invitiamo gli studiosi a leggerla riposatamente. — Riferiremo le ultime linee del secondo volume, donde si potrà ricavare quale sia lo spirito dell'opera.

« Pendant que l'Angleterre développait sans secousse et sans danger « ses institutions nationales, l'Italie rétrogradant de treize siècles, re« nouvellait les erreurs de la république romaine, avec laquelle elle « n'avait absolument rien de commun, si ce n'est d'avoir été courbée « sous le joug de son despotisme. Les Italiens ont chèrement payé leurs « erreurs politiques du XIII siècle. A l'époque de la renaissance ils étaient « politiquement moins avancés qu'à la fin du XII siècle.

« Dieu leur a laissé jusqu'aujourd'hui la foi qui illumina le moyen-âge. « Ils conservent au milieu de toutes leurs ruines la seule institution qui « soit restée debout depuis dix-huit siècles. Centre de l'Eglise univer« selle, l'Italie est appelée, peut-être, à jouer pour la troisième fois le « premier rôle dans l'histoire du monde; qu'elle s'y prépare rien que « par l'étude de sa propre histoire, en se défiant à la fois des Fre« déric II, des Arnald de Brescia, et des Rienzi ». — L'autore così scriveva nel 1858.

abbiamo indicato, sia da preferire agli altri, non oseremmo di proporre un'opinione decisiva. Lo scioglimento di tale quesito istorico dipende piuttosto, a nostro credere, dal combinare insieme quei tre sistemi, che non dall'escluderne due per accogliere il terzo.

Entrando in questa via di conciliazione, perchè non direbbesi, che dopo essere stata nella maggior parte distrutta la forma del municipio romano, si conservò tuttavia un certo reggimento, per tacita continuazione di fatti anzichè per esplicita concessione di diritto; che l'*elemento comunale* conservato frammezzo agli abitanti delle città, sotto la protezione dei vescovi, difensori dei deboli e degli oppressi, e mercè dei riguardi dovuti alla proprietà privata tenuta dagli indigeni (1), si accrebbe e si dilatò; che

(1) Noi qui seguitiamo di buon grado l'opinione spiegata dai signori Vesme e Fossati nel discorso premiato dall'accademia reale delle scienze di Torino, intitolato, *Vicende della proprietà in Italia dalla caduta dell'impero romano fino allo stabilimento dei feudi.* Torino 1836. Credono essi che quantunque la forma antica del municipio romano fosse scomparsa, i Latini non abbiano con ciò perduto i loro diritti privati, e non sieno stati spogliati che di un terzo dei loro beni da Autari re dei Longobardi.

Insistiamo di più nell'avvertire all'influenza poco apparente ma continua dei vescovi e del clero che proteggeva, curava, conservava il popolo vinto. Pongasi mente alle reliquie romane che ancor s'incontrano in ogni maniera di relazione del popolo colla Chiesa; citeremo solo l'esistenza delle *pievi* che raffigurano le *plebes*; la parte più numerosa sebbene meno considerata del popolo. E chi vorrà meglio istruirsi del moto progressivo impresso ai comuni italiani da' tempi di Ottone I al secolo XII potrà ricorrere con frutto al libro del sig. Gabriele Rosa, intitolato — *I feudi ed i comuni della Lombardia*,

dopo di aver acquistato una certa preponderanza, quell'elemento entrò a far parte del sistema politico dell'impero, e fu solennemente approvato da Ottone I; finalmente divenuto più vigoroso ed ardito durante il corso delle vertenze tra i vescovi e i conti, si sciolse dai lacci che ancor l'inceppavano, e si gridò indipendente.

Ma il sentenziare in questa materia ancora ravvolta da molte difficoltà e da molti dubbii, apparterrà a quei nobili ingegni che attendono di proposito all'istoria critica dell'origine delle istituzioni moderne (1). Ripeteremo soltanto insieme con uno scrittore elegante, che tolse a descrivere lo stato presente della letteratura in Italia (2): « guardiamoci dal tacciare di vana siffatta quistione: dall'epoca che « accenniamo incomincia la vita sociale dell'Italia « moderna. Assai rileva il provare che la culla del « Comune italiano non appartiene già alla Germania, « ma bensì all'Italia medesima ».

ed in particolare all'articolo 17 p. 156 della seconda edizione. — Bergamo 1857.

(1) Siccome la nostra storia considera i risultamenti, anzichè la formazione delle cause da cui quelli furon prodotti, non abbiam dovuto aggirarci frammezzo alle tante incertezze in che sono ancora ravvolte le fasi dello svolgimento della forma comunale, sopra le quali ragionò con molta finitezza di critica l'illustre Cesare Balbo ne' suoi *Appunti per la storia delle città italiane*. Per noi basta l'aver in mira la comunanza ordinata delle città italiane nei tempi che precedettero e seguirono di presso la pace di Costanza.

V. anche i cenni storici delle leggi sull'agricoltura dai tempi romani fino ai nostri del sig. Enrico Poggi. Firenze 1845-48 tom. 2, p. 145 e seguenti.

(2) Ved. *Revue Britannique*, novembre 1857, p. 68.

Non vogliamo essere tuttavia troppo esclusivi e non ricusiamo di dare ascolto a quanto ne insegna Carlo Troya, nome quant'altri mai caro ed autorevole a tutti gli studiosi di cose storiche in Italia. Le schiatte germaniche più abbisognavano dell'intelligenza che degli esempii delle libertà municipali di Roma antica. Liutprando avrebbe più prontamente condotti i suoi Longobardi alla civiltà romana ed alla forma assunta dai Comuni italiani dopo l'XI secolo, se il sistema della legge personale non avesse resa necessaria l'istituzione di una legge unica e *territoriale* nel regno tenuto da' Longobardi. La legge sugli *scribi* bastava a tener vive le memorie romane, senzachè fosse necessario di ricorrere per ciò all'ordinamento comunale del popolo vinto.

Egli è ormai tempo di scendere ai fatti che si collegano direttamente col tema dei nostri studii.

La potenza veneziana precedette tutte le altre, e la sua origine si può riferire all'ottavo secolo dell'era nostra. La sorte di questa primogenita delle italiane repubbliche fu diversa da quella delle altre sorelle comparse dopo di lei. Essa procedette in una politica tutta particolare, e poco si accomunò cogli altri Stati della penisola. L'indipendenza e la sovranità erano già da lei possedute quando si levò il gran moto della lega lombarda, in cui la vediamo partecipare appena, ed a modo anzi di mediatrice che di combattente. Venezia adunque vuol essere considerata da se sola, e disgiunta dalle altre repubbliche, l'origine comune delle quali appartiene al secolo XII.

Per provare l'esistenza della vera indépendenza od *autonomia* comunale, conviene che concorrano due dimostrazioni di fatto: la guerra e le leggi. Il popolo che senza altrui consenso e per l'utile suo particolare prepara e compie imprese guerresche, quello che dà autorità alle leggi a cui vuole obbedire, in sè racchiude il vero carattere della sovranità. Poco importa allora che esso renda uno sterile omaggio ad una nuda apparenza di superiorità: dacchè ritiene il potere effettivo e reale, ha ragione di essere collocato nella serie dei sovrani.

E così noi vediamo che nel 1002 e nel 1004 i Pisani mossero guerra a quei di Lucca e che nel 1006, congiunti coi Genovesi, assalirono la Sardegna; noi scorgiamo alla metà dello stesso secolo alcune leggi uscite dalla sola autorità comunale come a Genova ed a Pisa (1); e sul principio del secolo successivo i comuni ci si appresentano in aspetto di potenze libere che convengono in trattati pubblici senza ricorrere per nulla nè al papa nè all'imperatore, come ne diedero esempio i Milanesi ed i Pavesi (2). Da tutti questi fatti ricaviamo, che la vita politica erasi spiegata in ogni sua parte fin da quei tempi nei comuni italiani. Quest'ordine di cose vieppiù si svolse e si rassodò nel corso del XII secolo. Una fazione gagliarda

(1) Véd. la prefazione all'antico statuto di Genova pubblicato da G. B. F. Raggio nel secondo volume de' *Monumenta historiæ patriæ*, pubblicati in Torino per cura della R. Deputazione sovra gli studii di Storia patria. — Ved. anche Valsechi, *Epistola de veteribus Pisanæ civitatis constitutis*.

(2) Nel 1112, come narra Landolfo di S. Paolo, *R. I. S.* tom. 5.

ed animosa cominciò allora, e proseguì vigorosamente l'impresa di una compiuta rivoluzione. Quella fazione chiamavasi *motta* (1); l'origine del nome è incerta, ma certissime sono le immense conseguenze che di là vennero.

Verso la metà del secolo XI, al tempo d'Eriberto arcivescovo di Milano incominciò la *motta*. Parecchi uomini liberi e possenti volendo sottrarsi al troppo duro giogo che loro imponeva l'arcivescovo, congiurarono insieme per conservare i loro antichi privilegii. Poco a poco si aggiunsero a quei primi rivoltosi molti del popolo ed in particolare di trafficanti e di giovani. Cresciuta di numero e di forze la fazione divenne più assidua alle opere, e trovò pronte al risponderle e ad unirsi con lei tutte le classi inferiori desiderose di novità. Durante un secolo e mezzo la *motta* or di nascosto, ora in palese disponeva il grande avvenimento della pace di Costanza. Non è a dire che i congiurati ed i loro aderenti avessero ideato quel riordinamento sociale, ma lo preparavano senza avvedersene. Si voleva rimediare ai mali esistenti, si anelava a conseguire uno stato politico non ben de-

(1) Intorno alla storia della *Motta*, ved. Giulini *Memorie della città e della campagna di Milano nei secoli bassi*; Raumer in un *Saggio sopra la costituzione delle città italiane*, inserto negli Annali di Vienna VIII; le *Vicende della constituzione delle città Lombarde* sopra citate. La *Motta* si può annoverare ne' suoi principii con quelle *Gilde* o compagnie di privati che si assicuravano scambievolmente contro ogni offesa nell'avere e nelle persone, e di cui parla accuratamente il chiarissimo professore Mittermaier nella sua sposizione del diritto privato germanico (*Deutschen privatrechts*) Regensburg 1837, ai §§. 120, 134 e 502.

finito, ma che riscontrasse colle necessità dei tempi e degli uomini. Una certa forza operosa spingeva il popolo a compiere quel decreto della provvidenza, per cui la società civile doveva essere riformata.

Mi è sempre paruto nessuna parte dello studio della storia essere più istruttiva di quella che sulle cause delle grandi rivoluzioni si aggira. Perocchè in essa si scoprono a nudo gli affetti ed i bisogni degli uomini, ed il contrasto fra le due forze morali, il moto e la resistenza, in che consiste la storia del progresso delle nazioni. Accennerò pertanto che se si vuole ben conoscere le qualità proprie del nuovo ordine sociale apparso in Lombardia nei secoli XI e XII, debbonsi distinguere le cause da cui venne promosso. Quattro se ne troveranno: l'autorità dell'impero, le pretensioni dei maggiori vassalli, l'influenza dei vescovi, e lo svolgersi della *motta*.

Non sarà poi inutile che ci facciamo a considerare alquanto qual fosse l'aspetto vero e proprio del *comune* italiano, e come si disferenziasse da quello di Francia. Questa miniera di paralleli è forse la più atta a caratterizzare nelle precipue loro varietà le due costituzioni.

Uno scrittore che meglio di ogni altro si è fatto ad indagare le cause dell'ordinamento sociale in Francia, dice che in tutta l'Europa vi furono comuni, ma che non fu se non in Francia che si ebbe un *Terzo-stato* (1); alludendo così a quei fatti mercè dei quali

(1) M. Guizot, *Histoire de la civilisation en France*, 16me leçon. Aggiungiamo qui le seguenti considerazioni che si leggono nell'*Essai*

la borghesia crebbe di forze e d'importanza, e giunse a primeggiare fra le classi componenti la società.

Siffatta conclusione sarà vera rispetto alla Francia; ma la sbaglierebbe a partito chi l'accogliesse nel giudizio sull'istoria d'Italia verso il fine del medio evo. Non era mestieri agl'Italiani di quel lento e continuo operare cui attese la borghesia francese per innalzarsi al suo grado. In Italia la grande opera del risorgimento della civiltà si compì dai semplici cittadini. Qui non erano quegli ostacoli da superare, che si trovavano in Francia; l'impero era riconosciuto, ma non temuto; il commercio e le arti estesamente diffuse

sur l'histoire de la formation du tiers état di quel sommo maestro di scienza storica che fu Agostino Thierry. (Paris 1853, p. 16-17).

« Cette crise — (cioè la fusione in un solo ordine ed in un solo spirito della parte indigena e della parte germanica della popolazione) — « dans l'état de la societé urbaine, reste vivant du monde romain, n'était « pas bornée à la Gaule; elle avait lieu en Italie avec des chances bien « meilleures pour les villes de ce pays, plus grandes, plus riches, plus « rapprochées l'une de l'autre. C'est là que dans la dernière moitié du « XI siècle, à la faveur des troubles causés par la querelle du Sacerdoce « et de l'Empire, éclata le mouvement révolutionnaire qui, de proche « en proche ou par contre-coup, fit renaître sous de nouvelles formes « et avec un nouveau degré d'énergie l'esprit d'indépendance municipale. « Sur le fond plus ou moins altéré de leurs vieilles institutions romaines « les cités de la Toscane et de la Lombardie construisirent un modèle « d'organisation politique, où le plus grand développement possible de « la liberté civile se trouva joint au droit absolu de jurisdiction, à « la puissance militaire, à toutes les prérogatives des seigneuries féo- « dales. Elles créèrent des magistrats à la fois juges, administrateurs « et généraux; elles eurent des assemblées souveraines où se décrétaient « la guerre et la paix, etc. ».

Già prima e sempre apponendosi lo stesso scrittore aveva toccato di queste materie nel capo VI delle *Considérations sur l'histoire de France* premesse ai *Récits des temps Mérovingiens*.

avevano concentrato nel popolo l'esercizio di tutti i poteri, la distribuzione di tutte le ricchezze. Quindi, se ne eccettui il regno di Napoli ed una parte del Piemonte, l'aristocrazia feudale appena qui osava di alzare la testa, e di cimentarsi col popolo. I governi democratici volgevano ogni cosa a loro talento, ed invece di prender fondo, si davano in balia ai desiderii delle conquiste e delle vendette. Venezia, Pisa, Firenze e Genova pareva non avessero altro a cuore, che di farsi danno vicendevolmente. Non pensavano i capi di quelle repubbliche, che la rovina di una fra esse agevolava la perdita delle altre; nè si vergognavano, gridando continuamente libertà al di dentro, di aspirare al di fuori ad una aperta tirannide. Firenze consumava nelle piccole e rinascenti guerre, che accendeva presso di sè, i tesori procacciati dall'industria de' suoi cittadini (1). Genova appendeva in trionfo agli archi delle sue porte le catene tolte al porto di Pisa. Andrea Dandolo, doge di Venezia, rispondeva ai consigli di Petrarca, che lo distoglieva dagli assalti contro Genova: doversi seguir l'esempio lasciato dagli antichi Romani, e gastigare più aspramente il vicino pericoloso, sebben debole, che l'inimico più possente, ma più lontano.

Un'altra differenza caratteristica si dee poi notare

(1) Cristoforo Landino nell'*Apologia* dei Fiorentini racconta che nelle cinque guerre che ebbero essi dal 1365 al 1406 spesero 115 *centinaia di migliaia di fiorini d'oro, che sarebbono in tutto undici milioni e mezzo d'oro tutto raccolto da tributi dati da cittadini privati.*

tra il municipio romano ed il comune moderno: l'indole del primo era aristocratica, quella del secondo, come si disse, democratica (1).

Lo stesso autore, di cui calchiamo le orme per meglio indicare la varietà delle origini delle leggi francesi e delle italiane, parlando dello statuto di Laon, ci segna il punto da cui comincia in Francia la legislazione moderna. « Sta a noi dinanzi » egli dice « una piccola società sconvolta, che prova necessità di aver leggi scritte e regolari, e che non sapendole fare da sè, le riceve da una potenza superiore, con cui guerreggiava il dì avanti, e che esercita tuttavia su di lei un'imperiosa autorità, condizione assoluta di ogni efficace legislazione » (2).

In Italia le cose succedevano in modo intieramente diverso. L'antica legge romana, come abbiam veduto, non iscomparve giammai dalle primiere sue sedi; essa fu il primo fomite della riacquistata indipendenza. Gli Italiani sapevano d'onde trarre una provvida legislazione; essi non fecero altro che mettere in piena luce il deposito ricevuto dai loro maggiori. Non ricevettero eglino le loro leggi da una potenza superiore, ma costrinsero chi si pretendeva loro si-

(1) *Histoire de la civilisation; leçon* 18. E si noti come anche Venezia, dipoi strettasi in aristocrazia, fu per molti secoli governo democratico. Così avvertiva accuratamente il cav. Soranzo nel suo Trattato del governo di Venezia (presso il Daru, *Histoire de la république de Venise)*, *che la repubblica nacque nella popolarità della sua costituzione, e per molte centinaia d'anni si mantenne assolutamente vera democratia.*

(2) L. c., 17me *leçon.*

gnore, cioè l'imperatore, a ratificare le antiche loro consuetudini. Nè da lui chiesero che stendesse l'autorità sua a far valide quelle leggi: l'autorità a tale intento la rinvenivano in se stessi, nel loro ordinamento politico già rassodato, nelle loro forze vittoriose, da cui ripetevano la restituzione ottenuta dell'antica grandezza.

Prima di parlare del trattato di Costanza, principale atto di conferma della comunale autonomia in Italia, uopo è di ricordare la mutazione di stato seguita in Roma nel 1143 per opera di Arnaldo di Brescia. Due riflessioni ci si appresentano all'occasione di questo fatto, forse non abbastanza sinora considerato dagli storici. Si tentò allora di foggiare il governo comunale secondo le antiche usanze romane, e dietro alle dottrine di un filosofo e di un oratore. Non era spettacolo nuovo il vedere in Roma comparire una larva della morta repubblica. Due secoli non erano ancor trascorsi, dacchè Crescenzio aveva tentato simile rinnovazione, per cui la città erasi contaminata col sangue. La nuova congiura e il tentativo accaduto due secoli dopo per mano di Cola di Rienzo svela quanto tenaci, quanto profondi fossero gli affetti dei Romani per le antiche memorie. In Roma ardeva la fiamma, ma se ne spandevano le faville nelle circostanti province, e la libertà romana s'appresentava qual simbolo di unità fra tutti gli abitanti della penisola. La filosofia professata da Arnaldo, divenuta autrice di mutazioni politiche, già ci appalesa l'impulso esterno prodotto dalle scuole e dagli

studii. Dal ritratto che Ottone di Frisinga fa della vita e delle opinioni di Arnaldo (1), scorgiamo che egli ebbe l'aspetto e la sorte di tutti i novatori. Le sue parole accolte con entusiasmo, ripetute con ardimento, si ridussero presto a un suono vano. Ma l'idea per esse prodotta non fu cancellata nelle tradizioni degli uomini, avvezzi a distinguere la potenza dell'opinione dalla efficacia dei fatti.

Il Ginguené osserva che Arnaldo fu arso vivo, non qual sedizioso, ma quale eretico (2). Questa osservazione è giusta, e vuol essere meditata. Leggasi infatti il racconto lasciatoci da Ottone del colloquio tenuto tra i deputati di Roma e l'imperatore Federigo prima che questi entrasse nella capitale del mondo; e si avrà la prova che, dopo la morte d'Arnaldo, la fiducia nella propria independenza non erasi punto nei Romani scemata. Il cortigiano dell'imperatore narra, come Federigo, sorpreso dall'alterigia del discorso dei deputati di Roma, lo interruppe prontamente allorquando, secondo l'*uso italico*, essi entravano a parlare in disteso dei diritti della repubblica e dell'impero. Da ciò ricaviamo non solamente che gli Italiani erano più facondi e più colti assai dei Tedeschi, ma altresì che il tema il più gradito alla loro eloquenza erano le loro franchigie, i loro diritti, le vecchie memorie. Codesti pensieri, comuni a tutto il popolo, generavano desiderii comuni, si agognava a ripigliare ciò che si era perduto, e in quel consenso

(1) *De gestis Federici I*, lib 2, cap. 21.
(2) *Histoire littéraire d'Italie*, *I.re partie*, chap. 3.

universale già stava riposta la sicurezza della vittoria.

La lega contro Federigo I era composta sul principio dalle città di Lombardia, delle Marche e di Romagna, ma i Lombardi furono i soli che sostennero sino al fine la guerra, e crearono il gran sistema politico delle comunità italiane.

Non è questo il luogo di riandare la lunga ed ostinata lotta tra il popolo e l'imperatore, nè le azioni gloriose dei fondatori dell'independenza comunale (1). Tutti gli storici ne parlano largamente; tutti i nostri antichi istituti di là procedono. Debbesi nondimeno por mente alle forme osservate nel condurre i negoziati che precedettero quel trattato.

Le pratiche furono guidate con tale ordine e con tale reciprocità di riguardi, che ben si vedeva l'importanza dei comuni tenersi per uguale a quella dell'imperatore. Nè si può dire che la lega si studiasse d'introdurre un diritto non più veduto in suo favore, anzi sempre si riferiva a chiedere la continuazione e la conferma di ciò che ab antico dicevano loro spettare. Allegava essa gli esempi di quanto si era fatto ai tempi di Ottone e di Enrico; insisteva per godere

(1) V. la già citata *Storia della lega Lombarda* di D. Luigi Tosti monaco cassinese, opera erudita del pari che elegante, e tutta spirante amore della comune patria.

Scriveva il Tosti di questa sua opera (pag. 364): *Mentre io era tutto in questa Storia, dico in questo salutifero anno 1848, fu tale e tanto repentino scroscio di umani fatti, che addivenne intempestivo il ministero dello storico che a quei fatti indirizzava. Io scriveva per Italiani, italiane glorie quando tutta Italia trabalzò in piedi e si mosse per là dove la vanno scorgendo i placati cieli ecc. ecc.*

della vecchia libertà italiana, vale a dire di quella libertà civile, mercè della quale ogni comune aveva il diritto di reggersi a suo piacere.

Dicevasi nello stesso tempo disposta di adempiere verso l'impero gli antichi doveri (*veteres iusticias*).

Romualdo Salernitano, che fu testimonio di quei famosi avvenimenti, fra gli altri particolari che ne tramandò, fa parola della solenne dichiarazione uscita dai capi della lega alla presenza del Papa nella chiesa di Ferrara, l'anno 1177. Così parlavano quegli uomini valorosi del paro pel senno e per la mano (1): « Noi vogliamo che alla Santità vostra ed alla potenza imperiale sia noto, che riceveremo con gratitudine la pace dall'imperatore (salvo l'onore d'Italia), e che desideriamo di essere rimessi nella sua grazia, purchè egli ci conservi intatta la nostra libertà. Noi vogliamo soddisfare a tutti gli obblighi, cui secondo le antiche usanze è tenuta l'Italia verso di lui; noi non gli ricusiamo le vecchie giustizie. Ma giammai non consentiremo a spogliarci della nostra libertà, che abbiam ricevuta in retaggio dai nostri padri, dai nostri avoli, dai nostri maggiori; noi non la perderemo se non colla vita, perchè ci è più cara la morte colla libertà, che non la vita accompagnata da servitù » (2). Ecco l'idea e l'aspetto

(1) Romualdi Salernitani, *Chronicon*. R. I. S. tom. 7. *Lombardi in utraque militia diligenter instructi (sunt enim in bello strenui et ad concionandum populo mirabiliter eruditi) per sapientes suos taliter responderunt*. Ib. p. 220.

(2) Questa ferma volontà di essere liberi rispettando gli altrui diritti, questa dichiarazione esplicita di diritti e di doveri ci richiama alla

morale della resistenza opposta dai comuni alle pretensioni dell'impero. Trascorsero sei anni nei riposi della tregua e vi succedette la pace conchiusa a Costanza il 24 di giugno 1183.

Il patto di quella pace, detto comunemente Trattato di Costanza, merita uno studio accurato e speciale. In esso si contiene non solamente uno dei monumenti più importanti della prima età della nostra istoria moderna, ma vi si rinviene anche il fondamento il più autorévole del vero ordine sociale italiano.

L'epoca della pace di Costanza è quella della independenza dei Comuni italiani, ma da essa pure procede la divisione moltiplicata di sovranità politiche deboli troppo per poter ciascuna da se sola resistere ai pericoli che la minacciavano, non savie abbastanza per sapersi unire e trarre dalle forze congiunte i mezzi necessarii a vivere e prosperare.

Ci vorrebbe un libro intiero per isvolgere tutte le qualità e tutti gli effetti di quel trattato, ed il lavoro già si è fatto da due dotti italiani, che fiorirono nel-

mente ciò che avvenne in Isvizzera più d'un secolo dopo. Il 7 di novembre del 1307 trentatre cittadini d'Uri, Schwytz ed Untervalden guidati da Farst, Stauffacher ed Arnoldo di Melchthal si riunirono nel silenzio della notte sul solitario prato di Grutli per provvedere alla liberazione del loro paese dalla tirannide de' Baglivi imperiali. Colà essi pronunciarono il solenne giuramento di salvare *senza violenza nè ingiustizia* la patria e la libertà.

Quegli Svizzeri, pochi, poveri e virtuosi fondarono la loro libertà sovra solide basi e seppero conservarla. Gl'Italiani favoriti d'ogni maniera di doni dalla fortuna, seppero pure conquistare tale libertà, ma si stancarono ben presto di difenderla.

l'ultimo secolo. Domenico Carlini nel suo esame di quella pace (1), e Jacopo Durandi in un saggio analogo corredato di molti documenti (2) inediti hanno largamente trattato della difficile materia. Io raccomando a tutti coloro che bramano sinceramente di istruirsi in questa parte di nostra istoria, il fare uso de' mentovati due libri, pregevoli singolarmente per l'erudita critica e per la sugosa brevità. A noi, che non possiamo diffonderci in particolareggiate notizie, basterà il dire che l'Imperatore e il Re suo figlio approvarono e confermarono con quella pace i diritti legali e le buone consuetudini già possedute dai comuni. Nel novero di quei diritti entravano il *fodro* o provvisione, i diritti di pascolo, e quei ragguardanti ai fiumi, alle selve, ai ponti, ed ai molini, la chiamata dei cittadini alle armi, la facoltà di cingere di mura e di affortificare le terre, la giurisdizione su tutte le cause così civili come criminali, e la ragione di provvedere a tutto che richiedevasi per l'utile delle città. Quanto ai diritti regali non dichiarati espressamente nel trattato si convenne che se ne farebbe ricerca, onde poscia determinarli. Il vescovo di ciascuna città unitamente a parecchi buoni uomini, conosciuti per non essere ligi nè all'una nè all'altra delle parti contendenti, dovevano indagare se esistesse qualche altro diritto spettante all'impero. I comuni ed ogni altro membro della lega che trascurasse l'im-

(1) *De pace Constantiæ disquisitio*, Veronæ 1763.

(2) *Saggio sulla lega Lombarda e sulla pace di Costanza*, nel vol. 40 delle Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino.

posto dovere, soggiacevano ad una considerevole multa. L'imperatore riservava a sè l'investitura dei consoli, principali magistrati delle repubbliche (1), il giuramento di fedeltà da rinnovarsi ogni dieci anni, e le appellazioni nelle cause civili, quando il valore di esse oltrepassasse venticinque lire imperiali.

Per una specie di deferenza all'impero l'ufficio di console per sì lungo tempo tenuto a rettore del comune si mutò in quello di podestà, e ciò forse anche si fece onde evitare nei primi tempi l'obbligo delle investiture imperiali, poichè più non esistendo i consoli poteva dirsi cessata la necessità di ricorrere all'impero.

La costituzione delle varie repubbliche italiane era composta dei medesimi elementi, con alcune leggiere modificazioni richieste dalla maggiore o minore importanza del corpo politico. Era in esse un consiglio grande investito del vero potere dell'*autonomia*; un

(1) Nella collezione dianzi citata che ha il titolo di *Monumenta historiæ patriæ* (tom. 1, p. 708) leggesi una convenzione tra Alberto e Guido conti di Biandrate e i militi di quel territorio: è in data del 1093, e vi si fa menzione del *Commune* e de' *Consules*. A ben spiegare la qualità del documento, convien ricordare le discordie che erano state pochi anni prima a Milano tra i nobili e i popolani; quivi si statuisce che *omnia alia mala laude duodecim consulum qui electi fuerint finienda dimittent*, dove il nome di console significa il giudice elettivo tratto dal popolo. Il che ci rammenta l'obbligo assunto da Arrigo IV imperatore rispetto al comune di Pisa in un diploma del 1084: *Nec marchionem aliquem in Tuscia mittemus sine laudatione hominum XII electorum in colloquio, sonantibus campanis* (Ughelli *Italia Sacra: archiepiscop. Pisan.* tom. 3). Tale numero di dodici eletti sembra essere stata la forma più solenne del tribunale comunale.

consiglio particolare, chiamato *credenza*, talvolta diviso in due parti, al quale stava riservato l'ufficio di provvedere sulle relazioni estere, sulla collazione delle cariche e sulla regola delle finanze. Il podestà, principale rettore del comune, cui veniva commessa la custodia delle leggi e dell'ordine pubblico, i giudici per le cause civili e per le criminali, i notai destinati a conservare il deposito della fede pubblica, erano gli ufficiali ordinarii d'ogni comune. In alcuni luoghi, dove erasi voluto mettere maggior freno all'autorità del podestà, s'era aggiunto il capitano del popolo rivestito di certa podestà tribunizia. Quando nelle repubbliche le parti dei Guelfi e dei Ghibellini si bilanciavano in forze eguali, e non si voleva prorompere in contrasti, spesso si eleggevano due podestà, uno per ciascuna parte. Nell'istoria dei comuni più ragguardevoli si fa menzione di *collegi di giudici*; il signore di Savigny scorge in questi giudici i successori degli *Scabini* ovvero giudici romani introdotti da Carlo Magno; altri credono, che tali collegi fossero composti da un numero di avvocati preposti ad assistere i litiganti.

Il podestà ed i giudici erano sempre eletti fra persone straniere al comune, per evitare ogni sospetto di parzialità, o di tirannide (1). Essi non rimanevano in carica che poco tempo, essendo condotti per

(1) Una grande eccezione vuol essere però notata. Venezia non ammise forestieri ad amministrar la giustizia nel suo seno; scostandosi in ciò come in tante altre parti dagli usi delle altre repubbliche italiane di tanto ad essa inferiori.

lo più per lo spazio di sei mesi o di un anno (1). Prima di lasciare la terra dove avevano tenuto l'ufficio, dovevano rimanervi in qualità di privati onde sottoporsi al *sindacato*. Ciò vuol dire che durante un certo numero di giorni tutti coloro che avevano a dolersi degli atti della loro autorità potevano accusarli, e se le colpe fossero provate, erano tenuti a rifare i danni agli offesi.

Un dotto Italiano ha proposto un quesito strettamente connesso col soggetto di che parliamo (2).— « Importerebbe assai di sapere, dic'egli, qual differenza passava tra le leggi e l'ordinamento pubblico « delle città repubblicane, e le leggi delle città sog- « gette al dominio di un principe o di un feudata- « rio. — Il Piemonte, che raccoglieva allora in sè le « due forme di governo, potrebbe porgere materia a « curiosissimi paragoni. Uno dei punti che vorrebbe « essere particolarmente esaminato si è l'origine del « *sindacato*, che era il *palladio* della libertà di quelle « città, e che non si trova prescritto in tutte le leggi « municipali di quell'epoca ».

Noi cercherem di rispondere a quest'invito senza entrare in troppo larghe narrazioni, non conformi alla qualità del nostro libro. E trarremo gli esempi

(1) Nella raccolta intitolata, *Delizie degli eruditi Toscani* (Firenze, tom. 18, p. 195-256-260) si hanno curiosi ragguagli su questa specie di contratto di nolo d'ufficiali che facevasi dalle repubbliche. — Ved. Giov. Villani, *Stor. di Firenze*, lib. 5, cap. 32.

(2) Il sig. Guglielmo Libri nel *Journal des savans*, fascic. di luglio 1839, p. 599.

dall'istoria piemontese, che veramente somministra stringenti e lucide prove a quest'uopo.

La distinzione vera che separava il comune libero ed *autonomo* da quello suddito a un principe, consisteva nella ragione di sovranità riconosciuta nel primo, all'altro negata. Tale sovranità comprendeva tutti i diritti legali posseduti dalle repubbliche e confermati dal trattato di Costanza. Dessa si esercitava specialmente usando il diritto di pace e di guerra, innalzando fortezze, coniando monete, creando tribunali che sentenziassero in ultima istanza. Quella che chiamavasi pienissima giurisdizione, *merum et mixtum imperium et omnimoda jurisdictio*, non era altrimenti prerogativa di sovranità, ed apparteneva ugualmente ai comuni sottoposti allo scettro d'un principe.

Fuori di quei supremi diritti non vi era al tempo antico diversità notabile tra la forma di governo dell'una e dell'altra specie di comuni. Non si pensava allora a tutte quelle sottigliezze di reggimento amministrativo, a cui si pon mente oggidì. Lasciavasi muovere spedito nella sua sfera naturale il municipio; nè si confondeva sempre l'amministrazione col regno. Le franchigie comunali credevansi parte del diritto pubblico interno. Lo spirito di libertà aveva spaziato per tutte le città dell'Italia superiore all'epoca della lega Lombarda, e da per tutto aveva lasciato traccia di sè, che dopo non erasi cancellata neppure per le succedute mutazioni politiche.

Epperò i comuni sudditi a un principe potevano

colla approvazione di lui fare leggi e statuti per uso proprio; serbavano intatte le loro costumanze antiche; il consiglio municipale eleggeva i magistrati; ed il sindacato aveva luogo ugualmente qui che nelle repubbliche sovrane. Così si legge espressamente prescritto il sindacato negli statuti di Torino compilati nell'anno 1360 per ordine avutone da Amedeo VI conte di Savoia divenuto allora signore della città (1).

Ma il desiderio e la cura di conservare le vecchie consuetudini in tutto che appartenesse all'amministrazione della giustizia appariscono singolarmente nei patti deditizii stipulati in occasione che un comune libero si ponea spontaneamente sotto l'autorità di un principe. Basti il citare l'atto di dedizione della città d'Ivrea ad Amedeo V conte di Savoia, del 24 settembre 1313, dove si convenne che il vicario, che era lo stesso che il podestà, i giudici, ed ogni altro ufficiale di giustizia riterrebbero loro antiche giurisdizioni, e che gli statuti si farebbero nella stessa guisa praticata per lo addietro (2). Il comune di Chieri met-

(1) *Rubrica de Sacramento DD. vicarii et iudicis. Iuramus quod stabimus decem diebus in Taurino post nostrum regimen ad faciendam rationem cuilibet de Taurino et Gruglascho summarie et de plano conquerenti de nobis; nec inde possit dari licentia vel parabola quoquomodo, eo salvo quod si infra quindecim dies non fieret querimonia de nobis, possimus recedere, prestita ydonea fideiussione de iuri parendo et de iudicatum solvendo* (*Statuta civit. Taurin.*, p. 393, dell'edizione procurata dall'autore di questa Storia).

(2) *Item quod vicarius, iudices, et cæteri officiales... iurent... merum et mixtum imperium et omnimodam iurisdictionem exercere secundum formam statutorum factorum et faciendorum per commune Yporediæ, quæ statuta facere possent more solito, salvo*

tendosi in potere di Amedeo VI conte di Savoia e di Giacomo principe d'Acaia il 19 maggio 1347, ebbe da loro promessa, che il vicario ed il rettore, chiamati ad amministrare la giustizia a quel popolo, sarebbero sempre eletti fra gli stranieri (1), come appunto si usava nelle libere repubbliche.

Ma oltre alla infinita varietà di leggi particolari, che secondo la diversità dei paesi si manteneva a prò d'ogni terra, alcune franchigie riputavansi qual fondamento dell'esistenza legale d'ogni comune. Tali erano le facoltà agli uomini del comune di eleggere i loro consigli e i loro magistrati municipali, di stabilire regolamenti così sopra la polizia rurale come sopra l'industria, di ripartire le imposte fra tutti i contribuenti, di militare in un corpo distinto, e sotto la loro bandiera particolare, di non esser giammai obbligati d'uscire dal loro domicilio nè per pagare i tributi nè per fare incumbenti di lite, finalmente di godere di certi diritti limitati di caccia, di pesca ecc. (2).

semper omni iure ipsi domino comiti et heredibus competenti secundum suprascripta vel infrascripta, et, ipsis statutis deficientibus, secundum iura communia et bonas consuetudines ipsius civitatis.

Datta, *Storia de' Principi di Savoia del ramo d'Acaia*, p. 91-92.

(1) Cibrario, *Istorie di Chieri*, p. 322.

(2) Questo sunto di costumanze e di franchigie inerenti, per così dire, alla costituzione comunale io l'ho tratto principalmente dalle franchigie del borgo d'Avigliana, grossa terra nella val di Susa, dove i conti di Savoia fecero varie volte non breve dimora. Essendo tuttora inedite cotali franchigie ho creduto utile di riferirne nell'appendice quella parte che mi ha servito di testo.

Le franchigie e i privilegi dei comuni facevano mostra di sè specialmente nelle adunanze degli Stati, nei quali, insieme co' vassalli investiti di feudi e non di rado cogli eletti del clero, convenivano i deputati di tutte le terre *immediate*, quelle cioè che dipendevano direttamente dal sovrano. Essi erano che concedevano il donativo, sotto il qual nome si adombravano i tributi straordinarii. Essi consultavano e decidevano talvolta sopra vertenze politiche di altissimo momento. Addurremo in prova l'adunanza del consiglio generale ossia parlamento del Monferrato tenuto il 3 di gennaio 1379 nel castello di Moncalvo, al triplice oggetto, di rendere omaggio al marchese Giovanni Paleologo, di fornire sussidii in danaro, e di rispondere al conte di Savoia che pretendeva una parte degli Stati del marchese di Monferrato. La relazione autentica di quell'adunanza si legge stampata (1), e contiene molti particolari intorno al modo in che procedevano le discussioni politiche a que' tempi nelle nostre contrade.

Accanto ai comuni protetti da provvide istituzioni, popolati da uomini liberi, viventi in mezzo all'attività dell'agricoltura e dell'industria, erano poi anche non poche povere castella rette in feudo da famiglie di vassalli, i cui interessi non mai andavano d'accordo con quelli degli abitanti della terra. Erano questi gente misera e desolata per la condizione loro imposta; non ritenevano quasi nessuna ragione d'utile

(1) *Monumenta Aquensia*, ed. J. B. Moriondo, Taurini 1789, tom. 1, p. 368.

possesso di beni. Stretti nei servigi forzati erano esclusi dalla proprietà e dalla disponibilità dei terreni che coltivavano. Ma la loro miseria venne via via scemando, e riacquistarono gradatamente i diritti inerenti alla vera proprietà. I feudatarii dovettero imparare dall'esperienza che terribili sono le armi in mano di chi non ha nulla da perdere. I principi secondarono le transazioni tra i vassalli ed i sudditi, e si rendettero affezionato il popolo levando gli arbitrii a chi lo opprimeva.

Quanto all'origine del sindacato non sembra dubbioso che s'abbia a desumere dall'imitazione, o per meglio dire dalla rinnovazione di ciò che sta prescritto nel codice Giustinianeo a tutti gli ufficiali incaricati dell'amministrazione superiore delle province. Quelle leggi comandano che nell'uscire di carica, coloro che tennero ufficii debbano rimanere cinquanta giorni nella provincia già da essi amministrata, farsi vedere al pubblico, e rispondere e soddisfare a tutte le doglianze di chiunque avesse a lagnarsi del loro governo (1). Lo studio fatto sui primi nove libri del Codice aveva insegnato agli Italiani queste cautele di pubblica sicurezza; ed appena fu dato loro di valersene in pratica, non tardarono a ripeterle con grande attenzione. Appunto negli statuti municipali i più antichi, come quel di Pistoia (2), vedesi apposto il termine di cinquanta giorni per il sindacato, mentre nei più recenti fu lo spazio del tempo assai raccorciato.

(1) *Cod.* tit. 49, lib. 1; novella 8, c. 9.

(2) §. 76, presso il Muratori *Antiquit. m. ævi*, dissert. L.

Non si può certamente contestare l'utilità dell'istituzione del sindacato, ma forse non sarebbe esatto il considerarlo come una positiva cautela politica. Notisi che questo esame, o giudizio che dir si voglia, aprivasi al momento in cui il surrogato era già entrato in ufficio, e chi ne usciva era già spogliato d'ogni potere, epperciò non più da temersi. Insomma l'instituzione del sindacato mirava piuttosto alla moralità degli uomini, al risarcimento dei danni privati, che non alla difesa dell'ordine pubblico ed all'equilibrio delle forze politiche.

Gli imperatori, per lo più sforniti di forze positive, si contentavano di serbare rispetto ai comuni la nuda apparenza di un diritto di protezione. Vedremo al capo VII in quali limiti stesse ridotta la potenza imperiale. Alcuni principi si fregiavano del titolo di vicarii dell'impero procacciatosi a piccolo prezzo (1). Usavano di tal qualità anzi a soggezione altrui che a proprio loro vantaggio, sciogliendosi così dai vincoli che li inceppavano sopratutto nell'esercizio dell'amministrazione della giustizia e nella colletta dei tributi, nei quali casi, secondo le regole ordinarie, i vassalli dovevano ottenere frequenti e particolari con-

(1) *Magistratus quos ballias nominant (balìe: che oggi direbbonsi autorità) omnes possessiones iuraque, res monetales, potestatem leges dandi et iudicia ferendi communia sibi adrogarunt. Principes quidem titulum praeseferebant vicariorum imperialium in Lombardia, in Tuscia; Italia; nihil tamen valebant.* Così il sig. G. Doenniges nell'introduzione all'importante raccolta intitolata: *Acta Henrici VII imperatoris Romanorum, et monumenta quaedam alia medii aevi, Pars I,* Berolini 1839, p. 9.

cessioni dall'impero (1). Si è detto che il trattato di Costanza aveva confermato i diritti già da prima posseduti dai comuni. Era desso in sostanza una dichiarazione di ciò che nella lingua diplomatica d'oggidì chiamerebbesi *status quo ante bellum*. Per conoscere ben addentro lo stato politico di questi comuni converrà adunque risalire alle prime guerre dai Lombardi sostenute contro Federigo, vedere quali fossero le consuetudini presso di loro invalse, e come ordinate le leggi per loro espressamente fatte. Nullameno egli è certo che in conseguenza di quella pace e mercè delle istituzioni da essa largamente promosse l'autonomia comunale dal principio del secolo XIII si fece più manifesta e più sicura.

Molti documenti ancora ci rimangono della legislazione comunale al secolo XII, i quali contengono leggi parziali e collezioni di statuti. Sappiamo che nel 1102 i Bresciani avevano promulgato una legge contro gli usurai (2); che Pisa fece molte leggi fra l'anno 1140 ed il 1200 (3). La compilazione degli statuti di Pistoia appartiene a un di presso allo stesso tempo (4); Venezia, il più antico governo independente d'Italia,

(1) Questi documenti tratti dall'archivio di corte di Torino sono di gran momento, ed atti quant'altri mai a rischiarare la condizione dei Communi dell'alta Italia al principio del quattordicesimo secolo.

(2) *Breve recordationis de Ardicio de Aimonibus* pubblicato dal Biemmio.

(3) Valsechi, *De veteribus Pisanae civitatis constitutis*. Ved. nell'appendice a questo volume una notizia favoritaci dall'egregio signor professore Francesco Bonaini sull'antichità degli statuti Pisani.

(4) Ved. questi statuti pubblicati nel IV vol. delle dissert. *Antiquit. Ital.* del Muratori, ed illustrati dal Benvoglienti.

riformava fin dal 1242 le sue vecchie leggi (1); lo statuto di Genova, pubblicato non gran tempo per la prima volta, fu scritto nell'anno 1143 (2).

Non si conosce l'epoca precisa della promulgazione del primo statuto municipale di Roma, ma sembra che non possa risalire oltre la metà del secolo XIII (3). Non ci estenderemo a rintracciare le origini precise di varii altri Statuti come que' di Ferrara, di Modena e di Verona che risalgono al principio del secolo anzidetto (4).

Questo moto di ordinamenti, questa creazione di leggi vennero crescendo nel corso del secolo XIII. Tutte le maggiori città, molte delle inferiori si trovano da quel tempo provvedute d'un codice municipale, che riveduto, modificato, e sopratutto accresciuto sopravvisse a tutte le vicende politiche (5). Ogni vestigio d'independenza di governo comunale scomparve dappoi, ma gli uomini del comune ancor durarono nell'obbedienza agli ordini attinti da quella

(1) Muratori, l. c., p. 531. — Foscarini, *Della letteratura veneziana*, lib. 1, p. 6, n. 4.

(2) *Monum. histor. patriæ: leges municipales.*

Dal signor avvocato Vito La Mantia si sta pubblicando la raccolta intitolata: *Consuetudini delle città di Sicilia edite ed inedite, scelte e poste in confronto con gli articoli delle Leggi civili.* Palermo 1862.

(3) V. Coppi: *Discorso sul Consiglio e Senato di Roma.* — Roma 1848.

(4) V. un articolo sugli Statuti antichi di Vertova e d'altri comuni rurali dell'alta Italia, del sig. Gabriele Rosa nell'archivio storico italiano, tom. 12, dispensa 2.a.

(5) Mentre durava quell'impulso di crear statuti, si videro perfin le badesse intente a procurarne ai loro dipendenti. Giulini, *Memorie* ecc., tom. 7, p. 573.

fonte inaridita d'autorità. L'abolizione delle leggi statutarie non fu consumata in Italia se non all'apparire dei più recenti codici generali.

Prima di scorrere le varie disposizioni di quegli statuti municipali, fermiamoci ancora un istante a ragionare degli elementi politici delle costituzioni comunali.

La somma della potenza sovrana nei comuni stava riposta nel popolo, e l'esercizio de' varii poteri, che da quella dipendono, non di rado era sconvolto, e quasi sempre giaceva indebolito tra le mani de' suoi delegati. Svegliandosi improvvisamente, passava il popolo dall'inerzia alla violenza, e correndo dietro ai piaggiatori che macchinavano a suo danno, scuoteva i fondamenti della politica sua costituzione. Aprite l'istoria di Firenze, e vi vedrete l'esempio continuo di una incredibile mobilità nelle forme del governo pubblico; aprite quella di Milano, e vi scorgerete quanto sia facile il passo da una sfrenata licenza ad una obbedienza codarda. Fu già detto da altri, e noi lo ripetiamo, che l'egualità, e non la libertà era quella che formava la base dei governi nelle repubbliche italiane. E non è arduo il dimostrare, come il popolo preferisca sempre ciò che lusinga le passeggiere sue voglie e le moltiplici sue vanità, alla tranquilla ed equa distribuzione di diritti e di doveri in che consiste la libertà vera e durevole. Anzi neppure si debbe sperare che mai dall'universale s'intenda appieno la corrispondenza di forze razionali e morali, che soddisfa ai giusti bisogni di tutti, e insieme col

bene degli individui promuove quello della società.

Il giudizio recato dal Montesquieu (1) intorno alla confusione dei poteri nelle repubbliche italiane, si riferisce particolarmente alle aristocrazie di Venezia e di Genova, che esistevano ancora al tempo in cui egli scriveva; nè può quindi applicarsi a tutte le forme de' governi popolari anteriori.

Nei comuni foggiati all'uso più antico, vale a dire nelle democrazie, erasi tentato d'impedire le usurpazioni dei potenti eleggendo il podestà ed i giudici tra persone straniere; ma siccome il vero edifizio politico posava sulla mobile arena della popolare onnipotenza, esso non poteva a meno di cedere all'urto ripetuto delle contrarie fazioni.

La cagione della pronta rovina di queste repubbliche debbesi ascrivere, secondo l'opinione di un illustre moderno scrittore, al difetto di un potere stabile e protettore, che esse avrebbero dovuto procacciarsi mercè dell'influenza della proprietà territoriale, a vece di abbandonarsi intieramente, come fecero, al commercio ed all'industria (2). Io sono lungi dal negare che la proprietà territoriale sia un grande elemento di stabilità politica; ma non posso dissimulare, che le forze combinate dell'industria e del commercio sono giunte di per se sole a fondare altrove durevoli e possenti repubbliche.

Le gelosie le più acerbe, lo sminuzzamento delle

(1) *Esprit des lois*, liv. XI, chap. 6.

(2) Romagnosi, *Dell'indole e de' fattori dell'incivilimento*, part. 2, cap. 7.

forze pubbliche, la poca obbedienza alle leggi, il contrasto degli interessi politici del papa, dell'impero e di Francia, per i quali s'agitavano di continuo tutte quelle piccole sovranità popolari, furono le vere, le evidenti cagioni della loro perdita.

Nei primi tempi gli statuti dei comuni non contenevano altro che le regole degli ufficii dei magistrati, e alcune norme per l'amministrazione del pubblico; si stesero dappoi anche agli ordini sopra la giustizia civile e criminale, e sulle materie spettanti alla politica economia. Siccome le questioni che si muovevano davanti ai giudici si aggiravano talvolta circa l'applicazione delle leggi romane e longobardiche, e talvolta intorno a casi non retti che dalla consuetudine, così avvenne che si distinguessero i regolamenti, che all'una ed all'altra di queste giurisprudenze riguardavano. Ed in alcuni luoghi, per esempio a Pisa, si pose in iscritto un *constitutum legis* ed un *constitutum usus*. Il primo conteneva tutte le modificazioni che si erano introdotte alle leggi romane e longobardiche, il secondo formava come un deposito di consuetudini approvate.

Nei criminali, l'andamento di quei codici municipali molto ritraeva del sistema barbarico; la multa pecuniaria veniva ammessa a modo di legittima composizione; le parziali mutilazioni del corpo del condannato vi stavano a guisa di graduazione penale; molta severità nei supplizii, poche cautele in favore dell'accusato, compivano quel tristo prospetto di giustizia punitrice.

Una diffidenza continua, profonda, ostile di tutti i vicini, un'attenzione incessante a concentrare in un piccol numero di famiglie cittadine la proprietà di tutti i poderi sparsi nel territorio, sono i caratteri comuni che distinguono la legislazione civile di quell'epoca. Le femmine vi si vedono spogliate d'ogni diritto di concorrere insieme coi maschi alle successioni dei loro congiunti, e per prezzo di tale esclusione si assegnava loro una dote, di cui non si definiva la quantità, seppure non riducevasi ad un derisorio compenso. E non di rado si aggiungeva il divieto al marito di lasciare per testamento anche un tenue legato alla moglie (1).

Nei comuni intesi al commercio ed ai traffichi non si risparmiavano statuti per la riscossione delle gabelle, e per proibire l'entrata alle mercanzie delle quali temevasi la rivalità. Sotto a questo aspetto tanto acuta è l'avvedutezza di quei rozzi legislatori da disgradarne l'arte più raffinata dei finanzieri moderni.

Per raccogliere molto in poche parole, diremo che gli statuti erano il fuoco in cui convergevano tutti i raggi delle passioni municipali.

(1) La cura assidua e sottile di ridurre le donne a tale inferiorità di sostanze a confronto de' maschi è propria di quest'epoca. Se si risalisse più alto per toccare alle usanze germaniche si troverebbe che lo sposo pagava alla sposa la *methia* o *meta* per acquistare sovr'essa un titolo di proprietà, e poscia il *morgincap* l'indomani delle sue nozze. Liutprando nella legge prima del secondo volume delle sue leggi, stabilisce: *Ipsum autem morgincap volumus ut amplius sit nisi quarta pars de eius substantia qui ipsum morgincap fecit. Si quis minus voluerit dare de rebus suis, quam ipsa quarta parte sit, habeat in omnibus licentiam dandi quantum voluerit; nam super ipsam quartam portionem dare nullatenus possit.*

Quantunque il diritto romano ritenesse sempre l'autorità di testo di legge comune, l'importanza degli statuti s'accrebbe infinitamente, e l'uso ne divenne frequentissimo a cagione dell'opportunità loro, del piegarsi che facevano alle diverse occorrenze, e della facilità che si aveva di prontamente cangiarli. Il Petrarca ci rappresenta tanto scaduta a' suoi tempi l'applicazione delle leggi romane, *che se,* dice egli, *più non fossero insegnate nelle scuole, avrebbero già fin d'ora perduto ogni vigore* (1).

Nello studiare questi statuti si dee avvertire singolarmente alla distinzione delle persone, cioè alla separazione della nobiltà dal popolo in generale.

Abbiamo di già osservato che il carattere dominante nella costituzione comunale italiana era il democratico. A Firenze i nobili vedevansi esclusi dall'esercizio dei diritti politici; e quando accadeva che un popolano desse occasione di timore al pubblico per la sua potenza, quello si faceva passare all'ordine dei *magnati* ovvero dei nobili. Per prevenire un abuso soverchio di questa specie d'ostracismo, si fece una legge che nessun popolano dovesse passare all'ordine dei magnati se non nel caso di delitti gravi da lui commessi, come l'omicidio, il venefizio, il furto, l'incesto, ecc. (2). A Roma i nobili non godevano nel

(1) Nell'epistola 1 del lib. 1 delle Senili indiritta a Francesco da Carrara signore di Padova: *An nescis ut homines sic humana cuncta senescere? Senescunt pæne iam romanæ leges, et nisi in scholis assidue legerentur, iam procul dubio senuissent. Quid statutis municipalibus eventurum putas?*

(2) *Statuta populi Florentiæ,* Friburgi, tom. 1, pag. 429.

corso dei giudizii diritti e favori eguali a quelli del popolo (1). Non sarà malagevole il credere, che siffatte distinzioni mettessero spesso in pericolo la pubblica pace, come sempre offendevano l'idea della giustizia nella mente degli uomini.

Nei luoghi dove i nobili eransi conservati in forze a un di presso eguali a quelle del popolo, si erano composte società distinte dell'una e dell'altra classe. Ciascuna società ordinava i suoi privilegii e giurava di mantenerli; e quei privilegii per lo più non erano

(1) Mi fo a riferire un capo degli statuti di Roma, che è il 130 del primo libro, perchè mi pare molto opportuno a chiarire come le leggi si piegassero alle voglie popolane (ediz. di Roma 1519, p. 99). « Baro « seu Baronissa de magnatibus, qui ad sequimenta præstanda tenetur, « habens causam civilem vel criminalem cum aliquo de inferioribus, « non possint, durante causa, intrare palatium Capitolii nisi tunc tan- « tum quando responderet accusationi criminali, vel quando se repræ- « sentaret ad mandatum Senatoris, vel poneret se intus.

« Et idem per omnia intelligatur de bastardis eorum, sive cum dictis « bastardis suis, sive cum dictis Baronibus litigarent. Satis est enim « quod per advocatos et procuratores eorum possint defendere et pro- « sequi causas suas. Et si inferior voluerit dictam causam civilem in « duos populares compromitti, cogantur dicti maiores ad compromit- « tendum. Et si dicti duo infra mensem causam non deciserint, nullo « servato iuris ordine, sed sola rei veritate perquisita, Senator eligat « certum popularem, cuius consilio causam decidi faciat infra X dies « post dictum mensem computandum. Et si in prædictis Senator vel « aliquis prædictorum contra fecerit seu negligens fuerit, punietur in « C libris provisi; et damnum parti læsæ resarciat. Baro etiam et « quilibet de maioribus prædictis vel bastardus eorum contrafaciens « puniatur in quingentis lib. provis. — Additum est quod iudex dictæ « causæ Baronis seu Baronissæ non possit loqui cum tali Barone seu « Baronissa, durante dicto litigio, ad pœnam L librar. provis. — Addi- « tum est quod dicti Barones et bastardi eorum nunquam possint venire « ad Capitolium sine licentia domini Senatoris vel senatum regentium ad « pœnam C. Floren. auri etc. ».

ad altro intenti che a preparare le vendette, ed a mantenere gli odii fra le due società. Alcuni fra i capitoli di tali congregazioni ci sono stati conservati, e possono servire di prova della poca moralità di que' tempi. Talvolta poi non era una sola classe, ma piuttosto un numero di cittadini appartenenti ai due ordini, che si riduceva in società particolare per acquistare maggior potenza, e reggere contro alle insidie dei nemici della loro patria.

Talvolta erano Società che si formavano sotto la protezione di un principe per l'utile d'una parte. Così fu, per esempio, della Società de' Crociati (*Societas Crosatorum*) costituita in Parma verso il 1266 per istigazione di Carlo d'Angiò per sostenere la parte guelfa e le pretensioni de' Papi. Questa Società non tardò ad acquistare tanta forza da insignorirsi del Governo (1).

Erano insomma cotali società diramazioni tralignate dello spirito di associazione destatosi sino dai primi tempi della lega di Lombardia, ed esistevano ugualmente nelle terre che si reggevano a comune ed in quelle che ubbidivano a un principe.

Oltre a simili società istituite all'intento della conservazione di diritti privati, altre ve n'erano, assai più forti e meglio ordinate, il cui scopo era di favorire il commercio e di accrescere le ricchezze. Tale

(1) V. *Statuta Communis Parmae ab anno 1266 ad annum circiter 1303*. Parma 1857. — La prefazione premessa dal dotto signor A. Ronchini a questa raccolta merita particolare attenzione dagli studiosi di queste materie.

fu il famoso banco di San Giorgio a Genova, che fin dal suo nascere salvò la patria da imminente pericolo, che ne preparò lo splendore, e che di presente ancora custodisce il deposito di parte degli antichi tesori. Si fu del banco di San Giorgio che il Machiavelli scrisse, aver potuto cogli ordini suoi particolari conservare abitudini virtuose frammezzo a un popolo corrotto.

I nobili che tenevano feudi e castella in vicinanza delle città ridotte a governo repubblicano, si ponevano sotto la protezione di quelle nuove potenze. Essi erano ricevuti in qualità di cittadini, coll'obbligo di adempiere certi doveri, e di dichiararsi fedeli al principio democratico, giurando di rispettare l'esistenza legale della repubblica. Venivano astretti a farsi possessori almeno di una casa nella città a cui si raccomandavano. Fu in tal guisa che il vescovo ed il popolo di Torino ricevettero in accomandigia e riconobbero per loro concittadino, il 5 luglio 1222, il Marchese di Saluzzo. Simili doveri s'imponevano ai comuni, allorchè in segno di alleanza chiedevano di essere ammessi alla cittadinanza: così porta il patto conchiuso nel 1221 tra i Vercellesi ed il comune di Milano.

Altre associazioni si facevano nel seno delle più cospicue città. Così le congregazioni delle arti e dei mestieri vi erano stabilite con somma regolarità, e talvolta formarono da se sole la base della costituzione politica. Sino dai tempi più antichi, dopo la barbarie trovansi nelle città italiane consoli, gonfa-

lonieri e consiglieri delle arti (1), ma illustre sopra tutti fu l'ordine di governo messo in Firenze per arti, di cui parlano con tanta larghezza gli storici nostri.

Se la libertà abbondava a pro' degli uomini delle città, essa difettava tuttavia per quelli viventi alla campagna. I coltivatori vennero dopo gli altri a partecipare nei diritti e nei benefizii del buono stato cresciuto all'ombra delle città repubblicane. Egli fu nella seconda metà del secolo XIII che si moltiplicarono le leggi ed i provvedimenti per affrancare i contadini, ai quali, sebben tolti dalla servitù, rimaneva imposta una specie di tassa di redenzione. Era tuttavia riconosciuto per libero intieramente quel servo, che, sottrattosi per un anno ed un giorno al potere del suo padrone, avesse preso ricovero tra la cerchia di una libera città.

Per quanto grande sia stato l'impulso dato dalle crociate alle reciproche relazioni degli uomini di ogni condizione, per quanto alto suonasse il grido di libertà fra i sollevati di Lombardia, la schiavitù non scomparve se non per gradi, e quasi a stento. Il gran beneficio della legale emancipazione di tutti gli uomini posti sulle terre italiane non si ottenne se non mercè del lento moto di riguardosa prudenza (2). È

(1) *Consules negotiatorum* a Milano: Giulini all'anno 1159: *Ministrales artium, contratorum consules, consules mercatorum et campsorum, ministrales armaturarum, gonfalonerii et eorum consiliarii:* Savioli, Annali di Bologna III, 2.

(2) Ved. *Ursprung der Besitzlosigkeit der Colonen im neueren Toscana: aus den Urkunden, von C. F. von Rumohr*, Amburgo 1839.

forza il dire, benchè con poco onore dell'umana natura, che l'abolizione generale della schiavitù si dovette aspettare più che da qualsivoglia altra cagione, dall'industria e dal calcolo, per cui si conobbe che nei traffichi e nell'agricoltura l'uomo libero è un capitale più produttivo dell'uomo schiavo.

Opera utilissima farebbe chi togliesse a descrivere per quale serie di gradi siasi giunto a distruggere ogni seme di schiavitù personale; come ed in quale proporzione abbiano contribuito in quel gran risultamento i principati e le repubbliche. Noi per ora non possiamo far altro che accennare due leggi, che ci sembrano le più atte a dichiarare i mezzi di che si valsero le repubbliche di Bologna e di Firenze per promuovere l'affrancamento degli uomini, l'una del 1283 (1), l'altra del 1289 (2). Soggiungeremo poi

(1) Caccianimico, *Decadi istoriche di Bologna*, all'anno 1283. « La « repubblica di Bologna comprò dall'erario pubblico i servi e le serve « le quali si ritrovavano nel Bolognese, per prezzo di uno staro di for- « mento per ciascun lavoratore che avesse buoi, e d'una quarta per « ciascuno che non servisse se non con la vita sola che si chiamava « *bracenta*. Questi stessi fatti liberi furono costituiti lavoratori detti « in nostra lingua *fumanti*, e quelli altri *bracenti*, con grandissima « consolazione universale e della repubblica per aver fatta opera così « pia ».

(2) Con atto solenne del 6 d'agosto 1289 (riferito da Migliorato Maccioni, *Scrittura a favore de' Conti della Gherardesca*, tom. 2, p. 74 e nel tom. 4 dell'*osservatore Fiorentino*) così fu statuito dal comune di Firenze. « Cum libertas qua cuiusque voluntas non ex alieno « sed ex proprio dependit arbitrio iure naturali multipliciter decoretur, « qua etiam civitates et populi ab oppressionibus defenduntur et ipso- « rum iura tuentur et augentur in melius, volentes ipsam et eius species « non solum manutenere sed etiam augmentare; per dominos priores « artium civitatis Florentiæ et alios sapientes et bonos viros ad hoc

che non fu se non dopo il fine del secolo XIV che la schiavitù cessò intieramente in Italia, sebbene pure vi rimanesse ancora la servitù della gleba, ultimo avanzo di soggezione, che si mantenne fino a tempi poco da noi lontani. Così pure a lungo si protraeva il traffico degli schiavi stranieri siccome vedremo nel secondo volume di questa Storia.

Dopo la libertà legale degli individui, principal bene nella società umana è la pace, sopratutto tra i membri d'una stessa nazione. Ma di questo bene poco ebbero a godere le repubbliche italiane, perchè agitate internamente dalle fazioni, ed impegnate al di fuori in continue guerre coi loro vicini. Alcuni uomini benemeriti si accinsero alla difficile opera di rimettere la concordia tra loro, e perchè la sola voce che poteva spegnere le ire quella era della religione, i principali pacieri si trassero dagli ordini religiosi. Frà Giovanni da Vicenza, dei frati minori, si fece a predicare la pace alle città di Lombardia, ed intraprese la riforma degli statuti municipali. Il dì che si tenne a Paquara (28 agosto 1233) la solenne adunanza a tale scopo, fu un giorno di gioia e di ricon-

« habitos...... provisum ordinatum extitit salubriter et firmatum quod
« nullus undecunque sit cuiuscunque conditionis, dignitatis, vel status
« existat, possit, audeat, vel præsumat per se vel per alium tacite vel
« expresse emere, vel aliquo alio titulo, iure, modo vel causa adquirere
« in perpetuum vel ad tempus aliquos fideles, colonos perpetuos, vel
« conditionales, adscriptitios, vel censitos, vel aliquos alios cuiuscunque
« conditionis existant, vel aliqua alia iura, scilicet angharia, vel pro
« angharia vel quævis alia contra libertatem personæ et conditionem
« personæ alicuius in civitate, vel comitatu, vel districtu Florentiæ,
« etc. etc. ».

ciliazione. Quanto più propizio sarebbe stato cotal momento, se di là fosse incominciata una confederazione tra i comuni, che li avrebbe congiunti in un vincolo di ben intese relazioni politiche, ed avrebbe superato tutti gli attentati di potenze avverse alla comune utilità, che in poco più di due secoli mutarono la faccia d'Italia!

Frà Giovanni si adoperò a riformare gli statuti di Padova, di Treviso, di Feltre, di Belluno, di Vicenza, di Verona, di Brescia e di molte altre grosse terre in quei dintorni. Papa Gregorio IX secondava a tutto potere le imprese di quel gran missionario politico. Nè l'esempio di Frà Giovanni fu unico, chè anzi varii altri religiosi di minor fama s'occuparono anche in quel torno della emendazione politica e morale delle repubbliche.

Ma l'opera, che pareva bene avviata, non durò guari, e dopo breve intervallo le città italiane tornarono alle antiche gelosie, ed ai primi errori.

Poichè siamo sul ragionare degli odii profondi che covavano in seno quei governi municipali, parleremo pure delle vendette inesorabili alle quali essi s'abbandonavano qualunque volta potevano opprimere i loro nemici. Non bastava loro di porre a fuoco ed a sangue il paese dei vinti, ma volevano che le leggi medesime con quel suggello che dovrebbe essere segno di benefizio comune, eternassero la memoria della loro ira sterminatrice. Una legge espressa, avvalorata da giuramento, comandava a tutti gli uffiziali della repubblica d'impedire che mai più si rie-

dificassero le mura delle città e delle castella state una volta distrutte per vendetta repubblicana.

Siena statuiva che distrutto per sempre rimanesse il castello di Menzano, in pena delle offese ch'ella aveva ricevuto da que' terrieri. I Novaresi per vendicar le ingiurie sofferte dai conti di Biandrate avevano raso il borgo di quel nome, e fatto scrivere nei loro statuti la rubrica *de tenendo destructo Blandrato*. Milano aveva condannato allo sterminio il castello di Seprio, ordinando che mai più nessuno ardisse abitare dove una volta era Seprio. Nell'assemblea dei Ghibellini che si tenne in Empoli dopo la battaglia di Monteaperti erasi decretato di *torre via Fiorenza*, e se non fosse stato di Farinata degli Uberti che *solo la difese a viso aperto* sarebbesi compiuto l'efferato disegno. E simili tracce di spiriti vendicativi ad ogni tratto s'incontrano nei codici municipali.

La descrizione che siamo venuti facendo degli ordini e degli statuti municipali apparve indissolubilmente unita alla sposizione delle vicende politiche. Nè poteva essere altrimenti, poichè l'istituzione del comune fu lo scopo costante delle opere e dei pensieri di molte e molte generazioni su questa terra d'Italia. La guerra e la pace cospirarono ugualmente a quel fine; le istituzioni e le leggi fondamentali dei municipii divennero la più semplice e ad un tempo la più vigorosa espressione dei bisogni e dei desiderii dei tempi in cui risorse il vero ordine civile. E la forma interna del reggimento comunale si stese, come abbiam detto, a tutte quante le terre di mag-

gior riguardo, anche soggette allo scettro di principe. Il diritto comunale adunque, che, considerato nella sua qualità di diritto primitivo politico, fu da altri opportunamente chiamato *ius ante omnia iura natum* (1), rimase per lunghi anni congiunto strettamente colla varia fortuna dei popoli italiani. Potremmo quasi chiamarlo forma assoluta di particolare e caratteristico loro governo; e per non ispingere lo sguardo al di là della repubblica romana, si può almeno asserire che il *Municipio* da più di due mila anni (2) è la forma naturale, o, come oggi dicono, il tipo del reggimento interno italiano. Se si considerano i diritti proprii a ciascuna città e i limiti ristretti della loro soggezione politica alla città dominante, si fa evidente che poca o nessuna differenza si frappose tra l'ordine municipale antico e l'ordine comunale all'epoca del risorgimento (3).

Ma quale fu la posizione reciproca delle due parti che formavano la legislazione generale d'Italia, cioè il diritto romano ed il diritto municipale? Eccola quale a noi s'appresenta. Il diritto romano era la legge comune che regolava tutti gli atti della vita

(1) *Histoire du droit municipal en France*, par Raynouard, *introduction*, p. 44.

(2) Basta per esempio, che si risalga al *ius Cœritum*, nell'anno 365 di Roma, sul quale ragionarono distesamente il Niebuhr nella sua storia romana, ed il Roth nel libro *De re municipali Romanorum*.

(3) V. un elegante e dotto sunto delle vicende del diritto municipale antico nell'*introduction historique* agli *Elementi di diritto romano* di Eineccio, pubblicata dal sig. Carlo Giraud, *Paris et Aix* 1835, p. 105.

civile e conteneva tutti i principii generali di giustizia applicabili così nell'interesse del pubblico come dei privati. Il diritto municipale era la legge di eccezione, quella che si riferiva alle qualità particolari di ciascun comune, che conteneva tutti i riguardi dettati dalle convenienze politiche, così interne come esterne. Non si spiegava il diritto romano se non coll'autorità della scienza, e non era lecito che alla sola podestà imperiale l'aggiungere una costituzione al Codice: negli statuti facevansi invece quante mutazioni si volevano dai magistrati municipali. Dal diritto romano traevansi i precetti della ragione scritta: dagli ordinamenti municipali le regole stabilite per l'opportunità. La legislazione statutaria si rischiara e si spiega col sussidio della storia contemporanea di ciascun comune; i progressi dello studio del diritto romano procedono conformi all'andamento degli studii curiali e filologici.

Se si considera il principio fondamentale del diritto pubblico interno si vedrà che allora il fatto non si accordava punto col diritto; ed avremo altre volte occasione di scorgere siffatta contraddizione. Non si ricusava di conoscere in astratto la sovranità dell'Impero quale la ponevano i giuristi: così i Guelfi come i Ghibellini l'ammettevano, ma nè gli uni nè gli altri si tenevano per soggetti ad essa negli atti di governo e d'interna amministrazione.

Quando un gran feudatario poteva allargare o rafforzare il suo dominio per astuzia o per violenza non si rimaneva dal farlo. Se i comuni potevano vantag-

giarsi di qualche usurpazione di utili diritti regali, di qualche aumento di territorio, non esitavano ad opporre resistenza anche agli uffiziali ed agenti dell'Impero. Si rispettava un nome da tanti secoli riverito ma non si temeva un autorità destituita di forze (1).

Se è vero, come fu detto, che la noiosa monotonia della storia di un popolo sia un segno della felice condizione di lui, infelicissimi senza dubbio sono da tenersi gl'Italiani nei secoli in cui più fiorivano i loro comuni. Nulla vi può essere di più svariato che l'incessante moto di passioni e d'imprese diverse, che li spingeva talvolta ad altissime mire, spesso a lagrimevoli fini. Ma quella costituzione civile e politica, che li poneva in tanta agitazione, non ebbe forse in sè qualche elemento d'impressione benefica, gloriosa, durevole? Sì certamente. Egli è all'influenza di quelle leggi che l'Italia va debitrice dell'attività senza pari con che i suoi cittadini s'adoperarono nell'esercizio delle arti, dell'industria e del commercio. Egli è sotto l'impero di quelle istituzioni rivolte a mantenere la municipale indipendenza, che l'individuo non di rado abbandonato alle forze proprie ed in contrasto continuo con tutto ciò che lo circondava, s'innalzò sopra le difficoltà ed i pericoli che gli si paravano davanti, e si vestì di una luce che oggi ancora ci abbaglia.

(1) V. l'articolo intitolato: *Un brano d'istoria della Repubblica Fiorentina* — 1351-58 — dell'illustre marchese Gino Capponi inserto nell'*Archivio storico italiano* — tom. 7, disp. 2ª, 1858.

V. P. De Haulleville l. c. tom. 2, p. 295.

Tutti que' centri di spiriti vitali, distinti ma ravvicinati, crearono una immensa potenza intellettuale e materiale. — Lo straniero, venuto in Italia, attonito mira quella moltitudine di città illustri e popolose, cultissime per gli studii, adorne di monumenti maravigliosi che copre la Penisola. Qui non una sola capitale assorbe le forze tutte delle provincie, ma la felicità degl'ingegni, delle ricchezze e degli agi si divide in tutte le parti come l'eredità delle antiche memorie.

Tutto ciò è un frutto ancora esistente de' municipali istituti; ma forse non è men vero, che quanto di straordinario si accrebbe all'utile municipale, tanto fu detratto alla somma della vigoria nazionale.

CAPO V.

LE LEGGI MARITTIME E COMMERCIALI.

« Nessuna parte d'Europa è posta in sito più fa-
« vorevole della penisola italiana per diventare una
« grande potenza marittima. L'Italia, comprese le sue
« grandi e piccole isole, ha mille duecento leghe di
« costa, vale a dire un terzo più di costa della Spagna,
« e metà più che la Francia. S'egli avverrà che l'Italia
« debba essere unita in una sola monarchia, la prima
« condizione di questa sarà d'essere potenza marit-
« tima ».

Tale è il giudizio recato da Napoleone sopra la situazione geografica dell'Italia (1).

Se fu niegato all'Italia moderna il vedere insieme raccolte tutte le sue forze politiche, essa potè almeno sino da' più remoti tempi servirsi dell'opportunità del suo sito per procacciare a sè il beneficio e la gloria di un prodigioso commercio.

(1) *Mémoires pour servir à l'histoire de France sous Napoléon, écrits à S.te Hélène par les généraux qui ont partagé sa captivité, et publiés sur les manuscrits entièrement corrigés de la main de Napoléon*, tom. 3, *par le général Montholon*, p. 160-62-63.

In cotal creazione mostransi primi i Veneti, come in ogni altra parte della storia italiana, ed andarono senza compagnia e senza guida per quella via dei traffichi, che poscia fu corsa da tutte le altre repubbliche della penisola.

Al tempo di Carlomagno i Veneti s'erano di già insignoriti del commercio di Oriente. Il Monaco di S. Gallo racconta che i grandi della corte di quell'imperatore andavano a provvedersi delle mercanzie del Levante al mercato di Pavia, dove esse erano portate dai Veneziani. Questi allargarono di mano in mano il loro commercio, e già si erano fatti ricchi e possenti quando gli altri popoli dell'Italia giacevano ancora nella miseria e nella servitù.

Gli abitanti d'Amalfi sulla costa di Napoli seguirono le orme dei Veneziani e divennero doviziosi, senza troppo curarsi di acquistare una grande importanza politica. Il loro commercio facevasi specialmente coi mercanti di Costantinopoli. Liutprando di Pavia, mandato ambasciadore a Niceforo Foca, non volendo aderire al prezzo richiesto dai Greci per non so quali loro stoffe, rispose che avrebbele in Italia: se gli domandò come da così lontane regioni potevano giungere in Italia siffatte merci? Sono i Veneziani e quei d'Amalfi, egli soggiunse, che ce le recano, e che per tal maniera di trasporto fanno cospicui guadagni.

Verso il mille i Pisani ed i Genovesi entrano in campo, e cominciano a volgersi al commercio colle coste di Barberia. Gli Anconitani tengono loro dietro

e si fanno per qualche tempo rivali di Venezia nel commercio coll'impero greco.

In tutti i mari in somma che bagnano l'Italia numerosissime navi, uscite da quei cinque porti più famosi e da alcuni altri men ragguardevoli, davano tale moto al commercio, che l'uguale non si era mai potuto non che vedere, neppure immaginare.

La causa di tanto impulso muoveva dalla indipendenza pressochè assoluta di che godevano gli abitatori di quelle città marittime. Avvalorati dalle loro franchigie e dalle loro ricchezze, sapevano essi con armato naviglio proteggere le loro spedizioni commerciali; ed, ove d'uopo, le guerre felicemente combattute li facevano rispettare. Così nei primi anni dopo il mille i Genovesi ed i Pisani assalirono la Sardegna, e nel 1063 i Pisani stessi misero a sacco gli stati del re di Tunisi.

I generali passaggi di Terra santa favoreggiavano pure il commercio italiano. I Veneziani, i Genovesi, i Pisani noleggiavano le loro navi pel trasporto degli eserciti in quelle lontane contrade. Doppio utile di là ritraevano sia per il nolo dei bastimenti, sia per i privilegii che i principi cristiani stabiliti in Oriente concedevano senza difficoltà per i fondachi e le fattorie da loro colà possedute. Se si leggono gli Annali di Venezia dettati dal Dandolo, quelli di Genova scritti dal Caffaro, se si scorre per quanto riguarda ai Pisani la trentesima delle dissertazioni del Muratori sulle antichità del medio evo, si vedrà tosto quanto sia stata colà maravigliosa e prospera la fortuna di quei tre

popoli navigatori, mentre le altre nazioni d'Europa stremavano ogni loro vigore per impadronirsi di un paese che non dovevano poi conservare.

Il commercio marittimo fu la sorgente la più feconda della ricchezza e della potenza italiana: ragion vuole adunque che prima d'ogni altra legge ci occupiamo di quelle che promossero tale commercio, per venire dopo a considerare lo stato dell'industria e del traffico nell'interno della Penisola.

E qui è dover nostro il riconoscere il segnalato servigio che rendette il signor Pardessus (1) allo studio dell'istoria della legislazione generale e dell'umano incivilimento pubblicando la collezione delle leggi marittime anteriori al secolo XVIII. La giudiziosa critica e la vasta erudizione con che egli ha svolto ogni parte dei documenti messi a luce, accrescono pregio tale all'opera, che invano si cercherebbe più ricca e sicura fonte nell'esporre queste gravi materie. Il libero esame che faremo di alcuni punti, in cui la nostra opinione non si accorda con quelle del Pardessus,

(1) Parlando singolarmente dei meriti verso gli studiosi di queste discipline che s'ha acquistato il sig. Pardessus, spero che nessuno penserà che io abbia scordato le molte opere de' celebri Italiani che hanno illustrato la storia del nostro commercio, fra i quali nominerò Fanucci, *Storia dei tre celebri popoli marittimi d'Italia*; Filiasi, *Saggio sull'antico commercio de' Veneziani*; Baldelli-Boni, *Storia delle relazioni vicendevoli dell'Europa e dell'Asia dalla decadenza di Roma fino alla distruzione del califfato*. Questi scritti hanno aperto la strada alle molte curiosissime investigazioni sopra i testi delle antiche leggi, che non si sarebbero di leggieri potuti esaminare e raffrontare ed indagare nei più minuti loro particolari se fossero mancati i mezzi estesissimi che il Pardessus raccolse a beneficio comune della scienza.

varrà a provare la sincerità de' nostri studii, non meno che l'imparzialità delle nostre lodi.

I principii del diritto marittimo accolti dai Romani, e che ci furono conservati nel Digesto principalmente sotto il titolo *De lege Rhodia de jactu*, hanno preceduto e predisposto tutta la legislazione marittima d'Italia (1); anzi dee credersi che quel capo della legge romana che confermava la giurisprudenza greca fosse dei meglio conosciuti e dei più adoperati nel medio evo, poichè si trovano non pochi manoscritti dell'XI e del XII secolo che non contengono altro che quel solo titolo così staccato dal resto del corpo delle leggi, a comodo dei navigatori e dei trafficanti (2). La famosa risposta dell'imperatore Antonino ad Eudemone di Nicomedia: *io sono il padrone del mondo, e la legge è la signora del mare* (3), allontanava dal commercio ogni sospetto d'arbitrio, ogni appiglio alla mala fede.

(1) L'antichissima celebrità delle leggi Rodie sulle cose del mare ci viene attestata anche da Cicerone: *Rhodiorum usque ad nostram memoriam disciplina navalis et gloria remansit.* (Pro lege Manilia) — Oltre alla suddetta legge Rodia *de iactu* si hanno nel Digesto varii altri titoli che contengono regole di giurisprudenza marittima: sotto il titolo *de exercitoria actione* si parla dei contratti di mare, sotto quello *de nautico fœnore* si tratta dell'usura nautica che si permette maggiore d'ogni altra, attesi i maggiori rischi. Al titolo 5 del libro 44 del Digesto vi sono gli ordini contro le baratterie, ed al titolo 9 dello stesso libro i provvedimenti per i casi d'incendio, rovina, naufragio od espugnazione di nave. La raccolta di leggi marittime che porta il titolo di *leggi Rodie*, pubblicata la prima volte nel 1561 in Basilea da Simone Scardio si tiene oggidì per apocrifa.

(2) Parecchi di questi codici speciali si hanno nella biblioteca della R. Università di Torino.

(3) L. 9 Dig. *de lege Rhodia.*

Le leggi particolari, i regolamenti proprii dei varii porti, le consuetudini introdotte dalle diverse maniere di nuovi commercii che tratto tratto svolgevansi, non erano se non supplementi ed appendici al diritto comune fondato sulle tradizioni.

Ed appunto alle tradizioni si debbe riferire il più antico testo di diritto comune moderno ad uso del commercio del Mediterraneo, cioè il notissimo *Consolato del mare*. Molto si disputò intorno all'origine di questa compilazione di regole contenenti i testi delle decisioni sopra i punti dubbii della giurisprudenza commerciale, e le istruzioni pratiche per il commercio marittimo. Ma non sembra poter essere sovra di ciò alternativa probabile che tra l'Italia e la Catalogna.

Domenico Alberto Azuni molto si travagliò per provare che l'onore di aver composto il *Consolato del mare* spettava ai Pisani (1); Antonio di Capmany fece lo stesso in favore di Barcellona (2). Il Pardessus, dopo d'aver riassunta tutta quanta la discussione, dimostra che sono da preferirsi gli argomenti che stanno dalla parte dei Catalani.

Noi abbiamo sempre tenuto per una vanità puerile la smania che hanno taluni di andar razzolando fatti ambigui o men veri per accrescere d'un obolo il patrimonio di gloria che ogni nazione possiede.

(1) *Origine et progrès de la législation maritime. — Système universel des principes du droit maritime de l'Europe*, p. 176-237.

(2) *Memorias historicas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona*, tom. 1, lib. 2, cap. 1, p. 155.

L'Italia poi è abbastanza ricca del suo per non invidiare quello che altri possa vantare di più splendido. Non contesteremo adunque, che anzi ammetteremo di buon grado che il *Consolato del mare* sia opera dei Barcellonesi. Ma non è con ciò men vero che quella compilazione è composta di regole già per lo avanti ideate e provate dai popoli meglio istruiti e più riputati nel commercio marittimo. Non si potrà dubitare pertanto che i Pisani e gli altri popoli d'Italia che primeggiarono nei traffichi di mare sieno stati parimente autori di que' precetti poscia ridotti in forma di consuetudine autentica. Non pare che i mercatanti di Barcellona frequentassero guari gli scali di Levante prima del XIII secolo, mentre i Pisani si erano colà avviati ducento anni prima; onde l'esempio di questi può aver giovato a tutti gli altri che corsero dopo le medesime acque.

Molto si parlò della legge o tavola amalfitana, che si disse avere governato tutto il commercio di quel popolo navigatore. Ma nessuno ce ne lasciò notizia più antica del Freccia giureconsulto napoletano che visse nel secolo XVI e lasciò scritto (1) che la tavola d'Amalfi teneva in quella regione le veci della legge Rodia ed aveva autorità di diritto comune nelle materie ragguardanti al commercio marittimo.

La testimonianza d'un solo scrittore che non vide fiorire il commercio d'Amalfi, e potè quindi agevolmente esser tratto in inganno da fallaci ragguagli, non basta a nostro credere per provare l'esistenza di

(1) *De Subfeudis*, lib. 1, cap. 7.

una legge generale che non è confermata nè da storie nè da documenti contemporanei.

Ci sia pertanto lecito il tenere sospesa l'opinione nostra intorno all'importanza della tavola amalfitana insino a che con maggiori prove venga dimostrato quale essa fosse. Nulla v'ha di più probabile che l'esistenza di qualche legge particolare al porto d'Amalfi, ma non si sa finora ch'essa sia divenuta norma comune ai naviganti del mar Tirreno.

Di un altro codice marittimo si ha notizia, che dal signor Pardessus si crede d'antichissima origine, la quale a noi non pare punto provata. Il codice ha il titolo di *Ordinamenta et consuetudo maris edita per consules civitatis Trani*, e si vorrebbe far risalire all'anno 1063. Se ciò è vero, la consuetudine di Trani è la primogenita di quante leggi marittime si trovano scritte dagl'Italiani. Distesa in lingua italiana quale ci si appresenta nelle due edizioni degli statuti di Fermo cui va aggiunta, s'ella fosse tanto antica quanto si suppone, avremmo in essa una prova che la nostra lingua volgare era già bell'è formata in una età in cui credemmo sin qui che appena ve ne fosse sentore. Questa è la prima ragione che ci vieta il riconoscere l'allegata antichità dell'ordinamento di Trani. Si è risposto in proposito che forse il testo primitivo sarà stato rozzo ed incolto (che non lo è punto nella edizione stampata), ma corretto dopo e ripulito per mano di quei riformatori cui vediamo così di spesso dato il carico di riordinare gli statuti dei nostri comuni. Ma pronta è la replica: la lingua

ordinaria delle leggi, anche delle marittime, tra gli Italiani era il latino, come ne fa fede il *capitulare nauticum* de' Veneziani, nè senz'altra consolazione d'argomenti si può supporre che siasi fatta quella traduzione in un secondo volgare, opera quasi inaudita a que' tempi (1). Vi sono anche altre ragioni che dichiarano cotale compilazione d'assai posteriore all'XI secolo. Vi si scorge in fatti la qualità di *conte* attribuita a Nicola di Ruggiero uno dei tre compilatori dell'ordinamento, ed essa non si accorderebbe punto cogli usi del tempo supposto. Il Pardessus ne avverte, non essere quello titolo d'investitura feudale, ma bensì una semplice onorificenza conceduta ai professori di diritto, quale forse era Nicola; ma se si rammenta che nel 1063 la scuola di Bologna non era per anco aperta, come potrassi credere che già esistessero le onorificenze di che non veggonsi insigniti i dottori se non moltissimi anni dopo che quello studio aveva rinnovato l'insegnamento del diritto romano?

A queste considerazioni che c'impediscono assolutamente il poterci accostare all'opinione del Pardessus aggiungeremo una osservazione che è di qualche rilievo. Sul principio del capo 16 dell'ordinamento di Trani leggesi: « Proponemo, dicemo et sententiamo

(1) Si hanno non pochi atti ragguardanti alla diplomazia ed al commercio dei Veneziani stesi in lingua volgare, ma essi non risalgono al di là del secolo XIII.

V. Cantù: *Scorsa d'un Lombardo negli archivii di Venezia.* — Milano e Verona 1856, p. 136 e seguenti.

« nui consuli predicti, che qualunque patrone me-
« nasse scrivano, ello debba essere jurato del suo com-
« mune et de esser bono ». Il Pardessus traduce *ju-
rato del suo commune* « qui devra prêter serment
à la communautè du navire », noi invece cre-
diamo che qui giurato del suo comune significhi,
dovere lo scrivano aver dato giuramento avanti al
magistrato comunale della sua patria; il riferire il
comune alla compagnia della nave sarebbe significato
troppo inusitato, ed in senso troppo traslato dall'or-
dinario per crederlo proprio all'idea del Pardessus.
Laddove se si prende nel senso da noi proposto, oltre
all'essere locuzione per sè chiarissima, si mostre-
rebbe adatto ai tempi posteriori, quando la parola
comune indicava con precisione l'autorità del governo
municipale. In fine poi non è da trascurare l'avver-
tenza di quel dotto corrispondente del Pardessus che
a lui scriveva: *nel 1063 Trani non poteva avere tanto
ordine di commercio e di consoli come suppongono
quegli ordinamenti* (1).

Dal sin qui detto si può conchiudere che la data
del 1063 apposta agli ordinamenti di Trani non è
esatta, e che si conviene emendare in quella del 1363
per i motivi d'induzione esposti dallo stesso signor
Pardessus. La digressione che abbiamo fatta, seb-
bene non conforme alla celerità con cui cammina la
nostra storia, non si sarebbe potuto evitare senza
incorrere nel rimprovero d'essere troppo corrivi nel-

(1) *Collection des lois maritimes*, tom. 5, p. 218.

l'ammettere o nel ricusare un fatto di gran riguardo pei nostri studii (1).

Parlando delle leggi municipali abbiamo veduto come esse in alcuni luoghi si distinguessero in due codici, uno che chiamavasi *constitutum legis*, l'altro detto *constitutum usus*. In questo secondo costituto si collocavano gli ordini concernenti alle cose di mare, governate principalmente dalla consuetudine. Un diploma d'Arrigo IV del 1081 pubblicato dal Muratori (2),

(1) È d'uopo che qui si aggiungano alcuni particolari della discussione che dopo la prima edizione di questa storia, si svolse su questa quistione di data delle consuetudini di Trani. — Il sig. Luigi Volpicella autore d'un libro riputatissimo intitolato: *Le consuetudini d'Amalfi ridotte a miglior lezione ed annotate*, stampata in Napoli nel 1849, si applicò a determinare la data degli ordinamenti di Trani. Egli prese a combattere l'opinione del sig. Pardessus sostenuta pure dal sig. Libri senza però accogliere la nostra; egli crede che quegli ordinamenti debbono riferirsi al 1183. Egli oppone al Pardessus che nel 1063 in tutta la Puglia eravi l'uso di datare gli atti secondo la cronologia Costantinopolitana, e che al secolo XI non erano colà nomi di famiglia, veri cognomi, mentre i tre consoli estensori degli ordinamenti suddetti sono indicati con cognomi.

Il signor Volpicella obbietta alla correzione da noi proposta, che a mezzo il secolo XIV la città ed il porto di Trani erano decaduti dalla precedente loro importanza onde non si potrebbe supporre che fossero ancora da tanto da promulgare ordinamenti così autorevoli.

Un dotto Francese il signor Eugenio de Rozière in una dissertazione inserta nel tomo primo (pag. 189) della *Revue de droit français et étranger*, sostiene la difesa dell'opinione del Pardessus. Finalmente un dotto italiano il signor Carlo de Cesare ridestava questa controversia nell'*Archivio storico italiano* (tom. XII, p. 53-54), senza concludere definitivamente. Non proseguiremo più oltre. Poichè, per quanto sappiamo, nessun nuovo documento si è addotto a rischiararne la quistione; essa non sembra potersi peranco dire decisa; nè a nostro credere gli argomenti che vennero proposti contro l'opinione del Pardessus non vennero sinora confutati.

(2) *Antiquit. med. ævi*, tom. 4, p. 19.

promette ai Pisani che si manterranno le loro costituzioni marittime secondo le loro costumanze. Un regolamento speciale per le liti sopra i traffichi di mare avevano i Pisani consegnato nel *Breve curiæ maris*. E per accomodarsi vieppiù alle occorrenze dei siti lontani dove si stendeva la sua influenza, Pisa faceva provvedimenti particolari quali si rinvengono nel Breve per il porto di Cagliari dato nel 1319 (1). Era desso il commiato che Pisa prossima a perdere la sovranità di quella parte di Sardegna prendeva dagli antichi suoi sudditi (2).

Se non vi ha documento espresso di legge marittima veneziana che risalga al di là del XIII secolo, consta tuttavia che gli ordinamenti da lei statuiti in quel secolo erano di già riforme e rinnovazioni di leggi anteriori. Il sagacissimo spositore della storia della letteratura veneziana, Marco Foscarini, crede che i vecchi statuti fatti dalla sua repubblica sieno stati da lei abbandonati nel 1215 per attenersi al *consolato del mare*. Comparve dopo, cioè nel 1255, il *capitulare nauticum*, opera insigne della sapienza veneta, primo testo di legge compiuta che si conosca sopra la marineria militare e mercantile, e che porta in fronte la dichiarazione di non essere stata in origine altro che una riforma (3).

(1) Il testo di questo *Breve portus Kallaritani* in data del 15 di aprile dell'anno citato, ricavato dall'archivio Roncioni di Pisa, è stampato dal Pardessus nella lodata sua collezione; una copia più diligente e corretta se ne ha nella biblioteca di S. M. il Re d'Italia in Torino.

(2) Manno, *Storia di Sardegna*, lib. 9.

(3) *Hæc sunt statuta et ordinamenta super navibus et lignis aliis quæ emendata, reformata et correcta fuerunt anno* MCCLV.

Il *capitulare nauticum* accenna i grandi progressi, che già si erano fatti pei Veneti nelle cose del mare, racchiudendo tali e tante decisioni di dubbii, che non si sarebbero potuti prevedere fuorchè da gente dotta di lunga e vasta esperienza. In questo statuto trovansi mutate alcune regole della giurisprudenza più antica; il più notevole cangiamento è quello che tocca al caso di contributo per cagione d'avarie.

La legge veneta si allontana su alcuni punti del diritto commune, e fu imitata dalle leggi d'Ancona e di Trani. È probabile che tutto il commercio e la navigazione che si facevano nel golfo Adriatico pigliassero norma dagli ordini della regina di quei mari. Pare che dopo anche i Veneti siensi piegati alle costumanze registrate nel *consolato del mare*, forse per vieppiù avvicinarsi a tutte le altre nazioni che veleggiavano sul Mediterraneo.

Non son palesi i primordii della legislazione marittima di Genova; ma da uno statuto del 1143 pubblicato, non è gran tempo, e di cui già abbiamo fatto menzione (1), si ricava una legge sopra i tributi in occasione di guerre, e la ratifica delle convenzioni fatte tra la repubblica e l'imperatore di Costantinopoli. Erano i primi trattati conchiusi con Giovanni Comneno, che dovevano aprire quella serie di relazioni le quali poscia innalzarono a sì alto grado la potenza genovese dal Bosforo insino alle foci del Volga (2).

(1) Quello illustrato dal signor Raggio ed inserto nel 2° volume de' *Monumenta historiæ patriæ* etc.

(2) V. il libro del sig. conte Lodovico Sauli, *Della colonia de' Ge-*

Ma già per lo innanzi, cioè dal tempo della prima Crociata, i Genovesi avevano stabilito una colonia in Acri di Soria retta colle proprie loro leggi, ed avevano fatto scrivere i loro patti col nuovo re di Gerusalemme in lettere d'oro nella chiesa del Santo Sepolcro, sul cui arco stava l'epigrafe, *Præpotens Genuensium præsidium*.

Il gran registro della Repubblica di Genova pubblicato in Torino dalla Regia Deputazione sovra gli studii di Storia patria (1) racchiude gran numero di documenti che provano quanto antiche ed estese fossero le concessioni fatte ai Genovesi dai Re di Gerusalemme. Il più antico di que' titoli appartiene a Baldovino e porta la data dell'anno 1104.

Tanta larghezza di commercio frutto di savii consigli e d'opere ardimentose non lascia dubitare che i Genovesi s'attenessero a regole certe nelle loro transazioni commerciali. E più che probabilmente tali regole non erano diverse dalle consuetudini generali degli altri popoli navigatori che non si scrivevano perchè si sapevano da tutti.

Dal principio del secolo XIV non mancano più documenti della giurisprudenza marittima de' Genovesi pe' stabilimenti di Levante divenuti scopo principale delle loro cure. La collezione che se ne conserva è intitolata *officium Gazariæ*, e prende il nome da quel tratto di paese già abitato dalle nomadi tribù

novesi in Galata co' molti documenti che stanno in fine del 2° volume di quell'opera.

(1) Nel 1854-57.

de' Gazari dove era fondata la colonia di Caffa, l'antica Teodosia.

L'*officium Gazariæ* comprende le varie leggi ordinate in tempi diversi, vale a dire dal 1313 (1) al 1344.

Il governo della colonia di Caffa procedeva libero e spedito. Il console che n'era il capo non rimaneva che un solo anno in ufficio; trascorso questo termine egli doveva smettere la sua autorità, sotto pena, se no 'l facesse, di una multa di 500 lire genovesi. Se non era peranco giunto il di lui successore mandato dalla Repubblica, il Gran Consiglio eleggeva un console provvisorio. Tutte le deliberazioni dovevano prendersi col consenso della maggior parte de' membri del Gran Consiglio.

Il minore Consiglio provvedeva sugli affari particolari dell'amministrazione. Le altre colonie genovesi stabilite sulle coste del mar Nero, reggevansi con uguali norme (2).

Alcune parti di quello che chiameremo diritto co-

(1) Nell'edizione dell'*officium Gazariæ* procurata dal sig. conte Lodovico Sauli ed inserta nel citato 2º volume de' *monumenta historiæ patriæ* trovasi un decreto colla data del 1304 (p. 344); è occorso in quel numero uno sbaglio d'amanuense, poichè quel decreto tende ad assicurare l'eseguimento d'un ordine anteriore che appartiene all'anno 1331. L'edizione procurata dal Sauli è la fedelissima ripetizione del Codice ms. che si conservava nell'archivio del banco di S. Giorgio.

(2) *Manuale di Storia del commercio, dell' industria e della economia politica*, del comm.re Gerolamo Boccardo. — Torino 1858, p. 139-40.

Il mar Nero e le colonie degl'Italiani nel medio evo, per il sig. Canestrini: Archivio storico italiano, nuova serie, tom. V, dispensa 1.a.

mune marittimo d'Italia vogliono ora essere attentamente considerate.

Il diritto o piuttosto l'abuso orrendo di spogliare i naufraghi d'ogni loro avere, costumanza che direbbesi insegnata dagli uccelli di rapina intenti a sfamarsi sui cadaveri dopo la tempesta, fu presto abolito dagl'Italiani. La Chiesa avevalo solennemente condannato nel concilio raccolto in Laterano nel 1079. Un secolo dopo, l'Imperatore aveva pronunziato uguale divieto (1). Napoli e Venezia si erano fatte a seguire prontamente que' generosi esempii. Ma l'umana cupidigia tentava ogni prova onde deludere l'intenzione delle leggi. Per distruggere le colpevoli astuzie si appigliarono i governi a certi provvedimenti che riscontrano cogli ordini usciti ai nostri giorni ad impedire il traffico dei neri, opera ancor più infame e crudele del diritto di naufragio. Si conchiusero trattati particolari, tra uno Stato e l'altro in virtù dei quali i contraenti si obbligavano ad abolire quel diritto respettivamente. Nel 1268 simile trattato si fece tra Corradino e la repubblica di Siena. Nello stesso anno si convenne al medesimo intento tra la signoria di Venezia ed il santo re Lodovico IX. Nel

(1) Federigo I con una costituzione del 1172, presso il Canciani, *Barb. leges antiq.* tom. VI, p. 47, e Federigo II coll'autentica *Navigia* cod. *de furtis*, della quale è notevole l'inscrizione dicendosi *Nova constitutio de statutis et consuetudinibus contra Ecclesiæ libertatem editis tollendis*; e con ciò si riconosce che il benefizio della abolizione di questa barbara costumanza divenuta quasi universale (*omnium locorum consuetudo*) è dovuto assolutamente alla ispirazione della Chiesa.

1434 i Barcellonesi avevano pratica co' Veneziani per ugual fine.

Non parleremo delle tasse o diritti che dir si vogliano, d'ancoraggio, d'approdo ed altrettali imposti ai naviganti che afferravano un porto (1), Era il tempo in cui l'utile apparente di una immediata riscossione di dazio prevaleva ad ogni più lontano ma più ragionevole riguardo ai veri interessi del commercio reciproco tra le nazioni. Nè ci farà maraviglia che così la pensassero quegli antichi non ancora istruiti nelle rette discipline dell'economia pubblica, se consideriamo quanto pure difficile sia oggidì il correggere gli errori di tempra analoga a que' vecchi istituti (2).

A promuovere grandemente il commercio d'ogni maniera valsero due, non so se io possa dire invenzioni, ma al certo pratiche particolarissime agl'Italiani; le lettere di cambio e le assicurazioni. Molto si disse intorno all'origine delle prime che gli uni ascrivono al VII gli altri al X secolo. « Credesi con ra« gione » ripeteremo noi col Blanqui (3) « che l'in-

(1) V. nel *Lexicon* del Ducange le voci *anceragium*, *curratum*, *exclusaticum*, *foraticum*, *gabella*, *geranium*, *mensuraticum*, *mediaticum*, *nautaticum*, *passagium*, *pedagium*, *plateaticum*, *palificatura*, *ponderagium*, *pontaticum*, *portaticum*, *portulaticum*, *pulveraticum*, *ripaticum*, *rotaticum*, *teloneum*, *transitum*, *viaticum*, ed altri simili. Ho accennato questi nomi perchè portano a un dipresso nella loro espressione il proprio significato che mostra quanto fossero inceppate le comunicazioni da siffatti balzelli.

(2) V. il libro giustamente apprezzato del sig. conte Luigi Cibrario *Della economia politica del medio evo*, dove s'incontrano curiosi ed importanti ragguagli intorno alle finanze di que' tempi.

(3) *Histoire de l'économie politique*, tom. 1, p. 207.

« venzione ne è dovuta ai mercanti italiani anzichè « ai rigattieri ebrei, i quali non ebbero occasione « così pronta come gli altri di coltivare il commer- « cio da un luogo all'altro che suggerì probabilmente « cotale idea. Lo stesso nome di lettera di cambio, « originario italiano, sembra indicarne i veri autori: « la prima città dove se ne fece uso, Lione allora « emporio d'Italia, ne è un indizio maggiore (1) ».

Si può credere parimente che l'assicurazione, un contratto che fondato sul calcolo delle probabilità copre ogni specie di proprietà dai pericoli di perdite e di danni impreveduti, sia stata introdotta dalla perspicacia italiana. Cotal contratto, frequentissimo ai nostri tempi, s'incontra in Italia fin dal XIV secolo. Francesco Balducci Pegolotti (2) che scriveva in quella età parla di contratti a *rischio de mare et de genti*; ed il *Breve* del porto di Cagliari da noi ricordato prevede i casi del *naulegare* e del *sigurare*. Nessun altro popolo potrà contendere in ciò il primato agli Italiani (3).

Non meno florido del commercio di mare era presso di noi quello di terra.

(1) V. Anche il citato utilissimo libro del sig. comm. professore Boccardo: *Manuale di Storia del Commercio, dell'industria e dell'economia politica*, Torino 1858, §. 77.

(2) Nell'*itinerario* stampato nella *decima* del Pagnini. Si osserva da taluni esservi un cenno delle assicurazioni marittime nelle leggi di *Wisby*, dell'età delle quali molto ed accuratamente al solito si ragiona dal sig. Pardessus nel 1° vol. della lodata sua collezione.

(3) Il lodato sig. cav. Boccardo nella sovracitata sua opera (§. 79) non crede certo che gli Italiani sieno stati i primi ad usare il contratto d'assicurazione; non pare ch'egli abbia avuto sott'occhio i due documenti storici che noi abbiamo allegati.

Tanto già si parlò nelle più recenti istorie e nelle opere d'economia politica (1), della prosperità, dell'industria e del commercio, delle repubbliche italiane che non stimiamo necessario di riandare se non quei maggiori risultamenti che riescono indispensabili a ben chiarire il suggetto delle nostre indagini.

Le manifatture di prodotti così indigeni come forestieri erano numerosissime. La circolazione dei capitali era vasta e rapida. La ricchezza pubblica cresceva in tale proporzione che anche oggidì parrebbe affatto straordinaria. Le cure dei governi volgevansi costantemente verso queste perenni fonti del buono stato dell'universale.

La statistica ed il sistema finanziere erano conosciuti nell'uso, o a parlare esattamente, creati da quegli accorti rettori di comuni; e la scienza di già esisteva prima che se ne assottigliassero, come oggi avviene, le definizioni. Testimoni della verità dei nostri detti sono gli esempii così di spesso allegati dei bilanci delle entrate e delle spese della repubblica fiorentina dal 1336 al 1338, e del conto renduto dal doge Mocenigo alla signoria di Venezia nel 1421 (2).

« Le repubbliche italiane » scrive il Blanqui « avevano già introdotto ordine nell'industria prima che « S. Lodovico avesse istituite le corporazioni. La po-

(1) La citata dissertazione XXX delle *antiquit. med. ævi* del Muratori. Sismondi, *histoire des républiques Italiennes*. Pecchio, *storia della economia pubblica in Italia*. Blanqui, *histoire de l'économie politique*. Cibrario, *della economia politica del medio evo*, ecc. ecc.

(2) Blanqui, *histoire* ecc. tom. 1, chap. 20.

« tenza dei loro governi non pareva avesse altro scopo « che la protezione dell'utile del lavoro (1) ». Nessuna lode è più veritiera di questa che ne viene da uno straniero, ma debbesi aggiugnere che le corporazioni in Italia eransi stabilite assai prima, e col nome di Arte avevano preso in alcuni luoghi a regolare lo Stato, come già s'è veduto.

Niccolò Machiavelli riprendeva i Fiorentini di aver troppo atteso alla mercatanzia, e di essere con ciò divenuti schivi dell'armi con che doveva difendersi la loro libertà. Non è dubbio che l'indole mercantile dopo aver molto giovato terminò col guastare gli istituti di quelle repubbliche. Ma non in essa soltanto deesi cercare la causa della loro rovina; le gelosie municipali, il poco rispetto alla giustizia interna e le continue aggirate della politica straniera più di tutto contribuirono alla distruzione degli ordini antichi. Carlo V, l'uomo da cui è proceduto il maggior male che nei moderni tempi abbia sofferto l'Italia, si avvantaggiò di tutta la prepotenza delle forze che dirigeva per non lasciare nelle nostre contrade altro che semenza di discordie e di servitù.

Se l'esistenza delle congregazioni delle arti dimostra il potere che qui aveva acquistato l'industria, essa accusa ad un tempo l'ingordigia di quelli che surrogavano alla protezione la tirannia. Diffatti per lo più non si risparmiavano allora le soggezioni, gli incagli, le inquisizioni ai sudditi per far sicura la riscossione dei tributi che oggidì chiamiamo indi-

(1) Ibid. p. 304.

retti. Alle leggi proibitrici severe dell'importazione dei prodotti di manifatture rivali si accoppiavano pene terribili minacciate agli artieri che avessero portato all'estero alcuna notizia dei segreti artificii, e dei metodi adoperati nelle varie fabbricazioni e mestieri.

Si era allora quello che oggidì chiamasi *protezionista esagerato*. È questo un sistema che a prima giunta per certa impressione volgare prevalse sul più assennato e provvido della libera concorrenza. Neppure oggi possiamo vantarci d'essere liberi di siffatte prevenzioni, ed ancora tanto può la politica da inceppare i progressi della libertà (1).

A lato di tutte queste grette e non di rado sordide prescrizioni spandeva le ampie sue radici il grande principio delle associazioni. Non ebbero gli Italiani vista tarda ad accorgersi del progresso infinito delle forze moltiplicate e congiunte. Le compagnie di commercio avevano loro assicurato il tranquillo possedimento dei traffichi dell'Oriente. Dopo la metà del secolo XII veggiamo stabilita in Tiro di Soria la società Pisana detta degli *Umili* che occupata in negozii non tralasciava dal soccorrere le schiere dei crociati, e ne era rimeritata di larghissimi privilegii (2).

(1) V. in proposito un libro ripieno di avvertenze curiose e di riflessioni acute; *Letters to the President on the foreign and domestic policy of the Union and its effect as exhibited in the condition of the people and the State by* H. C. Carey. — Philadelphia 1858.

(2) Concessione del 1188 fatta da Guglielmo di Monferrato a nome dei militi del Tempio e di S. Giovanni; presso il Muratori nella citata dissert. XXX.

Dappoichè il commercio degl'Italiani si voltò anche alle parti d'occidente d'Europa fuvvi una grande società di tutti i mercanti di questa nazione che attendeva a que' traffichi sotto il nome collettizio di *Lombardi*. Ella aveva i suoi capi, ella spediva i suoi ambasciadori, ella era in somma costituita in forma di assoluta repubblica che negoziava co' principi, i cui Stati ella forniva di merci. Molti trattati pubblici per lei si conchiudevano onde far sicure le comunicazioni commerciali, ed in particolare per impedire che non si aggravassero a suo danno i dazii e le gabelle. Nel 1298 Lodovico di Savoia, signore di Vaud, diede una *salvaguardia* ai procuratori della compagnia dei mercanti di Lombardia, di Toscana e di Provenza che rappresentavano l'università dei Mercanti di Milano, di Firenze, di Roma, di Lucca, di Siena, di Pistoia, di Bologna, d'Orvieto, di Venezia, di Genova, d'Alba, d'Asti, e della Provenza (1).

Questa compagnia di mercanti (*Universitas mercatorum*) governata da capi chiamati ora consoli, ora capitani, munita di uno stemma parlante che portava una stella ed una borsa, teneva sopratutto relazione con Francia, dove mercè dei privilegii da que' re concedutile essa si appresentava come Stato in Stato. Un diploma del 2 di marzo 1278 posto in luce alcuni anni addietro contiene la particolareggiata indicazione di tutti que' privilegii e, come opportunamente osserva il dotto editore, abbisognerebbe d'un

(1) Documento esistente nell'archivio della R. Camera de' Conti a Torino.

esteso commentario che qui non possiamo intraprendere (1). Diremo soltanto che le franchigie delle quali godevano gl'Italiani dimoranti a Nimes erano estesissime. Pagando un dazio moderato, chiamato diritto di vendita, che si divideva a carico comune del venditore e del compratore, i nostri mercanti venivano pareggiati ai borghesi di Parigi. Diventavano così esenti dai tributi, dalla milizia e da ogni altra sorta di carichi; serbavano le loro leggi native, l'uso delle proprie loro misure; godevano di una tassa ristretta per le pigioni, e stavano raccomandati alla protezione speciale degli ufficiali regii. Il re aboliva in loro favore tutti i diritti d'ubena, di detrazione e di naufragio, e prometteva che ove dovesse per male azioni cacciare da' suoi Stati alcuni di que' mercanti, sempre loro darebbe il respiro d'un anno e quaranta giorni onde potessero provvedere ai loro affari.

A mantenere illesi da ogni specie di violazione e di frode i patti giurati che ragguardavano il commercio concorreva la podestà ecclesiastica. Le scomuniche da lei fulminate contro chiunque avesse in ciò mancato alla fede promessa assai più valevano a quell'intento, che non le parole dei principi ed il fragore istesso dell'armi.

Tutti i rami più importanti del commercio d'Occidente erano adunque in mano dei mercanti italiani, conosciuti per lo più col nome di Lombardi, poichè

(1) Pubblicato dal signor Libri nel *Journal des Savans*, fascicolo di ottobre 1838, pag. 618, dove si leggono molti documenti preziosi sopra la storia del commercio Italiano in Francia nei secoli XIII e XIV.

Lombardia si chiamava allora tutta l'alta Italia. E anche oggidì nelle tre città più famose per l'ampiezza del commercio, quali sono Londra, Parigi ed Amsterdam, rimangono ancora rioni distinti col titolo antico dei Lombardi che un tempo li abitavano e dove tenevano la principal sede dei loro traffichi.

Una speciale giurisdizione venne ordinata sopra le liti della mercatanzia, nella quale si cercò di raccorciare le forme giuridiche per non lasciare infruttiferi i capitali, ed inquieta la buona fede.

Due specie vi erano di tale giurisdizione; quella dei consoli inviati da uno Stato all'estero che avevano il doppio officio d'ispettori su tutti gli atti del commercio nazionale e di giudici dei mercanti loro compatrioti stanziati nella contrada dov'essi risiedevano. L'altra, detta anche genericamente giurisdizione consolare, si esercitava nell'interno da giudici preposti su tutte le liti concernenti alla mercatanzia. Siffatte giurisdizioni privilegiate erano la conseguenza delle congregazioni delle arti e dei mestieri esistenti, come si è veduto, ab antico fra gl'Italiani.

Non che i tribunali anche le prove privilegiate si ebbero nei giudizii delle cause commerciali. Ed in molti luoghi fu prescritto che i libri di negozio tenuti dai mercanti e visitati dal giudice facessero piena fede in lite; anzi uno statuto fiorentino dichiarò contener quelli non solamente l'autorità di un istromento pubblico, ma anche l'implicita ipoteca dei beni del debitore descritto su quelle pagine (1).

(1) Ansaldi, *de commercio et mercatura. Discursus generalis*, n. 94.

Agli Italiani è dovuta l'invenzione delle teoriche del credito, e dei mezzi di abbreviazione nella circolazione del danaro e ne'cambi. L'istoria non ricorda altra nazione che prima degl'Italiani, od anche in loro compagnia abbia cominciato ad ideare e a mettere in pratica gl'istituti per effetto dei quali, dopo un lungo giro d'esperimenti, nacquero le portentose combinazioni, cui a ragione si diede il titolo di magia del credito.

Il banco di Venezia fu istituito sin dal 1171, e la qualità vera di tale stabilimento si è potuta discernere nei documenti pubblicati dopo la caduta della repubblica (1). Il Blanqui descrive in questi termini le operazioni del banco veneziano (2): « Era « un banco di deposito che faceva crediti a chi « somministrava fondi per agevolare i pagamenti « e le girate. La cassa non riscuoteva verun diritto « di custodia o di commissione e non corrispondeva « interessi; ma i certificati di deposito di là spediti « tenevano le veci di danaro circolante ».

La banca pagava a vista in metallo le tratte che le erano presentate e che aveva accettate. Ricevendo somme in deposito essa non accreditava il depositante se non dell'intrinseco loro valore, cioè del peso in metallo fino (3).

Il negozio delle specie monetali fu usitatissimo

(1) Daru, *histoire de Venise* vol. 7, *pièces justificatives*, section 2, §. 5.

(2) *Histoire de l'économie politique.*

(3) Boccardo, l. c., p. 97.

sin dai più antichi tempi in Italia. In quasi tutte le città anche le meno considerevoli erano aperti banchi di prestito e di cambio. Leggesi in uno statuto di Susa, prima città italiana che s'incontra da chi discende alle estreme falde delle Alpi Cozie, il seguente precetto — *Cambiatores extranei cambitionem non accipiant nisi ab indigenis cambiatoribus* (1).

Con ciò si mirava a cessare il pericolo dei soprusi che gli usurai stranieri e gli Ebrei in particolare potessero fare agli abitanti. Il nome più consueto che davasi a quei banchi era di *Casane*.

Le cronache d'Asti (2) narrano che i negozianti di quella città, allora per commercio fioritissima, entrarono in Francia nel 1226, e che ivi attesero ai cambii in concorrenza coi mercanti Caorsini di già dediti colà a simile industria. È noto come gl'Italiani aumentassero quindi le loro ricchezze e divenissero i principali banchieri dell'Europa, ai quali ricorrevano i principi bisognevoli di danaro.

Insieme coi grossi guadagni prodotti dall'accrescimento del credito e dalla circolazione dei capitali, fecero mostra di sè i gravi inconvenienti, seguaci inevitabili delle rapide oscillazioni occorrenti nel corso dei prezzi delle merci. Una decretale di papa Alessandro III che visse nella seconda metà del XII secolo, racchiude in proposito curiosi particolari. Essa è indiritta all'arcivescovo di Genova e sta in

(1) *Monumenta historiæ patriæ; leges municipales*, p. 8.
(2) Presso il Muratori *R. I. S.*

questi termini (1): « Accade spesso » ivi si dice » in « codesta città che alcuni comprano pepe, cannella « ed altre mercanzie, il cui prezzo al momento della « compera non va al di là di cinque lire, e promet- « tono di pagarle ai venditori, a un termine fisso, « al prezzo di sei lire. Quantunque non si possano « tali contratti qualificare per usurarii, nullameno « coloro che li fanno commettono un peccato ove « non esista dubbio che al tempo del pagamento « possa esservi accrescimento o diminuzione nel « prezzo di quelle mercanzie. I vostri concittadini « farebbero bene in conseguenza di astenersi da « siffatta specie di contratti, giacchè i pensieri degli « uomini non mai rimangono occulti all'onnipossente « Iddio ».

Si vede quindi quanto antico sia l'uso di stipulazioni a termine, con prefissione anticipata di corso di valore e come desse non sieno altrimenti l'effetto esclusivo del negozio apertosi dei pubblici capitali. Ma appunto la fondazione di questi che noi chiamiamo fondi pubblici già da gran pezzo erasi fatta in Italia. A Firenze, per esempio nel 1371, si dovettero colla legge frenare le operazioni su tali fondi spinte al di là del dovere, gravando d'una tassa la vendita di quei capitali (2). È da sapere che i Fiorentini dotati di un ingegno mirabilmente disposto a trovare partiti non più veduti nelle finanze e ad allargare il loro credito, fondarono il *monte*, quello

(1) *Decretal. Gregorii IX de usuris*, capit. 6.
(2) *Delizie degli eruditi Toscani*, tom. XIV, pag. 97.

che oggidì direbbesi un debito pubblico. Se ne fece la prima prova nel 1336; una seconda nel 1353, colla quale lo stabilimento fu allogato sopra basi più vaste; il capitale ne era di ottocentomila fiorini d'oro (1); il frutto era regolato a un danaro per lira al mese. I fondi collocati sul monte non erano soggetti a staggina; ogni facilità si dava per le trasmutazioni. Il governo rispettava religiosamente la data fede, e i cittadini s'affrettavano volenterosi a portare i loro capitali sul monte. Il suggetto dei fatti del monte si è trattato con tanta precisione d'idea e con tal vivezza di stile da Matteo Villani, che non possiamo a meno di raccomandare ai nostri lettori vaghi di ben conoscere queste materie, di farvi ricorso.

Genova lacerata dai furori delle parti trovò salvamento in una instituzione, nella sostanza unicamente finanziera, ma che collegatasi coi destini della patria ne sostenne il commercio, ne attutò le ire, ne assicurò la durata.

Così cominciò il banco di S. Giorgio, di cui toccammo di già parlando delle leggi municipali. La sua più rimota origine si può dedurre sino dal 1346, allorchè la repubblica commise a quattro de' suoi cittadini, tutti popolani, di provvedere alle necessità dello Stato, alla salute del governo.

Fu da quelli proposto e dalla Signoria ordinato di allestire un numero di galee bastevole a tenere

(1) Equivarrebbono oggidì a 16,926,000 franchi.

in soggezione i cittadini fuorusciti. Cotal naviglio era posto sotto gli ordini del doge per le spedizioni di guerra, e sotto quelli del consiglio dei cittadini associati nel banco per quanto avea tratto al commercio; durante la pace quelle galee s'impiegavano in viaggi ed in imprese di commercio a vantaggio dei socii. Per far fronte alle spese dell'allestimento e delle armi, il governo rimise alla società una parte della gabella, come pegno, per esser spartita tra socii secondo la proporzione nella quale ognun di loro aveva contribuito allo stabilimento del banco. Tale si fu l'origine di quello stabilimento, divenuto poscia appaltatore di tutti i sussidii necessarii allo Stato. Gli si affidò l'amministrazione di ogni specie di gabella e di dazii. I rettori del banco risposero compiutamente alla fiducia della repubblica, alle speranze dei cittadini. Pochi anni trascorsero, e il banco di S. Giorgio s'era già insignorito dell'isola di Corsica e di parecchie città sulle due circostanti riviere (1). Si può dire essere stato in esso il modello di altri stabilimenti che presso altre nazioni si tolsero poscia in mano il commercio delle Indie.

Invenzioni italiane furono anche i Monti-di-Pietà, che per lo più non ritenevano di pietoso altro che il nome, perchè veri banchi di prestito mediante pegno e con gravosissime usure. Simili banchi aperti anche oltremonti serbavano per memoria dei primi

(1) *Storia della repubblica di Genova* di Carlo Varese, tom. 2, p. 246-48.

fondatori il nome di Case de' Lombardi (*Maisons des Lombards* (1).

L'esercizio delle mercature, cotanto prediletto ed utile agl'Italiani, era presso di loro tenuto in altissimo pregio. Il commercio aveva dischiuse le fonti della comune grandezza, onde il ricusargli ossequio ed onore sarebbe stato, per le più illustri famiglie italiane, lo stesso che rinnegare la loro splendida origine. Fu pertanto regola ammessa nel più delle città d'Italia, dico le più distinte e famose, che la professione di negoziante non deroga alla nobiltà generosa (2).

Se il commercio dopo la barbarie si ridestò per opera degl'Italiani, se da loro fu maravigliosamente allargato e ridotto a modo d'istromento della civile potenza, lo studio delle discipline ad esso analoghe venne con non minore alacrità coltivato dai nostri. Tutta italiana d'origine e di principii può chiamarsi la scuola della giurisprudenza commerciale.

(1) Savary, *Dictionnaire universel de commerce*, voc. *Lombard.*

(2) Ansaldi, l. c., nn. 71 ad 81, ved. *Stabilimenti della religione Gerosolimitana* al titolo *del ricevimento de' fratelli.*

Nel Milanese era in onore la condizione di chi attendeva al commercio, ed i cittadini che ne facevano professione in grande non venivano esclusi da verun ordine o grado. — Questa massima stette in vigore fino al 1593 quando il collegio dei giureconsulti escluse con suo decreto i commercianti dalla nobiltà.

Noteremo qui a titolo di semplice curiosità che il fiorentino Giambattista Lulli ottenne il 15 marzo 1672 da Luigi XIV re di Francia la permissione di stabilire a Parigi un'Accademia reale di musica *avec faculté pour les gentilshommes et demoiselles d'y chanter sans que pour eux ils soient censés déroger à leurs titres de noblesse ni à leurs priviléges, droits et immunités.*

Nel XVI secolo comparvero i trattati *de Mercatura* dello Stracca, riputati qual fondamento di tale giurisprudenza; vi tennero dietro molti anni dopo varii spositori di questa maniera di diritto, desunto da poche e schiette regole di ragione e da un'infinita moltitudine di fatti. Rocco, Ansaldo, Targa, Deluca, Casaregio, Iorio, Baldasseroni ed il lodato Azuni compirono l'edifizio incominciato dallo Stracca. A togliere i dubbii e a dar peso alle opinioni della Scuola concorsero le Rote e i Consolati dei varii paesi d'Italia, specialmente di Roma, di Firenze e di Genova, le cui decisioni si adducono anco oggidì nelle controversie più difficili su quelle materie.

Ma l'ingegno degli Italiani non si ristrinse nel cerchio del commercio tra privati e nelle cautele di solo vantaggio dei trafficanti; esso non tardò ad investigare le relazioni che esistono tra la ricchezza e la pubblica felicità: da quelli fu ridotta primieramente in forma di vera scienza la politica economia. Nessuno, io credo, può contendere questo primato agli Italiani (1). Assai tempo prima che gli

(1) Ciò si vuole intendere del complesso di questi studii che fiorirono in Italia prima che in qualsivoglia altro paese d'Europa. Ma per non discostarci da quello studio d'imparzialità che abbiamo sempre prediletto dobbiamo mentovare Nicola Oresme vescovo di Lisieux, in Francia che scrisse in Latino un libro *de origine, natura, iure et mutationibus monetarum* al tempo del re Carlo V (1364-1380). Il signor Wolowski membro dell'Istituto di Francia richiamando a vita la spenta memoria di quell'economista, dice che il suo lavoro *semble présenter à la fois un intérêt historique et un intérêt scientifique.—Un intérêt historique, car le traité d'Oresme coincide par sa date avec les sages mesures prises par Charles V afin d'arrêter les mutations*

scrittori si voltassero a simili studii, gli uomini di pratica ne avevano esaminata e messa in opera la sostanza. Si obbediva a savii precetti di finanza e di statistica senza prevedere che siffatte discipline potessero poi comparire in figura di scienze positive.

Il primo oggetto a cui attesero gli scrittori che prendevano a specolare sulla scienza economica fu la moneta. L'attività della circolazione dei capitali, e i grandissimi frutti cavati in Italia dai cambii e dal commercio monetale ci spiegano come quella disamina precedesse ogni altra. Giustamente avvertiva il Ganilh, *che l'Italia fu sempre notevole per la pessima moneta e per le migliori opere sulla moneta.* I primi a trattare cotesto argomento furono Gaspare Scaruffi e Bernardo Davanzati, e da loro comincia la schiera degli economisti italiani, le cui scritture, vendicate in gran parte dall'ingiusta ed ingrata dimenticanza in cui giacevano, insieme raccolte formano ora un titolo inconcusso di gloria alla comune nostra patria. Ivi è facile il convincersi che molte dottrine, acclamate quali stupende invenzioni di tempi moderni e d'uomini a noi stranieri, fossero già

des monnaies. — Un intérêt scientifique, car il nous permet de revendiquer pour la France l'honneur d'avoir précédé l'Italie aussi bien que l'Angleterre dans la saine exposition des véritables principes en ce qui touche une des questions les plus graves de l'économie politique.

Questa memoria del sig. Wolowski intitolata: *Un grand économiste français du* XIV *siècle*, fu letta nell'adunanza pubblica delle cinque Accademie dell'Istituto di Francia riunite il 14 d'agosto 1862.

da gran tempo nel patrimonio della scienza italiana.

Non è poi di lieve importanza il notare come le istituzioni del Governo abbiano presso gl'Italiani sin da' remoti tempi provveduto all'estensione ed alla protezione del commercio.

Si è già toccato della giurisdizione consolare, ed ora dobbiamo aggiungere che la prima istituzione dei Consolati all'estero spetta all'Italia. E a vero dire non era poco in que' rimoti tempi l'ottenere da Governi diffidenti e gelosi che fossero riconosciuti i rappresentanti d'un altro paese incaricati di proteggere le persone ed i beni dei loro concittadini. Genova ebbe de' Consoli in Antiochia nel 1098, a Jaffa, a Cesarea, a Tripoli nel 1100, a S. Giovanni d'Acri nel 1105, a Laodicea nel 1108 e nel 1127. Pisa godeva di tale facoltà nei principali porti del Levante nel 1105. Venezia teneva Consoli a Jaffa sin dal 1099, a Gerusalemme nel 1111 e nel 1113, in Antiochia nel 1167, a Beyrouth nel 1221 (1). Così procedeva il commercio italiano allorchè le altre nazioni non potevano ancora gareggiar seco. Il suo primo svolgimento andò congiunto col moto delle crociate. I crociati aprivano la strada al commercio ed il commercio forniva ai crociati i mezzi di sostenersi. Non è gran tempo che si rinvennero titoli di credito, polizze e ricevute di danari sborsati da negozianti genovesi principalmente, e toscani ai Cavalieri che muovevano al passaggio; documenti

(1) V. Boccardo: p. 142-43.

interessanti del pari sotto l'aspetto storico e sotto l'aspetto commerciale (1).

Una volta la politica rimorchiava il commercio, ora quella è da questo rimorchiata. Nè è da dolersene quando vediamo le prodigiose opere che provengono dall'accresciuto movimento dei traffichi, dalla potenza dell'agglomerazione dei capitali mercè delle grandi associazioni; che se a questo spandersi di forze vivificatrici vanno compagne alcune prave e deplorabili usanze, non s'attribuisca all'albero robusto il vizio della pianta parasita.

Facciamo voti perchè, conforme a quanto si desidera e si chiede da' veri savii, la legislazione provveda a togliere il guasto ed a rinvigorire il sano.

Ripetiamolo adunque; l'Italia aprì quella strada per la quale altri popoli giunsero a fortune più splendide e sopratutto più durevoli di quello ch'essa potè a se medesima procurare. La marina fu l'elemento precipuo della sua potenza, e quando questa potenza le veniva meno fu un Italiano che scoprì un nuovo mondo a cui fu dato il nome da un altro Italiano (2).

(1) V. l'interessantissima memoria intitolata: *Esame di alcune carte antiche concernenti ai Piemontesi che agli stipendi del conte Amedeo IV furono alla quinta crociata*, pubblicata in Torino nel 1844 dal dottissimo e da me vivamente compianto amico mio, il cavaliere Costanzo Gazzera. — In questa memoria si discorre di più di due mila pergamene uscite dallo studio di un sig. Courtois, di data tra il 1190 ed il 1254, e che si riferiscono a famiglie francesi, belgiche ed italiane.

(2) Si potrebbe aggiungere al novero degli Italiani che più contribuirono al progresso della risorgente civiltà, Marco Polo il quale al dire

Col perdere la propria indipendenza l'Italia perdeva il suo commercio e le sue ricchezze; riacquistato quel bene supremo d'ogni nazione, a lei ritorneranno le smarrite fortune, ed essa sarà grande se saprà usarne con virtù schietta e con perseverante coraggio.

del Libri (*Histoire des Sciences mathématiques*, tom. 2, p. 2526) *peut seul disputer à Colomb la gloire des plus grandes découvertes géographiques*.

CAPO VI.

LE LEGGI PENALI. — IL PROCESSO CRIMINALE.

Per una strana combinazione di diversi principii, ciò che più dovrebbe stare a cuore degli uomini raccolti in società, è quello talvolta appunto che meno vedesi da loro avvertito, per non dire trascurato affatto con danno gravissimo dei governi e dei popoli.

Nè di cotale, non so se debba dirsi colpevole piuttosto o sventurata, trascuraggine più vivo esempio addur si potrebbe di quello che ne porgono le vicende delle leggi penali.

Negli anni in cui si allargava e si riduceva a perfezione lo studio della ragion civile, quando le scuole degli antichi giureconsulti romani stavano tutte intese alla equità filosofica che innalzava la giurisprudenza alla dignità di scienza morale, le leggi intorno alle accuse, alle prove ed alle pene dei crimini non si erano ancor ritratte dall'antico rigore originato dagli aspri costumi e dalla dominatrice politica. Sotto la libera repubblica appena si pensava a provvedere in

tal parte oltre quanto suggeriva la ragione di stato o l'occorrenza dei tempi.

Così scriveva il Machiavelli, che « quando e' non « si vedesse per altri infiniti segni la grandezza di « quella repubblica e la potenza delle esecuzioni sue, « si vede per la qualità della pena che la imponeva « a chi errava » (1). E vien giù discorrendo di gravissime pene inflitte a gran moltitudine d'uomini e loda come virtù politiche il terrore e la celerità.

Ma siffatto intendimento non basterebbe ai nostri occhi per sanare i mali maggiori che sorgono da ogni avventato, sciolto ed acerbo metodo di punizioni.

In quest'uso di potere sociale incontrasi una particolare differenza tra l'antica e la moderna civiltà. Nella prima il vero scopo d'ogni governo si riponeva nell'utile politico universale; l'aggregato unicamente si considerava; poco o nulla badavasi ai diritti personali degl'individui. Quindi il buon essere dello Stato si dipingeva dagli antichi con colori diversi da quelli che ora si adoperano. La forza, la potenza, la gloria erano i tre ultimi fini d'ogni pubblico reggimento. Laddove nella condizione attuale dell'incivilimento le virtù morali sono tenute, e giustamente, per fondamento primitivo di ogni unione d'uomini in società regolata. La giustizia qui s'appresenta come pietra angolare d'ogni edifizio sociale; i primi diritti individuali vogliono essere rispettati al di là di qualsivoglia potere collettizio, perchè l'umanità nelle sue

(1) *Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio*, lib. 3, cap. 49.

imprescrittibili ragioni precede tutti i riguardi dovuti alla società.

Se si ricerca la causa della differenza accennata, noi la troveremo anzi tutto nell'influenza della religione cristiana, che predica l'egualità morale tra gli uomini, e nella diffusione dei lumi della scienza e delle lettere che chiarirono la corrispondenza dei diritti e dei doveri nei civili consorzii.

Un dotto scrittore nostro contemporaneo, dotato di vivacissimo ingegno, ha tratteggiato il quadro degli ordini di Roma antica, per quanto ragguarda alla giurisprudenza criminale, in guisa da non lasciarci desiderio di veder quelli rimessi in pratica (1). E l'opera di lui, tutta corredata di opportune citazioni, servirà egregiamente ad istruire chi voglia penetrare in questa parte di studii. Si avverta principalmente che leggi fatte all'intento politico, o suggerite da corrottissima condizione di tempi non adempievano certamente lo scopo prefisso dalla morale ad ogni applicazione di pene.

Quando la podestà imperiale più non conobbe freno, l'arbitrio non di rado suppliva alla regola. L'atrocità del tormento si teneva per efficacissimo mezzo d'impedire la rinnovazione di atroci delitti. Così le terribili leggi pei delitti di maestà (2) volevano che ai figliuoli innocenti del colpevole il vivere

(1) Niccola Niccolini, *Storia dei principii regolatori della instruzione delle pruove ne' processi penali*, Napoli 1829.

(2) Tit. Cod., *Si quis imperatori maledixerit — ad L. Iuliam maiestatis.*

divenisse supplizio, la morte conforto; così si infliggeva pena capitale alla promiscuità delle nozze tra i provinciali ed i barbari (1).

L'erario s'impinguava colle confische, i magistrati s'arricchivano colle multe; e di leggieri si scorge leggendo i titoli del Codice, che di nessun'altra pena erano più solleciti gli imperadori che di cotale spoglio di beni (2).

La tortura finalmente era d'uso frequente, sebbene, a modo di mitigazione della più antica acerbità, Diocleziano e Massimiano avessero già ordinato ai giudici di non incominciare il processo coi tormenti, ma di vedere prima quali prove od indizii sostenessero l'accusa (3).

Così stavano le leggi criminali nel dominio romano, quando vennero i Longobardi a mutarne l'aspetto, e vi portarono le loro antiche tradizioni germaniche e i loro usi affatto guerrieri. Come già si è veduto nel Capo II di questa Storia la pena dei delitti ordinarii si riduceva alla *composizione*, vale a dire al pagamento di una somma di danaro, la cui proporzione graduavasi secondo la qualità del fatto e della persona offesa. Ai delitti di peggiore esempio, e principalmente a quelli che turbavano l'ordine pubblico,

(1) L. unica cod. Theodos. *De nuptiis gentilium*; ved. sovr'essa il commento del Gotofredo.

(2) Tit. Cod. *de pœnis; de bonis proscriptorum seu damnatorum; de bonis eorum qui mortem sibi consciverunt*; *de modo multarum quæ a iudicibus infliguntur.*

(3) L. 8, Cod. *de quæstionibus.*

era imposta la pena capitale, coll'aggiunta talvolta della confisca dei beni. Si comprendevano nel numero dei crimini da punirsi colla morte, non solamente i casi di lesa maestà, d'insubordinazione a mano armata, e d'omicidio commesso dallo schiavo sulla persona del padrone, ma anche l'emigrazione fuori del regno, e l'abbandono dei compagni al momento della pugna (1); e di là si vede come stretto fosse quel reggimento, e quanto confidasse nelle battaglie.

La serie delle sanzioni penali contenute nei varii editti dei re Longobardi, fuori di que' casi maggiori, non è altro che un catalogo di multe e di mutilazioni. Per dare un brevissimo ragguaglio della graduazione di tali pene, diremo che l'omicidio di un uomo libero od anche di un servo commesso di nascosto era tassato a novecento soldi (2), quello di un aldione a sessanta, e quello di uno schiavo agricoltore a venti; pe' liberi la tassa della percossa data col pugno era di tre soldi, il doppio per uno schiaffo, quella della ferita leggiera di sei soldi, se più grave e con rottura delle ossa di dodici.—Nel calcolo delle multe non si teneva più conto delle percosse e delle ferite che eccedessero il numero di tre; per gli schiavi la multa si scemava notevolmente. In certi casi la diversità della nazione induceva disparità di pena; così la fornicazione commessa dal Longobardo con un'ancella della sua gente si puniva colla multa

(1) LL. 3 e 7 dell'Editto di Rotari nell'edizione del Muratori.
(2) L. 14 del sovracitato Editto.

di soldi venti, se con una romana bastavano soldi dodici (1).

Non possiamo diffonderci in minuti particolari, ma non dobbiamo trapassare inosservata una considerazione dell'illustre professore Carmignani, che tocca alla generalità di quel sistema penale. — « In « mezzo alla barbarie delle età di mezzo » egli dice, « le pene afflittive di corpo, severe ed atroci nel« l'ordine politico, divennero nulle nell'ordine civile « per il principio della redimibilità loro a danaro, « onde in quell'epoca avrebbe lo storico della legisla« zione penale un interessante problema da scio« gliere, indagando le cause dell'apparente contrad« dizione, nella quale si posero i sistemi della sicu« rezza sociale, reputando la severità dei gastighi « valido appoggio del potere politico, e non apprez« zandola nell'ordine civile, senza del quale il po« tere politico, qualunque sia la personale pre« sunzione, resta solo come Eolo nella sala dei « venti » (2).

Le cause che il lodato giureconsulto vorrebbe veder indagate, si possono per avventura trarre più dai costumi, che da ragioni astratte, perocchè nei principii fondamentali della società umana l'uso pratico si dee ravvisare sempre preesistente alla astratta teorica. Oltre a quanto si è già detto in proposito nel Capo II di questa Storia, osserveremo che l'uso di

(1) L. 194 del suddetto Editto coll'annotazione relativa nell'edizione data dal Muratori.

(2) *Teoria delle leggi della sicurezza sociale*, tom. 1, p. 256.

redimersi col mezzo di una multa dalla pena afflittiva trovasi accennato in Omero (1); e Tacito (2), in quell'impareggiabile suo ritratto della Germania, dice che presso i Germani, non che i minori delitti, l'omicidio pure si riscattava mercè di un certo numero di armenti e di greggi; *e la famiglia intiera*, egli soggiunge, *ne cava utilità, e se ne avvantaggia il pubblico, perchè i governi liberi corrono grandi pericoli fra le inimicizie dei privati*.

I popoli settentrionali venuti in Italia conservarono la *composizione* quale antico loro costume, ed a tutela degli interessi delle famiglie, e della libertà comune. Ciò, come abbiam già veduto, s'accordava coll'indole della loro costituzione sociale, e rispondeva alle frequenti emergenze di un popolo dedito alle armi, e proclive alle offese. Così, ammettendo il riscatto, si levò via la necessità della pena afflittiva, e non si lasciarono per impunità assoluta durare le inimicizie private, che al dire dello stesso Tacito prendevano piede nelle famiglie e tra i vicini. Ma dove cessavano i riguardi tra famiglia e famiglia, quando vi era offesa commessa contro lo Stato, allora non poteva più esser caso di *composizione*, dovevasi coll'esempio del castigo allontánare gli uomini dal delitto, colla prontitudine della pena togliere di mezzo i delinquenti pericolosi. E appunto Tacito numerando i delitti che davan luogo alla pena afflittiva presso i Germani, parla di disertori, di codardi, di

(1) *Iliad*. lib. 9 e 18.
(2) *De moribus Germaniæ* 12 et 24.

traditori, di tutti quelli in somma che nell'ardore delle battaglie mettevano in pericolo la nazione. Nè si dee dimenticare che quando i delitti erano commessi da persone incapaci a soddisfare alla composizione, perchè povere di beni, sottentrava contr'esse il rigore della pena corporale.

Veniamo ora al processo quale si praticava sotto i Longobardi. Mi gioverò per descriverlo delle parole dell'illustre ed infelice Mario Pagano che lo ridusse in elegante brevità (1). « Il procedimento « sotto i Longobardi fu militare tutto, pubblica l'ac« cusa, vocale il processo; citato il reo dal giudice « per *bannum,* se legittimo impedimento non pro« ponesse, doveva innanzi a quello comparire. Com« parendo poi esso reo e l'accusatore avanti allo scol« tascio o al giudice, l'accusatore domandava la per« missione, e ad alta voce proponeva l'accusa. Rispon« deva il reo, e qualora avesse negato, o proposto « qualsiasi eccezione, contestavasi la lite, e nel giorno « medesimo per lo più si terminava il giudizio, sen« tendosi allora per allora i testimonii, le accuse, e « le discolpe; ed il notaio teneva soltanto il registro « delle proposte, delle risposte, del detto dei testi« monii e della sentenza. E quello era il processo. « Mancando i testimonii si ricorreva di necessità ai « divini giudizii. Se lo scoltascio tra quattro giorni « non avesse terminato la causa, doveva rimettere il « reo al giudice del distretto, cioè al conte o al ga-

(1) *Considerazioni sul processo criminale,* cap. X.

« staldo, che tra sei giorni doveva al processo neces-
« sariamente dar fine ».

Poichè si è parlato de' giudizii malamente chiamati d'Iddio, dei quali l'uso fu grandissimo ai tempi barbarici, l'occasione porta che ne ragioniamo; e sebbene sieno istituti di cui si perdette ogni uso legittimo, tuttavia ci si rappresentano caratteristici di quell'età, ed hanno in sè un non so che di singolare e d'ardito, che anche di presente attrae l'attenzione de' lettori.

L'origine delle prove ovvero giudizii di Dio, pare sia venuto dai Goti e dagli Inglesi: *Ordalie* chiamavansi, nome che tanto suona quanto *grandi giudizii* (1). Noi andiamo a cercare queste origini tra i popoli settentrionali perchè l'uso di coteste prove venne da loro portato in Italia, ma se si volesse risalire più alto troverebbonsi tracce di tali usanze presso altri popoli ed in più remoti tempi (2). Gli Inglesi chiamavano questa prova *lada* ossia esperimento legittimo. In Italia ebbero nome di *paribiles*, ovvero parventi, cioè visibili, od evidenze di fatti (3).

Erano quelle prove di vario genere; il più antico ed il più famoso di tali giudizii era il duello, ossia la pugna in campo chiuso. Tale prova si dava quando volevasi contraddire ad un giudicato o ad una testimonianza. Dovevano combattere in duello le persone istesse delle quali si trattava la causa; per gli eccle-

(1) Ducange, ad voc.

(2) V. Ferguson: *An essay on the history of civil Society*, par. 2, sect. 3.

(3) *Constitut. regni Siciliæ*, lib. 2, tit. 31.

siastici, i vecchi, i fanciulli e le donne si ammettevano campioni che colle armi ne tenessero le veci. Prima di entrare nel campo erano i combattenti esaminati con diligenza dal giudice, ond'essere certi che non portassero indosso erbe od altri argomenti di malìe. Venivano quindi al cimento armati di spada o di bastone e di scudo, e col capo ed i piedi scoperti. Chi usciva vincitore era dal giudice assoluto; il vinto condannato. Se uno di quelli fra i quali erasi proposto il duello mancava all'ora del combattimento, dopo che fosse stato chiamato ad alta voce per tre volte, il suo avversario entrava nel campo, e dava colpi all'aria; veduto quell'innocuo cimento, il giudice condannava il contumace (1).

Non si creda peraltro che l'immoralità della prova giuridica del duello non fosse stata anche sotto il regno de' Longobardi riconosciuta. Ecco come apertamente si spiega in proposito il re Liutprando (2): « Non tegniamo certezza del giudicio di Dio, ed ab-« biamo udito avere molti collo esperimento della « pugna perduto senza giusto motivo la loro causa — « Ma non possiam abolire cotal legge (3), perchè tale « è la consuetudine della nostra nazione longobar-« dica ». — Così parlavano le leggi nell'VIII secolo e nel IX. Tutti quei che appartenevano alla nazione longobarda dovevano uniformarsi a queste prescrizioni. Gli ecclesiastici non altrimenti che i laici vi

(1) Struvius, *Historia iuris criminalis*, §. 6.
(2) Lib. 6, cap. 65 del suo Editto; edizione del Muratori.
(3) In alcuni codici si trova aggiunto l'epiteto di *Empia*.

andavano soggetti. Ne addurremo in prova un documento curioso. Nel 971 parecchi vescovi permisero un duello per la decisione di una lite concernente alla proprietà di alcune terre poste sul lago di Garda risguardo alle quali contendeva la chiesa Bresciana dei santi Faustino e Giovita. I preti Predeverto, Giovanni e Boniperto si presentarono in nome di detta chiesa col loro avvocato Vincenzo nel Placito che si teneva in Verona presieduto da Radaldo Patriarca d'Aquileia. V'erano fra gli altri i vescovi di Verona, di Padova, di Belluno, di Vicenza e di Treviso. « Non « ancora le leggi del 967 eransi accettate dall'Auto- « rità ecclesiastica sui duelli giudiziarii » scrive Carlo Troya, « ma l'animo di questi vescovi era sì longo- « bardo, che avendo una delle due parti dato per « falsa una carta non si tardò ad ordinare il com- « battimento, sebbene con gli scudi e col bastone, « allegando per l'appunto il capitolare di Ottone I ».

Egli era appunto questo imperatore che ad impedire i casi di spergiuro che si moltiplicavano con deplorabile facilità richiamava l'usanza dei duelli. Cercò dapprima d'acconciarsi su questo oggetto col Papa, ma non vi riuscì, e poscia promulgò analogo capitolare nel 967. Per questa legge il duello giudiziario era prescritto ove avvenisse; dar di falso ad una carta, disputare dell'investitura di un fondo, asserire d'aver dovuto soscrivere per forza ad un'obbligazione concernente ad una terra; aver patito un furto di più del valore di sei soldi; negare il deposito e contraddire che alcuno fosse entrato all'altrui ser-

vizio. = Ciascuno dei liberi cittadini doveva combattere della persona, eccettuate le chiese e le vedove ed i servi ove fossero infermi, nel qual caso loro si concedeva un campione. Le chiese avevano un avvocato.

Questa legge s'estendeva ai Longobardi non meno che ai Romani d'ogni sorta.

Il concilio di Ravenna tenutosi nell'anno medesimo ricusò d'approvare questa legge che rimase quindi per qualche tempo in sospeso.

Agobardo arcivescovo di Lione, grande inimico delle superstizioni, aveva già nel secolo precedente scritto un libro contro siffatta maniera di barbari giudizii (1).

Gli altri giudizii consistevano nelle prove seguenti: del ferro rovente, quando il reo per dimostrare la sua innocenza al cospetto del popolo portava in mano una lamina di ferro da prima benedetta ed arroventata, o calcava co' piedi parecchi vomeri pure roventi; — dell'acqua bollente e dell'acqua fredda; compivasi la prima tenendo la mano nuda nell'acqua caldissima con certi riti particolari: nell'acqua fredda si gettava il reo colla mano destra legata al piede sinistro, e col piè destro legato alla mano sinistra: se il corpo stava a galla sull'acqua tenevasi il reo

(1) *Storia d'Italia del medio evo*, vol. parte 5, p. 373-74.

Il libro di Agobardo è intitolato: *Liber de divinis sententiis digestus cum brevissimis adnotationibus contra damnabilem opinionem putantium divini iudicii veritatem igne, vel aquis, vel conflictu armorum patefieri.*

per convinto, se veniva sommerso si aveva per innocente.

Altre prove di minor pericolo vi erano, come quelle del pane e del cacio che si porgeva a mangiare al reo collo scongiuro che se mentiva nelle sue discolpe, il cibo preso lo strignesse alla gola (1).

Accanto ai narrati cimenti detti di purgazione volgare, e nei quali è forza credere che intervenisse sempre una superstiziosa fiducia, e non di rado la frode, altro genere di prove legali si aveva di una ragione affatto diversa, quale si è quella del giuramento d'innocenza che si dava non solamente dal reo, ma anche da quelli che in figura di testimonii attestavano in compagnia di lui, e pigliavano nome di *compurgatori*, di *congiuranti*, e di *sagramentali;* eran per lo più in numero di dodici, talvolta anche meno. E questa è quella che dicevasi purgazione canonica, perchè praticata singolarmente nella Chiesa sino dai tempi del pontefice Leone IV, secondo che spiega il Concilio d'Altheim tenuto nel 916 (2). Talvolta dopo seguita la purgazione co' dodici sagramentali o giurati testimonii, si veniva al giudizio detto della croce.

(1) Ved. Canciani, *Barbarorum leges antiquæ*, tom. 1, *ad leges Longobardorum appendices.*

(2) *Statuimus propter Dei dilectionem et proximi et fidelium honorem Catholicorum et præcipue ob multitudinem, scandala eruenda et funditus extirpanda et perturbationes quæ noviter exortæ sunt et oriuntur, nec non ut omnes sciant nos Episcopos tales Dei misericordia nequaquam fuisse quales dicimur exemplum sancto* (sic) *Leonis Papæ qui super quatuor evangelia iurans coram populo, salva tamen auctoritate sequi et imitari canonica.*

Il reo allora recavasi alla chiesa od alla tomba di un santo; colà si tagliavano due pezzetti di virgulti, sull'uno de' quali incidevasi il segno della croce, l'altro si lasciava intatto. Amendue si ravvolgevano in lana monda onde non si potessero distinguere l'uno dall'altro; dipoi si collocavano sull'altare, ed un sacerdote od un fanciullo ne sceglieva uno, il quale trovandosi segnato colla croce dichiarava la innocenza del reo. L'esperimento della croce facevasi altresì stando il reo colle braccia stese ed aperte in forma di croce per tutto il tempo che duravano certe preci; se egli non poteva reggere in tal positura sino al fine della preghiera riputavasi colpevole. — Questa foggia di prove giudiziarie fu tolta solennemente da Lodovico il Pio.

In qualsivoglia specie delle narrate purgazioni, « tutto il procedimento era essenzialmente pubblico » ripeterò io col lodato signor Nicolini (1), « l'istruzione « e la discussione si confondevano nell'atto mede- « simo; e la pronunziazione ne seguiva necessaria « senz'alcun arbitrio nel giudice. Gli instruttori non « erano altri che un sergente preparatore delle so- « lennità, ed un sacerdote, il quale colle sue bene- « dizioni ne allontanasse ogni incantesimo o malìa; « in tutto il resto l'ufficio del giudice era più di te- « stimonio passivo, che di attore nella scena ».

Con questa speditezza di processo, e co' descritti elementi incertissimi di prove, si amministrava in

(1) *Storia de' principii per la instruzione delle pruove ecc.*

Italia la giustizia punitrice. Le forme de' giudizii vennero dopo via via migliorandosi, e se ne dee per la massima parte dare merito ai papi, i quali seppero valersi delle dottrine insegnate nelle scuole, dove i precetti del diritto romano si erano rimessi in onore per correggere le stolte e feroci leggi barbariche.

E quella cura che durante tutto il medio evo la Chiesa non cessò mai di prendere del debole oppresso in faccia al potente oppressore potè spaziare largamente in quanto s'attiene ai criminali giudizii. Lasciamo parlare a tal proposito un valente maestro di queste dottrine.

« La Chiesa riuniva sotto il suo patrocinio tutti gli « interessi della umanità. I poveri, le vedove, gli or- « fani, e tutti gli altri indigenti erano confidati alla « protezione speciale dei vescovi. Per raggiungere « più facilmente il fine furono nominati difensori con « missione di rappresentare queste diverse persone « avanti i tribunali secolari. I concilii e le diete ul- « teriori furono animate del medesimo spirito, e rac- « comandate in più espressi modi alla protezione dei « vescovi, le vedove, gli orfani, ed altra gente priva « d'appoggio. I re vi unirono l'autorità loro; inti- « marono ai loro Conti di secondare attivamente i « vescovi in questo ministero, e di spedire in prefe- « renza di tutti gli altri i processi delle vedove, degli « orfani e della Chiesa. Finalmente dopo la corruttela « de' tribunali secolari le persone meritevoli di soc- « corso furon poste sotto la giurisdizione della Chiesa. « Motivi simili fecero estendere questo privilegio ai

« pellegrini ed ai crociati. Generalmente i tribunali
« ecclesiastici erano il rifugio di quelli che non po-
« tevano sottomettersi al combattimento giudiziario,
« nel quale regolamento andava a finire la procedura
« de' tribunali civili e delle corti feudali (1) ».

La pubblicità dei giudizii all'uso dei barbari era la conseguenza del modo di somministrare e di apprezzare le prove parventi, non meno che del genio di quelle genti che vivevano all'aperto. Ove dominava la legge romana la opinione personale del giudice prevaleva, poichè egli decideva il litigio con una dichiarazione affermativa, senza corredo di ragioni di fatto o di diritto.

Se lo studio delle leggi romane valse da un lato a sottrarre all'arbitrio di un cieco caso l'esito dei giudizii criminali, introdusse dall'altro un crudele e malaugurato sistema di prove. Parlo della tortura, di quell' esperimento che per tranquillare un' erronea coscienza nel giudice martoriava un uomo non ancor convinto di colpa. La tortura, istrumento di offesa anzichè di ragione, adoperata dai Greci e dai Romani contro agli schiavi, fu accolta come mezzo ordinario di prova dai giudici italiani. Si ha ribrezzo in ricordare come a quei tempi pressochè tutto il criminale processo si ristringesse nella colla e nel martorio. Varie specie di tormenti si usavano a quel fine. Non entrerò a descriverli, nè l'assunto mio me lo impone, nè i lettori al certo vorrebbero visitare quella, che

(1) Ferdinando Walter: *Manuel du droit ecclésiastique*, lib. 4, cap. 8, N. 179. — Carmignani: *Scritti inediti*, vol. 1, p. 488.

chiamerei piuttosto officina di carnefici che scuola di giudice. Dirò solamente che si procedeva a gradi di dolori e di spasimi. Tra i miti nostri costumi, dei quali andiam debitori ai bene avventurati progressi dell'umano incivilimento, appena si può credere che sia durato per tanti secoli un sì lagrimevole errore. È questo uno dei casi, nei quali il vero non parrà verisimile alle generazioni che verranno dopo di noi. Ma siccome anche alle più mostruose aberrazioni della mente umana non mancano apparenze di giustificazione, vedremo fra poco come i curiali vi ragionassero sopra.

All'uso dei tormenti preparatorii s'accoppiò il segreto nell'orditura del processo. Là dove prima tutte le cause criminali si trattavano in pubblico, manifesta era l'accusa, pubblico l'esame dei testimonii, aperta e libera così l'interrogazione come la difesa del reo, vedesi introdurre il mistero, coprirsi d'un velo le informazioni, denunziarsi al reo ad un tempo l'accusa e la somma delle prove raccolte contro di lui, e per ottenerne la confessione adoperarsi la colla e'l martorio. L'origine di tanta mutazione dee ascriversi al secolo XIII. Causa principale ne furono le inquisizioni dirette contro gli eretici. Eccone il modo: allorchè si mosse guerra agli eretici Patareni, che poscia dalla regione dove essi in maggior numero abitavano presero nome di Albigesi, cominciarono, come si disse, nuove forme d'inquisizione ad adoperarsi per esterminare l'eresia. Lucio III ed Innocenzo III presero singolarmente a cuore tali processi

e diedero fuori buon numero di costituzioni rivolte a quell'intento. Ma quegli che operò la riforma legale di che parliamo fu propriamente Bonifacio VIII, il quale ordinò, che ove procedendo contro gli eretici il giudice scorgesse esservi pericolo pei testimonii se il nome loro fosse conosciuto da' rei, ricevesse in segreto le loro attestazioni (1). Quello che si era stabilito a modo di eccezione per alcuni casi particolari non tardò ad estendersi a tutti i processi d'inquisizione, per la presunzione che il testimonio corre sempre pericolo quando è conosciuto dal reo.

Ma non erano ancora uscite in luce le decretali di Bonifacio colle quali s'introduceva il sistema segreto del processo, che un principe laico non ligio certamente alla santa Sede aveva già mosso i primi passi in quella via d'innovazione. Era questi Federigo II, il quale colla sua famosa costituzione che s'intitola *Hi qui per inquisitiones*, prescrisse che a rei di cattiva fama non si desse copia dell'informo, ma soltanto dei nomi dei testimonii. D'onde poi venisse la prima idea di questa legge d'arcano, se da un passo cioè male interpretato dell'antico diritto romano, ovvero da altra causa più prossima, non ci preme per ora l'indagarlo, e lascieremo a chi ne è curioso il cercarne notizia presso gli autori che ne scrissero di proposito (2). Avvertiamo

(1) *Capit. 2 de hereticis, in 6 Decret.*

(2) Matthæus, *De criminibus* ad tit. 25, lib. 48 Dig. Mario Pagano, *Considerazioni sul processo criminale*, cap. 12 e 13. Nicolini, l. c. n. 167.

bensì alle conseguenze che nacquero dall' introduzione del processo segreto, valendoci dell'esposizione fattane già da un illustre giureconsulto, rapito da morte con gran danno della scienza della legislazione da lui rischiarata con opere degne d'essere profondamente studiate e con una buona traduzione divolgate in Italia (1).

L' introduzione del processo segreto produsse grandi mutazioni nell'amministrazione della giustizia. Il divieto di far conoscere agli accusati i testimonii a loro carico, od almeno le restrizioni imposte ai confronti, più non comportavano la pubblica discussione che è il migliore, se non il solo mezzo per afferrare la verità tra due opposte attestazioni. I giudici, costretti a dare la loro sentenza appoggiata alle nude risposte dell'accusato ed agli interrogatorii seguiti senza la presenza dei testimonii, a ravvicinare nella loro memoria o sulle scritte attestazioni gli elementi ne' quali si riduceva il loro criterio, privati furono di tutti i mezzi d'acquistare un intimo convincimento. Non potendo essi in coscienza fondare il loro giudizio sulle attestazioni ricevute, privi della facoltà di aprire i dibattiti necessarii ad indurre nell'animo loro una certezza morale, furono astretti ad appigliarsi a un metodo di sottigliezze e di calcoli. Si stabilì come assioma che l'attestazione di due persone costituiva una compiuta prova, quasi che

(1) Meyer, *Esprit, origine et progrès des institutions judiciaires etc.* liv. 4, chap. 14. — Erano scritte queste linee quando vidi annunziata la traduzione dell'opera del Meyer.

non vi fosse se non un modo per tutti di ottenere la massima probabilità che tien luogo di certezza morale in tutto ciò che non soggiace al calcolo matematico. Si applicò il metodo del calcolo alle prove giudiziarie, e poichè due testimonii facevano una prova piena si dedusse che un solo dovesse fare una prova semipiena. Si ridussero ad un valore numerico tutte le prove, gl'indizii e le presunzioni, come se tutti i numeri immaginabili bastassero ad esprimere tutte le possibili combinazioni (1). Finalmente non potendosi soddisfare alla coscienza morale del giudice si venne a creare una chimera, una coscienza giuridica sottoposta alle regole di diritto ed al calcolo della probabilità. Così cercavasi di nascondere sotto ad un complesso d'illusioni il difetto essenziale del processo che impediva di eccitare un intimo convincimento, sottomettendosi a un corpo di dottrina falso, e pieghevole ad ogni maniera di assurdi e di arbitrii.

Quanto più gravi erano i casi cadenti in processo, tanto meno potevano i giudici accontentarsi del convincimento giuridico che stava in vece della probabilità morale. Il segreto faceva nascere sospetti d'arbitrii non di rado fondati; si voleva tener saldo il principio, e ad un tempo impedirne le conse-

(1) *A Toulouse* (sotto l'antico governo francese) *on admet des quarts et des huitièmes de preuves. On y peut regarder, par exemple, un oui-dire comme un quart, un autre oui-dire plus vague comme un huitième, de sorte que huit rumeurs qui ne sont qu'un écho d'un bruit mal fondé peuvent devenir une preuve complète.* — Voltaire, *Commentaire sur le livre des délits et des peines.*

guenze, che riuscivano intollerabili a chi non era guasto dal vizio fatale. Si dovette pertanto studiare un mezzo che facesse il pubblico capace della giustizia delle pronunciate condanne. Quindi si stabilì in guisa di assioma, che nessuno potesse essere condannato a pena ordinaria se egli stesso non si riconoscesse colpevole del reato imputatogli. Non si guardava troppo alle ragioni che potevano giustificare la confessione. Pareva si dimenticasse che la confessione non è che una fra le molte specie di prova, e che, non ostante la più costante negativa del reo, il crimine può essere provato; insomma non si pensava che ad illudere la propria coscienza, ed a mettersi in salvo agli occhi del pubblico. Posta la necessità di quella confessione, si dovettero cercare i mezzi più pronti ed efficaci ad ottenerla, a strapparla ancora dalla bocca dell'accusato che stesse immobile in sul negare; quindi si applicò la tortura e se ne volle difendere l'uso.

Non è a dire come quella teoria di prove legali tenesse in sospeso l'animo del giudice sulla reità dell'accusato, seppure non produceva peggiore effetto avvezzandolo ad una tranquillità fittizia sul processo scritto, e creandogli una malaugurata illusione di persuasione morale che non esisteva.

Per una singolare eccezione nel regno di Napoli i Baroni conservarono sino ai dì nostri l'uso del giudizio dei Pari (1). Fu questo un effetto della

(1) Nicolini, l. c., n. 48.

larga independenza feudale che si mantenne in quella contrada assai più tardi che in ogni altra parte d'Italia, e per la quale, prima che Carlo di Borbone venisse al trono, i Baroni medesimi usavano di definire non co' giudizii ordinarii ma co' duelli le contese per attentati fatti da altri Baroni dentro i territorii dei loro feudi (1).

Col ridurre in forma di sistema la teoria delle prove nel processo criminale, e collo stendere sovr'esso il velo del segreto, si venne per necessità a porre in mano dei giuristi tutta questa materia, la quale per lo innanzi si esaminava e si decideva all'aperto da uomini non periti nelle arti curiali, ma guidati soltanto dal retto giudizio e dall'evidenza dei fatti.

La schietta e pronta giustizia, la moralità dell'atto scapitava al certo nella mutazione accaduta, ma il nuovo ordine di processo andava a genio a taluni che ne promossero l'uso anche fuori d'Italia; perciò i nostri vocaboli legali, i nomi dei nostri dottori, come di Giulio Claro, di Prospero Farinaccio, di Giambattista Vulpini, di Sebastiano Guazzini risuonarono nei tribunali e nelle scuole di lontane nazioni (2). Triste fama e da non invidiarsi; anzi piuttosto propagazione d'errori cui favorivano i tempi, e che a svellere non bastò nè la voce della ragione che li combatteva, nè quella dell'esperienza che ne dimostrava le infelici conseguenze, ma ci

(1) Vico, *Principii di scienza nuova*, lib. 5.
(2) Struvio, *Historia iuris criminalis*, §. 26.

vollero que' rivolgimenti politici che scossero fin dalle radici gli ordini antichi.

Ho detto la voce della ragione, e debbo soggiungere che essa si alzò per tempo tra gli Italiani a parlare una lingua diversa da quella che udivasi nelle curie e negli uditorii di professori volgari. Fu questa una specie di compenso che porgeva l'Italia all'eterna causa del vero e del giusto per le male usanze in lei fatte sorgere. Esempio da notarsi nella storia dei progressi dell'umano incivilimento egli è senza dubbio quello degli studii privati degli Italiani, i quali tanto furono precoci ad annunziare ed a preparare la riforma delle istituzioni sociali, quanto poi le circostanze e le condizioni dei tempi si mostrarono ad essi restie a metterle in pratica.

Più del processo che delle pene abbiamo discorso perchè la trasformazione di quello ebbe maggiore influenza sul moto della Società civile che le modificazioni di queste. Dopo la *composizione* Longobarda, e le svariate penalità che l'accompagnarono e le susseguirono attinte parte dalle usanze barbariche, parte dalle tradizioni romane, si venne via via formando un sistema che tanto più provvido si riputava quanto più s'adattava ai costumi del tempo (1).

Non scevre di barbarie, ma impresse di molta equità ci si appresentano le leggi militari bandite da Federico Barbarossa al suo esercito, nelle quali si cerca anzitutto d'impedire le violenze, e di mantenere la disciplina; mentre si abbonda nell'uso

(1) V. Muratori, *Antiqu. Ital. med. aevi*, dissert. XXIII.

della pena del marchio sul volto, segno indelebile che serviva di certo più a depravare che a correggere gli animi, ed in quello delle percosse (1).

Seguendo l'ordine dei tempi e le fasi della legislazione, parleremo più distesamente nel corso della nostra storia degli scrittori di diritto penale divenuti benemeriti della scienza e del pubblico, chè l'uno cava frutto dall'altra. Non abbiamo potuto trattenerci tuttavia dal fare avvertiti i lettori che la correzione del sistema delle leggi penali che tanto si desidera, e di cui tanto si parla oggidì dai popoli inciviliti, ebbe origine dagl'Italiani; che la difesa dell'umanità e del vero ordine sociale fu proposta, spiegata, e sostenuta da loro. Le private opinioni de' nostri scrittori furono converse in leggi. Questi pensieri di emendazione ci consoleranno quando avremo da raccontare i crudeli traviamenti occorsi durante parecchi secoli in questa parte della legislazione, e cogli occhi rivolti a quel bene che venne dappoi, ci sottoporremo al doloroso carico di narrare il male immenso che si faceva nei tempi addietro, e di parlare, per esempio, della spaventosa quaresima di Galeazzo II Visconti, delle inique arti dei veneti processi politici, e dei malaugurati ordini del senato di Milano.

(1) Questo bando di leggi militari fu pubblicato da D. Luigi Tosti cassinese nella sua *Storia della Lega Lombarda*, p. 179-80-81. — Eccone un saggio:

« Nemo aliquam mulierem habeat in hospitio, qui vero habere præ-
« sumpserit auferetur ei omne suum harnasch, et excommunicatus habe-
« bitur; et mulieri nasus abscindetur.

« Faber non comburet carbones in villa, sed portabit lignum ad
« hospitium suum, et ibi comburet: quod si in villa fecerit, tondebitur,
« verberabitur, et maxillis comburetur ».

CAPO VII.

TEORIE DI DIRITTO NATURALE E POLITICO INVALSE NEI SECOLI XIII, XIV, XV.

—

L'esposizione delle regole va dietro all' eseguimento dei fatti. Non è al tempo in cui si formano le società, che si dee chiedere la ragione del modo con cui esse si sono costituite. L'ordine sociale non si cambia se non dopo una lunga lotta e moltiplici calamità; le grandi riforme si eseguiscono frammezzo a moti straordinarii che spingono all'opera gli uomini. Sentono profondamente questi nell'animo la giustizia e la necessità dell'impresa alla quale si sono accinti, ma non possono scorgere da se stessi tutti gli effetti cui vanno incontro; vi agognano bensì con tale ardore da non ricusare qualsivoglia sacrifizio per venir nell'intento non ben definito ma fortemente impresso nella volontà. I capi della moltitudine comandano in quei frangenti senza render ragione del loro impero. Le incertezze ed i dubbii sarebbero allora fatali; la moltitudine obbedisce,

perchè ciò che le vien prescritto si accomoda agli ardenti suoi desiderii. La spiegazione e la giustificazione delle nuove istituzioni non può adunque compirsi se non dopo che, acquetati gli spiriti, apparisca ben distinto in ogni parte quel che si è fatto, e quel che si vuol avere. Così sul finire del XIII secolo noi vediamo svolgersi le prime teorie della sovranità e del reggimento degli Stati nei governi delle italiane repubbliche.

E queste teorie fondate sulla morale religiosa e sul principio dirigente della ragione, se male si combinavano poi talora nell'applicazione colla prevalenza degl'interessi passeggieri e delle passioni del popolo, mantenevano almeno intatta la nozione della ragione suprema della società la quale consiste nella giustizia. Si rispettava la *scripta ratio* consegnata nei libri del gius romano e si cercava di ascendere alle sfere più serene della legge divina. Anche nei tempi in cui i governi erano manomessi dalla furia popolare, e le ire municipali s'impossessavano del pubblico reggimento, i filosofi ed i giureconsulti protestavano nelle opere loro contro il predominio delle prave opinioni della moltitudine (1).

Meglio disposti che ogni altro popolo a quegli studii si volgevano gli Italiani. L'insegnamento del

(1) Ricordisi quell'aureo tratto di Cicerone, *De Legibus*, I, 16:
« Quod si populorum iussis, si principum decretis, si sententiis iudi-
« cum, iura constituerentur, ius esset latrocinari; ius adulterare; ius
« testamenta falsa supponere, si hæc suffragiis aut scitis multitudinis
« probarentur ». Con quel che segue.

diritto romano era risorto, e per esso si spiegavano i grandi principii della giustizia umana; con infinita cura e diligenza si studiavano pure allora quelle poche opere dei classici antichi che ancora si avevano tra le mani. Gli scritti di Aristotele, di Sallustio, di Cicerone e di Seneca formavano un corredo di dottrina, se non svariata ed abbondante, utile almeno, e continuamente adoperato. Aggiungasi il possente sussidio degli studii ecclesiastici, che non rigettavano, ma anzi accoglievano avidamente i lumi della scienza profana.

Nel dettare i precetti della morale cristiana si aveva cura di accennare i principii del diritto naturale, che non è altro in sostanza se non una morale applicata alla esistenza sociale dell'uomo. Nei soli libri di teologia potevansi cercare a quei tempi gli elementi primitivi dei doveri o dei diritti degli uomini, considerati sotto l'aspetto il più illimitato e nell'intima loro natura. Le compilazioni del diritto romano poco servivano a tal uopo; poichè i giureconsulti antichi mirarono alle applicazioni parziali piuttostochè ai generali principii. Quando Giustiniano nelle sue Istituzioni parlò del diritto naturale, non invocò la ragione umana, ma considerò unicamente tutte le relazioni esterne dalla natura introdotte fra gli esseri viventi (1). Nei trattati di

(1) *Quod natura omnia animalia docuit.* V. la glosa di Francesco d'Arezzo su questo paragrafo delle Istituzioni; essa non dà altri esempii dell'effetto del diritto naturale che l'unione dei sessi, la riproduzione e la conservazione della specie.

teologia all'incontro assai meglio si esaminavano e si definivano le cause della moralità degli atti umani.

Assiduo studio erasi fatto dell'etica di Aristotele(1), di cui si seguivano le dottrine con gran diligenza, ma senza servilità. Egli è un errore il credere che il *magister dixit* fosse l'assioma di tutte le scuole, e la legge suprema di quegli illustri ingegni, che tanto operarono a pro della rinnovazione degli studii ai secoli XIII e XIV. Allora fu che scintillò quella luce che doveva rischiarar tutta Europa. Le idee cristiane erano al certo le più sublimi ispiratrici, ma esse non isdegnavano la libera scelta di ammaestramenti scientifici. E ad ogni tratto si scorgono que' pii scrittori di un'epoca tutta composta a religiose intenzioni avvalorarsi di citazioni di Porfirio apostata e di Averroes incredulo. Guardando alle opere scritte nei primi tempi del risorgimento degli studii del diritto, potremo ben discernere qual fosse l'indole delle investigazioni morali che si adoperavano in queste discipline (2).

(1) Non vi ha libro che abbia ottenuto maggiore autorità sulla costituzione morale e civile delle città che l'etica di Aristotile: *omnium fere civitatum non Græciæ solum, sed etiam barbariæ ab Aristotele mores, instituta, disciplinas, a Theophrasto leges etiam agnoscimus*. Cic. *de Finibus* V. 4.

(2) Si potrebbe citare all'appoggio di quanto diciamo l'esempio di sant'Anselmo d'Aosta che cerca la ragione nella fede e la libertà nella Chiesa. Questo grand'uomo fù recentemente l'oggetto di studii serii di alcuni dotti che presero a considerarne la vita e gli scritti sotto varii aspetti.

Ved. « Saint Anselme de Cantorbery, tableau de la vie monastique, « et de la lutte du pouvoir spirituel avec le pouvoir temporel au XI « siècle ».

Nei libri di san Tommaso d'Aquino, che fu il più antico, il più celebre dei nostri dottori, si leggono dichiarazioni luminosissime del principio del diritto naturale, ed esatta notizia dei legami che congiungono la legge colla morale. Ecco in brevi parole il sistema da lui proposto.

I precetti della legge naturale si riferiscono alla ragione pratica, non altrimenti che nelle scienze i principii delle dimostrazioni si riferiscono alla ragione speculativa. Gli uni e gli altri consistono nell'esposizione di verità generalmente conosciute. Ma una cosa può essere conosciuta o in se stessa, o in relazione a noi. La cosa si conosce in se stessa per la relazione che passa tra la sostanza e la qualità, sebbene a cagione della diversità degli intelletti tal cosa sia nota ad uno, che rimane all'altro nascosta.

La prima idea che si presenta all'intelletto è quella dell'*essere;* la prima idea che muove la volontà, è quella del *bene*. Il principio fondamentale della ragione pratica consiste nell'idea del bene, verso il quale tendono tutte le volontà. L'ordine dei precetti della legge naturale debbe per conseguenza seguire l'ordine delle inclinazioni naturali, le quali a loro volta debbono obbedire alla ragione. Ma la ragione può essere considerata sotto il doppio aspetto di potenza speculativa, e di regola pratica. Come

« Saint Anselme d'Aoste: histoire de sa vie et de son temps, par le « chanoine Croset-Mouchet ». Paris-Tournay 1859.

Parecchi articoli del sig. professore Centofanti inserti nell'*Archivio storico italiano*.

potenza speculativa essa si esercita sopra principii necessarii, sopra idee assolute, vale a dire quelle che non potrebbero essere altrimenti da quel che sono; quindi deriva la notizia compiuta della verità così nel principio come nelle conseguenze.

In qualità di potenza pratica, benchè la verità dei principii comuni sia evidente, la ragione non può tuttavia nei varii casi di applicazione che le si appresentano schivare i difetti proprii alla natura umana.

Per temperare l'effetto delle cattive inclinazioni dell'uomo, e per governarlo nelle sue abitudini sociali, sottentra la legge umana desunta da quella di natura.

Dieci sono i caratteri assegnati da san Tommaso alla legge umana perchè risponda veramente all'intento suo proprio: essa debbe essere giusta, unita alla religione, possibile ad eseguirsi, adatta alla qualità varia dei paesi, dei tempi e dei luoghi, sufficiente ad evitare il male, ed a promuovere il bene, conosciuta regolarmente, e nelle forme debite spiegata.

Dopo aver scorso le varie specie di leggi umane positive, il nostro dottore insegna qual sia il dovere imposto a tutti di obbedire alla legge. Prende poscia ad esaminare quali sieno le eccezioni da ammettersi a quella regola generale, e le rinviene nei casi in cui per avvenimenti impreveduti riuscirebbe pericoloso al ben pubblico l'osservare la legge: allora, egli dice, conviene anzitutto obbedire alla necessità. Egli

in seguito si mostra appieno convinto dell'utilità dei progressi, e parlando delle mutazioni che occorrono nelle leggi umane, le approva dicendo essere proprio della ragione umana il giungere per gradi dalla imperfezione alla perfezione.

Finalmente parlando del diritto di derogare alla legge, non crede che quello sussista se non nel caso in cui riuscirebbe pericolosa l'esecuzione della legge medesima. Ma se manca questo motivo, ei soggiunge, se egli è per il solo beneplacito che succede la deroga, quegli che la comanda contraddice al principio della legge, e non soddisfa al dovere assunto di farla osservare.

Il breve epilogo che siam venuti facendo (1) basta a convincerne, che nelle opere di quei grandi uomini che hanno diretto i primordii dei rinnovati studii vi ha il germe, e talvolta lo svolgimento di un ordine d'idee, che molti si compiaciono di credere proprie unicamente dei tempi che corrono (2).

Le vere notizie primitive sulle quali si fonda la scienza del diritto sono esposte con gran chiarezza da quegli antichi scrittori.

(1) Tutta questa esposizione di dottrine sta nella *Prima secundæ Angelici doctoris sancti Thomæ Aquinatis*, *quæst*. *94*, *95*, *96*, *97*.

(2) Uno scrittore grave ed autorevole col quale ci è gratissimo l'accordarci, il signor Carlo Jourdain nel libro intitolato: *La philosophie de S. Thomas d'Aquin*, pubblicato in Parigi nel 1858 così si esprime: « Je suis loin de méconnaître le progrès qui s'est opéré dans la « science politique depuis saint Thomas, mais ce progrès en général a « consisté moins dans la découverte de nouvelles maximes que dans « l'exacte précision qui a été donnée aux anciennes, et dans les larges « applications qui en ont été faites. La méthode a plutôt gagné que le « fond même ». Tom. 2, p. 452.

La dimostrazione dell'idea dell'essere formante la prima delle percezioni dell'intelletto ci avvia a quel sistema, per cui tanto si è renduto celebre oggidì tra gli Italiani Antonio Rosmini-Serbati (1).

Le regole che da quegli autori si danno per fare in modo che la legge umana raggiunga lo scopo che ne è proposto, non sarebbero male acconce nemmeno in un trattato di codificazione attuale.

Egli è vero che il metodo scolastico adoperato rigorosamente nei trattati teologici di che si parla, pare troppo corrivo a proporre problemi ed antinomie, facendosi quasi un diletto di creare e di distrurre argomenti ed obbiezioni. Ma cotal metodo non va disgiunto da certi vantaggi per le menti atte a meditare profondamente. *Havvi così*, diremo col signor Cousin (2), *una costruzione di problemi, e d'antinomie, che costringendo l'intelletto a certi dubbii salutari, lo fa cauto contro i pericoli delle grette ed avventate risoluzioni.*

San Tommaso poi non sta contento a quella maniera di sollevare dubbii, e di opporli reciprocamente, messa in onore da Pietro Abelardo e da Duns Scoto, anzi sempre si scorge pronto a sciogliere il quesito appena uscito dalle angustie della trafila scolastica.

La scienza del governo politico studiavasi separatamente, e di essa ci rimangono alcuni libri dettati da autori Italiani tra il XIII e XIV secolo.

(1) Saggio sull'origine delle idee.

(2) *Introduction aux ouvrages inédits d'Abélard*, Paris 1836, p. 189.

Parleremo dei tre più celebri fra essi, che furono stampati, e di un quarto di cui non son noti che pochissimi manoscritti (1). Sono questi il trattato *De regimine principum* da incerto autore indiritto al re di Cipro (2); il libro *Della Monarchia*, opera di Dante Alighieri, il più gran poeta d'Italia, se non si vuol chiamarlo il maggiore di tutti i poeti moderni, ed una delle più alte intelligenze che Iddio abbia fatto sorgere nell'umanità; Dante che ebbe il sublime privilegio di esprimere il sommo dell'idea

(1) Non comprendo in questa serie i sette libri della erudizione de principe *(eruditionis principum)* attribuita a san Tommaso d'Aquino. Essa non è opera che abbia tratto alla politica, ma contiene un ammaestramento morale e religioso all'uso de' grandi. In certa guisa potrebbe dirsi un primo modello del *petit carême* di Massillon.

Questo libro viene compreso in tutte le edizioni delle opere di S. Tommaso, tranne quella di Bernardo de Rubeis; ma essa non si trova negli antichi catalogi, e non v'ha alcun manoscritto che lo dimostri proprio di S. Tommaso. Il P. Echard vorrebbe attribuirlo a Guglielmo Pérault, de' frati predicatori, che visse nella prima metà del secolo XIII.

V. Carlo Jourdain, l. c. tom. 1, p. 149.

(2) Sebbene questo trattato sia attribuito ordinariamente a S. Tommaso, si prova dal suo proprio contesto che a lui non appartiene. Così, per esempio, al cap. 20 del libro 3 di quel trattato parlasi della morte di Adolfo di Nassau; ma Adolfo non morì che nel 1291, e S. Tommaso aveva cessato di vivere nel marzo del 1274.

Nel libro sovracitato del sig. Jourdain (tom. 1, p. 141 e seg.) v'ha tuttavia una lunga digressione per dimostrare che la maggior parte del trattato *De regimine principum* vuolsi rettamente attribuire a S. Tommaso d'Aquino e spiegherebbesi quindi la contraddizione esistente in punto di cronologia con un passo di un manoscritto della biblioteca di Firenze notato negli *Scriptores ordinis prædicatorum* (tom. 1, p. 337) in questi termini: « *Liber de rege et regno* inceptus a ven. doctore « S. Thoma de Aquino ord. prædic. postea completus a F. Ptolomæo « de Lucha, eiusdem ordinis, qui tandem fuit episcopus Forcellanus ».

ed il più profondo della sensazione; il *Trattato del governo dei principi* disteso da fra Egidio Colonna per l'istruzione di Filippo il Bello re di Francia; e da ultimo un trattato *De recto regimine*, intitolato da certo Paolino dei frati minori a Marino Badoaro mentre questi sosteneva la carica di Duca di Candia per la repubblica di Venezia (1).

Nel leggere que' trattati appare subitamente come i loro autori si fossero istituiti alla scuola dei classici, e singolarmente di Aristotele e di Cicerone.

La conformità degli studii divenuta necessaria per la scarsezza dei testi antichi in quei tempi appena ancor dirozzati, produsse una somma conformità nelle idee ed anche nello stile di tutti questi scrittori.

Un principio comune altamente predicato ed in cui si contiene, a così dire, la chiave dell'edifizio sociale, primeggia in tutti siffatti libri. È desso il favore della monarchia; forma di governo alla quale si dà facile preferenza sovra ogni altra foggia di politico reggimento. Colui che non mai avesse dis-

(1) Questo libro fu scritto dal 1313 al 1316, triennio nel quale Marino Badoaro tenne la dignità di Duca di Candia per la Signoria di Venezia. Porta il titolo *De recto regimine* ovvero il *Rectore*. Non mi sono noti di tal manoscritto che due esemplari, l'uno nella biblioteca dell'università di Torino, segnato VI. 37, l'altro nella Marciana di Venezia. Seguendo l'autorità del dottissimo sig. Bartolomeo Gamba che abbiamo consultato sopra questo codice, lo crediamo tuttora inedito. Tranne il latino nel titolo, esso è scritto in volgare ed in un tempo in cui non si trattavano siffatte materie fuori che in latino. Sia per quel rispetto sia per la qualità assai pregevole delle considerazioni che contiene questo libro meriterebbe d'essere stampato. — V. Cantù: *Scorsa d'un Lombardo negli archivj di Venezia*, p. 138.

tolto la sua attenzione dalle lunghe contese dei Comuni coll'Impero, e da quell'ardore d'independenza che sosteneva le imprese del popolo contro il dominio feudale, farebbe le maraviglie nel vedere cotanto amore alle istituzioni monarchiche negli scrittori quasi contemporanei della lega Lombarda. Ma a spiegare cotale disparità, che si confonderebbe quasi colla contraddizione, si dee por mente alle varie dottrine allora insegnate, per le quali i privilegi dell'impero mettevansi in salvo anche al momento in cui il popolo riconquistava la sua libertà.

E siccome la teoria dei diritti dell'impero era uno dei cardini del diritto pubblico di quei tempi, e serve anche oggidì a spiegare la vera qualità delle relazioni nelle quali stavano allora congiunti i poteri, speriamo piacerà al lettore l'aver sott'occhio quel che ne scrisse un chiarissimo autore tedesco, e della quale gli studii italiani debbono aver desiderio (1).

La memoria del romano impero e degli antichi Cesari durava tuttora nel medio evo. Ma benchè si ripetesse sempre il principio dell'assoluta podestà dell'imperatore tratto dalle leggi romane, l'imperatore istesso non potè mai metterlo in pratica in nessun luogo. Per quanto si sforzassero i giuristi di

(1) È il sig. Raumer nella sua Storia degli *Hohenstaufen* e de' loro tempi *(Geschichte der Hohenstaufen und ihrer zeit)* tom. 5, pag. 47 e segg. Nè migliore interprete io potrei addurre di un sistema che tenne per lungo tempo il primato dell'ordine sociale. Per quella vergognosa incuria in che oggidì si lasciano gli studii gravi e sinceri della storia, il libro importantissimo del Raumer non fu peranco tradotto, per quanto sappiamo, in italiano.

adattare all'imperiale signoria dei loro tempi l'aureola dell'antica autocrazia romana, non si potè tuttavia raccogliere il frutto dello studio servile. Nella stessa guisa che l'universale Cristianità si considerava quasi un sol tutto amorevolmente raccolto sotto la suprema autorità del Papa, si riputava non essere dissimile l'unione di tutti gli stati Cristiani sotto la potenza dell'imperatore.

Stimavasi necessario un arbitro civile supremo, il quale in occasione di guerre o di contestazioni, lungi dal distruggere le individualità dei diritti, pigliasse all'incontro cura di quelle varietà, e le sostenesse. L'imperatore doveva, secondo la ragione di quei tempi, promuovere dapertutto il bene, in nessuna parte impedirlo. Chi disprezzasse gli ordinamenti e i soccorsi dell'impero si aveva escluso dal consorzio delle nazioni, e posto in istato di *faida*, vale a dire in ostilità aperta contro l'ordine sociale. Dall'essere poi l'imperatore il primo protettore della Chiesa, gli veniva un grado di onore superiore a quello di tutti gli altri principi. Quindi l'imperatore poteva ingerirsi in ogni maniera di affari politici degli Stati independenti collocati sotto la sua tutela. Ma, tranne il caso di manifesta violenza, l'ingerenza imperiale doveva sempre vestire il carattere di paternale governo. Epperò si venerava nell'imperatore la prima sorgente d'ogni diritto civile sulla terra, e l'istromento per cui la semplice forza si convertiva in ordine legale (1).

(1) Il maggior numero de' giureconsulti italiani, noteremo qui in ag-

Così insegnava la teoria; ma nella pratica i diritti imperiali non si estendevano poi cotanto; e chi aveva in mano la forza appena usava per cortesia i riguardi dovuti all'impero. Rispettavansi le insegne del papa e dell'imperatore, ma egli era sotto le bandiere della patria che dai cittadini si versava il sangue, e si aspirava alla gloria.

Due eccezioni assolute (1) erano in Italia a quel sistema di vassallaggio universale verso l'impero, il regno di Napoli, e la repubblica di Venezia, che ricusavano di riconoscere la suprema prerogativa imperiale. L'investitura del reame di Sicilia, del ducato di Puglia, e del principato di Capua, conceduta dai papi ai principi Normanni ridusse a feudo della Chiesa quello Stato, e fu cagione di lunghe e lagrimose guerre. Il dominio veneziano si diceva nato insieme con la repubblica, conservato e aumentato colla virtù dell'armi, e stabilito con la consuetudine, che eccede ogni memoria.

Poste queste considerazioni, vediamo in qual modo l'anonimo autore del trattato *de regimine principum* ragionasse dei diritti della sovranità. Egli comincia

giunta alle considerazioni del Raumer, erano talmente propensi alla prerogativa imperiale che Bartolo non dubitò di dichiarare eretici tutti quelli che non aderissero all'opinione di Martino, vale a dire essere l'imperatore padrone non solamente del mondo in genere, ma anche di tutte le proprietà degli individui. Ved. l'estravagante *ad reprimendam*, la glosa *totius orbis*.

(1) Dico *assolute*, perchè alcune altre contrade, come p. e. il Piemonte, non si riputavano generalmente quali feudi o movenze dirette dall'impero, sebbene non negassero d'essere sotto la tutela imperiale.

col definire in che consista il dominio regale ed il dominio politico: attribuisce al primo i caratteri d'una monarchia pura, ereditaria, assegna all'altro quelli di un governo elettivo e misto. Soggiunge che la sovranità imperiale è composta di quei due elementi, ma che si muove in un cerchio assai più vasto. Dice che l'imperio è elettivo, e la potenza dell'imperatore illimitata, e scioglie tutte le difficoltà coll'adagio degli antichi giureconsulti romani, dichiarando che quello che piace al principe tiene virtù di legge. Di là scende a trattare delle varie fogge di reggimento pubblico. Ogni nazione, a suo credere, debbe governarsi con instituti suoi proprii.

Dopo si fa a descrivere la condizione politica delle varie parti d'Italia a' suoi tempi, ed accenna come per il lungo uso di straniera signoria le isole adiacenti all'Italia si fossero divezzate dalle leggi e dai costumi nazionali ed antichi. Poca fiducia sembra che il nostro autore avesse nelle repubbliche allora fiorenti: vedevale inclinate a tirannide, e se si dovesse giudicare, dice egli, secondo che l'esperienza c'insegna, e da quel che ci sta sotto gli occhi, più frequenti sono gli esempi di tirannide esercitata nei paesi che si reggono a popolo, che non in quelli governati da un solo (1).

Stretti confini egli pone all'autorità dei rettori nel

(1) *Et universaliter si quis præterita facta et quæ nunc fiunt diligenter consideret, plures inveniet exercuisse tyrannidem in terris quæ per multos reguntur, quam in illis quæ gubernantur per unum*; l. c. lib. 1, cap. 5.

dominio da lui chiamato *politico*. Ricusa ai magistrati dei comuni il diritto d'imporre tributi, e vuole che nell'ufficio delle lor cariche essi non varchino mai la linea descritta dalle leggi e dalla volontà del popolo (1). Poi, come sempre accade, lagnasi egli che la corruzione della pratica abbia guastato la teoria; e dall'essere stato fin da quei tempi assegnato un salario ai pubblici ufficiali, egli li tiene tutti per veri mercenarii unicamente intenti ad accumulare ricchezze (2).

Se l'autore di questo trattato circoscrive fra limiti non molto estesi la sovranità dei laici, largheggia all'incontro in favor del primato della podestà pontificia su tutte le sovranità temporali; e deriva cotal primato dalla preferenza dovuta al potere spirituale, singolarmente nei casi in cui si tratta di reprimere i delinquenti o di promuovere la fede (3).

Nel libro *della Monarchia* Dante Alighieri espone il suo giudizio sui governi e sui principati. L'opinione di lui va in senso opposto a ciò che abbiam detto finora. Mosso da quello zelo impetuoso, che accompagna le conversioni recenti (4), egli copre la sua

(1) Ibid, lib. 3, cap. 20.

(2) Ibid. lib. 2, c. 10.

(3) Ibid. lib. 3, c. 19.

(4) Si sa che Dante era nato di famiglia guelfa, e sempre stato tra i Guelfi fin che visse in Firenze. Benvenuto da Imola nel suo comento alla Divina Commedia scrive: *Auctor noster Guelphus originaliter, post expulsionem suam factus est Ghibellinus imo Ghibellinissimus*, e narra dopo come da un arrabbiato in quella parte si sostenesse che il poema sacro ed immortale non avrebbe mai potuto uscire dalla mente di Dante se egli fosse rimasto tra i Guelfi.

fiamma ghibellina col manto della filosofia. Sembra a prima giunta ch'egli voglia intraprendere una semplice discussione scolastica; si avvalora degli argomenti tratti da Aristotele, di citazioni dei classici latini, di testi della sacra Scrittura. Egli tenta di rannodare i diritti di Lodovico il Bavaro con quelli procacciatisi dal popolo romano sotto la libera repubblica. Siffatta continuazione lusingava gli uomini uscenti di sotto la dominazione feudale, e quelle memorie apparivano ai loro occhi quale titolo antico ed irrefragabile.

Tre sono le quistioni che si muovono in quel libro, e si risolvono in altrettante conclusioni, vale a dire: che la monarchia è necessaria al bene dell'umanità; che il popolo romano è rivestito di un diritto legittimo di conferire l'autorità imperiale; e che questa autorità non è soggetta ad altri che a Dio. Senza tener dietro alla varietà dei ragionamenti proposti da Dante per validare le sue dottrine, noi osserveremo soltanto che egli, da uomo sagacissimo qual era, cerca sopratutto di spiegare come le idee di

Ved. Muratori, *Antiquit. med. ævi*, tom. 1, p. 1044-45.

Si leggerà nell'appendice un documento qualche volta da altri citato, ma non so se ancora intieramente e correttamente pubblicato. È questo l'atto verbale di una seduta del Consiglio generale della repubblica Fiorentina. Dante vi si trova, si mostra opponente, chè già si faceva *parte per se stesso*. Questo documento ci addita la forma di procedere che si teneva in quelle antiche assemblee deliberanti, le quali si ripetono in gran parte nelle raunate attuali. La data di tale atto vuolsi riferire all'anno 1300 o 1301, poichè Dante uscì di Firenze per non più ritornarvi prima che giungesse in quella città Carlo di Valois nel novembre del 1301. V. Balbo, *Vita di Dante*, vol. 1, cap. 12.

giustizia, che sono sempre agli uomini le più care, s'accordassero perfettamente coll'idea dell'impero. Lungi dall'innalzare la podestà imperiale sotto un aspetto che potesse riuscire odioso ai comuni, egli dice, che la monarchia da lui chiamata *politia recta*, tende alla vera libertà. La libertà consiste nel regolare l'esistenza civile degli uomini conforme ai loro proprii interessi; perocchè, egli soggiunge, i cittadini non sono fatti per i consoli, nè il popolo per chi lo regge; ma all'incontro i consoli son fatti per i cittadini, ed il rettore per il popolo.

Per dimostrare che la sovranità monarchica non dipende da nessun'altra autorità sulla terra, l'Alighieri muove contro i difensori del primato politico attribuito al papa. Tre classi egli pone di tali difensori, i zelanti, gli interessati per utile proprio, ed i decretalisti, cioè quelli che attendevano di proposito al gius canonico. Rispondendo alle obbiezioni, cui sapeva di farsi incontro, Dante espone in certa guisa la sua professione di fede, e riconosce anzitutto l'autorità divina della sacra Scrittura, quella dei concilii, e dei dottori della Chiesa, e venera le tradizioni conservate nella Chiesa insieme coll'ossequio dovuto alla Sede Apostolica. Accenna i mali prodotti dall'abuso delle ricchezze, e si confida negli aiuti, che verranno dal cielo, dovendosi, come egli dice, *sub pio silentio Salvatoris nostri exspectare succursum* (1). Conchiude poi col dire che il principe debb'essere soggetto al pontefice in ciò che appartiene all'auto-

(1) *De monarchia*, p. 57, ed. di Pasquali.

rità spirituale, e raccomanda a Cesare di serbare a Pietro quel rispetto appunto, che il primogenito dei figli debbe avere per suo padre.

Ecco quali erano le opinioni del più famoso Ghibellino che mai sia stato, ecco la dichiarazione dei diritti dell'impero. In questo trattato Dante procede con argomenti logici, e con istile tranquillo ed ordinato. Forse egli scrivendolo si pentiva dell'ardore, col quale aveva dettato la sua lettera ad Enrico di Luzimburgo. Allora collo spirito contristato, e col cuore trafitto egli chiedeva vendetta contro a' suoi nemici; ora si studia di vincerli colle forze della ragione. I suoi tentativi d'ogni maniera rimasero vani, tutti gli sforzi da lui fatti per sostenere la causa dell'impero non tolsero all'altissimo poeta il dolore di morire in terra d'esiglio.

Osserviamo ancora che in questo libro Dante s'innalza alle prime ragioni, ai fini principali della Società umana e pone le norme della civiltà (e tale vocabolo nel senso appunto che gli si attribuisce oggidì viene adoperato da Dante). « Se la civiltà del genere « umano, dice egli, ha un fine utile, questo fine diverrà « il principio che varrà a dimostrare tutto che quindi « rimarrà a provarsi. Sarebbe stoltezza il credere « che questo fine possa essere particolare a questa o « quella civiltà anzichè comune a tutte. Vediamo ora « quale sia il fine dell'intiera civiltà umana. — Si è « già dichiarato abbastanza che l'opera del genere « umano presa collettivamente consiste nell'attuare « tutte le forze dell'umana intelligenza prima per

« conoscere, poscia per agire secondo la propria « estensione.... Si fa manifesto da quanto si è detto, « come meglio, anzi come perfettamente il genere « umano raggiunge lo scopo cui è destinato, e si « scorge il mezzo più acconcio di pervenire a quel « risultato al quale, come al loro ultimo fine, sono « ordinate tutte le opere nostre, cioè la pace univer- « sale » (1). E qui la parola pace suona quanto ordine e combinazione regolare di tutte le forze sociali. Queste salutifere idee e molte altre che ne sono la conseguenza si svolgevano in Italia al principio del secolo XIV. Ora chi volesse sgombrare dalle forme scolastiche il concetto di Dante nel libro del quale parliamo, svelerebbe una grande anticipazione di dottrine che si credono comunemente essere soltanto nostre contemporanee.

Non molto abbiamo che dire del libro *de regimine*

(1) ***De monarchia***, lib. I. « Illud igitur, si quid est quod est finis « utilis civilitatis humani generis, erit hic principium per quod omnia, « quæ inferius probanda sunt, erunt manifesta sufficienter. Esse autem « finem hujus civilitatis, et illius et non esse unum omnium finem arbi- « trarj stultum est. Nunc autem videndum est quid sit finis totius humanæ « civilitatis..... Satis igitur declaratum est quod proprium opus humani « generis totaliter accepti est actuare semper totam potentiam intellectus « possibilis per prius ad speculandum, et secundario propter hoc ad « operandum per suam extensionem..... Ex his ergo quæ declarata sunt « patet per quod melius, imo, per quod optime genus humanum pertin- « git ad opus proprium. Et per consequens visum est propinquissimum « medium per quod itur in illud ad quod velut in ultimum finem omnia « opera nostra ordinantur, quia est pax universalis, etc. ».

Quanto al concetto unificatore d'Italia attribuito a Dante, vedasi quanto ne scrisse il sig. Enrico Cenni nel libro: ***Delle presenti condizioni d'Italia e del suo riordinamento civile***. Napoli 1862, p. 65.

Principum di frate Egidio Colonna. In esso non sono per lo più che ripetizioni di dottrine tratte dalla politica, dall'etica, ed anche dalla rettorica di Aristotele. Il monaco romano faceva dono di quel trattato a Filippo il Bello re di Francia, e tuttochè l'opera non possa dirsi nè originale, nè di gran momento, essa potè nullameno riuscire forse utile a quel principe, porgendo a lui ed alla sua corte molti savii precetti, a quei tempi non ancor divolgati, ed insegnando al re Filippo che si debbe regnare *secondo la ragione e la legge* (1). Le parole di frate Egidio giovarono forse ai progressi, che sotto quel re si fecero nel governo francese. Il libro del Colonna non racchiude nessun fatto, che riguardi alla storia civile d'Italia, e non può aggiungere per conseguenza alcuna notizia utile al nostro assunto.

Frà Paolino, nel trattato indiritto a Marin Badoaro, cammina pure sulle orme di Aristotele, e pone le regole morali, che il rettore debbe osservare. Il suo metodo è semplice, schiette sono le sue ragioni, e le conclusioni da lui proposte accennano veramente la politica interna degli Italiani. Dopo di aver insegnato quali sono le virtù necessarie a colui che è destinato al governo degli uomini, dopo averlo sottoposto ad una specie di analisi morale, cominciando dalla rettitudine dell'intenzione per venire sino ai particolari dell'interno della famiglia, egli entra nelle vere quistioni di pubblico interesse. Egli comincia

(1) Nell'introduzione: *Quatenus gubernatione regni secundum rationem et legem diligenter polleretis etc.*

col dimostrare la necessità d'avere una legge positiva onde assicurare la tranquillità del popolo; poi soggiunge, « ancora (*) fa mester che in la citadhe sia « savio consejo per lo qual se faza tal leze e sì or- « denade ke elle se possa ben servare. Ancora siando « le leze ben ordenadhe mal seria servadhe da la « moltitudene sel no fosse culi constrenzesse azo. E « pertanto fa mester lo palazo en lo qual sta li zudesi « a zudhegar quelli li qual fa contra la leze o contra « li statuti; finalmente si co tuto lo corpo varda al « cavo, così fa mester ke tuto lo puovolo, el consejo, « e li zudesi debia vardar ad un rector (1) ». Discorre egli quindi tutti i varii ufficii del rettore, del consiglio, della legge, dei giudici, e del popolo. Frà Paolino tratta in seguito la quistione se sia miglior reggimento quello di un solo o quel di molti, e tien dalla parte del governo di un solo. Vuole che il rettore si circondi di un consiglio d'uomini savii e pratici degli affari. Egli pensa che gli ordini sopra l'amministrazione della giustizia debbano farsi anzitutto per legge e per statuto, poichè « per (**) due maynere » avverte

(*) *Ancora è mestieri che nella cittade sia un savio consiglio per il quale si facciano tali leggi e così ordinate che si possano bene osservare. Di più, essendo le leggi bene ordinate si osserverebbero male dalla moltitudine se non vi fosse chi a ciò la costringesse. Eppertanto è mestieri che siavi il Tribunale in cui seggano i giudici per giudicare chi opera contro la legge o lo statuto; finalmente siccome tutto il corpo guarda al capo, così è mestieri che tutto il popolo, il consiglio ed i giudici guardino al rettore.*

(1) Cap. 66, intitolato: *Com el fa mester de vardarse de V cose a veder co se de rezer la citade a tempo de paxe.*

(**) *Per due maniere può il giudice procedere a sentenziare, l'una*

egli « pò lo zudese proceder a zudegar; l'una si è « per l'arbitrio seguando quanto el sa e pò drecta « raxon, l'altra è segondo alcune leze o alcuni statuti. « E questa seconda maynera è mejor e plu segura ka « la prima (1) ». Vorrebbe poscia che il giudice avesse facoltà, secondo i casi, di mitigare nell'applicazione il rigor della legge, « perchè (*) li statuti mette mazor « pene per spaventar li homeni de mal far, ke no « darave queli ke fa li statuti. Et azo si val molto « allegar apresso lo zudese kello no averia entencion; « o almen ke no ave si ria entencion co la ovra mo- « stra (2) ». Questa osservazione di frà Paolino ne scopre come l'eccessivo rigore delle pene contenute negli statuti di quei tempi venisse per lo più raddolcito dall'equità del giudice, persuaso che non vi era proporzione tra il delitto e la pena. Il precetto testè ricordato produceva a un di presso l'effetto medesimo delle circostanze attenuanti che sempre influiscono sulla coscienza del giudice anche allorquando la legge sembra averle intieramente scordate.

Le regole poste dall'autore del trattato pei varii casi, in cui il giudice può mitigare nell'applicazione

si è per arbitrio seguendo quanto sa e può la retta ragione; l'altra è seguendo qualche legge o qualche statuto; e questa seconda maniera è migliore e più della prima sicura.

(1) Ibid. cap. 75.

(*) *Perchè gli statuti per impedire che gli uomini facciano il male, pongono pene maggiori di quelle che infliggerebbe l'autore degli statuti, epperò molto vale allegare presso il giudice che il reo non ebbe cattiva intenzione, od almeno cotanto cattiva come il fatto dimostra.*

(2) Ibid. cap. 80.

il rigor della pena, non sarebbero al certo scevre da rimprovero nello stato attuale della scienza del diritto. Ma conviene avvertire alla condizione dei tempi in cui apparivano questi primi tentativi di una teoria astratta di legislazione; convien collocarsi in ispirito frammezzo a tutti gli ostacoli, che ingombravano ancora la strada dell'incivilimento; e ci persuaderemo subito che quei primi progressi della scienza si compivano a passo di gigante. Frà Paolino attenendosi meglio ai riguardi della sua professione monastica, che non frate Egidio, che la faceva da maestro di strategica e di poliorcetica, si accomiata dal suo lettore dopo di aver discorso tutti gli istituti di pace, e riconosce che non gli addice il parlare delle cose della guerra (1).

Abbiamo toccato del moto intellettuale che seguì il nuovo ordinamento della società umana fin verso la metà del decimoquarto secolo: ora il nostro prospetto riuscirebbe difettoso se non vi aggiungessimo il gran nome di Francesco Petrarca. L'autorità di lui fu immensa sul secolo nel quale egli visse: più d'ogni altro forse egli ha contribuito ad accrescere la civiltà promovendo gli studii classici. Egli allargò, e nobilitò

(1) Parlando dei primi scrittori di diritto politico non ho accennato Brunetto Latini che fu maestro di Dante, e da Giovanni Villani è lodato quale uomo di gran senno e autoritade, perchè egli non trattò in disteso ed appostatamente di tali materie, ma le salutò, direi quasi, da lungi nel suo *Trésor* che è una specie di enciclopedia dettata in francese. Nell'appendice si troverà un lungo passo di quel libro cavato da un manoscritto della biblioteca dell'università di Torino che ne possiede varii codici preziosissimi.

la scuola che altri aveva aperto prima di lui. Anzi egli è a siffatta inclinazione degli animi in favore della scienza che si può riferire la causa dell'innalzamento del Petrarca alle corti dei principi. Qual altro titolo, qual altra ragione se non quella di un ingegno maraviglioso, e di una vasta dottrina avrebbe potuto vantare egli, che nato povero, cresciuto nell'esiglio e nella oscurità, dedicato a solitarii studii si vedeva straniero alle pompe ed ai raggiri del mondo? Educato alla scuola filosofica di Platone e di Tullio, egli si fece avversario al metodo di Aristotele universalmente venerato. Pieno di fiducia nella potenza della ragione umana, anche al di là di quanto l'esperienza il consente, o forse lusingato dall'idea di esser tenuto per arbitro nei maneggi di stato, lo vediamo rivolgersi senza posa ora all'uno, ora all'altro dei principi per muoverli a rimediare ai mali che affliggevano l'Italia.

Sperava egli potere co' suoi consigli infondere vigore nella vacillante politica dell'imperatore Carlo IV, e gli richiamava l'esempio dell'avolo suo Arrigo VII (1). Confidavasi che l'intervento dell'imperatore avrebbe rassodato la felicità d'Italia, giacchè Petrarca pure, come il più dei magnanimi spiriti italiani, stava coll'affetto nella parte dei Ghibellini. Un'altra volta egli tenta di far nascere pensieri di conciliazione e di pace nell'amico suo Andrea Dandolo doge di Venezia, onde terminar la guerra tra quella signoria e la repub-

(1) *Epistola ad Carolum IV.*

blica di Genova (1). Cerca egli di ammaestrare anche Francesco da Carrara signore di Padova sul modo di cattivarsi gli animi de' suoi sudditi con procacciar loro le delizie di un governo mite, culto e prudente (2).

Ma nessuna cosa commosse più vivamente la mente ed il cuore del Petrarca che l'impresa di Cola di Rienzo; la speranza di veder risorgere la grandezza romana lo portava fuor di se stesso; tutto avrebbe egli sacrificato per ottenere quel prodigio; cotale idea fece perfino tacere in lui la voce dell'amicizia (3). L'illusione poetica di tanto risorgimento lo rendette ingrato ai privati suoi benefattori. Al cadere di quel prestigio non venne però meno l'amore che egli aveva consacrato al Tribuno; e nella lettera indiritta al popolo romano per esortarlo a sostenere i suoi diritti in difesa anche di Cola, tutta si scopre l'altezza dell'animo suo. Presso i posteri il Petrarca troverà adunque non che perdono pietà per aver fidato in una impresa, che agli occhi degli uomini avveduti ed esperti delle cose umane pareva, come disse il Villani, un'*opera fantastica e da poco durare* (4).

Quantunque gli scritti e le opinioni del Petrarca non si collegassero strettamente col suggetto dei nostri

(1) V. La corrispondenza epistolare tra il Petrarca e quel Doge rispetto a tali rilevantissimi negozii a facce 471 a 481 dell'edizione delle lettere sue, *apud Petrum Roverianum* 1601.

(2) *Epistolar. Senil.* lib. XIV, ep. I.

(3) Lo sterminio dei Colonnesi famiglia benefica al Petrarca. V. *Memorie Colonnesi* compilate da A. Coppi. Roma 1855 p. 114 e seguenti.

(4) *Storia di Firenze*, lib. 12, cap. 89, presso il Muratori.

studii, abbiam pure dovuto parlarne affinchè si scorgesse quanta fosse a que' tempi discordia aperta tra le opinioni degli uomini ed i consigli della politica. Discordia fatale che lasciò lo straniero libero ne' suoi disegni contrarii alla comune utilità della patria; che sminuzzò le forze nazionali, sciolse i legami antichi, e preparò il paese alle funeste mutazioni accadute nel secolo XVI.

Abbiam fin qui parlato di antichi e solenni maestri che dei principii dell'ordinamento politico trattarono nei loro scritti. Ma il quadro che vorremmo offrire al lettore del movimento intellettuale e politico di quella età non sarebbe ancora compiuto, se risalendo ad un'epoca di alcuni anni anteriore non facessimo cenno di Federigo II re delle Due Sicilie, e di Pietro della Vigna suo cancelliere.

Potente fu lo ingegno, dubbia la fede, scorretta la vita, vastissima l'ambizione di Federigo, e di gran momento appaiono anche oggi a tanta distanza di tempo le sue istituzioni legislative. Abbattere la feudalità, riunendo ogni potere nelle mani del re, stabilire una legislazione uniforme che facesse cessare la distinzione delle schiatte, costituire le basi di un forte governo politico nel quale il principio monarchico predominasse attemperandosi colle libertà comunali, tali furono i propositi di questo Principe concepiti ne' suoi primi anni e coltivati con insistenza durante tutto il suo regno (1). Ci occorrerà

(1) V. l'egregio libro del sig. Giuseppe de Blasiis: *Della vita e delle opere di Pietro della Vigna*. Napoli 1860, cap. V.

nel seguito di questa storia l'entrare in varii particolari delle costituzioni di Federico, ora notiamo soltanto il carattere generale della di lui persona; largo fautore degli studii, e delle industrie, scettico nelle sue opinioni « v'era in lui qualche cosa che si avvicinava alla fede del paganesimo, e dell'Oriente, e che ricordava il culto degli imperatori romani, e dei Califfi d'Egitto » (1).

« L'imperadore Federigo » leggesi in una delle novelle antiche « fue nobilissimo signore, e la gente « che avea bontade veniva a lui da tutte parti, per« chè l'uomo donava molto volentieri, e mostrava « belli sembianti a chi avea alcuna speziale bontà. A « lui venivano trovatori, sonatori, e belli parlatori, « uomini d'arti, giostratori, schermitori, d'ogni « maniera genti ». Con quest'aura di popolarità egli nutriva smodata ambizione; chiamava l'Italia sua eredità, tuttochè non fosse veramente padrone che del regno delle due Sicilie, e si proponeva di mutare in vera sovranità i diritti, mal definiti e peggio rispettati che l'Impero, di cui egli era titolare, vantava sui Comuni. Ma non pari ai propositi furono i di lui successi fuori del regno.

Nella grande opera legislativa egli ebbe a principal consigliere ed esecutore Pietro della Vigna suo cancelliere il cui nome s'avrà a ripetere in questa storia.

Fu creduto da alcuni che Pietro fosse autore d'un trattato *della monarchia* nel quale si sosteneva la

(1) Huillard-Bréholles: *Introduction à la Historia diplomatica Frederici II*, c. VIII.

prevalenza del potere dell'Imperatore su quello del Papa, ma non è provata l'esistenza di questo libro. Sembra in vece che tale lavoro si scambiasse per una serie di lettere scritte in difesa di Federigo dopo che il Concilio di Lione avevalo scomunicato e destituito della podestà regia. Dalla sostanza del concetto politico espresso dal Cancelliere in quelle sue lettere, e dagli stessi argomenti adoperati a giustificarlo si ritrae una grandissima analogia tra quanto scriveva Pietro nel 1246 e ciò che circa sessant'anni dopo Dante dettava nel suo libro della monarchia. Di tale analogia ottimamente il signor Giuseppe de Blasiis segnava la somma nelle seguenti parole « Come « Dante desiderava che nell'imperio non fossero « confusi gli autonomi reggimenti dei municipii, « e delle nazioni, ma in quella sovrana potestà si « armonizzassero, il Capuano (cioè Pietro della Vi- « gna) accordava il Papato e l'Impero nell'unità « spirituale e materiale dell'uman genere, lasciando « che in diversi modi ciascuna nazione all'opera « direttiva dei due poteri fosse sommessa (1) ».

E con queste idee di unità generale, di unità umanitaria direbbesi oggi, più che il concetto della nazionalità si promoveva il sistema di un ordine superiore che proteggesse e come in un fascio raccogliesse le franchigie comunali ed i governi civili (2).

(1) L. c. p. 167.

(2) « Le moyen-âge n'a connù que l'humanité. Il a cru à l'unité du genre « humain, à l'unité religieuse, à l'unité politique, à l'unité de la parole ». Karl Hillebrand. — *Dino Compagni: Étude historique et littéraire sur l'époque de Dante.* Paris 1862, p. 29.

Col diritto supremo dell'Impero collegavasi la ragione della legalità, e la lega Lombarda anzichè movimento ispirato da sentimento di nazionalità era una rivendicazione di diritti speciali. Nè a' tempi che venner dopo si pensò guari a rinvigorire quel sentimento, anzi coll'affetto municipale andò compagno il bisogno di straniera tutela. E mentre Dante invitava Alberto Tedesco ad *inforcare gli arcioni d'Italia* (1) i Guelfi di Firenze si protestavano *fedeli della Casa di Francia* (2). Non fu se non verso la fine del secolo XV, al tramonto delle repubbliche, che videsi spuntare un raggio che accennasse alla independenza politica della Penisola, tosto oscurato da nuove secolari invasioni straniere.

Si è discorso de' principali elementi che formarono da prima la legislazione della moderna Italia tenendo dietro con diligenza, o più veramente con amore, allo svolgersi di quella potenza intellettuale e morale che ha ricomposto l'ordine della società civile. Non abbiamo ommesso di rintracciare i nodi pei quali la civiltà antica si congiunse alla nuova. Nostra cura gradita fu il risalire a quelle fonti di universale progresso aperto in Italia, mercè della rinnovazione dello studio del diritto romano, e del maraviglioso impulso dato al commercio che stringe i popoli in una lega estesissima di comuni vantaggi.

(1) *Purgatorio*, canto 6, v. 99.
(2) Dino Compagni.

Le politiche imprese avevano ridestato negli Italiani il moto degli ingegni, e l'amor della patria. La ricchezza prodotta dai traffichi aveva loro fornito i mezzi di coltivare le scienze e quelle arti che sulla terra d'Italia fermarono la loro dimora. — Prima degli altri popoli gli Italiani si volsero ai libri dei classici antichi; non tardarono ad entrare nel campo degli studii matematici, e ne allargarono tosto i confini.

Ove la qualità del paese lo permetteva, o l'influenza de' cattivi governi non l'impediva, attesero essi all'agricoltura e la fecero fiorire, come ne sono anche oggidì testimonio certe coltivazioni particolari del riso, degli olivi e dei gelsi con singolar maestria dai nostri esercitate.

Ma in mezzo a tante cause di felicità e di grandezza, con tutti questi agii, con tutti questi favori di cielo, gli Italiani nelle contrade appunto dove erano giunti al punto che pareva loro aprisse l'adito alla perfezione civile, hanno eglino toccato quella gloriosa meta? Ne duole il dover rispondere che non vi giunsero mai.

E questo è il luogo di scoprire una piaga mortale che senza posa corrodeva internamente molti de' governi italiani. Cotal piaga nell'interno si dilatava mentre al di fuori gli Stati parevano riboccanti di forze vitali.

Ai giorni della sventura, quando furono minacciati da aperti e da nascosti nemici, que' governi si avvidero ch'era in loro venuta meno la vitale

energia; che il corpo sociale si disfaceva. Essi divennero quindi facile preda di alcune prepotenti famiglie, o si sottomisero, quasi senza resistere, ai primi assalti di gente straniera, che per se sola non li avrebbe vinti, se non li avesse trovati senza nerbo e senza virtù.

Tutti questi ostacoli alla perfezione sociale, tutte queste cause di corruzione politica provenivano a nostro credere dal non essersi per que' governi tenuto abbastanza conto dei diritti privati d'ogni individuo, e dall'ampio difetto di una buona amministrazione di giustizia.

Nel tumulto continuo di agitazioni politiche che sconvolgevano le repubbliche italiane, lo spirito di parte disperdeva ogni idea di regola e di dovere. Molto si parlava di patria comune, ma il più si faceva per interesse di setta e di fazione. Il popolo si riputava libero allorchè si scagliava in furia contro qualche potente, o distruggeva per capriccio ciò che il senno dei prudenti cittadini aveva ordinato. L'individuo non era mai messo in salvo dalle violenze arbitrarie. Nè i magistrati, nè i sudditi non rispettavano quella prima legge d'ogni umano consorzio che ragguarda alla tutela e alla sicurezza dell'individuo. Non si osservavano le leggi e si disprezzavano coloro che erano preposti a farle eseguire.

Per poco che leggiamo le istorie interne dei popoli italiani ai tempi di che si ragiona, resteremo capaci della verità di ciò che s'è detto, e vedremo le

perniciosissime conseguenze che nacquero da tale errore. Alcuni fatti verremo scegliendo fra moltissimi che addur si potrebbero a rendere evidente quel che abbiam allegato.

Nel 1292 volendosi da' mercatanti ed artefici di Firenze metter rimedio e riparo alle ingiurie e ai danni che i grandi facevano ai popolani, Giano della Bella con seguito e consiglio di altri savii e ricchi popolani intese a varie riforme. Egli ordinò certe leggi e statuti molto forti e gravi contro ai grandi e possenti che facessero forza o violenza contro ai popolani, *raddoppiando le pene comuni sopra loro diversamente, e che fosse tenuto l'uno consorto per l'altro* (1). Locchè era lo stesso che porre ingiustizia sovra ingiustizia, e non apparecchiare la pace ma voltare le ingiurie.

Così nelle dissensioni civili tanto frequenti in quella repubblica, il grido di guerra era per lo più *viva il popolo minuto e muoia il popolo grasso e le gabelle.* E la terra anche ridotta in pace stava sempre divisa d'animi e di pensieri.

I nostri novellieri che sono pure i più veritieri pittori dei costumi e dei pensieri de' loro contemporanei ci porgono mille curiosi particolari sul disprezzo che si mostrava agli ordini della giustizia ed ai giudici.

Nè pare a vero dire che costoro assai si curassero di conciliarsi stima dal popolo, essendo per lo più uomini di nessun conto, condotti a guisa di servitori

(1) *Istorie Fiorentine* di Giov. Villani, lib. 8, cap. 1, presso il Muratori.

dal podestà, sovente anch'egli poco dissimile dai giudici e dai notai che seco menava (1).

Ma quel che più monta, gli stessi maggiori cittadini, quelli cui doveva oltre ogni cosa stare a cuore la custodia dei diritti individuali, non che difenderli se ne pigliavano talvolta barbaro giuoco. Valga per tutti l'esempio di Lorenzo il Magnifico, che fu certamente il più illustre e il più benemerito capo della repubblica fiorentina; eppure di lui si raccontano tali abusi nei riguardi dovuti alla sicurezza personale dei cittadini, che oggi si terrebbero da tutti per incomportabili. Quando si leggono scritte le beffe ch'egli faceva per privata vendetta, e come per celia teneva gli uomini prigioni senza forma di processo nè di sentenza (2), non possiamo più avere invidia a' suoi tempi, in cui pare che, non che conservare i diritti delle persone, il popolo neppure vi badasse, anzi volentieri si unisse allo scherzo di chi facevagli ingiuria.

(1) « Come voi tutti potete aver udito nella nostra città vengono molto « spesso rettori, marchigiani, li quali generalmente sono uomini di « povero cuore e di vita tanto strema e tanto misera che altro non pare « ogni lor fatto che una pidocchieria, e per questa loro innata miseria « ed avarizia menan seco e giudici e notai che paiono uomini levati « piuttosto dall'aratro o tratti dalla calzoleria che dalle scuole delle « leggi ». *Decamerone*, giornata ottava, nov. 5.

(2) Ved. La novella del Grasso legnaiuolo; e la terza cena del Lasca. — E nota come l'accorto Burchiello parla in quest'ultima a mastro Manente e gli dice « i principi son principi, e fanno di così fatte cose a « nostri pari quando vogliono stare con esso loro a tù per tù ». Parole strane in bocca di repubblicani rispetto al primo rettore della repubblica.

La repubblica di Pisa teneva in carcere l'ultimo della famiglia del famoso Conte Ugolino della Gherardesca. Enrico VII imperadore entrato nella città rendette la libertà al prigioniero, e dimandò agli anziani ed al consiglio del popolo Pisano se avevano di che opporre a quell'atto. E quei magistrati altro non seppero rispondere se non che avevano incarcerato il conte Guelfo non già per cattive azioni da lui commesse, ma per i delitti di suo padre, di suo avolo e di suo zio (1). Risposta degna unicamente di chi non ha giustizia, ed ha paura; esempio che trova il suo simile soltanto in quelle crudeli leggi sopra i sospetti che primeggiano tra le più tristi enormità della rivoluzione di Francia (2).

In Lombardia le cose non andavano meglio che in Toscana. Secondo che narra Galvano della Fiamma, storico milanese che visse nella prima metà del secolo XIV, i Milanesi non provarono il benefico effetto di un governo giusto e savio se non dopo l'avvenimento al trono di Azzo Visconti; egli fu che incominciò la riforma delle leggi e la correzione degli ordini antichi. I successori di lui Giovanni e Luchino Visconti proseguirono l'opera bene incominciata, e fecero in modo che i cittadini godessero tranquillità, i colpevoli soggiacessero alle meritate pene (3), e si

(1) Doenniges, *Acta Henrici VII*, p. 54.

(2) Del 17 settembre 1793. Ved. Thiers, *Histoire de la révolution Française*, Bruxèlles 1834, tom. III, pag. 189.

(3) *Sexta mala consuetudo fuit quia homicidæ, fures, prædones et rei multi passim pretio aut prece condonabantur et dimittebantur. Et ista mala consuetudo deleta est quia quicumque reus*

purgasse l'amministrazione pubblica dagl'innumerevoli mali che la ingombravano.

Ma non durò a lungo cotanta felicità, e lo spaventevole regno di Bernabò guastò ogni semenza di bene gittata da' suoi predecessori. Molto male rimase ancora dopo di lui, e a dipingere in che stato fossero i Lombardi sotto il governo degli Sforzeschi basta quell'energico detto di Bernardino Corio che *niuno in Lombardia era sicuro, se non era povero* (1).

Non diverso aspetto ne porge Roma a que' tempi: l'impresa di Cola da Rienzo per cangiarne il governo non ebbe altro fomite che la necessità di porre qualche freno alla licenza ed al furore dei sicarii. La sete di vendetta nel vedere immune da pena l'uccisore d'un suo fratello, fu quella che lo spinse a farsi signore della città. Nel primo colloquio avuto in Avignone col Papa, Cola accusò i baroni romani di essere autori di tutti i mali che laceravano la patria. Non si pensò a porvi riparo, ed il Tribuno s'alzò a provvedervi di per se solo. Le sue prime cure furono rivolte a riformare gli ordini della giustizia, ad abbreviare il corso alle liti, a regolare il maneggio del danaro pubblico, a rendere le strade sicure dagli assalti de' masnadieri, a compiere insomma gli atti di un reggimento savio e giusto. La qualità del rimedio svelava la qualità del male.

vix et fere impossibile est ut evadat nec propter pretium, nec propter precem. Et ut communiter dicitur in ista civitate (Mediolani) numquam fuit servata tanta iustitia sicut modo servatur. L. c., p. 1042.

(1) *Istoria di Milano.*

Non anderemo più oltre nello accennare i fatti particolari, ma solo riferiremo a prova comune le parole di una novella di Francesco Sacchetti (1) che tutta ci discopre la triste disposizione degli animi italiani. « Messer Ridolfo da Camerino disse a un suo nipote « il quale era stato a Bologna ad apparar legge ben « dieci anni; e che hai fatto a Bologna? Quegli « rispose: signor mio, ho apparato ragione. E mes- « ser Ridolfo disse: mal ci hai speso il tempo tuo. « Rispose il giovine che gli parve il detto molto « strano: perchè signor mio? E messer Ridolfo disse: « perchè ci dovevi apparar forza che vale l'un due. « Il giovane cominciò a sorridere, e pensando e ripen- « sando egli e gli altri che l'udirono, vidono esser « vero ciò che messer Ridolfo avea detto. Ed io scrit- « tore (soggiunge il Sacchetti) essendo con certi sco- « lari che udiano da messer Agnolo da Perugia, dissi « che si perdeano il tempo a studiare in quello che « faceano; risposono: perchè? ed io seguii: che « apparate voi? dissono, appariamo ragione; ed io « dissi: e che ne farete se ella non si usa?

« Sì che per certo ella ci ha poco corso, ed abbia « ragione chi vuole, chè se un poco di forza più è « nell'altra parte, la ragione non v'ha a far nulla. E « però si vede oggi che sopra i poveri ed impo- « tenti tosto si dà iudizio e corporale e pecuniale; « contra i ricchi e potenti rade volte, perchè tristo « chi poco ci puote ».

In questa novelletta tutta come abbiam detto si

(1) *Novella XL.*

restringe la dolorosa sposizione dei mali che abbiamo accennato. Da quei mali provenne il guasto d'ogni moralità pubblica in Italia. Il popolo imparava a disprezzare le leggi dall'esempio de' suoi reggitori; bollivano nel suo seno passioni maligne e crudeli, e non erano represse. Anzi le parti interne apprestavano esca continua a quel fuoco che sotto apparenza di scaldare gli animi, veniva distruggendo l'ordine morale e le convenienze politiche. Così si andò consumando il vero spirito pubblico tra gli Italiani, così si rovinarono i fondamenti dell'acquistata indipendenza. Ogni memoria delle virtù austere, dell'indomito valore, della costanza inconcussa della lega Lombarda erasi perduta. Ogni avanzo dell'antica dignità era sepolto in quel grande invilimento delle potenze italiane al secolo XVI, quando i principi, per usare le parole istesse di un valente uomo di Stato che ne fu testimonio, *temevano di sdegnare l'imperatore ogni volta che non l'aiutassero a farsi signore d'Italia* (1), ed in quella tanta corruttela di costumi che ci additano tutte le memorie rimastene.

Dunque, giova ancora il ripeterlo (chè non è mai troppo il tornar sopra le utili verità), l'Italia mostrò al mondo, che nè la felicità degl'ingegni, nè il valore guerriero, nè le molte ricchezze, nè le maraviglie delle arti non possono supplire al difetto di

(1) Lettera del conte Lodovico Canosa vescovo di Baius a monsignor Giberto vescovo di Verona, Datario, a p. 5, delle lettere di XIII uomini illustri pubblicate da Tommaso Porcacchi, Venezia 1582.

buone leggi proteggitrici, e vindici dei diritti così dei privati come del pubblico. Il mal uso che si faccia del potere viene a danno del potere medesimo, e certi splendori che abbagliano per un poco non lasciano dopo di sè che lenti incendii e pericolosissime tenebre. La sola ragione può fornire di buoni e durevoli ordini l'umana società. Nè altro è la giustizia umana se non che la ragione medesima intenta a regolare le relazioni reciproche degli uomini. Quanto più si moltiplicano tali relazioni tanto più frequente è il bisogno d'aver presenti le regole della giustizia.

Fu detto sovente che lo stato della legislazione era l'espressione della condizione sociale, lo specchio nel quale più fedelmente si riflettevano le vicende della società. Proseguendo pertanto la storia della legislazione italiana noi ritrarremo i varii aspetti della condizione morale e politica dei popoli della nostra penisola. Le immagini che ci si appresenteranno saranno più spesso meste che liete, ma quella mestizia non sarà senza frutto, se ne caveremo quindi alcuni ammaestramenti profittevoli per lo stato nostro presente.

FINE DEL PRIMO VOLUME.

APPENDICE

APPENDICE

I.

La glosa tratta da un Codice ms. della Biblioteca della R. università di Torino del secolo VI, pubblicata nell'appendice alla Storia del diritto romano nel medio evo dal signor de Savigny, al nº III manca nelle prime linee, le quali non si poterono ricopiare forse perchè troppo sceme di colore. Ma la diligenza acutissima del mio dotto collega ed amico il signor conte Senatore Carlo di Vesme è giunta a ben discernerle ed a descriverle esattissimamente. Mi tengo avventurato di potere, mercè della cortesia del lodato amico, or qui pubblicare il frammento inedito, supplimento necessario alla edizione di quel primo testo che ha principio col paragrafo 4 del titolo XIII del libro I delle Istituzioni Giustinianee.

LIBER PRIMUS.

TIT. XII QUIBUS MODIS IUS POTESTATIS SOLVITUR.

« (§. X. *v. poene*) Bene dixit *poene*: quidam enim sunt casus per quos possit filius patrem cogere ut eum emancipet, puta si sit ipse pater prodigus, vel

si nimiam asperitatem in filium agat, aut si ei aliquid * relinquatur, ut eum emancipet, modis omnibus cogitur ».

« * *Al.* aut si ei aliquid intulerit ut emancipetur «modis omnibus cogitur (1) ».

TIT. XIII. DE TUTELIS.

« *Pr. v. curatione.* — Nota inter tutores et curatores ».

« *V. habent.* — Et ne dicas: si sui iuris hominibus tutor dari debet, quare hic dicit, patrem debere filio, qui in potestate eius est, tutorem dare? Sed dicimus quia non habet locum ea tutela nisi post mortem patris, idest iam sui iuris factus (2) ».

(1) Notevolissimo è questo esempio di variante in quell'età così poco culta, e ci accenna come varii fossero i codici di quella glosa.

(2) Fin qui la parte inedita: dopo viene il testo pubblicato dal Savigny. Altri supplementi e correzioni al testo pubblicato dal Savigny si trovano nell'edizione delle Istituzioni procurata dallo Schrader.

II.

Alla stessa erudita diligenza del signor conte di Vesme andiam debitori di una glosa scoperta in un Codice manoscritto dell'archivio capitolare della chiesa metropolitana di Vercelli ed appartenente al secolo x, che contiene la *Collectio canonum Anselmo dedicata*.

GLOSSÆ AD INSTITUTIONES

TIT. II LIBRI I.

« *Iuris peritia censeri*) id est constringi, regi, infrenari.

Cum poetam dicimus) poeta subaudit Virgilius.

Appellatione populi) nota populi appellatione quid contineatur ».

TIT. X.

« *Et usque ad infinitum*) Hic dicitur usque ad quartam generationem superiorem vel inferiorem aut ex latere se debent coniungi, aut quæ sint incestæ nuptiæ. Dicit etiam quia filiam adoptivam aut neptem non poterit uxorem accipere ».

TIT. XII LIBRI II.

« *Hi quos nunquam testator vidit*) Nota longevæ consuetudinis auctoritatem ».

III.

Non sarà per avventura discaro al lettore di aver sott'occhio un documento prezioso ed inedito ragguardante alla bibliografia del diritto romano. È desso un contratto di vendita di un *Digestum novum* conchiuso a Pisa nel 1194, il cui originale si conserva ancora colà nell'archivio Roncioni. Nell'istoria del Savigny (capo XXV, §. 220) si ricorda la vendita fatta a Pisa in quell'anno di un *Digestum vetus*. Il nostro documento dimostra la frequenza di quei contratti nei quali anche si comprendevano le parti ulteriori del Digesto.

« In Christi nomine amen. Scriptum memoriale
« perpetuo valiturum, tale est, et huiusmodi. Quia
« magister Riccardus, Dei gratia maioris pisane ec-
« clesie sancte Marie canonicus, coram me Bonal-
« bergo iudice et notaro et testibus subscriptis ad
« se specialiter convocatis, est confessus in veritate,
« interrogante eum Viviano nuntio pisanorum sco-
« larium, se dedisse ei mandatum et parabolam Di-
« gestum suum vendendi. Quem cum idem Vivianus
« Iohanni de Verona pro libris sedecim denariorum
« bononiensium tradidisset, prefatus dominus et
« magister Riccardus convenit et promisit supra-
« scripto Viviano se et sua bona ei et suis heredibus
« ad penam dupli stipulatione sollempni premissa,
« decetero per se vel per alium ullo tempore prefa-
« tum Digestum novum suprascripto Iohanni vendi-

« tum ei vel suis heredibus sive cui dederint, im-
« brigare vel molestare aliquo modo vel iure, sed
« semper firmam et ratam in perpetuum venditio-
« nem prefati Digesti novi habere convenit et pro-
« misit ad suprascriptam penam. Et insuper auc-
« torem et defensorem et disbrigatorem inde esse
« convenit et promisit ad suprascriptam penam. Sti-
« pulatione sollempniter premissa prefato Viviano
« et suis heredibus. Et ut supra his nullum videatur
« dubium, Bonalbergum iudicem et notarium domini
« imperatoris hoc scribere rogavit. Actum Pisis in
« balatorio claustri ecclesie maioris pisane. Presen-
« tibus magistro Alberto eiusdem ecclesie canonico
« et Bonfilio nuntio quondam Johannis, testibus
« specialiter ad hoc convocatis. Dominice incarna-
« tionis anno millesimo centesimo nonagesimo quarto.
« Indictione XII, quarto kalendas octobris.

« Ego Bonalbergus Ventrilii filius, domini Impe-
« ratoris iudex et notarius suprascriptis omnibus
« interfui et rogatus hoc scripsi, firmavi, complevi,
« atque dedi ».

IV.

Lettera del signor cavaliere avvocato Emmanuele Bollati contenente la descrizione di un codice membranaceo da esso posseduto.

Questo Codice da me posseduto è in foglio. L'altezza delle facciate è di centimetri 42, la larghezza di 26, conta fogli 239 ossia facciate 478.

Contiene il *Digestum vetus*, che però finisce in tronco alle parole « non utras cogetur » della *L. 29 de iure dotium* (§. 23. 3); onde sembra che il manoscritto non sia integro, quantunque nel volume non siavi indizio di lacuna.

La sua età pare a me doversi fissare negli ultimi anni del secolo XII; e ciò deduco sia dalla grafia del testo, sia dai caratteri delle chiose più antiche, onde parlerò fra breve, i quali hanno grandissima affinità coi caratteri della chiosa stata da me pubblicata in appendice ai documenti dal Savigny aggiunti alla sua *Istoria* e che trovasi in un manoscritto delle Istituzioni appartenente alla Biblioteca dell'Università torinese.

Il *Digestum vetus* è per ogni facciata in due colonne. I margini sono ampissimi e dappertutto *rescripti*. Cospersi già da tutti i lati di *glossæ, distinctiones, casus* ecc. dell'antica scuola, essi furono diligentemente raschiati e vi fu sovrapposta, non interrotta, la chiosa Accursiana. Lo stesso fu fatto

bene spesso negli spazii interlineari del testo; però così in questi come nei margini si lasciò intatta la scrittura primitiva quante volte essa non offendeva la continuità della nuova o poteva con questa coesistere.

Ciò quanto all'estrinseco del Codice.

In ordine all'intrinseco, solo un lungo e paziente riscontro sia della lezione del testo, sia delle note al medesimo aggiunte potrebbene far conoscere i veri e singoli pregi. A me stretto da altri ed urgenti lavori, non è fattibile dire che poco: ciò nullameno penso che questo poco basti a farne presentire il gran valore e porre questo codice nel novero de' più rari e pellegrini.

Noterò anzitutto che al *Digestum* precedono tre facciate di *casus* e *distinctiones*, segnati la più parte in principio colla sigla *Jō* (Johannes Bassianus), le rimanenti infine colle lettere *Od'* che potrebbero accennare a Odericus. Ora di quest'ultimo, se veramente a lui appartiene tal sigla chiarissima a leggersi, non so che esista o si conosca finora altro scritto.

Due poi sono, come già osservai, le qualità di note che accompagnano da cima a fondo il testo del *Digestum*, chiose interlineari e chiose marginali.

Fra le prime ricorrono copiosissime ed in carattere pienamente identico non che più antico d'ogni altro le anonime e quelle segnate Y. Sì queste che quelle paiono a me assai rilevanti per la storia della giurisprudenza, e duolmi davvero che il tempo mi manchi di raccoglierle e pubblicarle, chè sarebbe

fatica lunghissima. Notevole è nelle chiose d'Irnerio la circostanza che esse sono *sempre* precedute dalla sigla *y*; havvene parecchie bensì che portano la stessa sigla, ma coll'aggiunta del *r*, in calce sempre della chiosa, ed in carattere poi visibilmente diverso ed assai meno antico delle precedenti. Notevole è ancora, sulle stesse chiose, che le pochissime riportate come d'Irnerio sull'autorità altrui dal Savigny (*Geschichte*, IV, pag. 458 e seg.) trovansi tutte nel mio manoscritto colla predetta sigla in fronte; che quella riferita dal Savigny per la prima colle parole di Odofredo è preceduta da otto a dieci altre dello stesso Irnerio, e che la medesima leggesi, con qualche differenza dal testo Odofrediano, così: «Y. In quibus « ius non disponit set dispositum custodit et confir-« mat ».

Ricorrono parimenti copiosissime fra le chiose interlineari quelle segnate *az.* e *Jo.* o *Jo. b. Io. ba. Job.* (Azo e Johannes Bassianus). Quelle però di Azone non sono che note brevissime filologiche o grammaticali. Così queste come le vere chiose del Bassiano sono in carattere rispettivamente diverso.

Non mancano infine di simili chiose segnate (in fronte) *m.* (Martinus) e *b.* (Bulgarus) e *Ja.* (Jacobus?) e *a.* (Albericus?), non che di quelle segnate (in calce sempre) *p.* (Placentinus), *ot.* (Otto), e *r.* (Rogerius). Ma tutte queste chiose sono rare comparativamente al gran numero delle anonime, delle irneriane, di quelle d'Azone e del Bassiano.

Venendo ora alle chiose marginali, è forza rico-

noscere che se il manoscritto doveva essere dovizio-sissimo non meno di queste che delle interlineari, giacchè ad ogni pagina stanno i segni superstiti della loro abrasione, ben poco ora ne rimane. Queste chiose marginali appartengono, salvo errore, a tre soli legisti: Alberico, Rogerio e Bassiano. Le prime segnate *a.*, come le chiose, sono le meno numerose; più abbondanti le seconde che, a differenza delle chiose aventi la sola lettera maiuscola *R.* portano in calce la sigla *Rog.*; abbondantissime poi in proporzione le ultime, del Bassiano, le quali, al pari delle chiose interlineari, sono alternamente firmate, *Jo.*, *Jo. b.*, *Jo. ba.*, *Job.* Di quest'ultime dirò ancora che sono sempre vergate da una stessa mano lungo tutto il Codice, senza divario il più delle volte dalle interlineari; onde nasce il sospetto, attesa la copia di un simile commentario, che il mio manoscritto abbia in origine appartenuto allo stesso Bassiano.

Qui hanno fine le notizie che sono in grado di comunicarle. La ristrettezza del tempo mi tolse di riscontrare la lezione del testo del Digesto vecchio colla fiorentina e colla volgata; però tenendo quest'ultima sott'occhio nel passare a rassegna le diverse chiose, posso assicurarla che qua e là mi fu pur dato di scorgere varianti fra la lezione Gotofrediana impressa dagli Elzevir e quella del mio manoscritto.

———

V.

DISCORDANZE NELLA GLOSSA D'ACCURSIO.

Segno di cresciuti studii ella è senza dubbio la cura con cui oggidì si ricercano i vecchi documenti della patria Giurisprudenza. Quelle dottrine cui gli uomini di una età non molto da noi lontana fastidivano e rigettavano, ora si sono rimesse in onore. Quella energia che mostravano nei loro scritti i primi maestri della risorta scuola del Diritto, piacque di nuovo ai tardi nipoti. Si riconobbe che a bene intendere come l'antico Diritto romano si accomodasse alle condizioni della società civile uscita dalla barbarie, era necessario di porsi sulle orme stesse di que' savii che aprirono la via al moderno incivilimento. E veramente, si può cavare buon frutto da questo ritorno a troppo negletti principii. Tre modi, o se meglio piace, tre generi vi sono nella dichiarazione delle leggi. Quello meramente pratico, che ha la sua ragione nell'empirismo, e ripete ciò che è stato detto senza cercarne il perchè. Cotesto, piuttosto che professione scientifica potrebbe chiamarsi esercizio di mestiere. Un'altro, che meno s'interna nel

profondo delle questioni di quel che si spanda nell'apparato di erudizione accessoria; d'esso si accontentano gl'ingegni superficiali, che mirano alla pompa anzichè all'utile. Infine il terzo che applica tutta la precisione logica all'esame delle quistioni, che svolge in analisi severa ogni parte di una proposizione; che riduce all'esattezza matematica la dimostrazione intrinseca del precetto legale. Questa è la vera scienza del Diritto, scienza affine alla evidenza matematica, come lo disse e lo dimostrò il sommo Leibnizio, in quel Saggio stupendo, ch'io non dubiterei di proporre come tipo di perfezione nella dimostrazione scientifica della giurisprudenza, *Specimen certitudinis seu demonstrationum in iure exhibitum in doctrina conditionum.*

Gl'interpreti del Diritto che fiorirono in Italia dal XII al XIV secolo mancarono nel metodo, entrando per lo più nella disgiunta spiegazione dei testi del Diritto romano, ed inseguendo alla spicciolata le conseguenze o le modificazioni di un principio. Ma all'incontro essi furono valenti nell'analisi del precetto, nel combinar bene la proporzione del *caso* con quella della regola, e nel toccare alla radice morale del Diritto.

L'acume dei vecchi interpreti è ammirabile, ed appunto perchè sforniti del corredo di una vasta erudizione si sono fatti a considerare il precetto della Legge in una certa verginale schiettezza, hanno essi ottenuto di afferrarne il senso positivo e pratico, in modo da disgradarne l'affaticata solerzia de' più

culti loro successori. Non ultima lode di loro sarà sempre l'avere introdotto una forma d'insegnamento che alimentava invece di spegnere, come pur troppo in altri tempi è accaduto, l'ardore dei giovani per la scienza della ragion civile. È noto che per dare ali allo studio è necessario di lasciare che aggirare si possa con alquanto di libertà nei vasti spazii del sapere. Una stretta pedagogia, un dettame di dottrina che rifugga dall'arbitrio di un discreto esame, possono bensì rendere appagato chi si diletta di una ignobile mediocrità, non mai chi aspira al vero tesoro della scienza, che è intelligenza progressiva di verità. Noi crediamo pertanto che il metodo d'insegnamento da preferirsi sia quello che allarghi quanto più è possibile la sfera delle idee nello studioso, e gli porga i precetti in modo che imparandoli non eserciti già la sola potenza di memoria, ma vieppiù quella dell'intelletto.

Lo studio del Diritto romano richiede tanto più una forte e libera applicazione d'animo in quanto che essendo quel Diritto un prodotto di resultati storici e di opinioni filosofiche, non si può senza tener conto di que' due elementi afferrarne bene il concetto. E si vuol quindi fare accuratamente ragione delle vicende dei tempi e delle mutazioni politiche che formano il soggetto dell'elemento storico, non che delle modificazioni delle opinioni filosofiche di cui si compone l'altro elemento (1).

(1) V. in proposito ciò che scriveva il sig. Troplong, *De l'influence du christianisme sur le Droit civil des Romains.* Revue de Légis-

Non è adunque maraviglia se nella formazione del Diritto romano non vi fu compiuta omogeneità di principii. Nè per quanta cura abbiano posta i compilatori da Giustiniano commessi alla composizione delle collezioni delle varie parti del Diritto, si potè pienamente evitare il vizio d'origine. Quando quell'Imperatore annunziava che nelle nuove compilazioni non sarebbonsi rinvenute antinomíe, dobbiamo pensare che, troppo facile nel credere adempiuti i suoi desiderii, egli abbia errato per fiducia di buon volere piuttosto che per viziosa presunzione. Ad ogni modo il corpo del Diritto civile romano non è scevro di antinomíe; in ciò tutti i Giureconsulti convengono, sebbene si debba distinguere tra le contradizioni apparenti e quelle veramente reali. Non ardiremmo di progredire tant'oltre come fece Alberico Gentile (1) il quale diceva: *mea est compendiosa sententia ut quicquid non sit expresse emendatum aut correctum, id minime dicatur pugnare. Certa expressaque verba requiro; quoniam et in hoc videam fuisse diligentem Tribonianum, ut aliquomodo semper moneret de emendatione. Quod non mutatur, quare stare prohibetur? et sum itaque cum Alciato qui veteres non tulit interpretes, quod frequenter etiam scripserint, ius vetus a novo correctum.*

Noi crediamo esservi nel Diritto romano vere antinomíe latenti, ma pensiamo col lodato Leibnizio

lation et de Jurisprudence publiée par M. Wolowski. Août et Septembre 1841.

(1) *De iuris interpretibus*, dial. VI.

ch'esse non sieno tante di numero quante da molti si credono (1).

Posta l'esistenza delle antinomie ne avvenne che principalissimo studio dovettero impiegare sovr'esse gl'interpreti del Diritto. La cosa era di gran momento, e l'alternativa tra il precetto che afferma e quello che nega troppo influiva sugl'interessi vivi e presenti della società per non eccitare la sollecitudine degli Avvocati e dei Giudici. Epperò, per valermi delle parole istesse del Leibnizio (2), *Antinomias porro iuris nobilissimas iam olim plerasque glossatores veteres ante aut circa Accursium collegere: non ita multae a posterioribus jureconsultis inventae et superadditae sunt, sed contra conciliatio solida ut plurimum recentius reperta est. Accursius conciliationibus abundat, sed incertissimis, quod ipse perpetuo illo suo* VEL DIC *fatetur.*

Se vi sono contradizioni nel testo non è da stupire che s'incontrino contradizioni nelle sposizioni degl'interpreti. Ed Accursio che, come si è veduto, non s'inquietava gran fatto di lasciar sussistere dubbietà nell'intelligenza del Diritto, non conseguì per sè quella perfezione che non ricercava nella legge medesima.

La gran mole del lavoro intrapreso da Accursio gli farà trovare non che perdono pietà, anche presso

(1) V. Sulle antinomie della compilazione Giustinianea l'illustre opera del signor di Savigny, *Traité du Droit romain* (traduzione del signor Guenoux) lib. I, capo 4.

(2) *Methodi novæ discendæ docendæque iurisprudentiæ pars II.* §. 52.

i più severi censori. La Glossa compilata da questo giureconsulto Toscano, pel modo con che fu ideata ed eseguita, accenna alla decadenza della scienza. Accursio senza dubbio, come avverte accuratamente il signore di Savigny (1), non fu autore di cotal decadenza, ma ad essa servì col dare un centro ad un metodo pernicioso. La compilazione Accursiana può aversi in pregio dal lato della pratica, per i tempi in cui uscì, poichè la moltiplicità delle opinioni degl'interpreti avrebbe introdotta nei Tribunali una confusione non dissimile da quella che regnava prima di Valentiniano III, se non si fossero a così dire condensate in un sol corpo: e dal lato storico per noi, conservandoci il sunto di molti scritti di Giureconsulti oggi perduti od inediti. Cosicchè, secondo che osserva pure il signor di Savigny, se a noi presentemente è data facoltà, mercè di un più profondo studio, d'istruirci alla scuola dei Glossatori, egli è perchè la Glossa d'Accursio ha congiunta la letteratura giuridica di quell'epoca con quella dei tempi posteriori.

Uno dei più notevoli difetti della compilazione della Glossa è la contradizione di regole che in parecchi casi vi si scorge. Alcuni indiscreti ammiratori d'Accursio cercarono con speciosi pretesti di discolparne l'autore (2). Noi non guardiamo che al fatto

(1) *Storia del Diritto romano al medio evo*, cap. 42.

(2) « Les contradictions, que l'on remarque dans Accurse, viennent « selon quelques uns, non pas de son inconstance, ou d'un défaut de mé- « moire; mais de ce qu'en rapportant les diverses opinions de ceux qui « l'avaient précédé il ne faisait connaître les auteurs que par la première

che realmente esiste di tali discordanze, ma se volessimo determinare la causa non la porremmo altrove che nella farragine delle dottrine che dovevano entrare nella Glossa. E così pure la pensavano gli antichi studiosi dell'opera d'Accursio, uno de' quali è appunto l'autore del documento che stiamo per pubblicare.

In uno de' Codici manoscritti della biblioteca della R. Università di Torino contenente il *Volumen*, si trova la giunta seguente (1), la quale contiene un ricordo di alcune contradizioni di Glosse sfuggite ad Accursio, e qualche tentativo per accordare certe discordanze apparenti. Lo spositore di queste Glosse contrarie si appalesa per un discepolo di Dino di Mugello, di quel Dino che sul finire del XIII secolo si levò in tanta fama nello studio di Bologna, mostrandosi poco ligio ad Accursio, come ci vien narrato dal Diplovataccio, dal Pancirolo e dal Sarti, e fu maestro di Cino da Pistoia, di Oldrado da Ponte, d'Andrea e d'Orlandino da Pisa. All'epoca suddetta converrà dunque riferire il seguente documento, il quale non è a mia notizia che già sia da altri stato

« lettre de leur nom. On veut que cette lettre étant disparue de divers « endroits, ait été cause que les lecteurs aient pris pour son sentiment « ce qu'il n'avait dit que comme témoin de la doctrine d'un autre ».
Bayle: ***Dictionnaire historique et critique***. V. Accurse.

(1) Sta registrato nel Catalogo di MSS. Latini pubblicato dal Pasini, ma essendosi mutati i numeri indicativi in un recente collocamento di que' manoscritti, nè ancora essendosi pubblicate per le stampe cotali indicazioni, non s'è creduto di doverne citare qui il numero antico ora fuori d'uso.

stampato, e che mi fo a pubblicare, perchè mi pare non ignobile esercizio di critica legale, e potrà anche mettersi in ischiera, sebben posteriore di tempo, colla serie di spositori di discussioni di leggi pubblicate da Gustavo Haenel a Lipsia nel 1834, quali sono: *Anonymi vetus collectio; Rogerii dissensiones dominorum; Codicis Chisiani collectio; Hugolini diversitates, sive dissensiones dominorum super toto corpore iuris civilis.* Con tale intenzione si sottopone al lettore il testo seguente:

« *Incipiunt Glosse contrarie.*

« Quoniam omnium habere memoriam et in nullo penitus peccare divinitatis est potius quam humanitatis, ut *C. de veteri jure enu. L. 2* §. *si quid autem in tanta*: ideo dominus Acursius doctor et lucerna juris civilis omnium recordare non potuit, quia si omnia recordatus fuisset humanus homo non fuisset, ut dictum est. Unde aliquas Glosas ad invicem contradicentes in corpore juris positas praefinire et recordari non potuit, ut ad invicem concordaret. Sed cum dominus Dy. dominus meus, columpna juris civilis, legeret, proposui in corde meo aliquas concordare.

Et cum legeret, *ff. de acquirendo rerum dominio, l.* 3, ubi dicitur quod si aliquis ingrediatur fundum venandi aut occupandi gratia potest a domino, si eum preenderit, prohiberi ne ingrediatur: facit ibi questionem *Glo.*, quid si post prohibicionem capiat. Dicit *Glo.*: dic ut notatur *ff. de servitudibus ur. prae.*

l. divus, ubi no. quod si aliquis ceperit post prohibicionem, quod non possum detinere eum in fundo ut quod cepit dimittatur, quia dominus efficitur, sed possum agere actione injuriarum.

Sed alia *Glo.* contraria est illi, que est *institut. de rerum divisione*, §. *plane.*

C. de verborum et rerum significatione, in l. cum quidam, *in fine*, est *Glo.*, que dicit quod si testator relinquat illam rem aut illam, quod heres habet ellectionem quam voluerit dare; et etiam tradere *glo. est de rebus dubiis, l.* 1.

Sed alia *Glo.* est contraria istis *Glo.*, que posita est *ff. de legatis 2, in l. Lucio Titio,* quam approbat dominus Dy.

C. que res pignori obligari possunt, in l. nomen quoque, est quedam *Glo.* ubi dicitur quod si aliquis creditor obligavit jus debitoris sui, quod ipse debitor potest solvere vero creditori suo antequam ei denunciatum fuerit per eum cui jus pignoris obligatum est.

Sed contra istam *Glo.* est *Glo.*, que est *ff. de transactionibus in l. ult.;* ubi dicitur quod si tantum scivit solvere non potest venditori hereditatis ad hoc ut liberetur.

C. de duobus reis stipulandi in l. 1, ubi dicitur quod duo rey debendi non videntur ad invicem fidejubere nisi sint socii, que oppinio approbatur per glossatorem, et est oppinio Jo.

Sed alia *Glo.* contraria est ei, que est *ff. ad Velleianum in l. videtur uxori,* in qua non approbatur

oppinio Jo., sed oppinio Az., quam approbat dominus Dinus.

ff. De acquirenda vel ami. po. in l. si aliquis rem, dicitur quod si aliquis conduxerit rem suam sciens eam esse suam, quod transfert dominium in eum a quo conduxit.

Sed alia *Glo.* contraria est ei, que est *C. locati in l. qui rem alienam*, que dicit quod sive sciens sive ignorans conduxit, quod non transfert dominium, quam approbat do. dinus; sed dominus Francischus approbat contrarium.

ff. De pignoraticia actione in l. solutum est *Glo.*, que dicit quod si solvo creditori creditoris mey, quod ego non liberor.

Sed alia *Glo.* contraria est ei, que est *ff. de compensationibus in l. si cum milliti,* et alia que est in *Institut. quibus modis tollitur obbligatio, in prin.*, que *Glo.* dicit quod ego liberor; sed do. Franciscus exponebat quod ego liberor ut patiar michi exceptionem, non actionem.

ff. De pactis l. si unus ex argentariis, in §. *quod sine*, ubi est *Glo.* que dicit, si vendidisti michi rem pro X, et convenit inter me et te de pretio numerando, ut forte quod non deberem dare tibi nisi quinque, quod sublatus est contractus primus.

Sed alia *Glo.* contraria est ei, que est *in eodem t., in l. emptor predii, in prin.*, in illo verbo *posse*, que dicit quod non est sublatus primus contractus nisi pro ea parte que remissa est; sed prima melior.

ff. De verborum significatione in l. alienationis,

in §. *ult.* est *Glo.;* que dicit quod si verba proferantur absolute, id est que neque conjunctionem neque disjunctionem habeant, quod verba absolute prolata debeant intelligi secundum mentem proferentis; quod si non appareat mens quod presumantur conjuncta.

Sed alia *Glosa* contraria est isti, que est *ff. de regulis juris, in l. in eo quod plus est, in* §. *ubi verba,* que *Glo.* dicit quod sufficit alterum fieri, et sic ponit verbum absolute prolatum pro separato, non pro conjuncto. Sed illa quantum ad significationem verborum sed ista quantum ad effectum agendum.

C. De juris et facti ignorantia. in l. cum quis est *Glo.,* que dicit quod si ego solvo ignoranter quod est civiliter indebitum sed naturaliter debitum, quod in distinctione dicit si solvo errore facti, repeto.

Sed alia *Glo.* dicit contrarium, que est in *l. cum per errorem ff. de regulis juris,* quia in illa *l. cum* distinguit, et ideo melior.

Similiter in eadem *glo.,* que est *in l. cum quis,* dicitur quod si aliquis est tutus exceptione perpetua, et illa exceptio sit induta ad rigorem juris conservandi, et solvat, quod nullo modo repetit.

Sed *Glo.* que est preallegata *l. cum per errorem ff. de regulis juris* est contraria, quia similiter distinguitur sicut in alio membro superius dicto.

ff. De edilicio edicto in l. cum sex menses est *Glo.,* que dicit quod sex menses querantur ad redibendum animal morbosum seu vitiosum, que vocatur actio redibitoria, est utillis quoad sui principium, idest

quia non curit nisi scienti, sed quoad sui progressus sunt continui, idest postquam incipiunt curere sunt continui; et hoc dicit illa *Glo.* quoad sui principium, et etiam *Glo. que temporibus in integrum restituuntur, l. ult.*, *in prin.* in medio *Glo.*, sunt contrarie eis que est *ff. de calumpniatoribus, l. annus ; et Glo.* que est *ff. de edilicio edicto in l. sciendum in fi.*, in quibus dicitur quod actio redibitoria etiam quoad sui progressus est utillis, quod verum est. Dy.

ff. De appelationibus, l. fi. in prin., est *Glo.* que dicit quod si judex praecepit alicui ut ipse exhibeat instrumenta, et ipse non exhibet, quod ista est interlocutoria sententia.

Sed alia *Glo.* contraria est ei que est *ff. de rei vendicatione, in l. qui restituere, in prin.*, et dicit quod est sententia, ut si judex precipiat restituere alicui aliquid, et non restituat, quod tallis jussus est sententia. Dy. non est ultra contrarietas.

C. quorum appellationes non recipiantur, in l. 11 est *Glo.*, et est IIII.ª, que dicit quod ad hoc quod aliquis non possit appellari duo sunt necessaria, ut sit convictus et confessus; et dicit *Glo.* et hoc in istis V criminibus que in textu nominantur; sed quod in aliis respondet *Glo.*, videtur idem.

Sed alia *Glosa* dicit contrarium et dicit quod est speciale in illis quinque criminibus; et est *ff. de appellationibus et l.*, ... *in* §. 1. Dy. habere videtur... contrarietas.

ff. De re judicata in l. inter eos in Glo. scilicet queritur an si aliquis dampnetur in quantum facere

potest, utrum illa exceptio sit perpetua an temporalis, Respondet Jo. eam dillatoriam.

Sed contrarium ideo Johanes dicit in allia *glo.*, quæ est *ff. de exceptionibus et prescriptionibus in l.* 111, in magna *Glo.*, ubi dicit eam esse peremptoriam; que *Glo.* contradicunt se ad invicem. Sed do. Dy dicit eam esse anormalem, cum non sequatur naturam aliarum exceptionum.

VI.

NOTA DI MONSIGNOR GIOVANNI CORBOLI-BUSSI

Rispetto alle decretali d'Innocenzo III, d'Alessandro III, d'Onorio III, di Gregorio IX (che furono più particolarmente i legislatori di quella età) ho trovato che dei diciannove libri in cui furono registrate le lettere d'Innocenzo III, dieci furono pubblicati da Stefano Balusio a Parigi nel 1682. Brequigny e Du-Theil inserirono il 3°, il 5° e il 9° con alcuni estratti del 4°, 17° e 18° fra i diplomi *ad res Francicas spectantia* (Parisiis 1791): molti scrittori o di storia ecclesiastica, o di diplomatica ne riferiscono per occasione alcune altre: sicchè in tutto se ne hanno in istampa intorno a 4000. Ma ancor molte rimangono nascoste per le biblioteche e per gli archivii: le quali se non fossero state neglette da quegli editori come non appartenenti alla Storia o al diritto pubblico, ma al privato, sarebbero veramente le più preziose per noi. A Londra il signor Theiner ha scoperto un esemplare unico della collezione di Bernardo Compostellano, che fu fatta vivente Innocenzo medesimo; e tutta delle sue lettere; è il Codice 9 B. XI Bibl. Jacobea, ora della Biblioteca del

museo. Parimente d'Alessandro III si trovano in Inghilterra moltissime lettere comechè scritte per lo più a Tommaso Becket e ad altri vescovi Inglesi. Il Duchesne ne stampò 120 appartenenti alle cose di Francia nel t. IV *Script. rer. franc.* pag. 557, 69, 592, 629: il Sirmondo altre 56 (t. III, col. 1293-1348: Paris 1696); il P. Martene 495 ad Enrico Rhemense (t. II, col. 655-1011). D'Onorio III e di Gregorio IX rimangono di certo gli interi registri nell'archivio Vaticano, dove li dovette esaminare quel lume de'giureconsulti, Sinibaldo Fiesco (Innocenzo IV) che tanto se ne giovò pel suo comento alle Decretali stampato poscia a Francoforte nel 1579. *Quæ utinam aliquando mihi pervolvere liceat!* esclama qui il buon Theiner tutto radiante di speranza.

VII.

DELLO STUDIO DEL DIRITTO ROMANO

NELLE UNIVERSITÀ PONTIFICIE

Estratto di lettera di Monsignor Giovanni Corboli-Bussi a Federigo Sclopis — Di Roma 19 *maggio* 1841.

Perchè avendo voi detto che fu merito della Chiesa non solamente il conservare la cognizione e l'autorità del diritto romano (da lei corretto) ma anche il distenderla a tutti i popoli d'Europa, fino all'ultima Irlanda, e dicendo poi che la Chiesa medesima, mutato il favore in odio, fece provvedimenti per impedire lo studio, io non veggo nè qual sia il fatto donde si possa ripetere tanta mutazione, nè come si possa conciliare con altri documenti certissimi, che mi dimostrano gli studi di ragion civile ugualmente promossi dai successori d'Onorio che dagli antecessori. Non nego io già che non sia quella Bolla d'Onorio un documento gravissimo: ma toltone questo, e una testimonianza di Giovanni d'Andrea glossatore del Sesto, il quale dice (in cap. 2, *De privilegiis in VI*) « Vide mirabile quod in Romana Curia Jus « civile legi potest, et non Perusiae et locis vicinis » non ho potuto trovare altra proibizione dell'insegnamento del gius civile (giacchè le proibizioni fatte ai

chierici non sono in odio del gius civile, ma, com'è chiaro dai canoni medesimi che le fanno, sono in odio delle faccende civili o politiche in cui si distraevano i chierici poichè si fossero addottrinati in quello). E queste due essendo particolari per Parigi e Perugia, non generali, a me paiono troppo poco per dedurne legittimamente una generale conchiusione; tanto più in quanto che possono essere state consigliate da tutt'altra ragione che dal volersi mandare il gius civile in dimenticanza. Poteva la proibizione fatta a Perugia essere un privilegio volutosi concedere a Bologna, allora che per una città era sì gran cosa l'avere una università più o meno privilegiata. Poteva la proibizione fatta a Parigi essere stata voluta dal Re di Francia, perchè non doveva piacergli che s'insegnasse a Parigi un diritto, il quale asseriva all'Imperadore una specie di monarchia universale: o perchè non piaceva all'aristocrazia francese, salica d'origine, che si distendesse in pregiudizio della legge salica la romana gia lasciata per tolleranza dei vincitori al popolo vinto. Non so che valore abbia questa mia congettura, perchè è tutta mia; e volevo consultarne il Du-Boulai (*Hist. Univ. Parisiens.*) ma non ne ho avuto tempo. Mi pare nondimeno che acquisti qualche probabilità e dalle parole di Stefano Pasquier da voi citate, e dal testo medesimo della decretale *super specula* « Quia in Francia et nonnullis provinciis laici Romanorum Imperatorum legibus non utuntur, et occurrunt raro ecclesiasticae causae quae non possint statutis cano

nicis expediri etc. » cioè, tenendosi in Francia dai laici un'altra legge che la romana, e al Clero (che tiene la romana) potendo per suo uso bastare i canoni, si proibisce un insegnamento tendente a mutare lo stato civile di quel popolo. Almeno poi mi par necessario di escludere come assurda questa interpretazione prima di abbracciarne come necessaria un'altra, la quale contraddice a molti documenti positivi, tanto anteriori quanto posteriori a quel tempo. Perchè voi avete lasciato intendere che fosse consiglio dei Papi quello che eseguì la contessa Matilde fondando la scuola di Bologna; e ognuno crederà facilmente che fosse consigliata dai Papi la costituzione data in favore delle consuetudini romane da Carlo Magno, il quale in tutta la sua legislazione prese sempre il consiglio della Chiesa. Ma anche dopo Onorio, quando Bonifacio VIII istituì l'università romana (nel 1303) vi stabilì una facoltà di gius civile: e lo dice Giovanni XXII in una Bolla mandata da Avignone per confermare i privilegi di essa università e aggiungervi quello di conferire le lauree dottorali che Bonifacio dice in generale « (Bolla: *In suprema*) duximus statuendum quod in urbe prædicta perpetuis futuris temporibus generale vigeret studium in *qualibet facultate* ». Quella di Giovanni non ordinando cosa nuova ma narrando le già ordinate da Bonifacio, aggiunge « Studium quarumlibet scientiae facultatum: *praesertim in facultatibus Juris canonici et civilis* » — (Bolla: *Dignum duximus* — del 1318). E a queste ordinazioni fatte

in un tempo in cui la legge canonica per le cure di Gregorio IX e di Bonifacio medesimo era ridotta a maggior perfezione che non fosse a'tempi di Onorio, fatte poi (che è più da notare) da un Pontefice il quale si dice più *outré* che alcuno dei predecessori nell'asserire la supremazìa temporale pontificia, a questa dico fanno sequela molte altre più recenti, che mi paiono anche riferite nello statuto di Roma, con moltissime carte e memorie private d'uomini che qui studiarono o insegnarono ragion civile. Molto prima però di Bonifazio, e anzi da successori immediati di Onorio, s'era istituita qui un'altra scuola di gius civile nel palazzo dei Pontefici medesimi. Vi sarà forse noto che S. Gregorio Magno aveva messo nel Patriarchio Lateranense uno studio delle sette arti comprese nel *Trivio* e nel *Quadrivio*, cioè di tutto lo scibile di que'tempi; e che questo fra le contese civili dei Baroni e le guerre di fuori, che tante volte cacciarono i Papi dalla loro sede, era stato a poco a poco abbandonato: onde fu che san Domenico consigliò papa Onorio III di ristorarlo a fine principalmente che i cortigiani de'cardinali mentre aspettavano in palazzo i loro padroni adunati a deliberare dei negozii della Chiesa, passassero quel tempo in maniera degna di chierici e con istruzione propria, piuttosto che in giuochi ed in maldicenze ad uso delle altre Corti. Ora in questo studio, che dicevasi *Romanae Curiae*, e non dee confondersi coll'Università che poi fondata da Bonifazio si chiamò *Studium almae Urbis* subito dopo le scuole di teo-

logia, istituite da Onorio medesimo, vennero le scuole dell'uno e dell'altro diritto; aggiuntevi da Innocenzo IV, che era stato discepolo di Azone e di Accursio, e poi lettore egli stesso di ambe le leggi in Bologna: e ne resta memoria nel capo 2° *de privilegiis in sexto* che è la Bolla medesima di Innocenzo, e dice « providimus ut ibidem vigeat studium juris divini et humani, *canonici videlicet et civilis* » Anzi la cosa è tanto famosa che il Tiraboschi e altri credettero doversi recare ad Innocenzo l'origine della Università romana, la quale veramente non fu fondata se non da Bonifacio come ho detto e fino a Leon X rimase affatto distinta dalle scuole palatine. Infatti le scuole palatine seguivano la residenza del Pontefice e non erano fisse in Roma, come si vede dalla Bolla di Clemente V (Clementina 1 de Magistr.) che aggiungendo alle scuole di teologia e di diritto quelle di lingue orientali, ad insinuazione come si crede, di Raimondo Lullo, usa le parole « ubicumque romanam Curiam residere contigerit ». Di più lo studio di Roma non ebbe fino al tempo di Giovanni XXII il diritto di conferire gradi accademici; e ciò era perchè esisteva un altro studio in corte de' Pontefici a cui dovevasi qualche prerogativa di onore e d diritti. Finalmente ancorchè Leon X riunisse insieme i due studii nella riforma che egli fece dell'Università, è rimasta però fino al presente più d'una memoria di queste scuole palatine: poichè dura ancora la carica di maestro di palazzo, la quale sebbene ora non ha quasi altro attributo importante fuorchè di

rivedere le opere nuove che vanno a stampa, è però quella medesima che reggeva in antico tutte le scuole sopradette: e si dà sempre ad un padre domenicano, per grata ricordanza della fondazione loro fatta da Onorio per consiglio e con l'aiuto di S. Domenico. E dura medesimamente il Collegio degli avvocati concistoriali, i quali erano i medesimi che nelle scuole palatine tenevan cattedra di leggi; e nella riforma di Leon V conservarono il doppio diritto (continuato fino ad oggi) di conferire le lauree legali, e di amministrare le rendite dell'Università. Certissimo è dunque che i Pontefici ebbero presso di sè nel XIII secolo una scuola di gius civile affatto distinta dall'Università di Roma: e in questa professarono anche molti nominati legisti; Bindo da Siena (1285) Giovanni Bergoglieri da Pistoia (1297) Gabriello Pazienti Milanese (1302) Giovanni Bertrando di Savoia e Oldrado da Ponte in Avignone, come si ha dal De Sade. Alcuni de' quali ci son noti per le concessioni a loro fatte dai Pontefici di poter ammettere nella loro scuola « quamdiu apud sedem apostolicam in jure civili docuerint » anche i chierici non ostante la proibizione d'Onorio. D'onde io traggo due conseguenze: l'una che forse ai chierici s'era proibito lo studio della legge civile per la stessa ragione (fra le altre espresse nelle decretali) per cui il clero di Francia protestava poco fa contro la legge dell'insegnamento universitario; cioè per impedire che i chierici frequentando alle scuole dei legisti, per lo più Ghibellini di parte, non ne pigliassero

una dottrina contraria alla legittima e necessaria indipendenza della Chiesa; l'altra poi che ai chierici della Chiesa romana, come quelli che ne partecipavano anche il governo temporale, si reputava necessaria la scienza del diritto civile ancora; cioè che la Chiesa nel suo governo temporale seguiva il diritto civile allora come adesso. E s'egli è ragionevole, come io credo, l'argomentare le intenzioni dei Papi da ciò ch'essi facevano in Roma, dov'erano padroni, pare a me che da questi fatti si debba conchiudere non essere stata mai intenzione loro che il diritto civile si disusasse; e la Bolla d'Onorio doversi tenere o come una eccezione da particolari circostanze voluta, o come una interruzione momentanea della politica costante dei Pontefici. Che ne dite?

VIII.

LE LEGGI LONGOBARDE

Molti anni addietro io dirigeva all'Accademia delle scienze morali e politiche dell'Istituto di Francia una comunicazione concernente ad una raccolta di leggi Longobarde che dalla R. Deputazione sovra gli studii di Storia patria residente a Torino erasi allora fatta stampare. Il lavoro di questa edizione era stato commesso al signor Conte Carlo Baudi di Vesme, che compì tale incarico importante del pari che difficile con quella rara intelligenza de' fatti storici, e con quelle cure assidue di critica diligentissima che così bella e giusta fama gli procacciarono tra i dotti.

Io diceva allora all'Accademia che la Storia dei Longobardi e sopratutto l'influenza del loro governo sulla sorte delle popolazioni soggette al loro dominio in Italia era degno oggetto dell'attenzione di quanti in Italia si occupano dello studio di cose patrie.

Diverso fu il modo di considerare tali materie nei tempi remoti e ne' presenti. L'antica scuola storica, dopo Machiavelli, scorgeva nella dominazione Longobarda un ordinamento che per la qualità de' tempi pareva acconciarsi senza troppa difficoltà alle esigenze

delle popolazioni italiane. Si teneva conto anzitutto della tranquillità e dell'ordine, che erano i perni ferrei bensì ma per ciò appunto solidi su cui si reggeva un governo che sapeva impedire ogni abuso di forza, che non fosse la sua, a danno dei sudditi conquistati. Giannone, Grandi, Donato d'Asti, il gran Muratori egli stesso tenevano per questa parte. Seguendo il medesimo corso d'idee, ed avvalorandosi dell'esame di fatti speciali, Pagnoncelli e Savigny si spinsero più oltre e sostennero che gl'Italiani vinti, avevano conservato a loro benefizio un proprio reggimento municipale, poco diverso da quello di cui avevano goduto i loro maggiori.

Altri gravi scrittori, quali il Sigonio, il Maffei, il Tanucci e da ultimo il Sismondi, stavano dalla parte opposta; a loro giudizio gl'Italiani sarebbero stati ridotti dai Longobardi in una specie di schiavitù.

Alessandro Manzoni in un discorso conciso ed elegante aggiunto alla tragedia d'Adelchi, aveva nel 1822 richiamata l'attenzione dei dotti, la curiosità di tutti sopra siffatte quistioni. Era un raggio di luce, una scintilla di fuoco che illuminava e scuoteva; era il comentario de' *cori* della tragedia che non tardarono a trasformarsi in canti nazionali; era quasi un'eco del passato, un preludio dell'avvenire.

Sorse quindi in Germania Enrico Leo col corredo di ampie ed erudite investigazioni a dimostrare contro l'opinione del Savigny che molti tra i documenti a cui questi si appoggiava per provare la continuazione del *municipio romano*, si riferivano a città non state

soggette al dominio Longobardico, o passate sotto quella signoria assai più tardi ed in condizioni affatto diverse dalla prima invasione.

L'illustre e compianto Cesare Balbo, a cui forse non si rende ancora dagl'Italiani tutta quella giustizia che pur gli è dovuta, e che gli riserva l'avvenire, era entrato risolutamente, conforme al suo genio, nelle viscere della quistione, scrivendo la Storia d'Italia (pubblicata a Torino tra il 1839 ed il 1846). Egli credeva che i Longobardi quando si videro stabiliti e raffermi in Italia lasciarono che gl'indigeni di queste contrade si godessero quella porzione di libertà da lui detta *territoriale,* in altri termini, la concessione del dominio di una parte dei loro beni.

Quanto alla libertà civile o politica il Balbo ammette essere stati i Longobardi più esclusivi de' Goti, e non avere essi sofferto altro segno di vitalità presso i vinti se non nella oscura esistenza di alcuni giudici particolari, probabilmente quelli stati istituiti da' vescovi, che sotto il manto della giurisdizione vescovile coprivano qualche avanzo inavvertito di nazionalità.

Ma quegli che più largamente discusse questa quistione, e che giunse a più rigorosa conclusione fu il dottissimo Carlo Troya (1). Egli nella quinta parte del suo primo volume dell'istoria d'Italia del medio evo (un volume che non comprende meno di 2423 pagine di testo: Napoli, 1831-1843) propose un in-

(1) *Vir,* come giustamente lo chiama il Vesme nella sua prefazione alla raccolta delle leggi longobardiche, *ob præclara scripta de rebus italicis medii ævi per omnium ora celebratus.*

tiero sistema di cui porgiamo ai lettori un sunto brevissimo.

Nelle provincie conquistate da' Longobardi gl'*ingenui* ovvero uomini liberi, vale a dire i cittadini romani (eccettuati i chierici e quelli che eransi arresi al nemico sotto certe stipulate condizioni) perdettero fino all'ultima reliquia dei loro diritti di cittadinanza, di loro magistratura nazionale, dell'uso pubblico del Codice Giustinianeo e d'ogni altra legge d'origine. Essi furono ridotti tutti dallo Stato de' *coloni* a quello proprio degli *aldii*, sorta di servi che presso i Germani stavano frammezzo agli uomini liberi ed agli schiavi. Il servo de' Germani non era privato che della qualità di cittadino o per meglio dire di guerriero o membro dell'esercito. Così non era accaduto dello schiavo romano che dalle antiche leggi era stato spogliato d'ogni specie di diritti, anche di quelli inerenti all'umanità, sebbene da lungo tempo la religione cristiana non cessasse di fare ogni sforzo onde restituire quei miseri alla dignità della umana natura.

L'effetto di questo cambiamento fu un vero miglioramento per una immensa quantità di schiavi romani (1).

(1) Credo di aggiungere pregio a questa dissertazione riferendo testualmente un lungo brano di una lettera indirittami dallo stesso signor Carlo Troya da Napoli il 27 maggio 1837 nella quale si risponde ad un dubbio che io aveva espresso in un precedente mio scritto, cioè in che la condizione dell'Italia sarebbesi cangiata in meglio dopo la distruzione del trono di Desiderio.

« Questo suo dubbio è prudente; è il meglio che potrà dirsi contro Manzoni, ed io stesso, che forse vado più in là da Manzoni, entro anche

Noi staremo contenti a tali limitatissimi cenni, i quali basteranno a far intendere che negli scritti di Carlo Troya si svolge la tela e si scioglie (nel senso dell'autore) il nodo delle quistioni che presenta tuttora la storia dei Longobardi in Italia.

io nel suo dubbio e lo propongo assai sovente al mio intelletto. E confesserò innanzi tratto che il periodo Carolino in Italia può esserle stato più funesto del periodo Longobardo, almeno dopo la morte di Carlomagno. Ma il trono di Desiderio poteva essere distrutto in cento guise affatto diverse da quella in cui fu veramente distrutto; questa possibilità fa conoscere che se Desiderio avesse ottenuta l'intiera penisola come Teodorico l'ottenne, l'avrebbero forse o egli, o i suoi successori perduta al pari dei Goti. L'entrare poi nella discussione o piuttosto nella teorica di ciò che sarebbe stato se fosse accaduto ciò che non accadde punto, è officio alieno affatto da quello di uno storico. Tale officio che non è certamente ignobile, nè privo d'utilità, spetta soltanto alle speculazioni dell'intendimento umano, il quale abbraccia la natura di tutti i possibili; ma condotta la quistione in un campo sì vasto piglia una forma diversa, e ciascuno può domandare....... che sarebbe stato, per esempio, se gli uomini del Ducato romano, discacciati Desiderio ed i suoi Lombardi, avessero potuto scacciare parimente gli odiatissimi Greci e rifondere il regno di Teodorico? che sarebbe stato se allora fosse nato un Giulio II? Un Andrea Doria in Roma dell'8° secolo? E qui non v'è fine alle domande, ma una sola cosa è certa ed è che gli uomini del Ducato romano bene avrebbero voluto cacciare i Longobardi ed i Greci e qualunque altro, ma che non poterono: il desiderio di cacciar tutti era de' Longobardi e de' Romani; ma niente di quello che allor desideravasi avvenne, o avvenne per metà. Il desiderio de' Romani era per lo meno così giusto come quello de' Longobardi, e per lo meno Roma avea tanto dritto quanto Pavia di veder modo ad impadronirsi dell'intera penisola. E giacchè suppongo giusti ad un modo stesso e l'uno e l'altro desiderio, apertamente dirò che come istorico non debbo adulare nè gli altrui nè i miei desiderii, come uomo dev'essermi lecito di stare e che sto col desiderio romano. E mi sarebbe piaciuto che i Romani, ripigliato l'antico valore, avessero cacciato al tutto gli avari e lontani padroni già suoi sudditi ed ora caduti in potestà di brutti iconoclasti, che avrebbero spenta qualunque scintilla di arti belle, ed avrebbero

Le opinioni del Troya non s'accordano guari, come s'è veduto, con quelle del Muratori e del Savigny, ma vengono accompagnate da tanta profondità d'investigazioni e da tanto corredo di documenti che loro fanno assumere un carattere di superiorità incontestabile anche da coloro che non intendono di seguirle in ogni parte.

Non si può dire pertanto che siasi ottenuto l'accordo tra i dotti Italiani su questa oramai tanto ventilata controversia. Fra i molti eruditi che non s'accostarono al sistema del Troya dobbiamo citare i signori Francesco Rezzonico lombardo, Antonio Ranieri napoletano, Gino Capponi e Pietro Capei toscani.

ucciso Raffaele e Michelangelo, se allor vi fossero stati; mi sarebbe piaciuto che avessero cacciato i Longobardi, de' quali Machiavelli ha detto che *non erano più stranieri all'Italia* sotto il re Desiderio. Or perchè non erano *più stranieri?* So bene che erano nati sotto il cielo d'Italia; ma quel che la natura lor concedeva, essi lo respingevano con le lor leggi (nè già dico che avesser torto di farlo): essi lo respingevano tenendo ferma con queste leggi una propria e particolare cittadinanza.

« Supponendo per vero quello che io nego, cioè che sotto Desiderio ci fosse stata in Italia una cittadinanza Longobarda, ed una cittadinanza romana, per questo appunto Machiavelli non avrebbe dovuto dire, come pur disse, che que' Longobardi non fossero più stranieri all'Italia. No: stranieri sempre ad un paese qualunque sono e saranno tutti coloro i quali o non abbracciano la legge e la cittadinanza preesistenti già in quel paese o non persuadono o costringono gli antichi abitanti a prendere nuovi costumi e nuove leggi e discipline, Giammai i Tartari ed i Mongolli saranno Cinesi, tuttochè padroni della Cina e nati in essa, finchè riterranno le loro leggi tartariche o mongolliche, o fino a che la gran maggioranza degli antichi Cinesi non si sarà sottomessa alle leggi della Tartaria e della Mongollia. Ed anche oggi un Tartaro a Pekino si gloria d'esser Tartaro e non Cinese ».

In una serie d'articoli inserti nel giornale dell'Istituto Lombardo di scienze, lettere ed arti che si pubblicò in Milano (1842-43) il signor Rezzonico, di cui dobbiamo compiangere la morte immatura, si occupò particolarmente dell'esame della grande opera del Troya, e se non ne accolse tutte le conclusioni, le discusse però con critica accurata e cortese, e movendo dubbii serii e gravi considerazioni contribuì all'esame imparziale del contrastato storico tema. Il signor Ranieri si scosta egli pure dal sistema del Troya nella Storia d'Italia da Teodosio a Carlomagno per lui pubblicata.

Il Marchese Gino Capponi inserì nell'Archivio storico italiano (1844) varie lettere nelle quali riunisce con rara sagacità tutte le ragioni di dubitare che si possono addurre contro le idee del Troya.

Poscia il signor Professore e Consigliere di Stato Pietro Capei si fece a svolgere quanto scrisse il Capponi (1846) respingendo l'ipotesi che la totalità degli indigeni sia stata ridotta alla condizione d'una schiavitù temperata.

In questa memoria intitolata *Discorso sulla dominazione dei Longobardi in Italia* l'autore espone che dopo la conquista dei Longobardi i possessori delle terre furono da principio tassati d'una imposta equivalente al terzo dei frutti, pagata da loro come sudditi; che tale imposta essendo troppo gravosa fu poscia permesso agl'indigeni di riscattarla, come essi fecero, coll'abbandono della metà delle loro proprietà a favore dei vincitori; che gl'indigeni si trovarono sog-

getti al diritto pubblico ed al diritto penale dei Longobardi fondato sul *Widrigild*, conservando tuttavia per quanto s'atteneva a' loro privati interessi il vecchio diritto romano. Mercè della legge su gli *Scribi* fatta da Liutprando, fu quindi data facoltà agl'indigeni di abbandonare il primitivo loro diritto privato per seguire anche ne' loro affari privati la legge longobarda.

Quanto all'amministrazione municipale il sig. Capei non crede che gl'indigeni l'abbiano mai intieramente perduta sebbene le traccie ne sieno rimaste oscure e quasi ravvolte nelle forme longobarde. Il clero viveva secondo la legge romana fino a che avendo ricevuto nel suo seno buon numero di Longobardi, questi più non vollero pe' loro affari temporali lasciare il primitivo loro diritto.

Il sistema del sig. Capei è, come scorgesi, quello d'una fusione di diritti che avrebbe ravvicinato d'assai gl'Italiani ai Longobardi.

Ci siamo alquanto allargati su questi particolari parendoci che nelle opinioni del sig. Capei si contengano elementi di conciliazione tra i varii sistemi. E ad entrare in questa via di combinazioni e d'accordi ci conforterebbe l'autorità dello stesso sig. Conte di Vesme il quale in una estesa memoria sulle *vicende delle proprietà in Italia dalla caduta dell'impero romano fino allo stabilimento dei feudi* (1) svolse pure

(1) Questa memoria divisa in tre libri fatta dal C. Vesme unitamente al sig. Spirito Fossati ottenne il premio nel concorso aperto davanti alla Reale Accademia delle Scienze di Torino, nel 1835, e fu stampata negli atti della stessa accademia, tom. 39, pag. 157.

dottamente analoghe considerazioni. Ed è degno di particolare attenzione il capo di quell'opera nel quale si tratta dello stato *dei Romani sotto i Longobardi* (1).

Non cerchiamo però d'intraprendere qui una discussione di questi punti così lungamente ed eruditamente controversi, e neppure intendiamo stendere un catalogo degli scrittori che in Italia di ciò si occuparono in questi ultimi tempi.

Noi abbiamo citato de' nomi che crediamo autorevolissimi, ma e' conviene si sappi che non vi ha in Italia chi occupandosi di studii storici relativi al proprio paese non si faccia a toccare siffatti argomenti.

Incompiuta però troppo sarebbe questa notizia se non facessimo espressa parola de' lavori distintissimi del sig. Giovanni Merkel sopra le leggi Longobarde, e singolarmente della storia di quelle, e della letteratura del diritto Longobardo posti come appendice alla Storia del Savigny, e tradotta pure dal tedesco in italiano dal signor Bollati.

Il nome del signor Merkel è tra quelli che più di spesso s'incontrano quando si ricorre agli scritti ragguardanti a documenti italiani del medio evo, ed il sig. Conte di Vesme a lui rende piena giustizia nella prefazione alla raccolta delle leggi Longobarde di che parliamo. Il signor Consigliere Capei ne fece pure conoscere i lavori, e ne discusse le opinioni sovra certi punti di dubbia interpretazione ed il signor avvocato cavaliere Bollati ebbe dallo stesso Merkel importanti comunicazioni di lavori di cui seppe molto opportu-

(1) L. c. pag. 175.

namente arricchire la traduzione della Storia del Savigny.

Nella sua recente *Storia della Costituzione dei municipii italiani dai Romani al chiudersi del secolo* XII, il signor Carlo Hegel si fece ad esaminare largamente questi punti tanto importanti quanto controversi della storia dei Longobardi in Italia, e si mostrò seguace delle opinioni del Machiavelli e di quegli altri che ad esse aderirono. Egli pensa che dal momento in cui i Longobardi cessarono d'essere ariani per divenire cattolici incominciò la fusione tra i due popoli ed andò allargandosi così che quando il regno Longobardo cadde in potere dei Franchi i Longobardi erano divenuti Italiani.

Gli stranieri ci chiederanno per avventura d'onde avvenga che ancora oggidì si pigliano dagli Italiani tanto a cuore quistioni storiche di data così antica e poste quasi all'infuori della linea delle moderne tradizioni?

E noi risponderemo che l'epoca dei Longobardi è quella che stacca di più l'Italia dalle idee romane, di cui pure tanto giova di rintracciare la catena che collega la civiltà antica colla moderna; che in essa sta l'impronta di una forte dominazione, d'un governo tutto di un sol getto, direbbesi, epperò tanto diverso dalle screziate e vacillanti fogge di signorie che vennero dipoi ad impiantarsi nelle nostre contrade.

Diremo di più che toccando con particolare attenzione le quistioni che offre la storia dei Longobardi

più ancora che la curiosità si soddisfa il desiderio di risalire a certe investigazioni di un interesse quasi politico da cui furono preoccupate le menti degli studiosi.

Quando Machiavelli faceva l'elogio del governo dei Longobardi, e diceva che dopo d'essere rimasti dugento ventidue anni in Italia, essi non ritenevano di forestieri altro che il nome, egli si volgeva in sua mente a quel regno forte e solido che avrebbe voluto vedere comporsi a' suoi dì nella Penisola; era un ricordo a cui s'ispirava l'autore del libro del *Principe* nell'invito che faceva a Lorenzo di Piero De Medici.

Per gli scrittori moderni che ripigliano questo tema, tanto frequente quanto facile fu l'occasione di accennare a ciò che da secoli era avvenuto in Italia, a quelle guerre combattute senza nostro pro sul nostro territorio, a quegl'intrighi in cui gl'Italiani entravano più come istromento che come scopo, a quelle disgraziatissime alternative di protezione senza effetto e di provocazione senza causa che tanto valsero a guastare l'indole dei popoli, ed a togliere l'autorità de' savii e moderati principi; in somma alla prepotenza dell'arbitrio, all'obblio degl'interessi nazionali, alla dominazione straniera. Si disputavano i problemi della storia dei Longobardi alludendo ai fatti contemporanei.

Molte fra le disposizioni delle leggi dei Longobardi, rifuse più tardi senza correzione di testo e senza ordine cronologico nella compilazione intitolata *Lom-*

barda, durarono in osservanza in Italia assai tempo dopo che erasi dileguata ogni traccia del governo di Principi longobardi. Così quegli avanzi ancora rispettati durarono a fianco del diritto romano. L'equità che in questo prevale, l'influenza della Chiesa sostenitrice delle sue istituzioni protettrici del debole, sorrette da un diritto speciale giunsero in fine a cancellare in pratica ogni efficacia del diritto Longobardo, il quale però in varie regioni della Penisola non si trovò formalmente abrogato che all'apparire dei codici moderni.

La veste greca, per una singolare combinazione di rapporti, fu data al precetto Longobardo nelle provincie meridionali, non altrimenti di quello che poscia si fece per le costituzioni di Federigo II lo Svevo (1).

La pubblicazione della collezione delle leggi Longobarde si fece lungamente aspettare, ma il ritardo non fu senza compenso. Nell'intervallo il conte di Vesme raccolse, esaminò, confrontò quanti documenti potevano conferire ad illustrare la sua edizione. Una prefazione di cento pagine in folio grande, che si può chiamare lavoro compiuto sulla materia, è come il sunto de' vasti studii condotti a buon termine. S'aggiungono de' *fac simile* de' più antichi codici citati, de' disegni tratti da lucidi, ed alluminati, i quali

(1) Tutti e due i manoscritti di queste traduzioni greche di leggi vigenti a Napoli furono trovati a Parigi. — Quello delle leggi Longobarde, pubblicato nel 1835 in Eidelberga dal sig. Carlo Edoardo Zachariæ, quello delle costituzioni di Federigo, nel 1792.

più che ornato si debbono chiamare compimento del testo.

Ma ella è la sincerità del testo medesimo ridotto alla sua primitiva espressione quella che forma il maggior pregio di questa edizione e la rende superiore a quante l'hanno preceduta.

I lettori non s'aspetteranno che noi prendiamo a seguire passo a passo l'eruditissimo autore della prefazione nell'esame particolareggiato che fece di ciascun manoscritto, basta all'intento nostro l'additare le fonti principali a cui attinse l'autore, traendo da lui le classificazioni le più acconce a rischiarare la materia.

I manoscritti ed i libri a stampa che contengono le leggi longobarde possono dividersi in due classi. La prima ordinata per ordine cronologico, la seconda disposta in libri ed in titoli per ordine di materie contenenti le leggi dei re Longobardi, e di quegli altri che primi loro succedettero nella dominazione dell'Italia. I manoscritti di questa seconda collezione sono più numerosi che quelli della prima classe perchè, destinati agli uficii governativi e forensi, furono d'uso assai più frequente e più lungo. Ma prima della compilazione della Lombarda che sullo scorcio del secolo XI comparve divisa in tre, più tardi in quattro libri, erasi pensato a collocare in un dato ordine le leggi dei re longobardi. Sino dal IX secolo un certo *Lupus* spartì queste leggi in sessanta titoli per l'uso d'Eberardo conte della Rezia e del Friuli sotto il nome di *Concordia de singulis causis*.

Il codice sul quale Herold condusse la sua pregiata edizione porta le leggi distribuite in titoli e s'allontana sovente dall'ordine cronologico.

I manoscritti che comprendono le sole leggi Longobarde e che s'attengono abbastanza regolarmente all'ordine del tempo in cui furono queste diverse leggi promulgate sono assai numerosi, e si suddividono in tre principali categorie.

La prima comprende la raccolta delle leggi dei cinque re Longobardi, senza confusione veruna con altre leggi posteriori. Non è guari facile il decidere quali sieno i manoscritti di questo genere che, ad eccezione di qualche variante in fatto d'ortografia, contengono il testo quasi puro di tali antiche leggi.

Il manoscritto di San Gallo, assai incompleto, ma che probabilissimamente risale al di là del regno di Grimoaldo, ed il manoscritto dell'archivio capitolare della cattedrale di Vercelli, meno antico ma assai più compiuto del precedente, e da riferirsi anch'esso all'epoca longobarda, od almeno alla prima metà del secolo IX, sono i due testi che sembrano doversi tenere per i più autorevoli.

Appartengono alla seconda categoria le raccolte di queste leggi scritte con ortografia diversa da quella de' primi, ovvero contenenti disposizioni d'un diritto più recente, o d'altre leggi fatte da principi vissuti a tempi posteriori, senza però giungere al regno di Enrico II. In questa classe di manoscritti quelli sono più meritevoli di fede in cui si scorge minor numero di note intercalate da giureconsulti.

La terza ed ultima categoria si forma dalla collezione fattasi in Pavia prima dell'anno 1037, e contiene le leggi promulgate dai re Longobardi e dai loro successori nella sovranità d'Italia fino alla legge di Enrico dell'anno 1020 inclusivamente. E questo è quello che chiamasi *Liber Langobardorum* ovvero *Lex Lombarda;* collezione mancante della maggior parte de' prologhi, degli epiloghi, ed altri simili accessorii; non vi s'incontrano neppure le leggi che non appartengono all'editto, ed il volume del primo anno d'Astolfo. Il testo di questo libro varia in parecchi luoghi dalle antiche raccolte non solo quanto all'ortografia ed alla sintassi, ma anche quanto alla sostanza delle disposizioni, essendochè la giurisprudenza erasi già d'alquanto mutata. Vi si leggono delle epigrafi in versi che non si trovano nei manoscritti più antichi. I cinque versi seguenti scritti sul manoscritto Estense sul quale lavorò il Muratori, vorrebbero far tenere il codice quale esemplare scevro di antichi errori; è questo un elogio che si attribuisce il forense ed il pratico, ma a cui contraddicono il paleografo e lo storico.

> Est error spretus quo Longobarda iuventus
> Errabat. Verum loquitur nunc pagina sensum
> Edicti rectis quod strinxit Rothar habenis;
> Walcausus meritus quem laudat Scriba disertus.
> Nostrorum regum sunt hic exordia legum.

Ed è curioso che il qui lodato Valcauso non è poi altro, secondo l'opinione del Merkel, che quel Gualcosio da Pavia famigerato falsificatore di testi di cui

parla il Savigny nel capitolo 33 della sua storia del diritto romano.

Il testo delle leggi longobarde che si stampò per lo avanti si prendeva da manoscritti di questa classe.

Oltre il manoscritto Estense debbesi citare quello di Verona che ha servito per le edizioni di Canciani; Georgisch e Walter non fecero che seguire l'esempio di Muratori e di Canciani, nè quelli che avevano preceduto Muratori come Herold, Lindenborg, Golfdast e Frisius erano andati più in là.

Egli è nei manoscritti di quest'ultima classe che si trovano aggiunte al testo non poche glose e formole di procedura, che servono a farci conoscere le idee giuridiche ed i costumi del tempo in cui furono scritte.

La raccolta delle leggi longobarde di cui abbiamo preso a fare particolarmente parola comprende adunque gli editti dei re longobardi riprodotti secondo il testo primitivo.

Rotari diciasettesimo re della nazione dei Longobardi (*gentis Langobardorum*) fu il primo a far ridurre in iscritto le antiche consuetudini di questo popolo, le corresse, vi aggiunse nuove disposizioni e ne tolse ciò che credette inutile o nocivo. Egli intese di rendere un gran servigio alla nazione provvedendola di questo codice, rozzo bensì ma ordinato, ed anticipava il pensiere moderno quando egli promulgando quella compilazione diceva; *in unum previdimus volumine complectendum, quatinus liceat unicuique, salva lege et justitia, quiete vivere*

et propter opinionem contra inimicos laborare, seque suosque defendere fines. Mentre basta questa citazione a far conoscere ai lettori l'ortografia e la sintassi della lingua che i vincitori avevano presa dai vinti, si vorrebbe fermar l'attenzione sulla frase *propter opinionem* che accenna al sentimento di persuasione di forza morale desunta dalla uniformità di legge.

Cinque re Longobardi si occuparono di aggiunte al corpo della legislazione nazionale; essi furono Rotari, Grimoaldo, Liutprando, Rachis ed Astolfo.

Le leggi Longobarde anche nella loro forma esteriore disferenziano affatto dalle leggi delle altre nazioni di origine germanica che s'impadronirono delle province dell'Impero romano quali le Saliche, le Ripuarie, le Baioarie, le Visigotiche ecc. Nelle raccolte di queste leggi i compilatori si restrinsero a porre in serie gli atti de' diversi legislatori, mentre nell'editto (chè tale è il vero suo nome) dei Longobardi i legislatori si seguono l'un l'altro. Il complesso delle varie leggi fatte da un sol principe nell'assemblea nazionale chiamasi *volumen*. Così procedette la legislazione Longobarda sino all'avvenimento dei Franchi (1). I Carlovingi abbandonando l'editto, promulgarono i loro Capitolari. Lo spirito e la forma del governo eransi mutati. Ma la legislazione Longobarda continuò nel ducato di Benevento

(1) Intorno all'indole ed alle modificazioni delle leggi longobarde si veggano le dotte ed argute considerazioni dal sig. Prospero De Haulleville inserte nella sua importantissima opera: *Histoire des Communes Lombardes* da noi precedentemente lodata, vol. 1, pag. 53 a 103.

i cui Principi di vecchia stirpe longobarda ne conservarono le tradizioni sino al fine della loro dominazione cioè verso la metà del IX secolo (1).

Abbiamo detto che le leggi presso i Longobardi si facevano nelle assemblee. Si ricercavano i giudici del loro parere. Si consultava il popolo per averne il consenso. Rotari dichiara nel capo 386 dell'editto = *quod pro commune omnium gentis nostræ utilitatibus expediunt, pari consilio, conparique consensum cum primatus, iudices cunctoque felicissimum exercitum nostrum, augentis constituimus*. ecc.

E qui il vocabolo *exercitus* suona quanto il popolo longobardo che tutto intiero componeva l'esercito.

Grimoaldo nel suo prologo parla *de suggestione iudicum omniumque consensu.*

Più chiaramente ancora si esprime nel suo prologo Liutprando, e va colla chiarezza una migliore sintassi: *una cum omnibus judicibus meis tam de Austriæ et de Neustriæ partibus nec non et de Tusciæ finibus, vel cum reliquis meis Langobardis et cuncto populo adsistente*, ecc.

Rachis indica d'avere promulgato ciò che *nobis et nostris iudicibus atque Langobardis adstantibus iustum comparuit.*

Astolfo finalmente annunzia l'aggiunta delle sue leggi *fatte in palatio nostro, una cum cunctis iudicibus et Langobardis universarum provinciarum nostrarum.*

(1) I Duchi di Benevento avevano dato alle loro leggi il titolo di Capitolare.

Nel maggior numero delle antiche raccolte manoscritte delle leggi dei Longobardi manca il volume d'Astolfo. Sembra anche che le leggi fatte da questo principe sieno state dopo di lui soppresse sia perchè esse erano uscite frammezzo ai tumulti scoppiati sotto il suo regno, sia per fatto del re Desiderio che cancellando gli atti d'Astolfo cercava d'amicarsi i partigiani di Rachis. E veramente non era difficile il torre via le leggi d'Astolfo, ravvisate meno importanti dacchè una parte non conteneva se non precetti transitorii, e l'altra poteva essere supplita dalle leggi dei Carolingi.

Al seguito dell'Editto il sig. di Vesme pose varie appendici contenenti documenti inediti o rari che servono a rischiarare l'istoria d'Italia all'epoca dei Longobardi, od ai tempi più prossimi alla loro dominazione.

Primo è il *Chronicon Gothanum*, già pubblicato dal Ritter che s'estende dall'anno 806 fino all'anno 810. In questa cronaca leggesi sotto il numero 12. *Hic finitum est regnum Langobardorum, et inchoavit regnum Italiæ per gloriosissimum Carolum regem Francorum, qui adiutor et defensor domni Petri principis apostolorum, qui ab Italia perrexerat ejus justitiam requirendam.*

Fu quello il momento della grande mutazione politica che influì cotanto sulle sorti d'Italia (1), e di là s'introdusse tra i grandi poteri dello Stato l'ele-

(1) V. Su questa epoca le magnifiche considerazioni di Alessandro Manzoni nel suo discorso *Su alcuni punti della Storia longobardica in Italia* aggiunte alla tragedia *Adelchi*.

mento ecclesiastico che dalla signoria affatto militare de' Longobardi era sempre stato respinto.

Vengono dopo le *Origines Langobardicæ* edite per la prima volta dal Christ nel 1728; il sig. di Vesme non concorre nell'opinione di quel primo editore che fosse opera d'uno scrittore anteriore a Paolo Diacono, e crede invece che non sia che una specie di compendio della Storia di Paolo.

Succedono alcune leggi che non facevano parte dell'Editto, ed appartengono a' re Grimoaldo, Liutprando, Rachis e Astolfo, insieme con un capitolare di Carlomagno che comprende alcune disposizioni *secretiores* tratte da un manoscritto dell'archivio capitolare d'Ivrea (1) rimasto finora inedito.

V'ha in seguito un capitolare d'Adelchi Duca di Benevento, di cui il prologo, sinora inedito fu tratto dalla Biblioteca di Madrid.

Il sig. di Vesme ampiamente svolgendo nella sua prefazione parecchie osservazioni critiche relative alle leggi Longobarde avverte singolarmente alle seguenti parole che si leggono in quel prologo = *Eo quoque tempore rex Desiderius Langobardorum sceptrum tenebat, cuius gener eodem tempore erat Carolus, Francorum rex, qui Sedi ejus invidens et insidians contra eundem subdole et callide agere non refugit.* Soliti rimproveri che i vinti muovono a' vincitori, e che si

(1) De' manoscritti contenenti memorie longobardiche tratte dall'Archivio capitolare d'Ivrea, il primo a darne pubblica notizia fu l'esimio abate cavaliere di gran croce Amedeo Peyron tanto benemerito delle nostre lettere.

confondono in quella massa di violenze e d'artifizii che copre ma non giustifica l'ambizione di regno.

Si leggono dopo questo capitolare sette iscrizioni dell'epoca Longobarda rinvenute in Piemonte, di cui una finora inedita.

Tengono dietro a queste iscrizioni le glose sulle leggi Longobarde appartenenti a' manoscritti della Cava, d'Ivrea e di Madrid. Le glose d'Ivrea sembrano le più antiche, ed è interessante lo scorgervi gl'indizii del risorgente diritto romano in alcune citazioni delle *istituzioni* di Giustiniano.

Per ultima è posta una costituzione imperiale relativa a' figli di persone legate da ordini sagri: *de Diaconorum, Presbiterorum et episcoporum subole.*

Questo rescritto, che si qualifica come indiritto dagl'imperatori Teodosio, ed Onorio, ed Arcadio, e Graziano, e Valeriano, e Valentiniano Augusto ed Aurelio Prefetto della città di Roma, era scritto sopra una pergamena che serviva di coperta ad un codice degli Archivii del capitolo della Cattedrale di Vercelli. Tuttochè apocrifo tale documento è curioso, e serve alla storia della quistione sul matrimonio dei preti che verso l'XI secolo scosse tanto gli spiriti nell'Italia superiore.

In appendice alla edizione delle leggi Longobarde, trovansi pure le annotazioni dottissime del signor cavaliere Carlo Promis sulle costituzioni Longobarde *ad memoratorium de mercedibus magistrum Comacinorum* che si riferiscono ai capi 157-164 dell'editto di Liutprando.

Centosettantatre pagine a doppia colonna di note critiche e di varianti ragguardanti alle varie parti di questa edizione, compiono il volume. È desso il lavoro in cui sotto le più modeste apparenze si rivela più estesamente la paziente sagacità dell'editore.

Di un'altra aggiunta che arricchisce notevolmente questa edizione vogliamo fare, dopo tutto quanto s'è detto, particolare ed estesa parola. Essa consiste in una cronaca de' fatti de' Longobardi premessa a capo dell'editto di Rotari, e che dal Merkel e dal Bethmann vorrebbesi fosse parte integrante del Codice di Grimoaldo. Non era tale cronaca affatto sconosciuta dagli eruditi, ma fu lungamente trascurata. Nel 1838 il Dottor Bethmann se n'era particolarmente occupato riputandola scrittura anteriore a Paolo Diacono e di cui questi appunto si sarebbe servito per la parte più antica della sua Storia de' Longobardi. Poco tempo dopo e senza essere informato de' lavori del Bethmann il sig. di Vesmè venne nell'opinione medesima. Amendue questi eruditi indagatori furon colpiti dall'aspetto originale e affatto barbaro di questo frammento storico; amendue si avvalorarono del passo di Paolo Diacono il quale parlando della vittoria conseguita da Wacho in Isvevia dice = *Hoc si quis mendacium et non rei existimat veritatem relegat prologum edicti quem rex Rothari de Langobardorum legibus composuit* (1). — Fra tanti manoscritti che si hanno della collezione delle leggi Longobarde, quattro soli cioè quei del Convento della Cava, e delle biblioteche di

(1) P. D. *Historiæ Langobardorum*, lib. 1, cap. 21.

Madrid, di Modena e di Gota contengono questa relazione.

Il sig. Bethmann ed il sig. di Vesme non s'accordano nell'assegnare la data di questa cronaca. Il primo la crede scritta al tempo di Bertarido (tra il 673 ed il 679), ed il secondo la fa risalire al regno di Rotari.

Paolo Diacono chiamò *prologo* siffatta cronaca perchè essa a' suoi tempi faceva parte del corpo delle leggi di Rotari. Vuolsi però avvertire che vi si fecero dopo alcune aggiunte per comprendervi la serie dei re sino a Carlomagno.

Noi crediamo di fare cosa grata ai lettori riferendo per intiero questo documento tutto spirante la pretta indole Longobarda.

INCIPIT EDICTUM

ROTHARIS REGIS.

(Decimo kalendas decembres, anno DCXLIII.)

IN NOMINE DOMINI NOSTRI JEISU CHRISTI.

I. INCIPIT ORIGO GENTIS NOSTRE LANGOBARDORUM, que egressa est ab insula que dicitur SCANDANAN, quod interpretatur *in partibus Aquilonis*, ubi multae gentes habitant; inter quibus erat gens parva, quae WINNILIS vocabatur. Et erat cum eis mulier nomine GAMBARA, habebatque duos filios: nomen uni YBOR, et nomen alteri AJO. Ipsi cum matre sua nomine Gambara principatum tenebat super Winnilis.

II. Moverunt se ergo duces Wandalorum, id est

Ambri et Assi, cum exercitibus suis, et dicebant ad Winnilis: *Aut solvite nobis tributa, aut preparate vos ad pugnam et pugnate nobiscum.* Tunc responderunt Ybor et Ajo, cum matre sua Gambara, dicentes: *Melius est nobis pugnam preparare, quam Wandalis tributo persolvere.* Tunc Ambri et Assi, hoc est duces Wandalorum, rogaverunt Godan, ut daret eis super Winnilis victoriam. Respondit Godan dicens: *Quos sol surgente antea videro ipsis dabo victoriam.* Eodem tempore Gambara cum duobus filiis suis, id est Ybor et Ajo, qui principes erant super Winnilis, rogaverunt Fream uxorem Godan, ut ad Winnilis esset propitia. Tunc Frea dedit consilium, ut, cum sol surgeret, Winnilis et mulieres eorum, crines solute circa faciem in similitudinem barbae, cum viros suos venirent. Tunc lucescente caelo dum sol surgeret, gyravit Frea uxor Godan lectulum ubi recumbebat vir ejus, et fecit faciem ejus contra orientem, et excitavit eum. Et ille aspiciens vidit Winnilis et mulieres eorum habentes crines solutas circa faciem in modum barbae et dixit: *Qui sunt isti Langobardi?* Et dixit Frea ad Godan: *Domine sicut dedisti nomen, da illis et victoriam.* Et dedit eis victoriam, ut ubi visum esset vindicarent se, et victoriam haberent. Ab illo tempore Winnilis Langobardi vocati sunt.

III. Et moverunt se exhinde Langobardi, et venerunt in Goltidam; et postea possederunt Aldonus, Anthabus, et Bainaib, seu et Burgundaid. Et dicitur quia fecerunt sibi regem nomine Agelmund, filium Ajo, ex genere Gugincus. Et post ipsum regnavit

Lamicho, ex genere Gugingus. Et post ipsum regnavit Lethuc, et dicitur quia regnasset annos plus minus quadraginta. Et post ipsum regnavit Aldihoc, filius Lethuc. Et post ipsum regnavit Godehoc.

IV. Illo tempore, exivit rex Odojacer de Ravenna cum exercitu Alanorum, et venit in Rugilanda, et expugnavit Rugos, et occidit Fewane regem Rugorum, et secum multos captivos duxit in Italiam. Tunc exierunt Langobardi (1) de suis regionibus, et habitaverunt in Rugilanda annos aliquantos. Et postea regnavit Claffo filius Godehoc. Et post ipsum regnavit Tato filius Claffonis. Sederunt Langobardi in campis Feld annos tres. Et pugnavit Tato cum Rodolfo rege Herulorum, et occidit eum, et tulit bandonem ipsius (2) et capsidem; post eum Heruli regem non habuerunt. Et occidit Wacho filius Unichis Tatonem regem barbane suo cum Zuchilone; et regnavit Wacho (3). Et pugnavit Ildechis filius Tatoni; et fugit Ildechis filius Tatoni ad Gippidos, ubi mortuus est. Injuria ejus vindicanda Gippidi scandalum commiserunt cum Langobardis.

(1) *Pro* de suis regionibus. — Pugnavit Tato *Chron. Gothanum* de Pannonia, et venerunt et habitaverunt in Rudilanda annos plurimos, et ad suam dogmam perduxerunt. Ante Peronem regnavit Godoin; post Peronem tenuit principatum Langobardorum Claffo; et post Claffonem regnavit Tatto. Eo tempore redierunt Langobardi in campis Filda, fecerunt ibi annos tres. Et post hæc pugnavit Tatto.

(2) *Pro* et capsidem. Post eum *Chron. Gothanum* et populum ipsius in fugam misit; ibi prædavit omnia bona eorum: postea Heroli.

(3) *Pro* et pugnavit — ubi mortuus est. *Chron. Gothanum* et expugnavit Heldechis filium Tattonis, et fugit Heldechis ad Gibidos, et ibi mortuus est.

V. Eo tempore inclinavit Wacho Suavos sub regno Langobardorum. Wacho habuit uxores tres: una Ra tecunda, filia Pisen, regis Thuringorum. Et post eam accepit uxorem Austrigosam, filiam Gippidorum, et habuit Wacho de Austrigosam filias duas: nomen une Wisecarda, quam tradidit in matrimonio Theodeperto regi Francorum; et nomen secundæ Walderada, quam habuit uxorem Cusobald, rex Francorum, quam odio habens tradidit eam Gairipald in uxorem, principi Bajoariorum. Et postea accepit Wacho tertiam uxorem, filiam regis Herulorum, nomine Sigelenda; de ipsa habuit filium nomine Waltari. Et mortuus est Wacho; et regnavit filius ipsius WALTARI post ipsum annis septem, et Farigaldus. Isti omnes Lethingis fuerunt.

VI. Et post Waltari regnavit AUDOIN (1). Audoin ex genere fuit Gausus. Ipse adduxit Langobardos in Pannonia. Et mortuus est Audoin in Pannonia; et regnavit ALBOIN filius ipsius post eum, cui mater fuit Rodelenda. Eo tempore pugnavit Alboin cum rege Gippidorum nomine Cunimund; et mortuus est Cunimund in ipsa pugna, et debellati sunt Gippidis. Tunc tulit Alboin uxorem Rosemunda, filia Cunimundi, quem predaverat; quia jam mortua fuerat uxor ipsius Hlodsuinda, quae fuit filia Hlothari, regis Francorum, de qua habuit filia nomine Albsuinda. Et habitaverunt Langobardi in Pannonia annos quadraginta duo.

(1) Chronicon Gothanum addit: *Mater autem Audo in nomine Menia uxor fuit Pissæ regis.*

VII. Ipse Alboin adduxit Langobardos in Italia, invitatus a Narsete patricio. Et movit Alboin rex Langobardorum de Pannonia mense aprilis a Pascha, indictione prima; secunda vero indictione ceperunt praedare in Italia; tertia autem indictione factus est dominus Italiae. Et regnavit Alboin in Italia annos tres, et occisus est in Verona in palatio ab Helmechis et Rosemunda uxorem suam, per consilium Peredeo.

VIII. Voluit Helmechis regnare et non potuit, quia volebant eum Langobardi occidere. Tunc mandavit Rosemunda ad Longinum prefectum, ut eos reciperet Ravenna. Mox ut audivit Longinus, gavisus est, et misit navem angarialem, et tulerunt Rosemunda et Helmechis et Albsuinda filia Alboin regis, et omnis thesauros Langobardorum secum duxerunt in Ravenna. Tunc ortare cepit Longinus prefectus Rosemunda ut occideret Helmechis, et esset uxor Longini. Audito consilio ipsius, temperavit venenum, et post balneo dedit ei in caldo bibere. Cumque vivisset Helmechis, mox intellexit quod malignum vivisset, precepit ut et ipsa Rosemunda biberet invita: quod cum vibisset ipsa, mortui sunt ambo. Tunc Longinus prefectus tulit thesaurum Langobardorum et Albsuinda filia Alboin regis; jussit eam ponere in navem, et transmisit eam Constantinopolim ad imperatorem.

IX. Reliqui Langobardi levaverunt sibi regem nomine Cleph, de genere Beleos; et regnavit Cleph annos duos, et mortuus est. Et judicaverunt duces Langobardorum annos duodecim, regem non ha-

bentes. Post haec levaverunt sibi regem nomine Authari, filio Clephoni. Et accepit Authari uxorem Theodelenda, filia Gairipald et Walderadae, de Bajoaria; et venit cum Theodelenda frater ipsius nomine Gundwald, et ordinavit eum Authari rex ducem in civitatem Astense; et regnavit Authari annos septem.

X. Et exivit Aquo dux Thuringus de Taurinis, et junxit se Theodelendae reginae, et factus est rex Langobardorum. Et occidit duces revelles suos, Zangrolf de Verona, Minulf de Insula Sancti Juli, et Gaidulf de Bergamum, seu et alios qui ei revelles fuerunt. Et genuit Aquo de Theodelenda filiam unam nomine Gumtiperga, et filium unum nomine Adelwald. Et regnavit Aquo annos xx et v. Adelwald filius ejus regnavit post mortem patris sui annos duodecim. Et post ipsum regnavit Alroald annos septem.

XI. Et post ipsum regnavit Rothari, de genere Arodus; et rupit civitates vel castra Romanorum quæ fuerant circa litoralia, de prope Lune usque in terra Francorum, quam Ubitergium ad partem orientis. Et pugnavit circa fluvium Scultenna, et ceciderunt a parte Romanorum octo milia numerus.

[XII. Et regnavit Rothari annos decem et septem. Et post ipsum regnavit Aripert annos novem. Et post ipsum regnavit Grimoald. Eo tempore exivit Constantinus imperator de Constantinopolim, et venit in partes Campaniae, et regressus est in Sicilia, et ibidem occisus est a suis. Et regnavit Grimuald annos novem.

XIII. Post Grimuald regnavit Pertari annis xviii.

Postea CUNIPERT filius ejus regnavit annis XIII. LIUTPERT, filius Cunipert, regnavit annis V. ARIPERT, filius Rachipert, regnavit annis XII. ASPRAND regnavit annos III. LIUTPRAND filius ejus regnavit annos XXIII. UTPRAND regnavit menses V. Post ipsum vero RACHIS, filius Pimoni, annis VIII. Post ipsum regnavit AISTULFUS frater ejus annis VIII, qui persecutus est a rege Francorum. Post ipsum regnavit DESIDERIUS annos XVII et menses III; et ductus est captivus in Franciam. Et postea regnavit CAROLUS annos XL].

Sembra veramente probabile che Rotari, il primo re Longobardo che siasi accinto a procurare al suo popolo un complesso di leggi scritte, in cui si riproducevano le consuetudini tradizionali della nazione, abbia pure voluto congiungervi la narrazione di quanto avanti di lui era avvenuto.

Parrà strano che questo documento, il quale comincia sotto l'invocazione del santissimo nome di Gesù Cristo, racchiuda allusioni alle rozze favole dell'antica religione dei Longobardi. Ma a' tempi di Rotari non si era toccato ancora a quel punto di regolarità d'idee e di severità d'opinioni per cui si rendono incomportabili simili confusioni. Le favole si tenevano come documenti storici o tradizioni memorabili della nazione mentre si accettavano i dommi del Cristianesimo quale religione del paese di cui i Longobardi s'erano insignoriti. Questa confusione d'idee e di principii non è del resto infrequente nelle storie dei popoli usciti recentemente

dalla barbarie. È da credere tuttavia che coll'andar del tempo si sceverassero le false nozioni dalle vere, e si tralasciasse dall'esordire nel libro delle leggi colla leggenda di Godan. E questa è la ragione più che probabile del non trovarsi la cronaca aggiunta al maggior numero de' manoscritti che ci rimangono.

L'editto di Rotari è una legge prettamente Germanica. Non s'ammette in esso altra successione che la legittima; non v'ha indizio di facoltà di testare. Ricordiamoci di quello che scrive Tacito (Germania 20): *heredes successoresque sui cuique liberi, et nullum testamentum; si liberi non sunt, proximus gradus in possessione, fratres, patrui, avunculi.* Tanta è poi la restrizione della facoltà di disporre che nelle donazioni tra vivi s'introduce un'apparenza di permuta per operare una specie di riscatto (1).

Quelli che sono vaghi di confronti storici rammenteranno la proposta che voleva fare Mirabeau all'Assemblea Costituente di Francia contro il diritto di testare.

L'antico carattere germanico appare ancora più schietto nell'ordine dei giudizii; speditissimi e liberi d'ogni prolungato apparato di forme; non si vuole indugi, si tiene da loro come Tacito avvertiva *cunctatio servilis;* si procede per pegni e malleverie; non altra prova legale che il giuramento od il combattimento giudiziario (2). Le prove s' applicano indistintamente a tutti; gli stessi vescovi non ne

(1) V. il capitolo 175 *de Launegild.*

(2) V. i capi 360 e 361 *de Wadia et fidejussorem.*

sono dispensati che sotto la condizione di compierle per mezzo d'un delegato.

Non è però che fra tutti questi elementi germanici non si veda spuntar qua e là qualche barlume di diritto romano, come il peculio castrense e la diseredazione dei figli. Questo ritorno alle leggi romane viene poi via via crescendo a misura che nei costumi la barbarie cede il passo alla civiltà.

Così sotto il regno di Grimoaldo la condizione dei servi vien mitigata mercè della facoltà loro fatta di giovarsi della prescrizione trentenaria per assicurarsi il possesso dei beni. Risorge nelle successioni il sistema della rappresentazione. Formansi classi particolari nel popolo, come p. e. quella dei costruttori o *magistri comacini*. Gli usi di Roma e di Ravenna s'accomunano più e più tra i Longobardi, che quasi senz'avvedersene si fanno a celebrare contratti colle antiche formole romane.

Liutprando re de' Longobardi si mostrò più ancora inchinevole ad acconciarsi colle idee romane. Si notano cinque modificazioni importanti in questo senso introdotte nel codice delle sue leggi.

1. Il diritto di succedere conceduto alle femmine sovra basi più larghe e sicure.

2. La facoltà di testare colla facoltà ai genitori di migliorare la condizione d'alcuno tra i proprii figli, e colla licenza agli ammalati di disporre in favore della loro anima, vale a dire a vantaggio della Chiesa.

3. L'introduzione di qualche genere di pena tendente ad eguagliare la condizione dei colpevoli in

faccia alla legge, come la prigionia nei casi di furto, e la confisca dei beni nei casi d'omicidio.

4. La separazione dell'usufrutto dalla nuda proprietà nei casi di donazione tra vivi.

5. Finalmente l'adozione permessa alle persone attempate e senza prole.

Tutte queste modificazioni in punto di legislazione non producevano però un vero progresso nello stato politico degl'Italiani.

I limiti di questa dissertazione non permettono di diffondersi sopra le vicende del diritto Longobardo fino alla sua compiuta trasformazione tra il popolo vinto.

Come già s'è detto v'erano presso i Longobardi le leggi, propriamente dette, comprese nell'editto, quelle cioè che il Re dopo essersi consigliato coi giudici e co' grandi del regno promulgava nell'assemblea nazionale, ricevendone da essa per così dire l'ultima sanzione, e divenendo per tal modo leggi nazionali e perpetue. Eranvi poi altri provvedimenti di forma minore che contenevano pure gli ordini del re; ad alcuni di essi si dava nome di *notitiae*, l'autorità delle quali non continuava al di là della vita del re che le aveva pubblicate. L'intitolazione era la seguente: *In nomine Domini: notitia qualiter iubet dominus rex*. L'effetto di questa legge quale l'abbiamo accennato viene con precisione determinato in una *Notitia* di Liutprando (capo 2). *Hoc autem in diebus nostris et in tempore regni nostri statuimus* QUAMQUAM LEX NOSTRA NON SIT; *post autem nostrum decessum, qui pro tempore Princeps fuerit faciat sicut*

ei Deus inspiraverit, aut sicut rectum secundum animam suam providerit.

Accadeva qualche volta che ciò che il re aveva stabilito per forma di Decreto o di Notizia passasse in forza di legge; ma ricercavasi a ciò che nell'assemblea nazionale come legge fosse riconosciuta ed approvata dai giudici e dai grandi che vi assistevano; così avvenne particolarmente sotto i regni di Grimoaldo e di Rachis.

Finalmente vi aveva una terza specie d'ordini reali ristretti per casi speciali indiritti agli uffieiali incaricati di eseguirli, ed estesi, come si diceva *in brevi* od *in breviculo*.

La bella edizione degli editti dei Re Longobardi procurata dalla R. Deputazione sovra gli studii di storia patria mercè delle cure erudite quanto diligenti del sig. conte di Vesme, uscita dalla stamperia Reale in Torino nel 1855, è un'opera che onora del pari chi la commise e chi l'eseguì, e che interessa non solamente gli studiosi della storia d'Italia, ma anche quelli della storia generale d'Europa nel medio evo. L'epoca dei Longobardi è uno dei periodi più oscuri e ad un tempo dei più importanti della trasformazione politica e sociale d'Europa, ed i lavori che vi fecero sopra per illustrarla i più valenti storici de' nostri giorni appieno lo dimostra. Così la dotta Germania, cotanto assidua investigatrice di tutto che ha tratto alla critica storica applaudì all'egregia opera di Carlo Vesme (1) e così mentre noi diciamo agli

(1) È debito di giustizia il rammentare che il dotto signor Neige-

stranieri che vogliono istruirsi nelle origini del diritto europeo

Antiquam exquirite matrem

raccomandiamo alla gioventù italiana di non lasciarsi vincere in questa nobile gara di studii dagli stranieri, soggiungendo ad essa

Utere sorte tua!

baur che così di spesso e con tanto sollecita cura si rende presso la Germania l'interprete di quanto produce la letteratura italiana, pubblicò e fece ristampare in 8° a Monaco di Baviera (nella stamperia di Giorgio Franz 1855) il testo delle leggi Longobardiche quale l'aveva preparato il conte di Vesme. Il signor Neigebaur aveva già pubblicate nel 1853 le leggi *de structoribus* sul testo disposto dal Vesme ed illustrato dal cavaliere Carlo Promis.

IX.

Tratto di lettera indiritta all'Autore dal chiarissimo signor professore Bonaini, da Pisa.

Per quante ricerche io abbia fatte negli archivii di Firenze e di Pisa non trovai fino a qui statuto anteriore al secolo XIII. Il Raumer in una sua dissertazione inserita negli atti di Berlino parla di uno statuto del 1161. Esaminatolo in fonte, ho trovato non essere se non una riforma del primitivo statuto del 1161 fatta nel secolo XIII, e che non è neppure anteriore a molte altre riforme che vidi nella Riccardiana di Firenze, nella nostra biblioteca del Seminario, e presso varii particolari. Errore pari fu quello del Dal-Borgo che nella dissertazione sull'origine dell'Università di Pisa ha dato per l'originale degli statuti del 1161 una riforma del secolo XIV.

Ciò riguarda lo statuto o *constitutum* che comprende le materie del diritto privato. Quanto al diritto pubblico non vidi fino a qui alcun *Breve* più antico di quello del conte Ugolino del 1286 ripetuto quasi letteralmente nelle successive riforme, e principalmente in quella del 1303.

X.

Estratto dai privilegi conceduti da Amedeo VI conte di Savoia ai borghesi ed abitanti d'Avigliana il 10 di febbraio 1354, il cui rotolo originale si conserva negli archivii di quel comune. Notisi che le seguenti consuetudini si riconoscono nel documento medesimo come già antiche all'epoca della fattane rinnovazione.

Consuetudines vero dictorum burgensium sunt hæ :

I. Consueverunt, præsente et consentiente nostro bayllivo seu castellano Avellianiæ vel locumtenente eorundem, constituere credentiam et credendarios, consules, et sindicos, camparios et alios officiarios dicti communis.

II. Item super bonis et rebus ipsorum burgensium et aliorum habentium possessiones in territorio et finibus Avellianiæ, ipsorum bonorum custodia et etiam supra modo vivendi inter artifices et denariatos quoscumque statuta et ordinationes facere, bayllivo præsente et consentiente castellano vel locumtenente, ad ipsorum burgensium liberam voluntatem.

III. Item ipsorum communis, locorum, castrorum et villarum castellatæ et mandamenti Avellianiæ imponere et partiri onera gratiarum, serviciorum, et donorum quæ per ipsos burgenses fieri contingeret et concedi, et taillias eis imponere pro tali-

bus oneribus supportandis pro pacto ipsorum convicinorum sicut est consuetum.

IV. Item ad honorem domini et ipsorum burgensium, homines villarum circumstantium castellatæ et mandamenti castri Avellianiæ consueverunt in cavalcatis et exercitibus venire sub vexillo Avellianiæ et in dicto loco se congregare sub eodem vexillo et cum eo se tenere usque ad obtentam licentiam recedendi, se habentes sub regimine rectorum dicti communis Avellianiæ in cavalcatis et exercitibus supradictis.

V. Item consueverunt dicti burgenses de omnibus ipsorum bonis, rebus et possessionibus quas habent et possident, ubicumque constant et sub quocumque domino, etiam in territorio alieno, contribuere et solvere taillias et onera possessionum dumtaxat in Avelliania et non alibi, et fuerunt et sunt consueti alibi ubicumque locorum fore ab eisdem tailliis et oneribus quibuscumque liberi et immunes.

VI. Item consueverunt de contractibus in Aveillania seu districtu Aveillaniæ celebratis, promissis, obligationibus ad dictum locum fieri destinatis, vel promissis, seu conventis quovismodo omnes sibi totaliter obligatos, undecumque existant, coram curia Aveillaniæ citari facere, et in eadem conveniri.

VII. Item consueverunt libere et impune per totum territorium fines et districtum Aveillaniæ piscare in aquis communibus, et venari; et de piscatio-

nibus et venationibus, excepto lacu domini, in quo non piscatur nisi cum lignolia (1), facere ad ipsorum burgensium omnimodam voluntatem, dum tamen pisces et venationes, casu quo voluerint vendere, apportent in platea.

VIII. Item quod quamvis dominus suum pondus habeat in platea pro extraneis, quod accensare consuevit, nihilominus dicti burgenses consueverunt sua propria ad pondus communis, vel ad pondus quod quilibet de Aveillania potest habere, per se absque exactione pro libito ponderare.

(1) Cum lignolia, *all'amo.*

XI.

Tratto dal manoscritto intitolato Trésor de Sapience, *che sta nella biblioteca della R. Università di Torino segnato coi nn.* 10 : VI. 8.

Doncques les art qui enseigne la cité gouverner est principale et souveraine dame de tous ars ; pour ce que de sous elle sont contenues maintes honourables ars, si comme est rethorique et la science de faire ost et de gouverner sa mesgnée. Et encores est elle noble pour ce qu'elle met en ordre et adreçe tous ars qui sous lui sont, et fait accomplissement des autres. Doncques le bien qui de ceste science vient si est le bien de l'homme pour ce qu'elle contraint de bien faire et de non faire. Le droit enseignement i est que l'on aille selon ce que sa nature peut souffrir. C'est à dire que celui qui enseigne gouverner doit aller par ses argumens qui sont appelés demonstrations. Et la rethorique doit aller par argumens et par raisons de la vraisemblance. Et à ce advient pour ce que chacun arcien jugeant bien dit la verité de ce qui appartient à son mestier et en ce est son sens subtil. La science de cité gouverner n'affiert pas à enffant ne à homme qui ensuive ses voulentez. Pour ce que eulx deux sont non saichans des choses du siecle. Car cestuy art ne quiert pas la science de l'homme mais qu'il se tourne à bonté. Etsai chez

qu'enfant est en deux manieres; car l'on peut estre de age vieil, et peut estre enffant par age et vieil par honneste vie. Doncques la science de gouverner citéz affiert à homme qui n'est pas enffant de ses meurs et qui ne suive sa voulenté si non lors qu'elle convient et tant comme ils doivent, et là ou il convient et si comme est convenable. Il y a choses qui sont congneues à nature et sont choses qui sont congneues à nous. Pourquoy nous devons en ceste science commencer à choses qui sont congneues à nous. Car qui se veult estudier à scavoir ceste science il doit verser des choses justes, bonnes, et honnestes où il lui convient avoir son ame naturellement ordonnée a ceste science. Mais celui qui n'a ne l'un ne l'autre, regarde à ce que l'homme craint disant, se le premier est bon l'autre est appareillé a estre bon. Mais qui de sens ne scet néant et qui n'en apprent de ce que l'en lui enseigne il est du tout meschant.

XII.

Consulte dal 1300 al 1303.

N° 5 della Serie Consulte e Pratiche a. 8.

Die xviiij mensis iunii.

In consilio centum virorum generali, speciali et capitudinum xij^cim maiorum artium, proposuit dominus capitaneus infrascripta, presentibus prioribus et vexillifero: primo, de servitio domini pape faciendo de centum militibus, secundum formam litterarum domini Mathei cardinalis (1).

Item, super commissione facta in dominos Priores et vexilliferum per comune de colle acceptanda.

Ser Rogerius Ughonis Albiczi notarius consuluit, quod dictum servitium fiat domino pape secundum formam propositionis; item, quod dicta commissio facta per comune de Colle in dominos Priores et vexilliferum acceptetur per eos.

Dante Alagherii consuluit, quod de servitio faciendo domino pape nichil fiat; in alia propositione consuluit secundum dictum primi sapientis.

(1) Non pare dubbio essere questi frate Matteo d'Acquasparta cardinale Portuense stato dianzi mandato da papa Bonifacio VIII per pacificare i Fiorentini e che non riuscì nell'impresa.

Dominus Guidoctus de Canigianis iudex consuluit secundum dictum primi sapientis.

Dominus Albiczus Corbinelli iudex consuluit quod de servitio faciendo domino pape suspendatur ad presens.

Presentibus testibus, domino Gentile domini Gualteronis de Firmo iudice et collaterale assessoris predicti domini Capitanei, et Albiczo Redde precone domini Capitanei et populi Florentini, et aliis.

Factis partitis ad sedendum et levandum, placuit omnibus secundum dictum primi sapientis, super facto de Colle.—Dicta die acceptata fuit dicta commissio per officium eadem die et testibus-inquaterno bā signato per cc.

In consilio centum virorum proposuit dominus Capitaneus infrascripta, presentibus prioribus et vexillifero, Primo, de servitio faciendo domino pape de centum militibus pro illo tempore quo videbitur Prioribus et Vexillifero presentibus; et quod in dicto servitio morari debeat dominus Neri de Giandonati capitaneus dictorum militum, et etiam Ser Torello de Broncis pro notario dicti Capitanei ad solitam rationem salvo quod tempus dicti servitii non excedat kalendas septembris, dummodo dicta pecunia solvatur illi persone seu personis quibus videbitur prioribus et vexillifero.

Item de solutione IIJ^{m} librarum facienda vexillifero peditum comitatus, pro solutione facienda quibusdam peditibus comitatus.

Dominus Guidoctus de Canigianis iudex consuluit secundum propositiones predictas.

Dante Alagherii consuluit, quod de servitio faciendo domino pape nichil fiat; in alia propositione consuluit secundum propositionem.

·Factis partitis ad pissides et palloctas, placuit XLVIIIJ secundum propositionem, nolentes fuerunt XXXIJ. Item super secunda propositione placuit LXXX secundum propositionem nolentes fuerunt.

FINE DELL'APPENDICE.